



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

Class: 14.v, 18/001/001.sfa, 001.arm, 5/2024A/001.fra, 001.arm

Organismo Pagatore ARPEA
Via Bogino 23- Torino

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 113

Ai Produttori interessati

Ai Centri di Assistenza Agricola LORO SEDI

Oggetto: Riforma della politica agricola comune Reg. (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, Piano Strategico Nazionale approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea del 2 Dicembre 2022, DM 23 dicembre 2022 n. 660087 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e s.m.i - Istruzioni per la valutazione ed il trattamento delle anomalie della fase istruttoria della Domanda Unica 2023-2027

Il Dirigente
Fabrizio Stranda
(firmato digitalmente)



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

REGIME UNICO DI PAGAMENTO

Reg. (UE) n. 2021/2115

Istruzioni operative

Controlli in istruttoria Anomalie 2023-2027

Versione	Data	Note	Revisione	Approvazione
V.1	XX/11/2024			Silvio Pellegrino



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

SOMMARIO

1. RIFERIMENTI NORMATIVI	6
1.1. NORMATIVA COMUNITARIA.....	6
1.2. NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE.....	7
1.3. COMUNICAZIONI ANTIMAFIA.....	12
1.4. ACCESSO AGLI ATTI.....	13
2. INTRODUZIONE	13
3. DEFINIZIONI	14
4. CONTROLLI RELATIVI A REQUISITI DI BASE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	15
4.1 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE.....	15
4.2 AGRICOLTORE IN ATTIVITÀ.....	16
4.3 CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA.....	18
4.4 INCROCI CON DATI PRESENTI NEL SISTEMA INFORMATICO PIEMONTESE	18
5. CONTROLLI AZIENDALI	19
5.1 CONTROLLI MANUALI CHE DETERMINANO IL BLOCCO DEI PAGAMENTI DELL'AZIENDA	19
5.2 ALTRI CONTROLLI CHE DETERMINANO IL BLOCCO DEI PAGAMENTI DELL'AZIENDA.....	20
6. ISTRUTTORIA GRAFICA	20
6.1 ANOMALIE GRAFICHE: FOTOINTERPRETAZIONE E USI_SUOLO.....	20
6.2 ANOMALIE GRAFICHE: SUPERI TRA PIÙ BENEFICIARI	23
6.2.1 <i>Superfici "Extra" rispetto alla validazione di riferimento</i>	24
6.2.2 <i>Caso particolare "Uso civico"</i>	24
6.3 ALTRE ANOMALIE GRAFICHE CHE POSSONO GENERARSI IN FASE DI CALCOLO DELL'ESITO GRAFICO	25
6.4 MONITORAGGIO SATELLITARE	25
6.5 ANOMALIE MANUALI UTILIZZATE IN FASE ISTRUTTORIA	26
6.6 ANOMALIE DI COORDINAMENTO.....	27
7. CONTROLLI DI AMMISSIBILITÀ DELLE SUPERFICI RELATIVI AI PREMI BISS – CRISS –YF	27
7.1 SUPERFICI VINCOLATE ALLA PRESENZA DI UN IMPEGNO PSR/PSP.....	27
7.2. SUPERFICI CONDOTTE A PRATO CON CRITERIO DI MANTENIMENTO SFALCIO	28
7.3. SUPERFICI PASCOLATE	30
7.3.1 <i>Obiettivi dell'attività agricola e requisiti di ammissibilità</i>	30
7.3.2 <i>Requisiti di ammissibilità dei prati permanenti stabiliti nel D.M. N.0660087 del 23/12/2022 e s.m.i.</i>	31
7.3.3 <i>Prati permanenti dove non è stata prevista l'assegnazione di un codice pascolo</i>	34
7.3.4 <i>Pascolamento con capi affidati in guardiania</i>	36
7.3.5 <i>Deroghe regionali sulle date di pascolamento in base alla quota</i>	37
7.3.6 <i>Superfici interessate da Pratiche Locali Tradizionali di pascolamento (PLT)</i>	38
7.3.7 <i>Controlli</i>	40
7.3.8 <i>Schermata "PASCOLI"</i>	42
7.3.9 <i>Anomalie delle particelle con criterio di mantenimento pascolamento e pascolamento sfalcio</i>	50
8. DOMANDE DI ACCESSO ALLA RISERVA NAZIONALE, TRT E UTILIZZO TITOLI	52
8.1 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI ACCESSO ALLA RISERVA	52



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

8.2	GESTIONE ISTRUTTORIA DOMANDE TRASFERIMENTI TITOLI E CONTROLLI	67
8.3	UTILIZZO DIRITTI ALL'AIUTO	73
9.	CONTROLLI AMMINISTRATIVI RELATIVI A CRITERI SPECIFICI DI AMMISSIBILITÀ PER CRISS	75
10.	CONTROLLI AMMINISTRATIVI RELATIVI A CRITERI SPECIFICI DI AMMISSIBILITÀ PER YF	76
11.	CONTROLLI AMMINISTRATIVI RELATIVI A CRITERI SPECIFICI DI AMMISSIBILITÀ PER ECOSCHEMI ZOOTECNICI	80
12.	CONTROLLI AMMINISTRATIVI RELATIVI A CRITERI SPECIFICI DI AMMISSIBILITÀ PER GLI ECOSCHEMI A SUPERFICIE	89
12.1	ECOSCHEMA 2 - PAGAMENTO PER INERBIMENTO DELLE COLTURE ARBOREE (ART 18 DEL D.M. 23/12/2022 N. 660087)	89
12.2	ECOSCHEMA 3 – PAGAMENTO PER LA SALVAGUARDIA OLIVI DI VALORE PAESAGGISTICO (ART 19 DEL D.M. 23/12/2022 N. 660087).....	94
12.3	ECOSCHEMA 4 - PAGAMENTO PER SISTEMI FORAGGERI ESTENSIVI CON AVVICENDAMENTO (ART 20 DEL D.M. 23/12/2022 N. 660087).....	99
12.4	ECOSCHEMA 5 – PAGAMENTO PER MISURE SPECIFICHE PER GLI IMPOLLINATORI (ART 19 DEL D.M. 23/12/2022 N. 660087).....	106
13.	CONTROLLI AMMINISTRATIVI RELATIVI A CRITERI SPECIFICI DI AMMISSIBILITÀ PER IL SOSTEGNO ACCOPPIATO AL REDDITO PER SUPERFICIE	111
13.1	SEMENTI CERTIFICATE.....	116
13.1.1	<i>Premessa.....</i>	116
13.1.2	<i>Interventi oggetto di verifica</i>	117
13.1.3	<i>Verifiche.....</i>	117
13.1.4	<i>Controllo sementi certificate dichiarate</i>	117
13.1.5	<i>Controllo a campione.....</i>	118
13.1.6	<i>Esito</i>	119
13.2	SOSTEGNO ALLA COLTIVAZIONE DI FRUMENTO DURO	121
13.3	SOSTEGNO ALLA COLTIVAZIONE DI OLEAGINOSE (GIRASOLE E COLZA).....	121
13.4	SOSTEGNO ALLA COLTIVAZIONE DEL RISO.....	122
13.5	SOSTEGNO ALLA COLTIVAZIONE DELLA BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	123
13.6	SOSTEGNO ALLA COLTIVAZIONE DEL POMODORO DA TRASFORMAZIONE.....	123
13.7	SOSTEGNO PER OLIVO.....	124
13.8	SOSTEGNO PER AGRUMETI SPECIALIZZATI.....	125
13.9	SOSTEGNO ALLA COLTIVAZIONE DI SOIA	126
13.10	SOSTEGNO ALLA COLTIVAZIONE DELLE COLTURE PROTEICHE DIVERSE DALLA SOIA.....	127
14.	CONTROLLI AMMINISTRATIVI RELATIVI A CRITERI SPECIFICI DI AMMISSIBILITÀ PER I PREMI ACCOPPIATI ZOOTECNICI	127
14.1	BOVINI DA LATTE	131
14.2	PREMIO BUFALÈ	133
14.3	PREMIO BOVINI DA CARNE.....	134
14.4	BOVINI MACELLATI.....	136
14.5	INTERVENTI OVI-CAPRINI.....	141
14.6	VISUALIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI E PUBBLICITÀ DEI DATI	144
15.	ESITO PER GRUPPO CULTURA	145
15.1	CALCOLO DELLE SANZIONI PER DIFFORMITÀ DI SUPERFICIE (ART. 6 D. LGS 42/2023 COMMI 3 E 4 E 5)	145
15.1.1	<i>Ambito di applicazione con eventuale riduzione della sanzione (yellow card):</i>	145



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

15.1.2	<i>Ambito di applicazione senza riduzione della sanzione (NO yellow card): Misure di sostegno accoppiato al reddito</i>	147
15.2	ECOSCHEMI: REGIME SANZIONATORIO, VALUTAZIONE DELLE NON CONFORMITÀ – REGOLE GENERALI	147
15.3	INTERVENTI PER ANIMALE: CALCOLO DELL'ESITO, RIDUZIONI E SANZIONI	149
15.3.1	<i>Calcolo dell'esito nell'ambito del sostegno accoppiato per i bovini da latte, da carnee macellati</i>	150
15.3.2	<i>Calcolo dell'esito nell'ambito del sostegno accoppiato per il settore ovi-caprino</i>	155
16.	COMUNICAZIONE DI CAMBIO BENEFICIARIO	157
16.1	COMUNICAZIONE CAMBIO BENEFICIARIO PER MORTIS CAUSA (CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI) ART. 3 DEL REG. (UE) N. 2116/2021 E DELL'ART. 36 DEL D.M. 23/12/2022 N. 660087.....	157
16.2	COMUNICAZIONE CAMBIO BENEFICIARIO PER TRASFERIMENTO D'AZIENDA (ART. 3 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2022/1173 E DELL'ARTICOLO 11 COMMA 11 DEL D.M. DEL 23/12/2023 N. 660087)	158
16.3	ISTRUTTORIA SPECIFICA PREMI ZOOTECNICI - SOSTEGNO ACCOPIATO AL REDDITO RIGUARDANTE IL SUBENTRO NELLA GESTIONE DELLA STALLA.....	159

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

1.1. NORMATIVA COMUNITARIA

Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio;

Regolamento (CE) n. 1082/2003 della Commissione del 23 giugno 2003, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini;

Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE e successive modifiche;

Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;

Regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione del 16 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;

Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE - Regolamento del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio;

Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013;

Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la

definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultra periferiche dell'unione;

Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione, del 21 dicembre 2021, che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115;

Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/587 della Commissione del 12 febbraio 2024 che deroga al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione della norma relativa alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norma BCAA) 8, le date di ammissibilità delle spese per il contributo del FEAGA e le norme relative alle modifiche dei piani strategici della PAC per quanto riguarda le modifiche di determinati regimi ecologici per l'anno di domanda 2024;

Piano Strategico Nazionale approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2023) 6990 del 23 ottobre 2023.

1.2. NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE

D.P.G.R. del 20.09.2011 n. 8/R - Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010, n. 4/R, 4 novembre 2010, n. 17/R, 3 agosto 2011, n. 5/R;

DM 12 gennaio 2015 n. 162, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali relativo alla "semplificazione della gestione della PAC";

D.G.R. n. 44-6043 del 1 dicembre 2017 - "Classificazione dei Comuni piemontesi per tipologia di areale";

D.L. 16 luglio 2020, n. 76 - Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 11 settembre 2020, n. 120;



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

DM 1° marzo 2021 n. 99707 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali - Attuazione delle misure, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN, recate dall'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

D.lgs. 5 agosto 2022, n. 134, recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Reg. (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53;

Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 28 maggio 2021, n.0248981 - Disposizioni urgenti concernenti il sostegno accoppiato per l'olio d'oliva sulle superfici olivicole nelle zone delimitate dalle Autorità competenti divenute improduttive a causa della diffusione del batterio Xylella fastidiosa: deroga al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 giugno 2018;

DM 23 dicembre 2022 n. 660087 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste recante disposizioni nazionali di applicazione del Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti;

Decreto MASAF 30 dicembre 2022 n. 667236 recante disposizioni per la costituzione, il riconoscimento, la gestione ed il finanziamento del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità istituito con legge 30 dicembre 2021, n. 234;

Norma di adesione Rev. 12 del 15 novembre 2022 e s.m.i. recante Modalità di adesione e gestione del sistema di qualità di produzione integrata nell'ambito del SQNPI/2023, documento prodotto nell'ambito della Rete Rurale Nazionale;

Decreto MASAF del 9 marzo 2023 n. 0147385, recante disposizioni del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale;

Decreto MASAF del 9 marzo 2023 n. 0147633 del Direttore generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea: Modifica dell'allegato VI del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti;

Decreto Legislativo 17 marzo 2023, n. 42 - Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune e ss.mm.ii.;

Decreto MASAF del 30 marzo 2023 n. 0185145: Modifica del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 recante "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti" e del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023 recante "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso

di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale”;

Decreto MASAF del 30 marzo 2023, n. 0185101 recante Disposizioni relative alle procedure di presentazione e modifica delle domande di aiuto e di pagamento degli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027 e dal FEASR 2014-2022;

D.G.R. n. 24 – 6754 del 17 aprile 2023 “Reg. (UE) 2021/2115. D.M. 660087/2022. Disposizioni regionali sulla gestione delle superfici a pascolo, ad integrazione delle disposizioni nazionali di applicazione, e sull’autorizzazione in deroga all’Ecoschema 1. Revoca delle D.G.R. n.22-1510 del 03.06.2015, n.23-1189 del 16.03.2015, n.13-3197 del 26.04.2016, n.26-5080 del 22.05.2017, n.16-6765 del 20.04.2018”;

D.G.R. n. 8 - 6819 del 4 maggio 2023 "Reg. (UE) 2021/2115. D.M. 660087/2022. Approvazione delle aree del Piemonte potenzialmente vocate alle pratiche locali tradizionali (PLT) in ambito zootecnico e delle disposizioni sulle deroghe di cui alla D.G.R. n. 24-6754 del 17 aprile 2023”;

Decreto MASAF del 4 agosto 2023 n. 410739 del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità;

Decreto MASAF del 4 agosto 2023 del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Approvazione linee guida per l’individuazione e la gestione dei doppi finanziamenti connessi alle misure ed agli interventi FEAGA e FEASR pagati a superficie e a capo;

Decreto MASAF del 27 settembre 2023 n. 525680 Disposizioni integrative per taluni interventi di sostegno accoppiato al reddito del Piano strategico PAC 2023-2027 e precisazioni in merito alla densità di bestiame al pascolo adeguata alla conservazione del prato permanente e alla coltivazione della canapa;

D.D.R. n. 738 del 11 ottobre 2023 del Settore Foreste che ha stabilito che i termini di pascolamento previsti dall’art. 46 del D.P.G.R. del 20.09.2011 n. 8/R (Regolamento forestale), limitatamente all’anno 2023, sono prolungati di 15 giorni su tutto il territorio regionale;

D.G.R. n. 1167 della Valle D’Aosta del 16/10/2023 “Approvazioni delle Deroghe Regionali in attuazione del decreto ministeriale 23 dicembre 2022 n.660087 e dell’avvio di un percorso istituzionale con l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) volto alla definizione e approvazione di uno schedario regionale dei prati permanenti”;

Decreto Direttoriale MASAF del 27 dicembre 2023 n. 0703742 - Modifica del Decreto ministeriale 27 settembre 2023 per quanto concerne i quantitativi minimi per ettaro di sementi certificate per taluni interventi di sostegno accoppiato al reddito del Piano strategico PAC 2023-2027;

Decreto MASAF 21 febbraio 2024 n. 83709 - Definizione dei requisiti di garanzia e di funzionamento che i Centri autorizzati di assistenza agricola devono possedere per l’esercizio delle loro attività. (GU Serie Generale n.87 del 13-04-2024);

Decreto MASAF 26 febbraio 2024 n. 93348 - Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità “rafforzata” 2023-2027 e per

violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027;

Decreto MASAF 29 febbraio 2024 n. 0101344 Modifica del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, n. 147385 recante "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale";

Decreto MASAF 9 maggio 2024 n. 207565 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2024;

Decreto Direttoriale del MASAF del 14 maggio 2024 n. 214002 - Modifica del Decreto ministeriale 27 settembre 2023 per quanto concerne i quantitativi minimi per ettaro di sementi certificate per taluni interventi di sostegno accoppiato al reddito del Piano strategico PAC 2023-2027;

Circolare AGEA prot. n. 2023.12874 del 22 febbraio 2023 – Agricoltore in Attività- Art. 4, paragrafo 5, del Reg. (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e Art. 4 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087;

Circolare AGEA prot. n.20232 del 17 marzo 2023 - Aggiornamento del valore dei titoli PAC per il periodo di programmazione 2023-2027, a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115

Circolare AGEA prot. n.25739 del 06 aprile 2023 - Aggiornamento del valore dei titoli PAC per il periodo di programmazione 2023-2027, a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115. Seguìto circolare AGEA prot. n. 20232 del 17 marzo 2023;

Circolare AGEA prot. n. 26880 del 12 aprile 2023 - Procedimenti di trasferimento titoli, pignoramento e pegni di titoli - Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115;

Circolare AGEA prot. n. 26882 del 12 aprile 2023 - Disciplina relativa alla Domanda Unica di pagamento a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115 - requisiti e livello minimo di informazioni;

Circolare AGEA prot. n. 31369 del 28 aprile 2023 "Regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (eco-schema 1) - Disciplina a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115 nell'ambito dei pagamenti diretti";

Circolare AGEA prot. n. 35149 del 12 maggio 2023 "Giovane agricoltore - Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115 nell'ambito dei pagamenti diretti";

Circolare AGEA prot. n. 35478 del 12 maggio 2023 "Riserva nazionale per l'attribuzione dei titoli PAC - Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115";

Circolare AGEA n. 40336 del 26 maggio 2023 circa il sostegno accoppiato e precisazioni concernenti il giovane e il nuovo agricoltore e l'eco-schema 1, livello 2;

Circolare AGEA prot. n. 43528 del 8 giugno 2023 "Regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (eco-schema 1) – Modifica alla circolare AGEA prot. n. 31369 del 28 aprile 2023";

Circolare AGEA prot. n. 67143 del 12 settembre 2023 - Disciplina relativa al fascicolo aziendale;

Circolare AGEA prot. n. 68494 del 19 settembre 2023 - Procedura relativa alla messa a disposizione delle informazioni inerenti al Sistema di monitoraggio delle superfici (Area Monitoring System - AMS) di cui all'art. 70 del Reg. (UE) 2021/2116;

Circolare AGEA prot. n. 76387 del 15 ottobre 2023: Procedura relativa alla messa a disposizione delle informazioni inerenti al Sistema di monitoraggio delle superfici (Area Monitoring System - AMS) di cui all'art. 70 del Reg. (UE) 2021/2116 – Esito dei controlli da AMS e dai successivi controlli a cascata sulle bandierine gialle;

Circolare AGEA prot. n. prot. n. 76310 del 16 ottobre 2023 Sostegno accoppiato al reddito - Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115 nell'ambito dei pagamenti diretti;

Circolare AGEA prot. n. 81268 del 2 Novembre 2023: Disciplina relativa al fascicolo aziendale – modificazioni e integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 67143 del 12 settembre 2023;

Circolare AGEA n. 85930 del 17 novembre 2023 riguardante la procedura per l'iscrizione a Classyfarm per la campagna 2023;

Istruzioni operative n. 75 del 19/12/2023 ECOSHEMA 3 Criteri istruttori adottati da ARPEA per le aziende che hanno aderito all'eco-schema 3 - Pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico;

Circolare AGEA prot. n. 95978 del 20 dicembre 2023 "art.27 del DM 23 dicembre 2022 n.66087 - Sostegno accoppiato al reddito per girasole e colza";

Circolare AGEA prot. n. 97806 del 30 dicembre 2023 - Programmazione PAC 2023 – 2027. Consolidamento e validazione Layer Pratiche Locali Tradizionali (PLT). Disciplina per la gestione e per i controlli. Modificazioni e integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 25772 del 6 aprile 2023;

Circolare AGEA prot. n. 2664 del 12 gennaio 2024 Regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (eco-schema 1) - Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115 nell'ambito dei pagamenti diretti;

Circolare AGEA prot. 13390 del 15.02.24 - "Proroga termini di scadenza istruttorie DAR 2023, gestione Contratti – sostegno accoppiato al reddito per girasole e colza - ed Eco-schema 1, livello 2";

Istruzioni Operative n. 85 del 01/03/2024 ECOSHEMA 5 - DOMANDA UNICA - Regolamento (UE) 2021/2116 e Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 e s.m.i. – Criteri istruttori adottati da ARPEA per le aziende che hanno aderito all'eco-schema 5 - pagamento per misure specifiche per gli impollinatori;

Istruzioni Operative n. 86 del 01/03/2024 ECOSHEMA 2 - DOMANDA UNICA - Regolamento (UE) 2021/2116 e Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 e s.m.i. – Criteri istruttori adottati da ARPEA per le aziende che hanno aderito all'eco-schema 2 - pagamento per inerbimento delle colture arboree;

Istruzioni Operative n. 87 del 04/03/2024 ECOSHEMA 4 - DOMANDA UNICA - Regolamento (UE) 2021/2116 e Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 e s.m.i. – Criteri istruttori adottati da ARPEA per le aziende che hanno aderito all'ecoschema 4 - pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento;

Istruzioni Operative n. 91 del 9 aprile 2024 - Domanda integrazione pascolamento e controlli in loco ECO-SHEMA 1 – campagna 2024 -Domanda di Pagamento Unica –Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e D.M. 0660087 del 23/12/2022 e varie;



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

Circolare AGEA prot. n. 28624 del 9 aprile 2024 Applicazione delle riduzioni o esclusioni per violazioni dei regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (Eco-schemi) – attuazione del DM 26 febbraio 2024 n. 93348;

Circolare AGEA prot. n. 29528 del 12 aprile 2024 Disciplina attuativa del D.M. n. 83709 del 21 febbraio 2024 concernente nuove disposizioni generali e nuova regolamentazione delle attività dei Centri di Assistenza Agricola (CAA);

Istruzioni Operative n.94 del 30/04/2024 - REVISIONE della Domanda integrazione pascolamento ECO-SCHEMA 1 – Campagna 2024- Domanda di Pagamento Unica;

Circolare AGEA prot. n. 37262 del 10 maggio 2024 Disciplina relativa ai termini di presentazione delle domande di aiuto, di pagamento e domanda unificata per la campagna 2024 - modificazioni e integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 26882 del 12 aprile 2023;

Decreto MASAF prot. n. 289235 del 28 giugno 2024 Attuazione del Regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento e del Consiglio recante semplificazione di determinate norme della PAC 2023-2027 e termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2024;

Circolare AGEA prot. n. 65915 del 4 settembre 2024 Condizionalità rafforzata – Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) 2021/2115 - campagna 2024;

Parere MASAF prot. n. 591343 dell'8 novembre 2024 Applicazione sanzioni eco-schemi – richiesta parere;

Circolare AGEA prot. n. 84514 del 9 novembre 2024 Chiarimenti relativi all'intervento Eco-schema 4 (pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento) nonché in materia di sanzioni applicate agli eco-schemi – modificazioni e integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 28624 del 09.04.24

Istruzioni Operative n. 112 del 15 novembre 2024 - "DOMANDA UNICA - Regolamento (UE) 2021/2116 e Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 e s.m.i. – Criteri istruttori adottati da ARPEA per le aziende che hanno aderito all'ecoschema 4 - pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento";

1.3. COMUNICAZIONI ANTIMAFIA

Legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia;

Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

Decreto legislativo 15 novembre 2012, n. 218 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136;

Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 265 del 6 novembre 2021), coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.»;

Circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 - Procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;

Circolare AGEA prot. n. 9638 del 2 febbraio 2018 - Nota integrativa alla circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 in materia di procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;

Circolare AGEA prot. n. 43049 del 14 maggio 2019 - Procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;

Circolare AGEA prot. n. 76178 del 3 ottobre 2019 - procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;

Circolare AGEA prot. n. 12575 del 17 febbraio 2020 - Ulteriori chiarimenti alla circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 e successive modificazioni e integrazioni in materia di procedura per l'acquisizione della documentazione antimafia;

Circolare AGEA prot. n. 003166 del 18 gennaio 2022 – Acquisizione della documentazione antimafia - modificazioni ed integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 11440 del 18.02.21;

Nota AGEA prot. ORPUM 3767 del 20 gennaio 2022 – Acquisizione della documentazione antimafia – modifiche ed integrazioni.

1.4. ACCESSO AGLI ATTI

Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni: nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Deliberazione AGEA del 24 giugno 2010 (G.U. n. 160 del 12 luglio 2010) “Regolamento di attuazione della legge n. 241/90 e s.m.i., relativo ai procedimenti di competenza di AGEA”;

D.lgs. 30-12-2010 n. 235 - Pubblicato nella G.U. 10 gennaio 2011, n. 6, S.O. Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n.69;

D.P.C.M. 22-7-2011 - Pubblicato nella G.U. 16 novembre 2011, n. 267. Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.

2. INTRODUZIONE

Questo manuale ha la finalità di descrivere i controlli e le anomalie generati durante il processo di istruttoria delle domande, e le rispettive azioni correttive. Le risultanze dei controlli possono generare anomalie **bloccanti** o dare origine a **segnalazioni** (Warning) e possono essere correggibili con eventuali richieste motivate di istruttoria supplementare o tramite la fornitura di documenti integrativi, oppure essere considerati non correggibili.

In caso di volontà da parte del beneficiario di correggere eventuali anomalie presenti sulla propria domanda, dovrà rivolgersi al Centro di Assistenza Agricola (CAA) cui ha conferito mandato. Nel caso abbia

trasferito il mandato ad un CAA diverso da quello con il quale ha presentato la domanda unica, la risoluzione delle anomalie sarà di competenza del nuovo CAA, avendo egli solo accesso al fascicolo del produttore.

Qualora il beneficiario abbia provveduto alla presentazione della domanda autonomamente dovrà invece procedere in autonomia alla presa visione dell'esito istruttorio (sull'applicativo già usato per la presentazione domanda) e intervenire in caso di anomalie che possono essere oggetto di correzione.

3. DEFINIZIONI

Appezamento: rappresentazione grafica di una porzione contigua di terreno avente medesima occupazione del suolo (quintupletta dichiarativa) e medesimo conduttore. È pertanto un sottoinsieme dell'Isola aziendale.

Parcella: è la rappresentazione grafica dell'aggregazione di uno o più appezzamenti contigui richiesti al medesimo intervento di domanda unica.

Isola Aziendale: consiste nella rappresentazione grafica dei terreni contigui condotti dal beneficiario, e presenti nel fascicolo aziendale; un'azienda agricola potrà pertanto avere un o più isole in funzione dell'ubicazione (e la caratteristica di contiguità) dei terreni.

Consistenza territoriale grafica (CTG): Insieme delle isole che compongono la totalità della superficie condotta da una azienda.

Piano colturale grafico: definizione dell'uso del suolo per tutta la superficie inserita nella Consistenza territoriale grafica attraverso la definizione di appezzamenti.

Validazione Grafica: validazione del fascicolo aziendale contenente un piano colturale grafico consolidato.

M.P.I (Matrice Prodotto Intervento): Elenco dei codici coltura dichiarabili nel fascicolo aziendale e relativa compatibilità per l'accesso ai premi della Domanda unica.

Parcella di riferimento: porzione continua di terreno della quale è riconoscibile un'occupazione del suolo omogenea e viene delimitata da elementi permanenti, quali limiti antropici (strade, ferrovie, fiumi, torrenti, fossi, canali, scarpate, muri eccetera) oppure limiti derivanti da occupazione/uso del suolo differenti.

SIPA/GIS: Il Sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA) è un registro, unico per l'intero territorio nazionale, di tutte le superfici agricole, che si basa sull'archivio di ortofoto digitali provenienti dalle riprese aeree o satellitari del territorio e che opera sulla base di parcelle di riferimento. Il SIPA consente di geolocalizzare, visualizzare e integrare spazialmente i dati costitutivi del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) a livello di parcella agricola nonché di determinarne l'uso del suolo e le superfici massime ammissibili nel quadro dei diversi regimi di aiuto dell'Unione

Superficie dichiarata: superficie presente nel piano di coltivazione grafico, abbinata a premio per ogni gruppo coltura.

Superficie richiesta: superficie di cui al punto precedente abbattuta ai titoli presenti nel portafoglio o ai massimali (per i premi accoppiati superfici i massimali sono ad esempio le superfici soggette a contratto e per il premio sostegno al giovane agricoltore i 90 ha e per il CRIS i 14 ha)

Superficie ammissibile: superficie riscontrata (al netto delle anomalie grafiche e amministrative) e

compatibile con quella richiesta

Superficie determinata: superficie di cui al punto precedente abbattuta ai titoli presenti nel portafoglio o ai massimali (per i premi accoppiati superficie i massimali sono le superfici soggette a contratto e per il premio sostegno al giovane agricoltore i 90 ha e per il CRISS i 14 ha)

4. CONTROLLI RELATIVI A REQUISITI DI BASE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

4.1 Termini di presentazione delle istanze

Come riportato nella normativa di riferimento, una domanda di aiuto può essere presentata in ritardo oltre il termine di scadenza iniziale pena applicazione di una sanzione per presentazione tardiva pari all'1% del premio spettante per ogni giorno di ritardo e sino ad un massimo di 25 giorni (art.5 D.Lgs 42/2023). Per quanto attiene la domanda di accesso alla riserva la percentuale di sanzione è fissata al 3% per ogni giorno di ritardo.

Il ritardo viene verificato e istruito applicando i seguenti controlli:

RIT01 - Verifica presentazione domanda iniziale: il controllo verifica se la domanda iniziale è stata presentata entro i termini previsti dalla normativa e, in caso contrario, conteggia i giorni di ritardo e applica agli importi in pagamento una penalità pari all'1% per ogni giorno calcolato.

RIT02 - Verifica presentazione domanda di modifica: il controllo si applica quando la normativa vigente definisce date di scadenza diverse tra domande iniziali e domande di modifica. Se la domanda di modifica è stata presentata oltre la scadenza vengono conteggiati i giorni di ritardo e si applica una penalità pari all'1% per ogni giorno calcolato, che si somma all'eventuale penalità calcolata con la RIT01.

RIT03 - Verifica presentazione domanda di modifica: il controllo si applica quando la normativa vigente definisce la stessa data di scadenza per domande iniziali e domande di modifica, e verifica se è presente una domanda di modifica presentata oltre i termini. In tal caso vengono calcolati i giorni di ritardo della domanda di modifica e viene verificato se nella domanda di modifica sono presenti interventi per i quali è stata aumentata la richiesta a premio. La penalità è pari all'1% per ogni giorno calcolato, e viene applicata limitatamente alle superfici in aumento. In caso sia presente anche la RIT01 la penalità si aggiunge, ma i giorni di ritardo presi in considerazione corrispondono alla differenza tra il totale dei giorni di ritardo della domanda di modifica e quelli della domanda iniziale.

RITDAR – Controllo domanda presentata in ritardo con premi DAR: in presenza di domanda iniziale in ritardo in cui è presente DAR, oppure di domanda di modifica in ritardo se nella domanda iniziale non era presente la richiesta di una Fattispecie DAR oppure se nella modifica in ritardo c'è un aumento della superficie DAR, il controllo conteggia i giorni di ritardo.

RITTIT – Controllo presenza di titoli da DAR in una domanda presentata in ritardo: si accende nelle condizioni della RITDAR, in più verifica se sono presenti nel portafoglio dei titoli con un determinato

codice da parametrizzare (titoli assegnati dalla riserva nello stesso anno domanda) e applica agli importi derivanti da DAR una penalità pari al 3% per ogni giorno calcolato.

4.2 Agricoltore in attività

Il requisito di agricoltore in attività, che deve essere posseduto dall'agricoltore richiedente l'aiuto, costituisce condizione di ammissibilità imprescindibile per l'ottenimento dei contributi con riferimento ai seguenti tipi di intervento nell'ambito dei pagamenti diretti:

- Sostegno di base al reddito per la sostenibilità
- Sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità
- Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori
- Regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali
- Sostegno accoppiato al reddito

Inoltre, il requisito di agricoltore in attività costituisce condizione di ammissibilità per l'attribuzione dei titoli dalla riserva nazionale (art. 12, comma 6, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087) e per talune fattispecie di trasferimento dei titoli (art. 13, comma 1, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087). In caso di decesso dell'agricoltore o cessazione dell'attività agricola successiva alla presentazione della domanda di aiuto, ricorrendo i presupposti previsti per ciascun regime di aiuto, il pagamento è eseguito in favore dell'avente causa, anche qualora lo stesso non sia in possesso della qualifica di agricoltore in attività.

Fattispecie per il riconoscimento:

Sono agricoltori in attività le persone fisiche o giuridiche che svolgono un livello minimo di attività agricola, consistente in almeno una pratica colturale annuale per il mantenimento delle superfici agricole o per il conseguimento della produzione agricola e che soddisfano almeno una delle fattispecie indicate ai successivi punti 1. e 2.:

1. ai sensi del D.M. art. 4, comma 2, del 23 dicembre 2022 n. 660087, gli agricoltori che in riferimento all'anno di domanda precedente a quello di presentazione della domanda di aiuto, hanno diritto a percepire pagamenti diretti per un ammontare non superiore a € 5.000, prima dell'applicazione di eventuali riduzioni e sanzioni. Ai fini della verifica della soglia di € 5.000, il pagamento diretto che l'agricoltore ha diritto di percepire è rappresentato dall'importo totale dei pagamenti diretti richiedibili nella domanda unica, al lordo di riduzioni ed esclusioni per ammissibilità e condizionalità nell'anno precedente. A tal fine si considerano i soli interventi per i quali l'agricoltore ha potenzialmente diritto al pagamento. Se l'agricoltore non ha presentato domanda di aiuto per i pagamenti diretti nell'anno precedente ma ha presentato la domanda di aiuto nell'anno in corso, la verifica della soglia di € 5.000 è eseguita moltiplicando il numero di ettari ammissibili a disposizione dell'agricoltore nell'anno di presentazione della domanda unica, per il pagamento medio nazionale del sostegno diretto per ettaro dell'anno precedente. Il pagamento medio nazionale del sostegno diretto per ettaro è stabilito dividendo il pertinente massimale annuale nazionale di cui all'allegato IX del Reg. (UE) n. 2021/2115 (o all'allegato II del Reg. (UE) n. 1307/2013) per il numero totale di ettari ammissibili dichiarati per tale anno. La medesima superficie, qualora richiesta a premio per più interventi, è conteggiata una sola volta. Il predetto valore è fissato annualmente con circolare di AGEA coordinamento.



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

2. ai sensi del D.M. art. 4, comma 1, del 23 dicembre 2022 n. 660087, gli agricoltori che sono in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
- a) iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese come impresa agricola “attiva”, o come piccolo imprenditore agricolo o come coltivatore diretto. Nel caso in cui l’impresa individuale o società risulti iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese in uno stato diverso da “attivo”, che pregiudica lo svolgimento dell’attività d’impresa agricola, NON è riconosciuto il requisito di agricoltore in attività;
 - b) iscrizione alla previdenza sociale agricola (INPS) come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri. Con riferimento al requisito in questione, lo stesso può essere riconosciuto anche alle persone giuridiche, nei soli casi di seguito riportati, previsti dalle circolari INPS 24 maggio 2004 n. 85 e 24 marzo 2006 n. 48:
 - a. nel caso di società di persone, qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale; per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;
 - b. nel caso di società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, qualora almeno un amministratore, che sia anche socio, è in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale;
 - c. nel caso di società di capitali, quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.
 - c) possesso della partita IVA attiva in campo agricolo (codice ATECO 01), con dichiarazione annuale IVA, ovvero con comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, relativa all’anno precedente la presentazione della domanda o, nel caso di indisponibilità, relativa all’ultimo anno disponibile, ma non oltre due anni fiscali precedenti l’anno di presentazione della domanda di aiuto, dalla quale risulti lo svolgimento dell’attività agricola. Inoltre:
 - a. è sufficiente il possesso della partita IVA attiva in campo agricolo per le aziende con superfici agricole ubicate in misura maggiore al cinquanta per cento in zone montane e/o svantaggiate ai sensi della regolamentazione dell’Unione europea;
 - b. è sufficiente il possesso della partita IVA attiva in campo agricolo per gli agricoltori che iniziano l’attività agricola nell’anno di domanda o nei mesi di novembre e dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della domanda;
 - c. per le aziende in possesso della partita IVA attiva in campo agricolo che si avvalgono della facoltà di esenzione dalla presentazione della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA in presenza di un volume d’affari non superiore a € 7.000, ai sensi dell’art. 11 del decreto-legge n. 87/2018, convertito in legge n. 96/2018, il requisito è soddisfatto mediante presentazione di dichiarazione di esenzione e di fatture, bollette doganali o altra documentazione fiscale/contabile relativa all’attività agricola svolta per produzione o per il mantenimento della superficie;
 - d) per le persone fisiche e giuridiche che svolgono attività agricola e che risiedono in territori extra-doganali, le disposizioni di cui alla precedente lettera c) sono soddisfatte attraverso l’iscrizione ad un registro depositato presso i relativi Comuni dal quale si evince lo svolgimento dell’attività agricola.

Verifica e controllo:

La verifica del possesso del requisito di agricoltore in attività in capo al richiedente l’aiuto è eseguita, ove possibile e salvo le precisazioni sottostanti, in via informatica da AGEA Coordinamento utilizzando i dati

informatizzati disponibili nel SIAN, compresi quelli provenienti da altre pubbliche amministrazioni (INPS, Agenzia delle Entrate, Sistema delle Camere di Commercio o altre) e resi disponibili attraverso specifici interscambi informatici.

Gli Organismi pagatori eseguono controlli documentali a campione sulla documentazione presentata dagli agricoltori per le diverse fattispecie.

Conseguentemente, l'esecuzione dell'istruttoria del requisito di agricoltore attivo deve essere eseguita obbligatoriamente entro le tempistiche sotto riportate:

1. ai fini dei procedimenti di pagamento della domanda unica, le istruttorie devono concludersi entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda unica, al fine di consentire agli Organismi pagatori di rispettare il termine perentorio di esecuzione dei pagamenti del 30 giugno dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda unica, come previsto dall'art. 44 del Reg. (UE) n. 2021/2116;
2. ai fini dei procedimenti di attribuzione dei titoli dalla riserva nazionale, le istruttorie devono concludersi entro il termine previsto dalla circolare di settore che disciplina le domande di accesso alla riserva nazionale. Ciò in quanto l'attribuzione dei titoli dalla riserva nazionale è soggetta ad uno specifico plafond di spesa annuale non superabile che richiede la necessaria preventiva individuazione di tutti i soggetti aventi diritto all'assegnazione, anche ai fini del calcolo dell'esatta percentuale di riduzione lineare del valore di tutti i titoli da eseguire per finanziare la riserva nazionale e soddisfare le richieste di accesso;
3. ai fini dei procedimenti di trasferimento titoli, le istruttorie devono concludersi entro il termine previsto dalla circolare di settore che disciplina le domande di trasferimento titoli. Ciò in quanto la conclusione dei trasferimenti titoli costituisce condizione necessaria per l'esecuzione, da parte del Registro nazionale titoli, di una serie di attività propedeutiche al pagamento dei saldi della domanda unica della campagna (calcolo dei titoli dalla riserva nazionale, riduzione lineare del valore dei titoli a livello nazionale).

Il controllo relativo ai requisiti di agricoltore attivo si concretizza con le seguenti anomalie bloccanti:

DID02 - Verifica che l'azienda sia Agricoltore attivo: si accende in caso di esito negativo dell'istruttoria.

DID03 - CEDENTE, titolare della pratica originaria, non è in possesso della qualifica di Agricoltore in attività: si accende in caso di cambio beneficiario quando l'istruttoria sul beneficiario cedente ha esito negativo.

4.3 Certificazione antimafia

I soggetti sottoposti a verifica antimafia sono quelli previsti all'art. 85 del D.lgs. 159/2011 e smi. Il rispetto della presenza della certificazione antimafia viene effettuato dall'ufficio Autorizzazione Pagamenti e segue le regole da esso definite negli appositi manuali.

In caso di certificato antimafia negativo viene applicato un controllo anche in fase di istruttoria della domanda:

F01-4 Certificato antimafia con esito negativo: Si accende se è presente un iter corrispondente a "N=esito negativo", e non consente l'inserimento in lista di pagamento dell'azienda.

4.4 Incroci con dati presenti nel Sistema Informatico Piemontese

I requisiti di ammissibilità delle domande vengono verificati attraverso l'utilizzo di dati presenti o collegati al Sistema Informativo Agricolo Piemontese:

- **Sistema informativo Parcelle Agricole (SIPA)** come definito dall'art.68 del Reg. (UE) 2021/2116;
- **Esiti nell'ambito del sistema di monitoraggio delle superfici (AMS)** come definito dall' art.70 del Reg. (UE) 2021/2116;
- **La Banca Dati Nazionale degli allevamenti bovini (BDN)** che è gestita dal Centro Servizi Nazionale (CSN) dell'Istituto Zooprofilattico dell'Abruzzo e Molise tramite applicativo web;
- **Anagrafe tributaria;**
- Banche Dati delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
- **Dati residenti su SIAN:** sistema informativo agricolo nazionale

In particolare possono essere valorizzate le seguenti anomalie:

ANA14 - presenza di notifica di tipo bloccante a livello di fascicolo aziendale: blocca il pagamento della domanda ed è risolvibile attraverso una verifica sull'applicativo dell'Anagrafe Agricola Piemontese

TRB09 - Verifica decesso Titolare / Rappresentante legale: blocca il pagamento della domanda ed è risolvibile tramite la presentazione di idonea documentazione che accerti i passaggi ereditari.

GAA15 – Verifica CUA su AT, AAEP: blocca il pagamento della domanda in caso i dati della domanda non siano allineati alle banche dati di Anagrafe Tributaria o di Anagrafe delle attività Produttive.

CC02 - Verifica validità di almeno un conto corrente in anagrafe: in caso nel fascicolo del beneficiario non sia presente almeno un conto corrente valido, non permette l'entrata in lista della domanda.

5. CONTROLLI AZIENDALI

5.1 Controlli manuali che determinano il blocco dei pagamenti dell'azienda

In caso ARPEA abbia necessità di approfondire l'istruttoria relativa ad una domanda, e quindi sospenderne momentaneamente il pagamento, è previsto l'inserimento manuale di una delle seguenti anomalie bloccanti:

A01 - Azienda sospesa su disposizioni Opr: blocca tutti gli interventi e non permette il pagamento della domanda

A01TE - Azienda sospesa su disposizioni Opr - Portafoglio titoli non allineato: blocca tutti gli interventi e non permette il pagamento della domanda

A1ANT - Istruttoria in corso: non è possibile pagare anticipo comunitario: blocca tutti gli interventi e non permette il pagamento della domanda

A1APP - Azienda sospesa su disposizioni Opr - Verifiche appezzamenti Aziendale: blocca tutti gli interventi e non permette il pagamento della domanda

A1CAUT - Azienda sospesa per valutazione premio cautelativo: blocca tutti gli interventi e non permette il pagamento della domanda

A1DAR - Azienda sospesa su disposizioni Opr - DAR: blocca tutti gli interventi e non permette il pagamento della domanda

A1LAN - Azienda sospesa su disposizioni Opr - Verifiche istruttorie: blocca tutti gli interventi e non permette il pagamento della domanda

A1TIT - Azienda sospesa su disposizioni Opr - titoli: blocca tutti gli interventi e non permette il pagamento della domanda

A1PAS - Azienda sospesa su disposizioni Opr - Pascoli: blocca tutti gli interventi e non permette il pagamento della domanda

A1300 - Esclusione per importo in lista inferiore a 300 euro: blocca tutti gli interventi e non permette il pagamento della domanda

5.2 Altri controlli che determinano il blocco dei pagamenti dell'azienda

ANT02 - Verifica erogazione di un solo pagamento di anticipo per beneficiario: secondo la normativa, in fase di anticipo è possibile effettuare un unico pagamento, che deve essere effettuato tra il 16/10 e il 30/11 dell'anno di presentazione delle domande. Una volta erogato un anticipo, quindi viene acceso il controllo in modo da non procedere con ulteriori pagamenti fino alla fase di saldo.

CON12 - Controllo condizionalità - Azienda bloccata per controlli condizionalità: se una azienda è sottoposta a controlli di condizionalità, e tali controlli non si sono ancora conclusi, questa anomalia fa in modo che il pagamento venga momentaneamente sospeso.

MIN300 -Importo minore ai 300 euro: identifica le domande che non ricevono erogazioni in quanto hanno un calcolo del premio con un importo complessivo inferiore a 300€

6. ISTRUTTORIA GRAFICA

La presentazione delle domande uniche grafiche avviene usufruendo dei seguenti applicativi informatici:

- Piano Colturale Grafico (Implementato su Anagrafe a Agricola e finalizzato alla definizione di un consistenza grafica del Fascicolo Aziendale)
- Domanda Grafica (acquisizione delle geometrie definite nel piano colturale grafico, e denominate "appezzamenti", e associazione a interventi a premio tramite aggregazione di quest'ultime in "Parcelle".

Le domande ricevute vengono pertanto istruite con metodologia grafica.

Nel caso in cui siano presenti anomalie amministrative che insistono su talune superfici, l'esito dell'istruttoria grafica deve tener conto di tale aspetto e decurtare la porzione di parcella oggetto di tali anomalie.

A tal fine, in presenza di anomalie amministrative che bloccano l'ammissibilità della superficie (sebbene questa sarebbe riscontrata a GIS), oltre alle consuete segnalazioni presenti in DU, l'indicazione viene passata all'algoritmo di calcolo grafico e il risultato sarà riscontrabile nella decurtazione della parcella anche in assenza di anomalie grafiche.

6.1 Anomalie grafiche: Fotointerpretazione e usi_suolo

Ai fini di comprendere il processo di istruttoria grafica, risulta utile rammentare come si compone una domanda grafica partendo dall'inserimento nel Fascicolo aziendale, delle superfici condotte. A seguito di tale inserimento, titolo di conduzione e relative "particelle" indicate, il sistema informatico genera la "Consistenza territoriale grafica" (CTG). costituita dalla rappresentazione grafica di tutte le "Isole" condotte dall'azienda a prescindere dell'uso del suolo insistente.




Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

Il processo prevede, laddove vi siano conduzioni parziali di superfici all'interno di una particella, la necessaria indicazione dalla parte condotta tramite ripartizione grafica in quanto il sistema non può desumere tale limite dal reticolo catastale. Inoltre in tale fase, e prima del consolidamento della CTG, viene richiesto di attivare eventuali istanze di riesame grafiche qualora l'occupazione del suolo che si intende dichiarare non sia coerente con quanto riscontrato sul GIS. Sempre in questa fase occorre dettagliare l'occupazione del suolo per "usi durevoli". A seguire viene consolidata la CTG e si apre la fase di generazione del "Piano Colturale Grafico" (PCG). In questa fase vengono indicati eventuali usi di dettaglio compatibili con il codice fotointerpretativo. Quale risultanza di tale attività si generano i cosiddetti "Appezamenti".

Il consolidamento del PCG permette poi la validazione del Fascicolo Aziendale e la generazione della domanda grafica la quale, importando gli appezzamenti dal Fascicolo, genera le parcelle quali aggregazioni di appezzamenti contigui compatibili ad un medesimo intervento in domanda.

Le parcelle dichiarate ad uno specifico intervento vengono processate dall'algoritmo informatico che verifica la compatibilità della dichiarazione con quanto riscontrato sul GIS. Il confronto con la fotointerpretazione avviene a livello di Appezzamenti e, ognuno di questi, viene confermato o decurtato generando in ultimo una parcella accertata a premio. Nel successivo flusso procedurale vengono rappresentati i passi necessari:



Come si evince gli appezzamenti che non sono stati oggetto di istanza di riesame grafica nel PCG e in assenza di nuove fotointerpretazioni, sono compatibili ed accertati al primo “passo” del flusso. Se vi è stata istanza di riesame grafica, o nuova fotointerpretazione, potrebbe essere necessario giungere sino all’ultimo passo del flusso.

Durante il processo è evidente che in caso di non compatibilità tra dichiarato ed accertato, venga considerata ammissibile la superficie se il codice colturale derivato dalla fotointerpretazione sarebbe comunque compatibile all’intervento in questione. Vi è tuttavia un’eccezione che si verifica quanto il codice di default derivato dalla foto-interpretazione GIS è relativo a prati/pascoli e l’appezzamento dichiarato conteneva invece un uso differente. La compatibilità in questo caso non viene riconosciuta in quanto non è possibile riscontrare un criterio di mantenimento minimo quale sfalcio o Pascolamento.

Nel caso in cui si giunga a decurtare la parcella, l’anomalia presente nel Regime di pagamento unico sarà la USI_SUOLO.

Codice anomalia	Descrizione anomalia	Tipo impatto	Gravità	Controllo manuale	Tipologia dell'intervento correggibile
USI_SUOLO	Variazioni e anomalie nell'uso del suolo	Appezzamento	Bloccante	NO	Correggibile con istanza di riesame su anagrafe

6.2 Anomalie grafiche: Superi tra più beneficiari

Quando due o più beneficiari inseriscono nel proprio P.C.G. la stessa porzione di terreno si genera quello che viene definito “supero”, che non impedisce la validazione del piano ma genera effetti sull’ammissibilità in caso di richiesta a premio delle superfici coinvolte.

L’istruttoria informatica della domanda grafica prevede infatti la verifica dei superi di conduzione attraverso l’individuazione di geometrie grafiche sovrapposte tra due o più soggetti dichiaranti. La superficie risultante da tale intersezione è definita supero grafico (SUPERI_GRAF) e non viene riconosciuta a premio per nessuno dei dichiaranti sino a quanto non è effettuata una rinuncia che elimini il supero di conduzione.

Tale poligono viene detratto dalle parcelle dichiarate al fine di addivenire alla “Parcella accertata”.

Attraverso la funzionalità “correttiva grafica” sotto il menù “Terreni” di anagrafe agricola il beneficiario che intende rinunciare alla superficie potrà quindi scegliere quale validazione grafica desidera correggere e, una volta effettuate le modifiche, procedere alla validazione della correttiva.

L’anomalia che viene utilizzata in domanda per determinare tale situazione è la SUPERI_GRAF.

Codice anomalia	Descrizione anomalia	Tipo impatto	Gravità	Controllo manuale	Tipologia dell'intervento correggibile
SUPERI_GRAF	Presenza di superi grafici	Appezzamento	Bloccante	NO	Correggibile tramite validazione in correttiva effettuata dal/dai condivisoro/i che intendono rinunciare alla superficie, con esclusione dal proprio P.C.G.

6.2.1 Superfici “Extra” rispetto alla validazione di riferimento

Laddove una superficie presente nel P.C.G. che ha dato origine alla domanda, non sia più presente in un successivo P.C.G. di correttiva per lo stesso anno campagna, la superficie della parcella viene decurtata della porzione rinunciata.

In presenza di un ridimensionamento dell’isola condotta, la superficie non più confermata come in conduzione nel P.C.G di correttiva verrà classificata come “PARC_EXTRA” nell’istruttoria di domanda unica e darà origine ad un mancato riconoscimento di eleggibilità per l’area coinvolta.

Se la rinuncia aveva lo scopo di gestire un supero, il beneficiario che la attua ottiene lo spegnimento dell’anomalia SUPERI_GRAF ma la stessa superficie rinunciata viene indicata nell’esito grafico come PARC_EXTRA, quale indicazione di superficie non più presente nel P.C.G.

Alle stesso tempo i condivisori che hanno mantenuto la superficie vedranno spegnersi l’anomalia SUPERI_GRAF e si vedranno riconosciuta la relativa superficie a premio.

6.2.2 Caso particolare “Uso civico”

Con riferimento a terreni condotti a pascolo da più soggetti in virtù di un “uso civico”, per i quali non è stata definita graficamente la porzione di conduzione assegnata ad ogni singolo beneficiario ma solo una percentuale della superficie complessiva, è stata prevista l’applicazione di una deroga in fase di compilazione del P.C.G.. Tale deroga prevede che tutte le aziende coinvolte indichino nel piano grafico l’intera superficie del comprensorio, ed associno poi ad ogni uso del suolo richiesto una dichiarazione alfanumerica della superficie utilizzata, in base alla percentuale di conduzione assegnata.

In tali situazioni le verifiche per evitare che la stessa porzione di terreno sia ammissibile in più domande generano le seguenti anomalie:

Codice anomalia	Descrizione anomalia	Tipo impatto	Gravità	Controllo manuale	Correggibile
SUPERI_ISOLA_CP3	PRESENZA DI SUPERI GRAFICI SU ISOLA CONDIVISA (CP3)	Particella	Bloccante	NO	SI con rinuncia grafica nel PCG
IG01	Verifica presenza particelle con caso particolare 3 - condivisione eccedente il 100% della particella	Particella	Bloccante	NO	SI con modifica delle dichiarazioni di conduzione in anagrafe
IG02	Verifica presenza particelle con caso particolare 3 - condivisione nei limiti della particella.	Particella	Segnalazione	NO	

6.3 Altre anomalie grafiche che possono generarsi in fase di calcolo dell'esito grafico

Per verificare che il processo di calcolo dell'esito grafico sia stato completato in modo corretto sono stati predisposti dei controlli automatici che permettono di monitorare eventuali disallineamenti, principalmente informatici

Codice anomalia	Descrizione anomalia	Tipo impatto	Gravità	Controllo manuale
SUP02	Presenza parcelle non restituite da istruttoria	Aziendale	Bloccante	NO
SUP11	Verifica superficie ammissibile coerente con la richiesta a premio	Aziendale	Bloccante	NO
PARC_RIFE_NOTFOUND	Superficie non ricoperta da parcella di riferimento	Appezzamento	Bloccante	NO
PARC_RIFE_SQUADR	A seguito del confronto con le parcelle di riferimento, è fallita la quadratura delle superfici rilevate (compatibile, non compatibile, non trovata) rispetto al totale.	Appezzamento	Bloccante	NO
ERR_ELAB_ISOLA	Errore di sistema durante l'elaborazione dell'isola	Appezzamento	Bloccante	NO
APPE1	Superfici disallineate tra grafico e alfanumerico	Appezzamento	Bloccante	SI

6.4 Monitoraggio satellitare

Come indicato dall'art. 9 del DM 4 agosto 2023 n. 410739, a partire dal 1° gennaio 2024, il sistema di monitoraggio delle superfici (AMS) si applica a tutte le domande di aiuto per interventi basati sulle superfici nell'ambito del SIGC. Agea Coordinamento, con apposite circolari, declina in modo specifico gli interventi e gli obblighi/divieti di condizionalità rafforzata ritenuti monitorabili e pertanto sottoposti a controlli AMS.

La procedura AMS restituisce ciclicamente gli esiti della valutazione per ciascuna parcella dichiarata, sotto forma di "bandierine". Tali bandierine sono generate a valle del rilevamento o meno di marker caratteristici per una determinata coltura/impegno, e vengono utilizzate nelle istruttorie per definire o meno l'ammissibilità delle superfici.

Per il dettaglio delle attività effettuate tramite il monitoraggio satellitare si rimanda alle apposite istruzioni operative emanate per i diversi anni campagna. Si specificano invece di seguito le anomalie presenti in fase di istruttoria delle domande che hanno come origine il processo di AMS:

Codice anomalia	Descrizione anomalia	Tipo impatto	Gravità	Controllo manuale	Correggibile
AMS00	Superficie non processata dal monitoraggio satellitare	Appezzamento	Bloccante	NO	SI da ARPEA con successive attività di interrogazione del sistema



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

Codice anomalia	Descrizione anomalia	Tipo impatto	Gravità	Controllo manuale	Correggibile
BIANCA	Superficie in attesa di valutazione	Appezzamento	Bloccante	NO	SI da ARPEA dopo la conclusione del periodo di osservazione
GIALLA	Superficie da sottoporre ad ulteriori accertamenti	Appezzamento	Bloccante	NO	SI da ARPEA con approfondimento istruttorio
NERA	Presenza nuovi esiti sopraggiunti dopo aver accettato l'esito della bandierina rossa (e accensione della Viola)	Appezzamento	Bloccante	NO	NO
ROSSA	Superficie non riscontrata	Appezzamento	Bloccante	NO	SI dal beneficiario / CAA tramite apposite procedure individuate
VIOLA	Superficie non riscontrata accettata	Appezzamento	Bloccante	NO	NO

6.5 Anomalie manuali utilizzate in fase istruttoria

Per l'ammissibilità per la Domanda Unica, le superfici oggetto di aiuto devono avere un titolo di conduzione valido alla data del 15 maggio dell'anno di presentazione della domanda. Se tale titolo non risulta essere valido, in fase istruttoria viene valorizzata una apposita anomalia che rende non ammissibile l'area su cui è accesa:

Codice anomalia	Descrizione anomalia	Tipo impatto	Gravità	Controllo manuale	Tipologia dell'intervento correggibile
P11-3	Particella priva di titolo di conduzione idoneo	Particella	Bloccante	SI	Correggibile tramite produzione di un titolo di conduzione valido
IG04	Anomalia amministrativa Opr per parcella appezzamento	Appezzamento	Bloccante	SI	Correggibile con istruttoria ARPEA
NOATT	particelle con criterio di mantenimento "nessuna pratica"	Particella	Bloccante	SI	NO

Codice anomalia	Descrizione anomalia	Tipo impatto	Gravità	Controllo manuale	Tipologia dell'intervento correggibile
PLTKO	Superfici non pascolate	Appezzamento	Bloccante	SI	NO

6.6 Anomalie di coordinamento

Per definire alcune fattispecie di controlli è necessario intervenire a livello di coordinamento nazionale, in quanto vanno effettuate valutazioni che possono interessare beneficiari e/o domande presentate in Organismi Pagatori diversi.

Per tali verifiche AGEA coordinamento, mediante un interscambio dati, trasmette i relativi esiti che vengono successivamente recepiti nelle domande.

Codice anomalia	Descrizione anomalia	Tipo impatto	gravità	Controllo manuale	Correggibile
N21_(anno campagna)	Layer (anno campagna) - Supero grafico di conduzione da anomalie OC	Appezzamento	Bloccante	NO	SI con correttive e/o rinunce di superficie
C10	Domanda multipla	Aziendale	Bloccante	NO	NO

7. CONTROLLI DI AMMISSIBILITÀ DELLE SUPERFICI RELATIVI AI PREMI BISS – CRISS –YF

7.1 Superfici vincolate alla presenza di un impegno PSR/PSP

Il DM 660087 del 23/12/2022 alla lettera f punto 3 definisce «ettaro ammissibile» ai fini degli interventi sotto forma di pagamenti diretti, per la durata del pertinente impegno, le superfici che hanno dato luogo a diritti all'aiuto nel 2008 o nel 2015 e che sono stati oggetto di imboschimento a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) 1257/1999 o dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1305/2013”

Nel caso in cui le superfici richieste non fossero state pagate per il regime di base nella campagna 2008 o nel 2015, oppure non abbiamo un impegno di sviluppo rurale ancora in corso, si generano le seguenti anomalie:

Codice anomalia	Descrizione anomalia	Tipo impatto	Gravità	Controllo manuale	Correggibile
PU216PAG0815	Verifica che la particella sia andata a premio nella campagna 2008 oppure 2015	Particella	Bloccante	NO	Solo in presenza di frazionamento/ accorpamento
PU216RVINC	Verifica che la particella sia presente nel registro dei vincoli	Particella	Bloccante	NO	SI con aggiornam. registro dei vincoli

7.2. Superfici condotte a prato con criterio di mantenimento sfalcio

Le istruzioni operative Arpea n. 84 disciplinano le modalità di istruttoria per le superfici dichiarate con pratiche di mantenimento diverse dal pascolamento. La Circolare Agea n. 67143 del 12 settembre 2023 ha specificato che, il beneficiario deve obbligatoriamente depositare, nel proprio fascicolo aziendale, secondo le modalità stabilite dall'Organismo pagatore competente, idonea documentazione comprovante l'esecuzione dell'attività stessa. L'assenza della documentazione determina l'inammissibilità delle suddette superfici. Se l'attività eseguita è lo sfalcio, per le sole aziende prive di allevamenti (bovini, ovicaprini ed equini) è necessario fornire la documentazione attestante la destinazione delle erbe sfalciate che viene sottoposta a controlli da parte dell'Organismo pagatore, subordinando agli esiti del controllo stesso la valutazione di ammissibilità delle superfici. In alternativa al deposito di documentazione, gli Organismi pagatori possono stabilire diverse modalità di controllo comprovanti l'esecuzione dell'attività di mantenimento.

In relazione alle irregolarità riscontrate annualmente attraverso i controlli di campo eseguiti da Arpea che coinvolgono sia le superfici dichiarate a pascolo magro che le altre superfici prato pascolive (indipendentemente dalla presenza di allevamento intestato all'azienda o meno), si è ritenuto necessario mantenere l'impostazione del controllo data dalla precedente programmazione, integrando lo strumento di controllo dell'AMS e approfondendo il controllo sulle aziende non intestatarie di allevamento.

Il Regolamento (UE) 18 maggio 2018, n. 746 ha introdotto la facoltà, per gli Stati Membri, di avvalersi di un metodo alternativo per effettuare i controlli oggettivi utilizzando, tramite elaborazioni automatiche, le informazioni derivate dai dati acquisiti dai satelliti Sentinel di Copernicus.

A partire dalla campagna 2023, con la validazione del fascicolo aziendale e la presentazione della domanda geospaziale, si è attivata la procedura di monitoraggio satellitare (AMS) in modo continuo e sistematico sulle superfici oggetto di aiuto.

Secondo quanto stabilito dal DM 4 agosto 2023 n. 410739, Agea mette a disposizione di tutti gli Organismi Pagatori gli esiti derivanti dal processo di AMS.

Dal momento che le superfici prato pascolive interessate da attività di sfalcio e/o pascolamento e sfalcio rientrano tra quelle sottoposte al controllo AMS, così come indicato dal DM 410739 del 04/08/2023, Arpea può avvalersi degli esiti AMS forniti da Agea per l'esecuzione delle istruttorie e la risoluzione delle anomalie che interessano tali superfici.

In particolare, l'allegato alla circolare Agea n. 68494 del 19/09/2023 esplica che gli algoritmi impiegati nel processo di AMS consentono di rilevare la presenza o assenza di specifiche pratiche agricole o di momenti del ciclo fenologico della coltura, espressi attraverso "marker". L'individuazione di specifici marker, quali l'aratura piuttosto che lo sfalcio, consente quindi di confermare l'avvenuto mantenimento della superficie attraverso una specifica attività agricola.

ARPEA ha inoltre avviato, a partire dalla campagna 2019, una collaborazione con DISAFA - Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell'Università degli Studi di Torino, per lo sviluppo di un sistema di monitoraggio satellitare, calibrato sulla realtà piemontese, in attuazione del Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021.

I dati di output prodotti nell'ambito della collaborazione tra ARPEA e DISAFA sono utilizzati, nel rispetto degli esiti forniti per competenza da AGEA Coordinamento, così come previsto dalla DD Arpea n. 272 del 13/11/2023, per la risoluzione di eventuali esiti conclusivi non conformi oppure esiti non conclusivi. Pertanto, anche gli esiti derivanti dal monitoraggio piemontese possono essere impiegati per la risoluzione di eventuali anomalie sulle superfici oggetto della presente procedura.

1. AZIENDE SOTTOPOSTE A CONTROLLO DI CAMPO

Per le aziende sottoposte ai controlli di campo su superfici prato pascolive dichiarate a sfalcio o a pascolamento e sfalcio, si acquisiscono gli esiti dei controlli verbalizzati con Prot. Arpea n. 9182 del 21/12/2023. Qualora vi siano superfici delle medesime aziende per le quali non si dispone del dato rilevato in campo, in quanto gli appezzamenti non rientrano nel campione di estrazione, il processo di verifica delle superfici avviene attraverso il SIGC.

2. AZIENDE CON SUPERFICI SOGGETTE ALLA DD ARPEA N. 243 DEL 21/10/2021

Per tutte le superfici dichiarate a pascolo magro e per le superfici dichiarate a prato permanente e collocate a una quota superiore a 1300 m., gestite attraverso la pratica dello sfalcio, le aziende hanno l'obbligo di caricare documentazione comprovante lo sfalcio per la verifica dei requisiti di ammissibilità a premio. Le informazioni di base e la documentazione da allegare sono illustrate nella DD Arpea n. 243 del 21/10/2021 e nelle Istruzioni Operative n. 48. Il termine per il caricamento della documentazione è fissato al 01 Dicembre di ogni anno campagna, così come indicato nella medesima determinazione.

Nei casi in cui, per le superfici che ricadono in tale fattispecie sia stato comunicato da Agea un esito conclusivo conforme dei controlli AMS, con presenza di marker di "aratura" o "sfalcio" valorizzati positivamente, si procede automaticamente a confermare l'attività di mantenimento a sfalcio dichiarata, tralasciando la verifica della presenza o della congruità della documentazione caricata a sistema. Si precisa che il marker dell'aratura viene considerato al pari dello sfalcio in quanto, nel caso in cui la superficie sia, nei fatti, investita a seminativo, ai fini del sostegno di base a norma del Reg. (UE) n. 1307/2013, non varierebbero i requisiti di ammissibilità a premio.

In via cautelativa si procede a effettuare una verifica a campione della correttezza dei marker valorizzati da Agea e acquisiti per comprovare l'attività di mantenimento dichiarata. La verifica viene effettuata attraverso il riscontro dell'andamento dell'indice NDVI nel corso dell'annata agraria, sui singoli appezzamenti, in modo da verificare puntualmente la presenza di attività di sfalcio o di lavorazioni del suolo. La base dati di riferimento è la serie degli indici NDVI calcolati sugli appezzamenti piemontesi dal DISFA – Università degli Studi di Torino.

Per tutte le altre superfici che ricadono nella fattispecie indicata dalla DD Arpea n. 243 del 21/10/2021, ma per le quali Agea non ha comunicato un esito conclusivo conforme oppure non ha rilevato i marker di "aratura" o "sfalcio", si procede con i controlli già previsti dalla normativa Arpea:

controlli massivi del SIGC finalizzati alla verifica del caricamento della documentazione;

conferma del tipo di pratica di gestione eseguita a valle della verifica di congruenza della documentazione presentata e delle verifiche GIS applicate.

Le superfici escluse dalla verifica della documentazione sono le seguenti:

superfici per le quali l'azienda ha convertito il mantenimento effettivo da sfalcio a "nessuna pratica": tali superfici non risultano ammissibili a premio;

superfici per le quali l'azienda ha convertito il mantenimento effettivo da sfalcio a "pascolamento con capi propri" oppure "pascolamento con campi di terzi": tali superfici devono infatti essere assoggettate al controllo del carico UBA/ha di cui al DM 660087 del 23/12/2023.

3. AZIENDE SENZA ALLEVAMENTO

Così come previsto dalla Circolare Agea n. 67143 del 12/09/2023, Arpea ha stabilito proprie modalità di controllo comprovanti l'esecuzione dell'attività di mantenimento sulle superfici dichiarate con attività di



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

manutenzione “sfalcio”, per le aziende prive di allevamenti bovini, ovicaprini ed equini. Tale decisione è motivata dal fatto che il riscontro dell’esecuzione dell’attività su singoli appezzamenti sia maggiormente cautelativo rispetto alla verifica documentale su base dichiarativa.

Per gli appezzamenti afferenti a questa categoria che non sono già sottoposti alle verifiche di cui ai punti 1 e 2, si procede a controllare il criterio di mantenimento mediante l’impiego dei marker AMS, in grado di confermare la presenza di attività agricola sulla base dei requisiti precedentemente esposti. A valle di tale verifica, per gli appezzamenti di cui non si dispone un esito AMS certo o conclusivo non conforme, si procede a estrarre un campione del 3% per la verifica del criterio di mantenimento.

La verifica viene effettuata attraverso il riscontro dell’andamento dell’indice NDVI nel corso dell’annata agraria, sui singoli appezzamenti, come sopra esplicitato.

Le aziende per le quali permangono elementi di dubbio nella determinazione dell’esito dell’appezzamento o che hanno caricato solo parzialmente le informazioni a sistema, potranno essere inserite in campione di rischio per il controllo sfalci in loco nel successivo anno di campagna. A valle delle verifiche effettuate, si procede all’aggiornamento del SIGC con l’eventuale accensione o spegnimento delle anomalie SFA, così come indicato nelle Istruzioni Operative n. 48.

Codice anomalia	Descrizione anomalia	Tipo impatto	Gravità	Controllo manuale
SFA01	Parcella con pratica SFALCIO senza documentazione.	Appezzamento	Bloccante	NO
SFA02	Parcella con pratica SFALCIO.	Appezzamento	Bloccante	NO
SFA04	Istruttoria sfalcio con esito negativo.	Appezzamento	Bloccante	SI
SFA05	Parcella con pratica SFALCIO variata in nessuna pratica.	Appezzamento	Bloccante	NO
SFA06	Parcella con pratica SFALCIO variata in pascolamento.	Appezzamento	Bloccante	NO
SFA07	Verifica documentazione su Altre operazioni volte al miglioramento pascolo.	Appezzamento	Bloccante	NO

7.3. Superfici pascolate

7.3.1 Obiettivi dell’attività agricola e requisiti di ammissibilità

L’attività agricola, ai sensi dell’art. 3 del D.M. N.0660087 del 23/12/2022 ha come obiettivo:

- il mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, mediante lo svolgimento, da parte dell’agricoltore, di almeno una pratica colturale ordinaria all’anno che, nel rispetto dei criteri di condizionalità, assicuri l’accessibilità della stessa superficie, rispettivamente per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie, senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari.
- L’attività di mantenimento è riconosciuta se consente di:
 - prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi, anche nei terreni lasciati a riposo;



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

- evitare la diffusione estensiva di malerbe o di vegetazione non desiderata o infestante, anche nei terreni lasciati a riposo;
- prevenire ogni tipo di instabilità idrogeologica e l'erosione del suolo, anche attraverso la pacciamatura, ove la copertura vegetale coltivata o spontanea, come nel caso dei terreni lasciati a riposo, risulti inadeguata, con particolare attenzione nel periodo invernale;
- mantenere le colture permanenti in buone condizioni con un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali, che garantisca la rimessa in produzione senza la necessità di potature di riforma, con contestuale mantenimento del terreno in buono stato;
- non danneggiare il cotico erboso dei prati permanenti, pur avendo un effetto equivalente al pascolamento o alla raccolta del fieno o dell'erba per insilati, in relazione a caratteristiche colturali quali il contenimento dell'altezza dell'erba e il controllo della vegetazione invasiva.

7.3.2 Requisiti di ammissibilità dei prati permanenti stabiliti nel D.M. N.0660087 del 23/12/2022 e s.m.i.

Per “pascolo o pascolamento”, fatto salvo quanto diversamente disposto a livello regionale nell'intervento SRB01 nel PSP ovvero dalle corrispondenti disposizioni delle Regioni e Province autonome comunicate all'Organismo di coordinamento con le modalità dal medesimo stabilite, si intende una attività agricola di produzione se esercitata in uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni, con un carico di bestiame di almeno 0,2 UBA/ettaro/anno, con animali detenuti dal richiedente gli aiuti e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo, fermo restando quanto previsto alla lettera c), punto 2.5 del D.M. sopra citato. **Il carico deve essere, comunque, adeguato alla conservazione del prato permanente e l'attività deve essere esercitata nel rispetto dei piani di gestione, ove presenti, stabiliti dagli enti gestori dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, istituiti ai sensi delle Direttive (CE) 92/43/CEE e 2009/147/CE.**

Sulle superfici a prato permanente naturalmente mantenute, caratterizzate dai vincoli ambientali di cui all'allegato I del D.M. N.0660087 del 23/12/2022, deve essere comunque svolta una pratica agricola annuale, salvo che la Regione o Provincia autonoma territorialmente competente abbia stabilito che, per particolari motivi climatico-ambientali, su di esse l'attività agricola debba essere assicurata ad anni alterni, dandone comunicazione all'organismo di coordinamento di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/2116 (di seguito denominato organismo di coordinamento), con le modalità e i termini definiti dallo stesso. Sulle superfici di cui all'allegato I del D.M. N.0660087 del 23/12/2022, caratterizzate da una pendenza, calcolata secondo le modalità operative stabilite dall'organismo di coordinamento, maggiore al trenta per cento, l'unica attività agricola esercitabile ai fini dell'ammissibilità ai pagamenti diretti è il pascolo, mediante capi di bestiame detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo, che assicurino, fatto salvo quanto diversamente disposto a livello regionale nell'intervento SRB01 nel PSP, un carico minimo di 0,1 UBA/ettaro/anno, come risultante dalle movimentazioni al pascolo registrate nell'ambito della Banca Dati Nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche e calcolato utilizzando la tabella di conversione dei capi in UBA di cui all'allegato II del D.M.. Nell'ambito di pratiche di pascolo riconosciute come uso o consuetudine locale, con provvedimento adottato dalla Regione o Provincia autonoma sul cui territorio è ubicato il pascolo, notificato all'organismo di coordinamento, sono indettificate le superfici per le quali nel calcolo della densità di bestiame sono ammessi anche i capi appartenenti a codici di allevamento non intestati al richiedente. In tale fattispecie,

nel periodo del pascolo, tali capi devono essere detenuti dal richiedente che ne assume la gestione e il rischio di impresa.

La Regione Piemonte con la D.G.R. n. 24 - 6754 del 17 aprile 2023 (ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115 e del D.M. 660087/2022) con oggetto “Disposizioni regionali sulla gestione delle superfici a pascolo, ad integrazione delle disposizioni nazionali di applicazione, e sull’autorizzazione in deroga all’Ecoschema 1”, che revoca le D.G.R. n. 22-1510 del 03.06.2015, n. 23-1189 del 16.03.2015, n. 13-3197 del 26.04.2016, n. 26-5080 del 22.05.2017, n. 16-6765 del 20.04.2018”, ha adottato alcune deroghe relativamente al carico minimo (che varia a seconda della quota del pascolo) e relativamente alle consuetudini pascolive adottate in Piemonte quali la transumanza breve e la guardiania.

La Regione Piemonte con DGR 32-8766/2024/XI del 10/06/24 avente oggetto “Regolamento UE n. 2021/2115 D.M. n. 660087/2022 Disposizioni, a partire dal 2024 e per tutto il periodo di programmazione 2023-2027, sull’autorizzazione in deroga all’Ecoschema 1 “Pagamento per la riduzione dell’antimicrobico resistenza e per il benessere animale”, ha disposto di stabilire che, a partire dal 2024 e per l’intero periodo di programmazione 2023-2027, gli allevamenti bovini di piccole dimensioni possano accedere all’Ecoschema 1 anche non aderendo al Sistema di qualità nazionale per il benessere animale (SQNBA), a condizione che rispettino l’impegno di pascolamento così come definito dall’articolo 3, lettera h), del predetto decreto, disponendo che tale autorizzazione in deroga si consideri adeguata dinamicamente alle disposizioni che a livello nazionale saranno introdotte in materia. L’istruttoria relativa al pascolamento delle aziende di piccole dimensioni verrà effettuata massivamente da Arpea tramite il sistema informatico Demetra.

L’altitudine è determinata calcolando la media dei valori derivanti dai pixel (quadrati di 5 metri di lato) del DTM Regionale che ricadono sui poligoni del Comune dichiarati nel fascicolo aziendale, come riportato nelle note operative dell’Anagrafe Agricola versione 37.2.0 del 03 febbraio 2023.

Vengono considerati superfici a prato permanente i terreni individuati nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA), su indicazione della Regione o Provincia autonoma, che rientrano nell’ambito delle pratiche locali tradizionali di pascolamento (PLT) in cui l’erba e altre piante erbacee da foraggio non sono predominanti o sono del tutto assenti, qualora siano coperti da specie foraggere arbustive o arboree e siano accessibili agli animali ed effettivamente pascolati. L’unica attività agricola prevista nell’ambito delle PLT è il pascolamento, che può essere effettuato con capi propri ed eventualmente di terzi, secondo le disposizioni inserite nelle norme di dettaglio. L’attività di “pascolamento” viene considerata attività di produzione, se esercitata in uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni, con un carico di bestiame di almeno 0,2 UBA/ettaro/anno. È data tuttavia facoltà alle Regioni e alle Province autonome, così come gli enti gestori dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, istituiti ai sensi delle Direttive (CE) 92/43/CEE e 2009/147/CE, di stabilire dei parametri di durata di pascolamento e di carico minimo diversi da quelli indicati dalla normativa nazionale, attraverso la definizione di piani di gestione, misure di conservazione o l’emanazione di ulteriori specifiche disposizioni.

Con D.G.R. 8 – 6819 del 4 maggio 2023, e successiva D.G.R. n. 15-8124 del 31/01/2024, la Regione Piemonte approva, per le finalità di cui all’articolo 3, lettera d), punto 3.2, del D.M. n. 660087 del 23 dicembre 2022 ed ai sensi della circolare Agea - Direzione Organismo di Coordinamento – prot. n. 25772 del 6 aprile 2023, il layer delle aree del Piemonte potenzialmente vocate alle pratiche locali tradizionali di pascolamento (PLT) in ambito zootecnico.

Si richiama l'obbligo dei beneficiari delle domande di pagamento DU/PSR ad utilizzare con la pratica mantenimento prescelta le superfici richieste a premio e di comunicare tempestivamente la variazione della pratica mantenimento e le motivazioni che hanno determinato la variazione.

Si ricorda altresì la necessità di segnalare tempestivamente eventuali casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/2116 che abbiano impedito l'utilizzazione di tutte o di parte delle superfici inserite in domanda laddove non sia stato possibile svolgere l'attività di pascolamento.

Preso atto delle modifiche intervenute con la normativa nazionale a livello veterinario (D. lgs. 134 del 08/08/2022 "Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53.", e il Manuale Operativo per la Gestione del Sistema I&R (Decreto del Ministero della Salute del 07/03/2023 – Allegato 1) si specifica che:

- **Verranno sempre impiegati i dati delle movimentazioni al pascolo registrati in banca dati nazionale (BDN)** su superfici ricadenti all'interno di un codice pascolo assegnato dalla ASL per quel territorio e verranno utilizzati tutti i dati delle movimentazioni di bestiame registrate in BDN laddove le norme di Polizia Veterinaria lo prevedano anche su zone sprovviste di un codice pascolo; di conseguenza l'omissione delle registrazioni, pur in presenza di modello di monticazione e demonticazione regolarmente compilato, comporta la non ammissibilità delle superfici richieste a premio su tale codice.
- **Il pascolamento deve essere garantito per 60 giorni sui codici pascolo** attivati come prescritto dal D.M. 660087/2022, fatto salvo quanto stabilito sulla transumanza breve di cui alla con D.G.R. n. 24 - 6754 del 17 aprile 2023 (il carico per ciascun comune deve essere rispettato e possono essere sommati i giorni di pascolamento).


Si prenda ad esempio un'azienda di pianura che montica in alpeggio oppure azienda di montagna che sposta i propri capi dal codice stalla su superfici situate in un comprensorio di pascolo codificato da un codice alpeggio anche nel caso di rientro giornaliero in stalla. Nel caso in cui le particelle richieste a premio e pascolate su comuni diversi siano contigue, Arpea può valutare di calcolare un unico carico tra i due Comuni e di sommare i giorni di pascolamento, valutando caso per caso, analizzando la localizzazione delle particelle e verificando se dal punto di vista agronomico viene rispettato il mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo. Arpea potrà richiedere documentazione integrativa (relazioni) al fine di effettuare le opportune valutazioni istruttorie.

Si possono creare queste circostanze:

IPOTESI A


In questo esempio la particella contigua al comune 1 e appartenente al comune 2 ha una superficie nettamente inferiore alla superficie richiesta sul comune 2 dove è prevalente l'attività di pascolamento (anche se tra i due blocchi del comune 2 la distanza massima percorribile a piedi in una giornata di cammino è di 12 ore e, in ogni caso, inferiore a 30 km).

Pertanto in questo caso, Arpea non considererà ai fini del rispetto del carico UBA/ha/anno un unico carico tra i due comuni.



IPOTESI B

In questo esempio le particelle del comune 1 sono contigue a quelle del comune 2. Pertanto in questo caso, Arpea considererà ai fini del rispetto del carico UBA/ha/anno un unico carico tra i due comuni.



7.3.3 Prati permanenti dove non è stata prevista l'assegnazione di un codice pascolo

Pascolo vagante

Pascoli non intraziendali che non ricadono in zone provviste di codice pascolo per i quali non è garantito il rientro in tempi brevi dalle superfici pascolate e che prevedono la sosta notturna dei capi all'aperto o in strutture utilizzate temporaneamente e per le quali non è attribuito un codice stalla, verrà verificato il carico degli animali spostati al pascolo attraverso:

- documentazione attestante **l'autorizzazione al pascolo vagante** sulle superfici indicate a premio (da richiedere alla ASL competente per territorio e al comune sulle quali ricadono tali superfici);

Il documento da allegare nell'applicativo di Anagrafe agricola è:

- [646] documentazione attestante l'autorizzazione al pascolo vagante. (Tale documento non è allegato alla presente perché è un documento ufficiale rilasciato dalla ASL).

In ogni caso Arpea provvederà a esaminare casistiche puntuali ove non verranno rispettati i 60 giorni ma tali superficie non intraziendali siano considerate di passaggio durante la transumanza verso codici alpeggio monticati e richiesti a premio.

Tale documento è SEMPRE obbligatorio se è stato effettuato un pascolo vagante, senza rientro in stalla.

Pascolo intraziendale

Dette superfici possono essere considerate intraziendali anche se ubicate in un comune diverso dal centro aziendale, purché siano limitrofe e contigue (es. il confine comunale passa tra la stalla e le superfici a pascolo, oppure la distanza tra stalla e pascoli è minima e tale da consentire il ritorno del bestiame in stalla a fine giornata in tempi brevi).

La verifica della contiguità verrà effettuata sulla base del piano grafico validato presentato dalla Ditta/CAA.

La verifica del carico verrà effettuata, non potendo disporre di altra documentazione prevista dalle disposizioni veterinarie vigenti, sulla base delle integrazioni pascolamento presentate su Demetra. Dalla campagna 2024 infatti l'integrazione pascolamento dovrà essere presentata da tutti coloro vogliono farsi riconoscere il pascolamento intraziendale sia per il pascolo di bovini, che per ovicaprini e equidi, in sostituzione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio di pascolamento che serviva a giustificare il pascolamento intraziendale nel 2023.

Norme per i RICHIEDENTI Ecoschema 1 – Livello 2

Nella campagna 2023, nel caso in cui il beneficiario avesse richiesto il premio Ecoschema 1 – Livello 2 al fine di stabilire i capi che avevano pascolato, ha compilato su Demetra nell'istruttoria della domanda unica, il quadro "integrazione pascoli" inserendo il periodo di pascolamento, il comune, il numero e i marchi auricolari dei capi specificando se è guardiano dei capi, come previsto dalle Circolari Agea. Dalla campagna 2024 come specificato nella Circolare AGEA n. 2664 del 12/01/2024 e riportato più specificatamente nelle IO Arpea n.91 e s.m.i. il beneficiario deve aver compilato la Comunicazione Integrazione Pascolo entro il 30 agosto 2024 e nel caso di modifiche dei capi pascolati o dei periodi dopo il 30 agosto, deve avere compilato la comunicazione di modifica di pascolamento. Queste informazioni sono anche utilizzate per l'istruttoria del BISS. (come specificati nelle IO 106 avente : Proroga domanda integrativa di pascolamento (COMIP) e apertura e specifiche tecniche della domanda di modifica (COMIM) – campagna 2024 -Domanda di Pagamento Unica –Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e D.M. 0660087 del 23/12/2022 e varie.).

NON RICHIEDENTI Ecoschema 1 – Livello 2

Per coloro che:- non hanno richiesto l'Ecoschema 1 – Livello 2. Oppure:
hanno richiesto l'Ecoschema 1 – Livello 2 ma pascolano anche con specie diverse da quella bovina e i dati non sono presenti nei registri pascolo (assenza di codice pascolo attivabile) dovranno compilare i dati sul sistema Demetra. A tal proposito verranno pubblicate delle istruzioni operative specifiche.

Condizioni generali della corretta pratica di mantenimento

Deve essere comunque garantito quanto previsto dalle disposizioni normative per il pascolo o pascolamento, ossia il carico UBA/ha/anno, per l'adeguata conservazione del prato permanente.

Arpea provvederà, laddove necessario, alla valutazione puntuale di tutti quei casi di aziende stanziali che non dispongono di regolari movimentazioni registrate su BDN, in modo da avere l'esatta cognizione del numero di UBA condotte al pascolo e dell'effettiva stagione di pascolo. In caso di controllo in loco vale la condizione rilevata in sede di controllo da parte dell'ente controllore, ovvero Arpea utilizzerà, ai fini del calcolo del carico, esclusivamente il dato dei capi presenti al pascolo, fermo restando l'obbligo della regolare registrazione su BDN.

Nella circostanza in cui vi siano alpeggi all'interno di uno stesso comune, ricadenti all'interno di comprensori di pascolo identificati da differenti Codici Pascolo ASL, Arpea provvederà a valutare la corretta registrazione in BDN dello spostamento dei capi e del loro passaggio su tutti i Codici Pascolo (all'interno dei quali ricadono le superfici richieste a premio). Se eventualmente questo non fosse verificato, si provvederà a considerare sia per la verifica del carico sia per la valutazione dell'entità del premio, esclusivamente le superfici utilizzate in maniera dimostrabile dagli scarichi BDN.

In caso di alpeggi limitrofi e omogenei dal punto di vista geografico e pastorale, situati su comuni differenti, la stagione di pascolo minima, laddove non soddisfatta per singolo comune, verrà considerata in maniera unica sull'intero comprensorio, fermo restando il rispetto del carico minimo su tutti i comuni coinvolti.

Le movimentazioni al pascolo per la campagna 2023 e successive, ai fini del pagamento del premio BISS e dell'ECO1 livello 2 devono essere caricate entro il 31 dicembre dell'anno campagna come definito e comunicato nelle Istruzioni Operative n. 64 e 71 di Arpea.

Eventuali specifiche relativamente alla pratica del pascolamento e sfalcio con conseguente uso pascolivo parziale e soggetto alle dinamiche climatiche, verranno valutate se opportunamente relazionate dalla parte.

7.3.4 Pascolamento con capi affidati in guardiania

Con le modifiche apportate dal Ministero della Salute con il D.Lgs 134 del 05/08/22 dalla campagna 2024 la Banca Dati Nazionale non ha più permesso l'identificazione del detentore in alpe durante l'inserimento delle movimentazioni dei capi al pascolo in BDN. Pertanto Arpea, per poter ricondurre i capi affidati ad un guardiano, aprirà una comunicazione integrativa nella quale i beneficiari dovranno inserire puntualmente i capi che sono stati affidati in guardiania. La procedura di gestione di tale fattispecie verrà inserita in apposite istruzioni operative.

Al fine di individuare e comunicare alle aziende le superfici nelle quali non si può distinguere con certezza la responsabilità del pascolo e per quali capi, si è creata la seguente anomalia:

Codice anomalia	Descrizione anomalia	Tipo impatto	Gravità	Controllo manuale	Correggibile
PAN18	Pascolo su alpeggi condivisi	Superficie	Bloccante	NO	Con comunicazione ad Arpea tramite apposito applicativo la responsabilità dei capi.

Stagione minima di pascolamento

Il pascolamento deve essere garantito per 60 giorni sui codici pascolo attivati come prescritto dal D.M. 660087/2022, fatto salvo quanto stabilito sulla transumanza breve di cui alla con D.G.R. n. 24 - 6754 del 17

aprile 2023 (il carico per ciascun comune deve essere rispettato e possono essere sommati i giorni di pascolamento).

Arpea effettua caso per caso una valutazione relativa alla stagione minima di pascolamento sulla corretta gestione dei prati permanenti che svolgono un ruolo fondamentale nell'ambito della conservazione del territorio.

L'attività agricola di mantenimento è riconosciuta se consente il rispetto dei seguenti criteri di cui al D.M. 660087 del 23 dicembre 2022 all'articolo 3, comma 2:

1. previene la formazione di potenziali inneschi di incendi;
2. limita la diffusione delle piante infestanti;
3. nel caso di colture permanenti, mantiene in buone condizioni le piante con un equilibrato;
4. sviluppo vegetativo, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali;
5. non danneggia il cotico erboso dei prati permanenti.

Poiché la D.G.R. n. 24 - 6754 del 17 aprile 2023 non può in nessun modo derogare i principi contenuti nel D.M. 660087/2022 all'art. 3, Arpea, nelle istruttorie puntuali, applica la stessa sempre utilizzando un concetto di proporzionalità tra le superfici pascolate su ciascun comune e il periodo di pascolamento che risulta per ogni singolo comune.

Ad esempio se la superficie pascolata su un comune è di 100 ha e sull'altro è di 10 ha, la stagione pascoliva verrà considerata rispettata nel caso in cui il periodo di pascolamento sul comune con più superficie sia proporzionalmente superiore al periodo di pascolamento sul comune con meno superficie, ovviamente in relazione alla quota e al tipo di pascolo ed alle "potenziali" rese in foraggio delle superfici considerate (rese maggiori per le quote inferiori).

Evidenti differenze rispetto al concetto espresso di proporzionalità di periodo di pascolamento in base alla superficie richiesta, verranno esaminate per evidenziare eventuali situazioni di superfici utilizzate dalla ditta senza un loro corretto inserimento nel Fascicolo Aziendale, non in ottemperanza a quanto previsto dalla Circolare AGEA n. 67143 del 12 settembre 2023. Questa disamina verrà fatta valutando la domanda e il piano grafico della ditta, per individuare superfici ricomprese nel medesimo comprensorio di pascolo del comune ma non dichiarate dalla ditta.

7.3.5 Deroghe regionali sulle date di pascolamento in base alla quota

In applicazione al Regolamento regionale n. 8/R art. 46 del 20 settembre 2011, il periodo di pascolamento è:

Altitudine (metri s.l.m.)	Inizio pascolamento	Termine pascolamento
Inferiore a 800	sempre	
Tra 800 e 1.500	31 marzo	30 ottobre
Oltre i 1.500	15 maggio	15 ottobre

Con Determina Dirigenziale 786/A1614A/2024 del 10/10/2024 la Direzione Ambiente, Energia e Territorio - Settore Foreste ha proceduto a modificare i termini del periodo di pascolamento estendendolo per le zone comprese tra i 1500 e i 1700 metri s.l.m. sino al 25 ottobre 2024.



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

Con successiva Determina Dirigenziale 824/A1614A/2024 del 25/10/2024 la Direzione Ambiente, Energia e Territorio - Settore Foreste ha proceduto a modificare i termini del periodo di pascolamento estendendolo per le zone comprese tra 800 e i 1500 metri s.l.m. sino al 15 novembre 2024.

I periodi di pascolamento applicati per il 2024 risultano quindi essere:

Altitudine (metri s.l.m.)	Inizio pascolamento	Termine pascolamento
Inferiore a 800	sempre	
Tra 800 e 1.500	31 marzo	15 novembre
Tra 1.500 e 1.700	15 maggio	25 ottobre
Oltre 1.700	15 maggio	15 ottobre

Ai fini del controllo del carico UBA/ha/anno di cui all'art.3 D.M. n. 660087 del 23/12/2022, il controllo del carico UBA/ha prevede che vengano escluse dal computo del periodo di pascolamento, tutte le giornate di monticazione, che in base alla quota del Comune pascolato, sono al di fuori dei range stabiliti dalla normativa.

Di anno in anno, Arpea, in relazione a comunicazioni dagli Uffici Competenti Regionali, applicherà le deroghe eventualmente previste senza la necessità di modificare le presenti specifiche tecniche.

Per quanto riguarda i controlli amministrativi effettuati al 100% sulle aziende, il carico UBA/ha/anno viene calcolato per Comune e non per codice pascolo in quanto Arpea non è dotata dei layer di questi ultimi, mentre se una azienda è soggetta a controllo in loco il carico viene calcolato per codice pascolo.

7.3.6 Superfici interessate da Pratiche Locali Tradizionali di pascolamento (PLT)

Ai sensi del DM n. 660087 del 23/12/2022 le superfici interessate da Pratiche Locali Tradizionali di pascolamento (PLT) rientrano all'interno dei **prati permanenti**, ossia terreni utilizzati per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate) e non compresi nella rotazione delle colture dell'azienda, ne' arati da cinque anni o più.

Tali superfici sono individuate nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA), su indicazione della Regione o Provincia autonoma territorialmente competente. La Regione Piemonte, con D.G.R. n.8-6819 del 4 maggio 2023 e successiva D.G.R. n. 15-8124 del 31/01/2024, ha identificato e approvato le aree del Piemonte potenzialmente vocate alle PLT sul territorio regionale e consolidato il relativo layer rappresentativo, consultabile sul Geoportale della Regione Piemonte.

La gestione delle PLT è disciplinata dalle Istruzioni Operative ARPEA n. 97 del 17/05/2024, di cui di seguito si riporta un estratto.

Caratteristiche agronomiche delle PLT ed eleggibilità.

Le superfici tradizionalmente pascolate si differenziano profondamente dai normali prati-pascoli (anche da quelli arborati e cespugliati, in cui l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restano predominanti), poiché si tratta, principalmente, di formazioni vegetali naturali o semi-naturali che, per determinate situazioni regionali e/o locali, rappresentano, storicamente e tradizionalmente, la principale risorsa dell'alimentazione di una tipologia di bestiame adatto a particolari sistemi di allevamento estensivi o bradi.



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

Sulle superfici gestite mediante PLT l'erba e altre piante erbacee da foraggio non sono predominanti o possono essere del tutto assenti, qualora siano coperti da specie foraggere arbustive o arboree appetibili ai pascolatori e siano **accessibili** agli animali ed **effettivamente pascolate**.

La valutazione della superficie ammissibile alle PLT viene effettuata sulla base della percentuale di tare presenti sulla superficie a prato permanente interessata.

Il layer regionale piemontese di definizione delle PLT potenziali, approvato con D.G.R. n.8-6819, classifica le superfici con PLT con una tara univoca del 70%.

Pertanto, ove le PLT siano caratterizzate da elementi sparsi qualificabili come tare in misura eccedente il 50% e inferiore al 70%, l'ammissibilità delle PLT è pari al 30% (Circolare Agea Coordinamento 29741 del 21/04/2023).

Attività di mantenimento della superficie a PLT.

L'unica attività agricola di mantenimento della superficie prevista nell'ambito delle PLT è il pascolamento, che può essere effettuato con capi propri ed eventualmente di terzi, secondo le disposizioni inserite nelle norme regionali di dettaglio, e in particolare nel Regolamento regionale n. 8 del 20 settembre 2011.

Il pascolamento deve avvenire a carico di capi di bestiame detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo, che assicurino un **carico minimo** misurato in termini di unità di bovino adulto (UBA) di **0,2 UBA/ettaro/anno**, come risultante dalle movimentazioni dei capi al pascolo registrate nell'ambito della Banca Dati Nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche.

Sono ammessi nel calcolo della densità di bestiame anche i capi appartenenti a codici di allevamento non intestati al richiedente, fermo restando che, nel periodo del pascolo, tali capi devono essere detenuti dal richiedente che ne assume la gestione e il rischio di impresa.

In particolare, sulle aree del Piemonte riconosciute come potenzialmente vocate a PLT, si applica la deroga di cui al punto 4 "riconoscimento della guardiania tra gli usi e consuetudini locali" dell'allegato 1 della DGR n. 24-6754 del 17 aprile 2023, relativamente alla nuova programmazione europea 2023-2027, per quanto concerne i pagamenti diretti di cui al DM n. 660087 del 23 dicembre 2022.

LAYER PLT

La Regione Piemonte ha individuato e approvato le superfici potenzialmente vocate a PLT nella campagna 2023. A partire dalla campagna 2024 si è proceduto al consolidamento del layer secondo le modalità individuate dalla Circolare di Agea Coordinamento n. 97806 del 30/12/2023.

In particolare, il layer regionale delle superfici potenzialmente ascrivibili a PLT risulta così suddiviso:

- 1) layer "**PLT amministrativo**" composto dalle superfici potenzialmente vocate a PLT e almeno una volta richieste a premio nell'attuale periodo di programmazione (per la Regione Piemonte il primo anno di attivazione coincide con la campagna 2023);
- 2) layer "**PLT potenziali**" costituito dalle superfici individuate da Regione Piemonte come potenzialmente vocate a PLT e mai dichiarate da nessun agricoltore in una domanda di premio.



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

Tutte le superfici ricadenti nel nuovo layer “PLT potenziali”, qualora siano oggetto di domanda di premio, saranno considerate ammissibili solo a fronte dell’invio da parte del beneficiario di foto geotaggate che ne attestino il pascolamento. Le foto geotag devono essere caricate nella sezione “Documenti” di *Anagrafe agricola del Piemonte* e associate al/agli appezzamento/i di cui rappresentano le condizioni stazionali, **entro il 1 SETTEMBRE di ogni anno campagna.**

Le superfici che ricadono in tale casistica sono individuate mediante l’anomalia bloccante PLTD1, superabile a fronte del caricamento della documentazione giustificativa e dell’istruttoria eseguita da parte dell’amministrazione, conseguita con esito favorevole.

CONTROLLI DELLE PLT

La percentuale di controllo per l’individuazione delle superfici PLT incluse nel layer amministrativo dovrà essere almeno del 7% così distribuita:

- il 5% in relazione ai poligoni richiesti a premio in ciascun anno di domanda;
- il 2% in relazione ai poligoni inclusi nel suddetto layer ma non richiesti a premio nell’anno di domanda.

Si precisa che i controlli in questione dovranno essere eseguiti con controlli in loco o con altri rilievi e dati almeno equivalenti di cui all’art. 2, paragrafo 1, lettera f, del DM 4 agosto 2023 n. 410739, per verificare che effettivamente abbiano le caratteristiche proprie delle PLT e sia esercitata l’attività di pascolamento.

Oltre a tali controlli, saranno eseguite specifiche verifiche in campo per le nuove superfici richieste a premio tra quelle comprese nel layer “*PLT potenziali*”, laddove sia di dubbia valutazione l’analisi delle foto geotaggate trasmesse dall’agricoltore.

In casi di esito negativo dei controlli l’eventuale superficie richiesta a premio sarà gravata dall’anomalia PLTKO.

Codice anomalia	Descrizione anomalia	Tipo impatto	Gravità	Controllo manuale	Tipologia dell’intervento correggibile
PLTKO	Superfici non pascolate	Appezzamento	Bloccante	SI	NO

7.3.7 Controlli

L’attività minima di pascolamento e di sfalcio dichiarata in domanda unica è soggetta a controlli amministrativi massivi e a controlli in loco; le risultanze di questi ultimi potranno essere acquisiti da Arpea, senza necessità di ulteriori controlli, dalle domande dello Sviluppo Rurale Regionale purché svolti sulle medesime superfici afferenti la Domanda Unica.

Il settore A1713C della Regione Piemonte, in particolare il personale che si occupa delle istruttorie della Misura 13 (e dell’Intervento SRA08) collabora con l’ufficio FEAGA , dal momento che le finalità, gli

obbiettivi strategici e la normativa di base sono comuni ad entrambi i pilastri e che le superfici oggetto di premio/impegno sono le medesime.

Pertanto, nel rispetto delle diversità normative tra PSR/CSR e Domanda unica, Arpea allinea, ove possibile, gli esiti istruttori, tenendo presente che le procedure istruttorie e le valutazioni territoriali sono le medesime. Alcune situazioni tuttavia non possono essere conformi a causa di difformità normative come ad esempio il coefficiente UBA degli ovicapri che non è valutato in egual misura (nella domanda unica i capi sotto l'anno valgono 0 uba, mentre nella Misura 13 che si riferisce ancora alla vecchia programmazione PSR valgono 0.15).

Controlli in loco

Il controllo in loco ha lo scopo di monitorare:

- se le superfici dichiarate in domanda unica sono state effettivamente pascolate dal beneficiario;
- l'effettivo detentore in alpe dei capi indicati su BDN;
- lo spostamento fra superfici site in comuni differenti e/o in codici pascolo differenti e la conformità della documentazione veterinaria predisposta;
- la corrispondenza tra le registrazioni in BDN e i Modelli 4/7 di monticazione riguardanti gli animali effettivamente presenti sul pascolo e il periodo di monticazione. Se gli animali dovevano essere presenti ad una certa data su un codice pascolo e vengono riscontrati alla medesima data su un altro codice pascolo, verranno decurtati i giorni di pascolamento al fine del conteggio del carico UBA/ha/anno.
- se il periodo di monticazione è terminato, l'effettivo utilizzo del suolo tramite la presenza di deiezioni, passaggio degli animali, calpestamento, presenza di arbusti/felci/sviluppo del cotico erboso;
- che tutte le particelle indicate in domanda come pascolate o sfalciate, siano state effettivamente utilizzate dal beneficiario e non solo parzialmente; non sono ammissibili, ancorché utilizzate, le superfici per le quali il pascolamento sia stato effettuato da terzi.
- se i giorni di pascolamento riscontrati in loco corrispondono a quanto dichiarato nel Modello 4/7 e nelle registrazioni in BDN;
- se le dichiarazioni di pascolamento utilizzate nel caso di pascoli intraziendali o vicini alla stalla sono utilizzate effettivamente dall'azienda per il periodo indicato nella dichiarazione.
- l'effettiva concessione da parte dei proprietari dei terreni nel caso i capi stiano pascolando su terreni NON indicati in domanda unica e di cui l'azienda non possiede il titolo di conduzione. In ogni caso, se questi terreni sono stati monticati per un periodo definibile in modo preciso, i giorni di pascolamento effettuati al di fuori dalle superfici richieste a premio, ancorché ricadenti nel medesimo comprensorio di pascolo, verranno scorporati dai giorni dichiarati al fine del conteggio del carico UBA/ha/anno.

La verifica del carico UBA/ha/anno verrà fatta esclusivamente sulle superfici indicate in domanda delle quali la ditta ha la regolare titolarità a condurre nel periodo della campagna.

Il controllo in loco con esito negativo a o parzialmente negativo determina un riconteggio del carico UBA/ha/anno e della stagione di pascolamento.

Anche la riduzione della superficie eleggibile dell'area di pascolo in fase di controllo in loco rideterminerà il riconteggio del carico uba/ha/anno.

Controlli amministrativi informatici.

Attribuzione dei capi al pascolo. Nel caso in cui la richiesta a premio con codice intervento 206 su superfici pascolate su un medesimo codice pascolo sia effettuata sia dal detentore dell'allevamento sia dal detentore in alpe (guardiano), i capi vengono attribuiti prioritariamente al detentore in alpe che effettua direttamente l'attività agricola.

7.3.8 Schermata "PASCOLI"



Le informazioni sui pascoli sono visibili sull'Applicativo di Demetra alla pagina:

<https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/regime-pagamento-unico-demetra>

La schermata "pascoli" è presente all'interno dell'applicativo Demetra attraverso il quale il beneficiario presenta la Domanda Unica, in essa è possibile individuare tutte le informazioni che sono state utilizzate per l'istruttoria delle superfici mantenute tramite il pascolamento per ciascun comune.

Arpea ha messo a disposizione i dati su Demetra:

<https://secure.sistemapiemonte.it/demetraweb/index.do> → Ricerca Procedimento → inserire codice domanda → Pascoli





Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

2023 - Domanda Unica di Pagamento - Campagna 2023
Procedimento numerico: [redacted] - Trasmesso dal [redacted]
Procedimento pagamento saldo comunitario PAC 2023-2027 - In istruttoria dal [redacted] - Codice domanda: [redacted]

Dati identificativi	Conti correnti	Controlli	Particelle condotte	Domanda Grafica	Riepilogo parcelle	Sostegno Ridistributivo	Pascoli	Materiali certificati	Allegati	Dati accoppiati	Pagamenti 23-27	Titoli	Giovane Agricoltore	Esito grafico	Controlli manuali	Zootecnia
Istruttoria sfalci	Ecoschema zootecnico	Rinuncia capi	Integrazione pascoli	Riepilogo Domanda	Istruttoria zootecnia											

ELENCO COMUNI CON PREMI A PASCOLO

Anom.	Comune valido	Istat comune valido	Superficie a premio (Ha)	Coefficiente UBA da rispettare	Carico minimo UBA	Carico massimo UBA	Carico UBA stalla	Carico UBA pascolo proprio	Carico UBA pascolo Terzi	Carico UBA integrazioni	Carico UBA pascolo Totale	Altitudine media	Giorni pascolamento totale
	[redacted]	[redacted]	0,8099	0,2000	59,1227	1.182,4540	15,3492	0,0000	0,0000	388,6000	388,6000	893,8400	48,2200

Max data di elaborazione dei carichi UBA [redacted]

Anom.	Comune valido	Istat comune valido	Superficie a premio (Ha)	Coefficiente UBA da rispettare	Carico minimo UBA	Carico massimo UBA	Carico UBA stalla	Carico UBA pascolo proprio	Carico UBA pascolo Terzi	Carico UBA integrazioni	Carico UBA pascolo Totale	Altitudine media	Giorni pascolamento totale
	[redacted]	[redacted]	0,8099	0,2000	59,1227	1.182,4540	15,3492	0,0000	0,0000	388,6000	388,6000	893,8400	48,2200

Nella schermata sono presenti le seguenti voci:

- “Comune valido”: comune sul quale è stata abbinato l’intervento 206;
- “Istat Comune Valido”;
- “Superficie a premio (Ha)”: superficie abbinata a intervento e mantenuta tramite pascolamento e pascolamento e sfalci;
- “Coefficiente UBA da rispettare”: indica il coefficiente da applicare per ciascun comune in base alla quota altimetrica; per stabilire il coefficiente viene verificata in quale fascia altimetrica ricade la maggior parte della superficie pascolata in un dato Comune. Per calcolare la quota si prende la quota di ciascun appezzamento e si guarda in quale range ricade la maggior parte di superficie richiesta a premio;
- “Carico minimo UBA”: indica il carico minimo da rispettare derivante dal prodotto tra superficie a controllo, coefficiente UBA e 365 (giorni);
- “Carico massimo UBA”: indica il carico massimo da rispettare derivante dal prodotto tra superficie a controllo, coefficiente di carico massimo UBA (come da D.M. n. 0525680 “Disposizioni integrative per taluni interventi di sostegno accoppiato al reddito del Piano strategico PAC 2023-2027 e precisazioni in merito alla densità di bestiame al pascolo adeguata alla conservazione del prato permanente”) e 365 (giorni);
- “Carico UBA stalla”: indica il carico derivante dal rapporto tra la consistenza media di stalla (visualizzabile nel dettaglio “allevamenti - ”) e la superficie complessiva limitrofi;
- “Carico UBA pascolo proprio”: indica il carico derivante dalla consistenza al pascolo dei capi propri ricavata dallo scarico del riepilogo delle movimentazioni al pascolo registrate nella BDN (visualizzabile nel dettaglio “icona pascoli - ”) scaricando gli excel dalla funzione “Scarica excel” e selezionando “capi propri comuni non valdostani” se il pascolo è su un comune sito su una regione

diversa dalla Valle D’Aosta o selezionando “Capi Valle d’Aosta” nel caso il pascolo sia in un comune Valdostano) intesa come prodotto tra UBA al pascolo e giorni medi trascorsi al pascolo;

- "Carico UBA pascolo Terzi": indica la consistenza al pascolo dei capi detenuti dal beneficiario in guardiania risultante dalle registrazioni delle movimentazioni al pascolo nella BDN (con indicazione del beneficiario in qualità di “detentore in alpe” del capo) intesa come prodotto tra UBA al pascolo e giorni medi trascorsi al pascolo (visualizzabile nel dettaglio “icona pascoli – 🌿” scaricando gli excel selezionando “capi terzi”);
- “Carico UBA Integrazioni”: indica il carico derivante dalle integrazioni pascolo.
- “Carico UBA pascolo Totale”: indica la sommatoria tra il Carico UBA pascolo proprio e il massimo del carico con capi in guardiania previsto dalla D.G.R. n. 24-6754 del 17/04/2023 e s.m.i;
- “Altitudine media”: è la media ponderata della altitudine delle superfici richieste a premio in domanda. Tale altitudine viene utilizzata ai fini dell’esclusione dei giorni di pascolamento in base al Regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R e utilizzata ai fini della individuazione del coefficiente di Carico al pascolo minimo (UBA/Ha/anno) in base all’Allegato 1 del D.G.R. n. 44-6043 del 1° dicembre 2017;
- “Giorni di pascolamento totale”: indica la media dei giorni dei capi portati al pascolo desunti da BDN.
- Deroga comune montano: in base alla DGR n. 24 - 6754 del 17 aprile 2023, che stabilisce: le aziende agricole stanziali di montagna, ai fini della dimostrazione del rispetto del carico minimo, (ovvero quelle che posseggono unicamente i codici stalla in zona montana), possono effettuare il pascolamento anche mediante capi di proprietà altrui nel limite massimo del 50% dei capi (espressi in UBA) complessivamente detenuti in alpeggio, su tutte le superfici adibite a pascolo. La zona montana è individuata, in base all’allegato “Classificazione dei Comuni piemontesi per tipologia di areale” del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 approvato in ultimo con DGR n. 44-6043 del 1 dicembre 2017, nei Comuni interamente montani o nelle superfici contenute nei fogli catastali individuati come montani dei Comuni parzialmente montani.

Specifiche del file excel nella schermata “PASCOLI”

Il file excel scaricabile dal sistema DEMETRA nella “icona pascoli- 🌿” è un file che assembla i dati presenti nei “Registri Pascolo”.

Scaricare dal “Registro Pascoli – 🌿” le informazioni del registro interessate:

Anom.	Comune valido	Istat comune valido	Superficie a premio (Ha)	Coefficiente UBA da rispettare	Carico minimo UBA i	Carico massimo UBA	Carico UBA stalla i	Carico UBA pascolo proprio i	Carico UBA pascolo Terzi i	Carico UBA integrazioni	Carico UBA pascolo Totale i	Altitudine media	Giorni pascolamento totale
  	██████████	██████████	0,8099	0,2000	59,1227	1.182,4540	15,3492	0,0000	0,0000	388,6000	388,6000	893,8400	48,2200





Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

PASCOLI

COMUNE SELEZIONATO

Comune valido	Istat comune valido	Superficie in controllo (Ha)	Coefficiente UBA da rispettare	Carico minimo UBA	Carico UBA pascolo proprio	Carico UBA pascolo Terzi	Carico UBA pascolo Totale	Altitudine media	Giorni pascolamento totale
		40,7764	0,1500	2.232,5079	2.226,8000	0,0000	2.226,8000	1.397,8200	119,0000

ELENCO PASCOLI

Codice pascolo	Provincia	Comune	Codice ISTAT	Località	CUAA	CUAA responsabile pascolo

Dati trasferiti dalla BDN il 15/11/2023 con data riferimento 15/05/2023

Scarica Excel Chiudi



ELEZIONATO

PASCOLI

Excel

Seleziona l'excel da stampare

-- selezionare --

Chiudi Scarica

Istat comune valido	Superficie in controllo (Ha)	Carico UBA pascolo	Altitudine media	Giorni pascolamento totale
	40,7764	2.226,8000	1.397,8200	119,0000

dalla BDN il 15/11/2023 con data riferimento 15/05/2023

Scarica Excel Chiudi

Le categorie selezionabili:

- **Capi registro totale:** si tratta dello scarico effettuato dalla BDN delle registrazioni al pascolo relative ai codici pascolo presenti nel comune considerato afferenti al beneficiario (in qualità di detentore, detentore in alpe e proprietario)
- **Capi propri comuni non valdostani:** sono presenti i capi considerati validi ai fini del calcolo del carico UBA/ha/anno pascolo proprio secondo le regole descritte nel capitolo: "Criteri di esclusione dei capi per il calcolo del carico del pascolo"
- **Capi terzi:** sono i capi considerati validi ai fini del calcolo del carico UBA/ha/anno secondo le regole descritte nel capitolo "Criteri di esclusione dei capi per il calcolo del carico del pascolo" per i quali il beneficiario è detentore in alpe come descritto nella D.G.R. 24-6754 del 17/04/2023.
- **Capi valle d'Aosta:** sono i capi considerati validi ai fini del calcolo del carico UBA/ha/anno di cui il beneficiario è responsabile del pascolo in riferimento alla D.G.R. n. 1167 della Valle d'Aosta del 16/10/2023.



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

Nel richiamato file excel sono presenti i seguenti campi relativi a tutti i codici pascolo monticati dal beneficiario scaricati da BDN e appartenenti ad un determinato Comune.

Il file excel riporta 2 colonne in più rispetto ai dati scaricati dai registri pascolo, desunte dal metodo "anagrafica allevamenti" interrogata massivamente al 15 maggio: detentore in stalla, e proprietario in BDN del codice aziendale scaricato per quel pascolo (con medesimo id. allevamento). Le informazioni riportate sul file excel sono:

Codice pascolo	codice pascolo oggetto di monticazione.
Codice capo	marca auricolare.
Tag	non considerare.
Data nascita	nascita del capo.
Data 6 mesi	indica la data in cui il capo compie/ha compiuto sei mesi di età.
Data 2 anni	indica la data in cui il capo compie/ha compiuto due anni
Denominazione razza	razza del capo.
Id registro stalla	non necessario.
Id allevamento provenienza	id. allevamento.
Proprietario allevamento	proprietario dell'allevamento in BDN.
Id azienda provenienza	non considerare.
Codice azienda provenienza	codice stalla.
Id specie provenienza	non considerare.
Codice specie provenienza	codice della specie.
Descrizione	specie animale.
Data ingresso pascolo	Data ingresso pascolo.
Data rientro pascolo	Data rientro pascolo.
Detentore in alpe	Detentore in alpe.
Passaporto	Passaporto.
Codice elettronico	Codice elettronico.
Nome	Nome del capo.
Codice UELN	Codice UELN.
Id ingresso	non considerare.
Anno campagna	Anno campagna.
Detentori tipo	non considerare.
Detentori ordinamento	non considerare.
Proprietario allevamento da anagrafica	proprietario in BDN dell'allevamento definito nella casella "Id allevamento provenienza" al 15/05/anno campagna.
Detentore Allevamento da anagrafica	detentore in BDN dell'allevamento definito nella casella "Id allevamento provenienza" al 15/05/anno campagna
Data min ingresso pascolo	è la data minima di ingresso al pascolo prevista dal Regolamento Forestale e s.m.i.
Data max uscita pascolo	è la data massima di ingresso al pascolo prevista dal Regolamento Forestale e s.m.i.
Fascia	indica in che fascia di età ha pascolato il capo.
Giorni pascolamento totale	gg di pascolamento totale del capo su quella fascia di età.

Se non sono presenti codici pascolo attribuiti al beneficiario Arpea provvederà a calcolare il carico in base agli animali che il beneficiario dichiara di pascolare.



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

Criteri di esclusione dei capi per il calcolo del carico di pascolamento

Ai fini del calcolo del carico UBA/ha/anno e del calcolo dei giorni, i singoli capi vengono scartati dagli scarichi e presenti in “capi registro totale” se:

1. La data di ingresso al pascolo o la data di rientro sono dell'anno campagna antecedente o successivo alla domanda.
2. Data di rientro al pascolo è assente.
3. Il beneficiario non è responsabile del pascolo (solo nello scarico “Capi Valle D’Aosta”).
4. Il beneficiario non è detentore dell’allevamento ma solo proprietario (e non è detentore in alpe). Nel caso in cui il beneficiario sia proprietario e non detentore dell’allevamento ma detentore in alpe dei capi portati al pascolo, il conteggio dei capi ai fini del carico UBA seguirà la regola stabilita nella deroga regionale: i capi conteggiati saranno al massimo i 3/7 dei propri oppure i propri in caso di azienda stanziale di montagna. Questa regola non è valida per i comuni valdostani.
5. Il beneficiario ha affidato quel capo a un detentore in alpe che ha richiesto il premio sullo stesso comune.
6. La data di uscita al pascolo è inferiore alla data di entrata.
7. La data ingresso al pascolo è posteriore alla data della data massima del termine del pascolamento, riportata nella D.D. n. 738 del 11 ottobre 2023 del Settore Foreste.

Calcolo per la verifica dei giorni di pascolamento

Premesso che al fine del calcolo dei giorni di pascolamento vengono tenuti in considerazione solo ed esclusivamente i **dati dei capi validi propri**, i passaggi per effettuare il controllo dei giorni medi pascolati sono i seguenti:

- a. contare i capi validi (considerare solo i capi propri);
- b. sostituire le date di ingresso al pascolo e rientro al pascolo con “data minimo ingresso al pascolo” e “data massima uscita al pascolo” nel caso in cui non siano rispettati i range definiti dall’art. 46 del D.P.G.R. del 20.09.2011 n. 8/R (Regolamento forestale che stabilisce i termini di pascolamento per il territorio regionale).
 - o Esempio 1: sopra i 1700 metri s.l.m., se un capo entra il 01/05/2023 viene considerato come entrato il 15/05/2023;
 - o Esempio 2: sopra i 1700 metri s.l.m., se un capo esce il 30/11/2023 viene considerato come uscito il 15/10/2023;
- c. contare i giorni in cui sono stati sul comune, indipendentemente dalla fascia di età, sommando i giorni di pascolamento effettuati su tutti codici pascolo del Comune da verificare;
- d. dividere la somma dei giorni di cui al punto precedente e per numero di capi effettivi.

Il dato così ottenuto deve essere confrontato con il criterio minimo di mantenimento del pascolo, che per la Regione Piemonte è pari a 60 giorni.

	Anom.	Comune valido	Istat comune valido	Superficie a premio (Ha)	Coefficiente UBA da rispettare	Carico minimo UBA	Carico massimo UBA	Carico UBA stalla	Carico UBA pascolo proprio	Carico UBA pascolo Terzi	Carico UBA integrazioni	Carico UBA pascolo Totale	Altitudine media	Giorni pascolamento totale
				77,8267	0,1000	2.840,6746	113.626,9820	0,5919	7.634,8072	3.144,0000	0,0000	10.778,8072	1.910,6200	154,6800

Controllo per la verifica del carico UBA/ha/anno

Per il calcolo UBA/ha è necessario:

- Dal file scaricato "Capi registro totale", escludere i capi che rientrano nelle casistiche descritte nel paragrafo "Criteri di esclusione dei capi per il calcolo del carico del pascolo" isolando i capi ammissibili al calcolo. Eventualmente mettere a confronto i dati con i capi del registro "Capi propri comuni non valdostani" e di quello dei "capi terzi" per capire quali capi sono stati scartati.
- Trasformare i singoli capi in UBA per ogni specie e fascia di età, utilizzando i coefficienti della tabella sottostante (Allegato II del D.M. n. 660087 del 23/12/2022), inserendo il dato in una colonna appena creata ("UBA").


Allegato II
(articolo 3 comma 1 lettera c) punto 2.5 e d) punto 3.2 e articolo 17)
Tabella di conversione dei capi di bestiame in UBA

CATEGORIA DI ANIMALI	INDICE DI CONVERSIONE IN UBA
Bovini di oltre due anni di età	1,0
Bovini da sei mesi a due anni di età	0,6
Bovini di meno di sei mesi	0,4
Equini di oltre 6 mesi	1,0
Ovini e caprini di età superiore a 12 mesi	0,15
Suini riproduttori > 50 KG	0,5
Altri suini di età superiore a 70 giorni	0,3


- Per ogni capo moltiplicare le UBA per i giorni pascolati.
- Sommare i valori delle UBA*gg.
- Tali operazioni devono essere effettuati sia per il calcolo dei capi propri che terzi e anche per le integrazioni pascolamento, le informazioni così calcolate sono riportate in questi campi:



Anom.	Comune valido	Istat comune valido	Superficie a premio (Ha)	Coefficiente UBA da rispettare	Carico minimo UBA	Carico massimo UBA	Carico UBA stalla	Carico UBA pascolo proprio	Carico UBA pascolo Terzi	Carico UBA integrazioni	Carico UBA pascolo Totale	Altitudine media	Giorni pascolamento totale
			77,8267	0,1000	2.840,6746	113.626,9820	0,5919	7.634,8072	3.144,0000	0,0000	10.778,8072	1.910,6200	154,6800



Anom.	Comune valido	Istat comune valido	Superficie a premio (Ha)	Coefficiente UBA da rispettare	Carico minimo UBA	Carico massimo UBA	Carico UBA stalla	Carico UBA pascolo proprio	Carico UBA pascolo Terzi	Carico UBA integrazioni	Carico UBA pascolo Totale	Altitudine media	Giorni pascolamento totale
			77,8267	0,1000	2.840,6746	113.626,9820	0,5919	7.634,8072	3.144,0000	0,0000	10.778,8072	1.910,6200	154,6800



Anom.	Comune valido	Istat comune valido	Superficie a premio (Ha)	Coefficiente UBA da rispettare	Carico minimo UBA	Carico massimo UBA	Carico UBA stalla	Carico UBA pascolo proprio	Carico UBA pascolo Terzi	Carico UBA integrazioni	Carico UBA pascolo Totale	Altitudine media	Giorni pascolamento totale
			77,8267	0,1000	2.840,6746	113.626,9820	0,5919	7.634,8072	3.144,0000	0,0000	10.778,8072	1.910,6200	154,6800

4. Verifica del carico.

A- Nel caso in cui il pascolo su un comune derivi solo da pascolo intraziendale è necessario consultare la colonna “Carico UBA Integrazione” che riporta il carico di bestiame su quel comune prendendo i dati dalle Integrazioni Pascolo, andando a scartare i bovini presenti contemporaneamente in più pascoli e stornando i giorni di sovrapposizione tra più integrazioni; nel caso in cui vi sia una sovrapposizione nel periodo di capi contemporaneamente presenti tra codice pascolo e integrazione verrà troncato il periodo presentato in integrazione, trattandosi di registrazioni con valore probatorio e ufficiale.

B- Nel caso in cui su un comune esistano delle superfici su codice pascolo e delle superfici di pascolo intraziendale andranno sommate le colonne di “Carico UBA pascolo Proprio”, “Carico UBA pascolo Terzo” e “Carico UBA Integrazioni”. A sistema verrà dunque visionato un unico carico totale, ma questa fattispecie è oggetto di istruttoria puntuale in maniera tale da garantire il corretto carico minimo su entrambe le porzioni di pascolo, sia intraziendale sia sul codice pascolo, è necessario dunque porre particolare attenzione sia alla corretta attivazione del codice pascolo, sia nel rispettare i carichi sulle due porzioni di pascolo.

C- Nel caso in cui il pascolo derivi solo da codice pascolo, è necessario sommare i dati della colonna “**Carico UBA pascolo proprio**” con la porzione di “Carico UBA pascoli Terzi” ammissibile secondo la DGR n. 24 - 6754 del 17 aprile 2023, che specifica:

- Nel caso di azienda non stanziale in un comune montano un massimo dei 3/7 (tre-settimi) del proprio carico;
- Nel caso di azienda stanziale in comune montano è possibile considerare lo stesso valore del “Carico UBA pascolo Proprio”.

Alla fine di ciò è necessario confrontare i dati ottenuti con quelli riportati nella “**Carico UBA pascolo Totale**”.



Anom.	Comune valido	Istat comune valido	Superficie a premio (Ha)	Coefficiente UBA da rispettare	Carico minimo UBA	Carico massimo UBA	Carico UBA stalla	Carico UBA pascolo proprio	Carico UBA pascolo Terzi	Carico UBA Integrazioni	Carico UBA pascolo Totale	Altitudine media	Giorni pascolamento totale
			77,8267	0,1000	2.840,6746	113.626,9820	0,5919	7.634,8072	3.144,0000	0,0000	10.778,8072	1.910,6200	154,6800

Esempio: dallo scarico del registro delle movimentazioni del pascolo si evince che il beneficiario, ha registrato un carico di 1400 UBA*gg; il carico massimo ammissibile dei capi terzi è calcolato come i 3/7 del carico dei capi propri (azienda non stanziale in montagna). $[3/7 \text{ di } 1400 = 600 \text{ UBA*gg}]$

Nel caso l'azienda avesse un carico terzi inferiore a 600 si utilizza il carico effettivo
[Carico UBA Terzi = 300 → Carico UBA pascolo Totale 1400 + 300 = 1700 UBA*gg]

Nel caso l'azienda avesse un valore maggiore a 600, questo si abbatte al tetto massimo consentito
[Carico UBA Terzi = 900 → Carico pascolo Terzi max = 600 → Carico UBA pascolo Totale 1400 + 600 = 2000 UBA*gg].

5. Confrontare il valore del “Carico UBA pascolo Totale” con il “Carico UBA da Rispettare” se il valore è maggiore o uguale il criterio del carico minimo del mantenimento del pascolo è rispettato. L'Anomalia PAN-16 evidenzia la mancanza di carico.

Anom.	Comune valido	Istat comune valido	Superficie a premio (Ha)	Coefficiente UBA da rispettare	Carico minimo UBA	Carico massimo UBA	Carico UBA stalla	Carico UBA pascolo proprio	Carico UBA pascolo Terzi	Carico UBA integrazioni	Carico UBA pascolo Totale	Altitudine media	Giorni pascolamento totale
  			77,8267	0,1000	2.840,6746	113.626,9820	0,5919	7.634,8072	3.144,0000	0,0000	10.778,8072	1.910,6200	154,6800

6. Infine per determinare la soddisfazione del criterio del non superamento del Carico massimo per l'istruttoria dell'ECOSHEMA 1 livello 2, consentito nella colonna "Carico massimo UBA" (Carico max*superficie*365) si confronta il dato con la somma tra "Carico UBA pascolo proprio" e il totale del "Carico UBA pascoli terzi". **Attenzione non è da tenere in considerazione il valore nella colonna "Carico UBA Totale" del sistema, perché è già abbattuto al netto delle UBA*gg nette ammissibili al carico minimo. L'Anomalia PAN-15 evidenzia che il carico massimo è stato superato.**

Anom.	Comune valido	Istat comune valido	Superficie a premio (Ha)	Coefficiente UBA da rispettare	Carico minimo UBA	Carico massimo UBA	Carico UBA stalla	Carico UBA pascolo proprio	Carico UBA pascolo Terzi	Carico UBA integrazioni	Carico UBA pascolo Totale	Altitudine media	Giorni pascolamento totale
  			77,8267	0,1000	2.840,6746	113.626,9820	0,5919	7.634,8072	3.144,0000	0,0000	10.778,8072	1.910,6200	154,6800

7.3.9 Anomalie delle particelle con criterio di mantenimento pascolamento e pascolamento sfalcio

Se presenti anomalie bloccanti sui pascoli appare a fianco al rispettivo comune l'apposita segnalazione "X".

ELENCO COMUNI CON PREMI A PASCOLO

Anom.	Comune valido	Istat comune valido	Superficie a premio (Ha)	Coefficiente UBA da rispettare	Carico minimo UBA	Carico massimo UBA	Carico UBA stalla	Carico UBA pascolo proprio	Carico UBA pascolo Terzi	Carico UBA integrazioni	Carico UBA pascolo Totale	Altitudine media	Giorni pascolamento totale
  			40,7764	0,1500	2.232,5079	29.766,7720	0,4968	2.226,8000	0,0000	0,0000	2.226,8000	1.397,8200	119,0000

Max data di elaborazione dei carichi UBA: [redacted]

Sulla schermata "Controlli" troviamo i riscontri delle anomalie attive con la relativa descrizione:

Domanda unica di pagamento

Home / Ricerca procedimento / Elenco procedimenti / Dettaglio oggetto / Dati identificativi

2023 - Domanda Unica di Pagamento - Campagna 2023
Procedimento numero: [redacted] - Trasmissione dal 26/06/2023 13:54:23
Procedimento pagamento anticipo comunitario PAC 2023-2027 - In istruttoria dal 25/10/2023 12:54:45 - Codice domanda: [redacted]

Dati identificativi | Conti correnti | **Controlli** | Particelle condotte | Domanda Grafica | Riepilogo parcelle | Sostegno Ridistributivo | Pascoli | Materiali certificati | Allegati | Dati accoppiati | Pagamenti | Titoli | Giovane Agricoltore | Esito grafico | Controlli manuali | Istruttoria sfalci | Ecoschema zootecnico | Riepilogo Domanda

Tutte le anomalie generate sui pascoli non possono essere gestite autonomamente dai CAA ma esclusivamente da Arpea sulla base delle giustificazioni eventualmente addotte dalla Ditta.

Di seguito vengono riportate le nuove anomalie generate dai controlli effettuati sui requisiti sopra citati e dove per bloccante si intende un'anomalia che determina l'applicazione delle sanzioni di cui al D. lgs. 42

del 17/03/2023, che disciplina le sanzioni per la violazione delle regole stabilite nel Piano Strategico PAC per il percepimento dei pagamenti unionali, di cui al regolamento (UE) 2021/2115.

Anomalia PAN06 “Verifica assenza di dati di pascolamento”

Non sono stati riscontrati dei codici pascolo intestati al richiedente o non sono stati riscontrati animali al pascolo. Blocca il pagamento della particella.

Anomalia PAN07 “Verifica giorni di pascolamento non sufficienti”.

Non sono stati rispettati i 60 giorni minimi previsti dal D.M. 660087 del 23/12/2022 all'art. 3 lettera h. I giorni vengono calcolati facendo la media dei giorni che gli animali hanno trascorso al pascolo. Blocca il pagamento della particella.

Anomalia PAN15 “Carico UBA oltre il massimo consentito”

Verifica che venga rispettato il carico massimo UBA/ha/anno per gli animali che pascolano (sia con animali propri che con animali terzi). Blocca il pagamento dell'intervento Ecoschema 1 livello 2.

Anomalia PAN16 “Verifica UBA al pascolo non sufficienti”

Verifica che venga rispettato il carico UBA/ha/anno per gli animali che pascolano (sia con animali propri che con animali terzi). Se l'anomalia è accesa significa che il carico minimo non è stato rispettato. Blocca il pagamento della particella.

Anomalia P63-66 “Mancato pascolamento”

Anomalia manuale, viene accesa se è stato rilevato il mancato pascolamento. Blocca il pagamento della particella.

Anomalia IG04 “Anomalia amministrativa Opr per parcella appezzamento”

Anomalia manuale, viene accesa se è stato rilevato il mancato pascolamento. Blocca il pagamento dell'appezzamento.

Anomalia PAS02 “Dati UBA non presenti”

Quando si accende questa anomalia significa che non è stato fatto il calcolo dei parametri UBA/ha/anno da calcolare ai fini del controllo (ad esempio non è stato calcolato dal sistema informatico il coefficiente, le UBA minime etc). Bloccante.

Anomalia PAS04 “Verifica pratica mantenimento pagabile (SIC e ZPS, NON PAGABILE)”

La sua accensione significa che sulla parcella è presente il criterio di mantenimento “altre operazioni volte al miglioramento del pascolo” Blocca il pagamento della particella.

Anomalia PAS03 “Dati UBA non aggiornati”

Quando si accende questa anomalia significa che le UBA scaricate da BDN non sono aggiornate rispetto all'ultimo scarico da BDN.

Codice anomalia	Descrizione anomalia	Tipo impatto	Gravità	Controllo manuale
PAN06	Verifica assenza di dati di pascolamento.	Particella	Bloccante	NO
PAN07	Verifica giorni di pascolamento non sufficienti.	Particella	Bloccante	NO
PAN15	Carico UBA oltre il massimo consentito	Particella	Bloccante	NO
PAN16	Verifica UBA al pascolo non sufficienti.	Particella	Bloccante	NO



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

Codice anomalia	Descrizione anomalia	Tipo impatto	Gravità	Controllo manuale
PAS02	Dati UBA non presenti	Appezamento	Bloccante	NO
PAS03	Dati UBA non aggiornati	Appezamento	Bloccante	NO
PAS04	Verifica pratica mantenimento pagabile (sic e zps, non pagabile)	Appezamento	Bloccante	NO
PAS17	Particella a pascolo alfanumerica	Particella	Segnalazione	NO
P6366	Mancato pascolamento	Particella	Bloccante	SI

Le istruzioni operative n. 80 del 07/02/2024 precisano le procedure ed i controlli per l'istruttoria delle domande di accesso alla riserva di cui all'art. 26 del Reg. UE 2115/2021, delle domande di trasferimento dei diritti all'aiuto di cui all'art. 27 del Reg. UE 2115/2021 e dell'attivazione dei diritti all'aiuto di cui all'art. 25 del Reg. UE 2115/2021.

La Circolare Agea Coordinamento Prot. n. 35478 del 12/05/2023 a partire dalla campagna 2023, specifica i requisiti per l'assegnazione dei titoli a partire dalla riserva nazionale come stabiliti all'art. 26 del Reg. UE 2115/2021 e s.m.i. e all'art. 12 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 e s.m.i..

La Circolare Agea Coordinamento Prot. n. 0035149 del 12/05/2023 disciplina il giovane agricoltore e le relative procedure di verifica e controllo che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023 sia per quanto riguarda l'accesso alla riserva sia per quanto riguarda il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori.

Le presenti istruzioni operative sono emanate nelle more dell'approvazione, da parte di AGEA Coordinamento, del manuale gestione istruttorie DAR, che disciplina la procedura di gestione delle istruttorie delle domande di accesso alla riserva nazionale, e pertanto potranno subire delle modifiche.

Il DM 23 dicembre 2022 n. 660087 e s.m.i. riporta agli articoli 5 e 6 le definizioni del giovane e nuovo agricoltore.

La Circolare Agea Coordinamento Prot. n. 26880 del 12/04/2023, in applicazione dell'art. 13 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 e s.m.i., disciplina le tipologie di domande di trasferimento titoli, i requisiti, i controlli e le procedure per la conclusione del procedimento oltre che le modalità di gestione dei pignoramenti e dei pegni sui titoli.

La Circolare Agea Coordinamento Prot. n. 49115 del 26/06/2023, in applicazione dell'art. 12 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 e s.m.i., stabilisce la procedura di calcolo dell'utilizzo dei titoli PAC.

8. DOMANDE DI ACCESSO ALLA RISERVA NAZIONALE, TRT E UTILIZZO TITOLI

8.1 Istruttoria delle domande di accesso alla riserva

L'istruttoria delle domande di accesso alla riserva avviene in due fasi:

1. istruttoria amministrativa;
2. istruttoria superfici per l'individuazione della superficie ammissibile per l'assegnazione dei titoli da riserva da comunicare al Registro Titoli Nazionale.

Istruttoria amministrativa

L'istruttoria amministrativa riguarda la verifica del possesso dei requisiti da parte del beneficiario per tutte



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

le fattispecie; tale verifica viene effettuata dall'OP e dall'OC come definito nell'Allegato alla Circolare AGEA Prot. n. 35478 del 12/05/2023:

- a) con controlli informatici del 100% delle domande di accesso alla riserva presentate per verificare il requisito dell'età: età compresa tra i 18 anni (compiuti al momento della presentazione della domanda unica) ed i 60 anni nell'anno campagna; nel caso delle persone giuridiche/società la verifica è effettuata sul legale rappresentante che sottoscrive la domanda unica;
- b) con controlli informatici del 100% delle domande di accesso alla riserva presentate per verificare il requisito dell'agricoltore in attività ai sensi dell'art. 4 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 e di quanto previsto dalla circolare AGEA prot. n. 12874 del 22 febbraio 2023;
- c) con controlli informatici del 100% delle domande di accesso alla riserva presentate per verificare la presentazione della domanda entro i termini stabiliti dalla Circolare Agea Coordinamento Prot. n. Prot. n. 35478 del 12/05/2023;
- d) con la verifica puntuale del 100% degli allegati obbligatori alle domande di Fattispecie C1 e F;
- e) con controlli informatici sul 100% delle domanda di fattispecie A e B (da parte dell'OP e dell'OC) utilizzando i dati scaricati massivamente o, qualora necessario, puntualmente da AAEP, dal SIAN e dall'Anagrafe Agricola del Piemonte, dalla CCIAA e dall'Agenzia delle Entrate, dal Registro Formazione del SIAN per individuare:
 - (Fattispecie A – Giovane Agricoltore):
 - la data di primo insediamento del giovane (la prima tra P.IVA con ATECO01, INPS agricola, iscrizione Registro imprese agricole, prima domanda erogazione contributi o presentazioni di mere dichiarazioni agricole, insediamento con potere di controllo in una società agricola);
 - l'età del giovane nell'anno campagna di presentazione della domanda di accesso alla riserva (18-40 anni);
 - il ruolo del giovane;
 - la presenza di un ruolo del giovane in altre aziende agricole anche se cessate;
 - il titolo di formazione del giovane e la relativa esperienza;
 - (Fattispecie B – Nuovo Agricoltore):
 - la data di inizio attività agricola (la prima tra P.IVA con ATECO01, INPS agricola, iscrizione Registro imprese agricole, prima domanda erogazione contributi o presentazioni di mere dichiarazioni agricole);
 - l'età del legale rappresentante che sottoscrive la domanda (41-60 anni);
 - nel caso di società, i soci ed il relativo ruolo;
 - la presenza di un ruolo dei soci o del titolare in altre aziende agricole anche se cessate;
 - lo svolgimento di attività agricola da parte dell'azienda richiedente, del titolare e dei soci con potere di controllo nei 5 anni precedenti l'inizio della nuova attività agricola da parte dell'azienda che ha fatto domanda di accesso alla riserva;
 - il titolo di formazione del legale rappresentante e la relativa esperienza;
- f) con controlli documentali delle visure storiche e delle schede delle cariche presenti nel Registro delle Imprese sul 100% delle aziende che hanno fatto domanda di accesso alla riserva Fattispecie A e B.

Si precisa che sia i requisiti di ammissibilità di carattere generale che quelli richiesti per le singole fattispecie, con particolare ma non esclusivo riferimento al nuovo e al giovane agricoltore, devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda per l'attribuzione dei titoli e mantenuti almeno fino al termine dell'anno di domanda. Per "momento di presentazione della domanda" si intende la data di



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

scadenza della presentazione della domanda prevista per l'anno campagna.

L'assenza anche di uno solo dei requisiti determina l'inammissibilità della domanda. Qualsiasi modifica successiva, anche se con valore retroattivo, che incide sui requisiti di ammissibilità, diretta a sanare mancanze presenti alla data di presentazione della domanda, non produce effetti ai fini dell'assegnazione dei diritti all'aiuto.

Istruttoria requisiti Giovane Agricoltore – Fattispecie A

I Requisiti specifici per la Fattispecie A sono i seguenti:

1. età del giovane < o = 40 anni nell'anno campagna di presentazione della domanda di accesso alla riserva come giovane agricoltore;
2. l'insediamento del giovane precedente o contestuale alla presentazione della domanda unica con richiesta di accesso alla riserva nazionale (data di insediamento = apertura/estensione partita iva agricola o ingresso in persona giuridica con potere di controllo);
3. insediamento del giovane nell'anno campagna di presentazione della DAR o nei 5 anni precedenti;
4. il possesso da parte del giovane del potere di controllo sull'azienda che ha presentato DAR (i criteri per accertare il potere di controllo sono quelli indicati nella Circolare Agea Coord. Prot. n. 0035149 del 12/05/2023);
5. il mantenimento, da parte del giovane, del potere di controllo sull'azienda che ha presentato DAR fino al termine dell'anno campagna;
6. il giovane non ha fatto valere tale qualifica in altra società/ditta individuale (per la richiesta DAR Fattispecie A, per la richiesta premio giovani ex Reg. UE 1307/2013 o richiesta sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltore);
7. Ai sensi dell'art. 12, commi 10 e 11, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, l'accesso alla riserva nazionale per le fattispecie A e B è consentito una sola volta e la richiesta di accesso alla fattispecie A esclude la possibilità di presentare una richiesta di accesso alla fattispecie B e viceversa, compreso l'accesso avvenuto ai sensi del Reg. (UE) n. 1307/2013 (periodo di programmazione 2015 – 2022). Inoltre, il ricorso alle suddette fattispecie è consentito una sola volta anche nel caso in cui l'agricoltore presenti una richiesta di accesso alla riserva come persona fisica/ditta individuale e una richiesta di accesso in qualità di socio di una persona giuridica dedita all'attività agricola della quale eserciti il controllo e per la quale utilizzi i propri requisiti al fine di ottenere l'accesso. L'accesso alla riserva nazionale si considera avvenuto solamente in caso di assegnazione di un qualsiasi valore finanziario;
8. il giovane deve essere in possesso di adeguati requisiti di istruzione e competenza attestati dal possesso di almeno uno dei titoli di studio-esperienza lavorativa di cui alla Circolare Agea Coord. Prot. n. 0035149 del 12/05/2023;

Con riferimento al requisito di cui al precedente punto 3. - insediamento, ai fini della verifica che lo stesso sia avvenuto entro i cinque anni precedenti la prima presentazione della domanda di assegnazione dei titoli con la fattispecie giovane agricoltore, è necessario distinguere tra imprese individuali e persone giuridiche. In particolare:

- a) In caso di impresa individuale, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, l'individuazione dell'anno di inizio dell'attività agricola del giovane agricoltore, ai fini della verifica dell'insediamento, si esegue utilizzando i seguenti parametri:
 - data di iscrizione al registro delle imprese agricole e/o di apertura della partita IVA agricola (codice ATECO 01) intestata al giovane, anche se successivamente chiusa o, nel caso di partita IVA già presente ma attiva in ambito diverso da quello agricolo, data di estensione dell'attività



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

al settore agricolo (codice ATECO 01);

- Ove sussista l'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese o qualora l'agricoltore risulti comunque iscritto, l'insediamento non è riconosciuto nel caso in cui l'impresa agricola (individuale o società) risulti nel predetto registro nello stato diverso da "attivo", che ne pregiudica l'esercizio imprenditoriale;
- data di iscrizione all'INPS come coltivatore diretto, imprenditore agricolo professionale, colono o mezzadro;
- anno di presentazione di una qualsiasi domanda di erogazione di contributi, indipendentemente dall'esito della stessa (inammissibilità, rigetto o accoglimento) o di presentazione di mere dichiarazioni inerenti allo svolgimento dell'attività imprenditoriale agricola.

Qualora siano presenti più parametri tra quelli sopra elencati, l'anno di inizio dell'attività agricola coincide con l'anno dell'evento che si verifica per primo

- b) In caso di persona giuridica, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, l'insediamento come capo azienda di una società intestataria di partita IVA attiva in campo agricolo (codice ATECO 01) si considera avvenuto nel momento in cui il giovane agricoltore assume il controllo effettivo e duraturo della stessa società, in relazione alle decisioni inerenti alla gestione, agli utili ed ai rischi finanziari. Il controllo effettivo sulla società sussiste se il giovane agricoltore:
- detiene una quota rilevante del capitale;
 - partecipa al processo decisionale sulla gestione, anche finanziaria, della società;
 - provvede alla gestione corrente della società.

In particolare, tenendo in considerazione quanto previsto dal Codice civile in materia di controllo e poteri di gestione, anche finanziaria, il giovane detiene il controllo effettivo della società se rispetta i criteri riportati nell'allegato VII del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 per le varie tipologie societarie (tali criteri sono specificati anche nella Circolare Agea Coord. Prot. n. 0035149 del 12/05/2023).

Con riferimento al requisito di istruzione e competenza di cui al punto 8. il giovane, per soddisfarlo, deve possedere almeno uno dei seguenti titoli di studio e esperienza lavorativa:

- superamento dell'esame di Stato per l'esercizio delle professioni di agronomo e forestale junior, biotecnologo agrario, zoonomo, perito agrario laureato, dottore agronomo e forestale, veterinario, agrotecnico laureato o titolo universitario a indirizzo agricolo, forestale, veterinario, o titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo agricolo, di cui all'allegato VI del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, come modificato e integrato dal decreto 9 marzo 2023 del Direttore generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea;
- titolo di scuola secondaria di secondo grado non agricolo, comprese le qualifiche professionali conseguite con percorsi formativi di durata almeno triennale, e attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di almeno 150 ore, con superamento dell'esame finale, su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale, tenuto da enti accreditati dalle Regioni o Province autonome, oppure partecipazione con esito favorevole all'intervento di sviluppo rurale cooperazione per il ricambio generazionale (esito favorevole della domanda di sostegno);
- titolo di scuola secondaria di primo grado, accompagnato da esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo, documentata dall'iscrizione al relativo regime previdenziale agricolo per

almeno 104 giornate/anno, oppure partecipazione con esito favorevole all'intervento di sviluppo rurale cooperazione per il ricambio generazionale (esito favorevole della domanda di sostegno).

Al riguardo, con specifico riferimento al requisito di istruzione e competenza previsto sia per il giovane che per il nuovo agricoltore, per la campagna 2023, in deroga a quanto sopra previsto, lo stesso deve essere posseduto alla data del 30 settembre 2023, quale ultima data utile ai fini dell'avvio dei pagamenti della campagna 2023. Si precisa, inoltre, che tale previsione è in corso di inserimento tra le richieste di modifica al Piano Strategico Nazionale proposte dal competente Ministero e che, pertanto, l'efficacia della deroga prevista è comunque subordinata all'approvazione della Commissione.

Istruttoria requisiti Nuovo Agricoltore – Fattispecie B

I Requisiti specifici per la Fattispecie B sono:

- a) età del titolare o del legale rappresentante che sottoscrive la domanda compresa tra 41 e 60 anni nell'anno campagna di presentazione della domanda di accesso alla riserva;
- b) inizio attività agricola in qualità di capo azienda nell'anno civile 2021 o in qualsiasi anno successivo e presenta domanda nell'ambito del regime di pagamento di base di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013 o del sostegno al reddito di base per la sostenibilità di cui al Reg. (UE) 2021/2115 non oltre due anni dopo l'anno civile nel quale ha iniziato a esercitare l'attività agricola. L'individuazione dell'inizio dell'attività agricola avviene considerando la data (anno civile) in cui si verifica il primo dei seguenti eventi:
 - iscrizione del nuovo agricoltore nel registro delle imprese, nella sezione speciale delle imprese agricole (persone fisiche e società), dei piccoli imprenditori o coltivatori diretti; Ove sussista l'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese o qualora l'agricoltore risulti comunque iscritto, l'insediamento non è riconosciuto nel caso in cui, nel registro delle imprese, l'impresa agricola (individuale o società) risulti nello stato diverso da "attivo", che ne pregiudica l'esercizio imprenditoriale;
 - apertura o estensione della partita IVA in campo agricolo (codice ATECO 01);
 - iscrizione all'INPS come coltivatore diretto, imprenditore agricolo professionale, colono o mezzadro;
 - presentazione di una qualsiasi domanda di erogazione di contributi per lo svolgimento di attività agricole indipendentemente dall'esito della stessa (inammissibilità, rigetto o accoglimento) o presentazione di qualsiasi dichiarazione riferita allo svolgimento dell'attività agricola (domande uniche, PSR, UMA, dichiarazioni vitivinicole, estirpazione vigneti, danni fauna, prestito di conduzione, etc.);
- c) le aziende richiedenti l'accesso alla riserva, i titolari e tutti i soci con potere di controllo non devono aver svolto attività agricola nei 5 anni precedenti l'inizio dell'attività agricola dell'azienda richiedente come sopra individuato); i criteri da utilizzare per verificare se un soggetto ha potere di controllo sono riportati nell'Allegato VII del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 per le varie tipologie societarie e specificati nella Circolare Agea Coordinamento Prot. n. 35478 del 12/05/2023;
- d) Ai sensi dell'art. 12, commi 10 e 11, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, l'accesso alla riserva nazionale per le fattispecie A e B è consentito una sola volta e la richiesta di accesso alla fattispecie A esclude la possibilità di presentare una richiesta di accesso alla fattispecie B e viceversa, compreso l'accesso avvenuto ai sensi del Reg. (UE) n. 1307/2013 (periodo di programmazione 2015 – 2022). Inoltre, il ricorso alle suddette fattispecie è consentito una sola volta anche nel caso in cui l'agricoltore presenti una richiesta di accesso alla riserva come persona



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

fisica/ditta individuale e una richiesta di accesso in qualità di socio di una persona giuridica dedita all'attività agricola della quale eserciti il controllo e per la quale utilizzi i propri requisiti al fine di ottenere l'accesso. L'accesso alla riserva nazionale si considera avvenuto solamente in caso di assegnazione di un qualsiasi valore finanziario;

- e) il nuovo agricoltore (titolare di ditta individuale o legale rappresentante che sottoscrive la domanda in caso di società) deve essere in possesso di adeguati requisiti di istruzione e competenza attestati dal possesso di almeno uno dei titoli di studio-esperienza lavorativa di cui alla Circolare Agea Coord. Prot. n. 0035149 del 12/05/2023; il possesso del requisito è verificato con le stesse modalità e criteri stabiliti per la Fattispecie A – giovane Agricoltore.

Istruttoria delle superfici per l'individuazione della superficie ammissibile per l'assegnazione dei titoli da riserva da comunicare al Registro Titoli Nazionale

L'istruttoria delle superfici viene effettuata dall'OP ARPEA come definito nell'Allegato alla Circolare AGEA Prot. n. 35478 del 12/05/2023 e consiste nelle seguenti verifiche:

- a) la superficie ammissibile all'assegnazione dei titoli dalla riserva nazionale, per tutte le fattispecie, viene individuata attuando i controlli amministrativi ed i controlli AMS definiti per l'istruttoria della domanda unica di pagamento e la determinazione delle superfici ammissibili al sostegno di base al reddito per la sostenibilità – codice 206;
- b) per la fattispecie C1, si applica il controllo aggiuntivo che verifica che la superficie sia soggetta a programmi di ristrutturazione e sviluppo per le quali il relativo impegno sia scaduto entro i termini di presentazione della domanda unica; per programma di ristrutturazione e sviluppo si intende quanto indicato nella circolare AGEA Prot. n. 35478 del 12/05/2023;
- c) per la fattispecie C2, si applica il controllo aggiuntivo che verifica che la superficie ammissibile sia situata in zona classificata montana o soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane, ai sensi dell'art. 32, paragrafo 1, lettere a) e b), del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- d) per la fattispecie D, si applica il controllo aggiuntivo che verifica che la superficie ammissibile sia situata in zone con svantaggi specifici ai sensi dell'art. 32, paragrafo 1, lettera c), del Reg. (UE) n. 1305/2013; tale verifica è effettuata puntualmente controllando le classificazioni dei territori come stabilita da ciascuna Regione;
- e) per ciascuna Fattispecie A – B – C1+C2 – D – F, si verifica il rispetto del limite minimo di superficie ammissibile per l'assegnazione titoli dalla riserva pari ad 1 ha;
- f) per le Superfici richieste con le Fattispecie C1, C2 e D viene verificato che la superficie non sia già stata utilizzata per l'accesso alla riserva con le fattispecie C o D (registro dei vincoli di cui al paragrafo 3.6 della circolare AGEA prot.n. 35478 del 12/05/2023): verifica, attraverso il registro dei vincoli, che la superficie non sia già stata utilizzata per l'attribuzione dei titoli dalla riserva nazionale con le fattispecie C o D in una qualsiasi campagna a partire dal 2015.

Elenco delle anomalie specifiche della Domanda di Accesso alla Riserva Nazionale

Con riferimento alle fattispecie A e B, le istruttorie del requisito del giovane agricoltore e del nuovo agricoltore sono riportate, oltre che sul sistema informativo di ARPEA denominato "Demetra", anche in un apposito Registro delle domande di accesso alla riserva nazionale (di seguito Registro DAR) istituito nell'ambito del SIAN accedendo al proprio fascicolo aziendale.

Per tutte le altre fattispecie è possibile verificare l'esito dell'istruttoria della DAR, oltre che sul sistema informativo di ARPEA denominato "Demetra", anche all'interno del Registro Nazionale titoli accedendo al proprio fascicolo aziendale.

L'esito istruttorio complessivo della domanda di accesso alla riserva nazionale per tutte le fattispecie, inoltre, comprese le eventuali anomalie che non consentono l'attribuzione dei titoli, è visibile in ambito



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

SIAN, nella sezione dedicata al procedimento amministrativo DAR di ciascun agricoltore richiedente. L'agricoltore, anche mediante il CAA mandatario, ha l'onere di prendere cognizione dell'esito della verifica dell'istruttoria consultando sia il Registro DAR presente all'interno del proprio fascicolo aziendale informatizzato SIAN, sia la sezione del SIAN dedicata al procedimento amministrativo DAR nel suo complesso, sia l'oggetto istruttoria DAR all'interno di Demetra e di attivarsi, se necessario, entro la data di scadenza per l'istruttoria della DAR, come definita nella Circolare AGEA prot.n. 35478 del 12/05/2023, e secondo le modalità di seguito descritte, per presentare al competente Organismo pagatore la documentazione comprovante il possesso del requisito e/o aggiornando le informazioni provenienti dalla banche dati ufficiali.

TABELLA RIEPILOGO ANOMALIE

CODICE ANOMALIA	DESCRIZIONE	FATTISPECIE DAR	TIPOLOGIA	EFFETTO	CORREGGIBILE
RN053	Particella richiesta NON risulta classificata come "Montagna" o NON rientra tra quelle delle "Zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane" designate ai sensi dell'art. 32 (1) (a)-(b) del Reg. (UE) n.1305/2013	C2	Anomalia OPR	La superficie accertata in istruttoria della particella/parcella/appezzamento viene portata a zero	Non correggibile in autonomia dal beneficiario/CAA ma solo con richiesta motivata di istanza di riesame o di correzione dell'anomalia ad Arpea con le modalità descritte nell'apposito paragrafo delle presenti istruzioni
RN00	Superficie non ammissibile in esito istruttoria OP	Tutte le fattispecie	Anomalia OPR	Superficie accertata della particella = 0	Non correggibile in autonomia dal beneficiario/CAA ma solo con richiesta motivata di istanza di riesame o di correzione dell'anomalia ad Arpea con le modalità descritte nell'apposito paragrafo delle presenti istruzioni
VINC.GRAF	Superficie già assegnataria di titoli da riserva C/D	C1-C2-D	Anomalia OPR	Superficie vincolata della parcella/appezzamento = 0	Non correggibile in quanto dipendente da incrocio con registro dei vincoli
RNNOGIO	Mancanza di uno o più requisiti Giovane Agricoltore	A	Anomalia OPR	Esito istruttoria amministrativa OP della domanda negativo	Non correggibile in autonomia dal beneficiario/CAA ma solo con richiesta motivata di istanza di riesame o di correzione dell'anomalia ad Arpea con le modalità descritte nell'apposito paragrafo delle presenti istruzioni
RNNONUOVO	Mancanza di uno o più requisiti Nuovo	B	Anomalia OPR	Esito istruttoria amministrativa OP della	Non correggibile in autonomia dal



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

CODICE ANOMALIA	DESCRIZIONE	FATTISPECIE DAR	TIPOLOGIA	EFFETTO	CORREGGIBILE
	Agricoltore			domanda negativo	beneficiario/CAA ma solo con richiesta motivata di istanza di riesame o di correzione dell'anomalia ad Arpea con le modalità descritte nell'apposito paragrafo delle presenti istruzioni
DXC-01	Superficie accertata inferiore ad 1 ettaro	A/B/C1+C2/D/F	Anomalia OC	Determina esito negativo della Domanda DAR	Correggibile se DAR è in istruttoria (esito DAR: in istruttoria), correggendo le anomalie che incidono sulla superficie ammissibile in domanda unica e richiedendo ad Arpea l'aggiornamento dell'esito grafico DAR, il ricalcolo dell'esito DAR e un nuovo invio dell'esito al Registro DAR
AG-01	Agricoltore non attivo	A/B/C1/C2/D/F	Anomalia OC	Determina esito negativo della Domanda DAR	Correggibile con le modalità previste da Circolare Agea Coordinamento Prot. n. 12874 del 22/02/2023 - Agricoltore in attività entro il 15 febbraio dell'anno campagna successivo alla richiesta DAR, salvo proroghe stabilite con circolare AGEA.
DAC-03	Agricoltore divenuto attivo successivamente alla scadenza dell'istruttoria per le DAR	A/B/C1/C2/D/F	Anomalia OC	Determina esito negativo della Domanda DAR	Non correggibile in quanto scaduti i termini come previsti nella Circolare Agea Coordinamento Prot. n. 12874 del 22/02/2023
DXC-07	Requisito giovane DAR persona fisica non rispettato	A	Anomalia OC	Determina esito negativo della Domanda DAR	E' ammessa la richiesta motivata di istanza di riesame ad Arpea se DAR è in istruttoria (esito DAR: in istruttoria), se non è già stata inviata la comunicazione dei motivi ostativi e previa verifica ed aggiornamento dei dati presenti nelle banche dati ufficiali
DXC-08	Requisito giovane DAR persona giuridica non	A	Anomalia OC	Determina esito negativo della Domanda DAR	E' ammessa la richiesta motivata di istanza di riesame ad Arpea se DAR



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

CODICE ANOMALIA	DESCRIZIONE	FATTISPECIE DAR	TIPOLOGIA	EFFETTO	CORREGGIBILE
	rispettato				è in istruttoria (esito DAR: in istruttoria), se non è già stata inviata la comunicazione dei motivi ostativi e previa verifica ed aggiornamento dei dati presenti nelle banche dati ufficiali
DXC-09	REQUISITO NUOVO DAR PERSONA FISICA NON RISPETTATO	B	Anomalia OC	Determina esito negativo della Domanda DAR	E' ammessa la richiesta motivata di istanza di riesame ad Arpea se DAR è in istruttoria (esito DAR: in istruttoria), se non è già stata inviata la comunicazione dei motivi ostativi e previa verifica ed aggiornamento dei dati presenti nelle banche dati ufficiali
DXC-10	REQUISITO NUOVO DAR PERSONA GIURIDICA NON RISPETTATO	B	Anomalia OC	Determina esito negativo della Domanda DAR	E' ammessa la richiesta motivata di istanza di riesame ad Arpea se DAR è in istruttoria (esito DAR: in istruttoria), se non è già stata inviata la comunicazione dei motivi ostativi e previa verifica ed aggiornamento dei dati presenti nelle banche dati ufficiali
RN043	Superficie totale accertata per la Fattispecie inferiore a 1 ettaro	A/B/C1+C2/D/F	Anomalia OPR	Determina esito negativo della Domanda DAR	Correggibile in autonomia dal CAA/beneficiario se DAR è in istruttoria (esito DAR: in istruttoria), correggendo le anomalie che incidono sulla superficie ammissibile in domanda unica e richiedendo ad Arpea l'aggiornamento dell'esito grafico DAR ed il ricalcolo dell'esito DAR
Anomalie di superficie previste per il BISS	Anomalie di superficie previste per il BISS - Sostegno di base al reddito per la sostenibilità – codice 206	A/B/C1/C2/D/F	Anomalia OPR	Determina esito negativo in istruttoria superfici DAR	Correggibile in autonomia dal CAA/beneficiario se DAR è in istruttoria (esito DAR: in istruttoria), correggendo le anomalie che incidono sulla superficie ammissibile in domanda unica (se correggibili) e



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

CODICE ANOMALIA	DESCRIZIONE	FATTISPECIE DAR	TIPOLOGIA	EFFETTO	CORREGGIBILE
					richiedendo ad Arpea l'aggiornamento dell'esito grafico DAR ed il ricalcolo dell'esito DAR
RNNOVALI (per fattispecie)	Procedimento di non validazione massiva OPR	A/B/C1/C2/D/F	Segnalazione OPR	La presenza di tale segnalazione evidenzia che l'istruttoria della DAR per quella fattispecie si è conclusa negativamente	DAR CONCLUSA NON CORREGGIBILE
RNVALI	Procedimento di validazione massiva OPR	A/B/C1/C2/D/F	Segnalazione OPR	La presenza di tale segnalazione evidenzia che l'istruttoria della DAR per quella fattispecie si è conclusa positivamente	DAR CONCLUSA NON CORREGGIBILE

Anomalie OPR specifiche della DAR non correggibili in autonomia

Le anomalie di seguito riportate e presenti in Demetra in relazione alla fase "Istruttoria richiesta accesso alla Riserva" determinano l'esito dell'istruttoria della domanda di accesso alla riserva e non sono correggibili in autonomia dal CAA o dal beneficiario.

Se la DAR è ancora in istruttoria e non conclusa ed il CAA o il beneficiario non hanno ancora ricevuto la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda, è ammessa la richiesta motivata di istanza di riesame o di correzione dell'anomalia ad Arpea con le modalità e le tempistiche riportate al paragrafo "Modalità e tempistiche di istruttoria e richiesta istanze di riesame esito DAR".

RN053: Particella richiesta NON risulta classificata come "Montagna" o NON rientra tra quelle delle "Zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane" designate ai sensi dell'art. 32 (1) (a)-(b) del Reg. (UE) n.1305/2013.

Interviene nelle fattispecie C2. Non correggibile in quanto la particella/parcella non è classificata come "montana" o come rientrante nelle "Zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane" in base alla Classificazione ai sensi dell'art. 32 Reg. UE1305/2013 come indicata su Anagrafe Unica del Piemonte e Registro Vincoli.

La superficie accertata in istruttoria della particella/parcella/appezzamento viene portata a zero.

RN00 (Superficie non ammissibile in esito istruttoria OP)

Interviene nelle fattispecie A/B/C1/C2/D/F.

Si tratta di anomalia generica e particellare: particella senza requisiti di accesso alla Riserva.

Superficie accertata della particella = 0

VINC.GRAF (Superficie già assegnataria di titoli da riserva C/D)

Interviene nelle fattispecie C1 – C2 – D.

Si tratta di anomalia grafica derivante dalla sovrapposizione dei layer del registro dei vincoli DAR (di cui al paragrafo 3.6 della circolare AGEA prot.n. 35478 del 12/05/2023) con la superficie grafica richiesta in domanda quando la superficie è già stata assegnataria dei titoli da riserva C/D in una qualsiasi campagna a partire dal 2015.

Superficie vincolata della parcella/appezzamento = 0

RNNOGIO (Mancanza di uno o più requisiti Giovane Agricoltore)

Interviene nelle fattispecie A e si tratta di anomalia che viene accesa da Arpea in mancanza di uno dei requisiti per l'accesso alla riserva come Giovane agricoltore.

DAR non validata. Esito istruttoria amministrativa OP negativo.

RNNONUOVO (Mancanza di uno o più requisiti Nuovo Agricoltore)

Interviene nelle fattispecie B.

Si tratta di anomalia che viene accesa da Arpea in mancanza di uno dei requisiti per l'accesso alla riserva come Nuovo agricoltore.

DAR non validata. Esito istruttoria amministrativa OP negativo.

Anomalie OC

Le anomalie di seguito riportate, presenti nel Registro DAR, determinano l'esito negativo dell'istruttoria della domanda di accesso alla riserva. Sono correggibili dal CAA/Beneficiario, nel caso in cui si riscontri un errore nelle banche dati ufficiali di Agenzia delle Entrate, Anagrafe Tributaria, CCIAA, INPS, etc. o su istruttoria DAR di ARPEA da cui i dati vengono acquisiti, rettificando l'informazione errata all'interno delle banche dati o su istruttoria DAR di ARPEA e comunicandolo ad ARPEA con le modalità e le tempistiche riportate al paragrafo "Modalità e tempistiche di istruttoria e richiesta istanze di riesame esito DAR".

Agea Coordinamento provvede ad eseguire i controlli massivi automatici di competenza due volte al mese a partire dal mese di settembre e fino al mese di gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della richiesta DAR, precisamente nei giorni 15 e 30 di ciascun mese.

Tutte le Fattispecie (A-B-C1-C2-D-F)

DXC-01 Superficie accertata inferiore ad 1 ettaro

Interviene nelle fattispecie A/B/C1+C2/D/F.

Determina esito negativo della Domanda DAR.

Correggibile se DAR è in istruttoria (esito DAR: in istruttoria), correggendo le anomalie che incidono sulla superficie ammissibile in domanda unica e richiedendo ad Arpea l'aggiornamento dell'esito grafico DAR, il ricalcolo dell'esito DAR e un nuovo invio dell'esito al Registro DAR.

AG-01 (Agricoltore non attivo)

Interviene nelle fattispecie A/B/C1/C2/D/F.

Correggibile con le modalità previste da Circolare Agea Coordinamento Prot. n. 12874 del 22/02/2023 - Agricoltore in attività entro il 15 febbraio dell'anno campagna successivo alla richiesta DAR, salvo proroghe stabilite con circolare AGEA.

DAC-03 (Agricoltore divenuto attivo successivamente alla scadenza dell'istruttoria per le DAR)

Interviene nelle fattispecie A/B/C1/C2/D/F.

Non correggibile in quanto scaduti i termini come previsti nella Circolare Agea Coordinamento Prot. n. 12874 del 22/02/2023.

A - Giovane Agricoltore

DXC-07 – Requisito giovane DAR persona fisica non rispettato

Gli elementi del controllo sono specificati nel Manuale delle procedure istruttorie delle domande di



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

accesso alla riserva di AGEA Coordinamento secondo gli indicatori di seguito specificati.

DG01 - IL RICHIEDENTE NON HA GIA' OTTENUTO TITOLI DA RISERVA NAZIONALE (FATTISPECIE A e B)

DG10 - INIZIO ATTIVITA' AGRICOLA

DG20 - LA PERSONA FISICA: SI INSEDE PER LA PRIMA VOLTA IN QUALITA' DI CAPO DELL'AZIENDA AGRICOLA (DITTA INDIVIDUALE) NEL CORSO DEI 5 ANNI PRECEDENTI LA RICHIESTA DAR

DG40 - ETA' ANAGRAFICA NON SUPERIORE A 40 ANNI NELL'ANNO DI RICHIESTA DAR

DG50 - MANCANZA REQUISITO ISTRUZIONE E COMPETENZA

DG60 - DEROGA COMUNI EXTRA-DOGANALI (VALIDO SOLO PER I COMUNI DI LIVIGNO E CAMPIONE D'ITALIA

Determina esito negativo della domanda DAR.

E' ammessa la richiesta motivata di istanza di riesame ad Arpea se DAR è in istruttoria (esito DAR: in istruttoria), se non è già stata inviata la comunicazione dei motivi ostativi e previa verifica ed aggiornamento dei dati presenti nelle banche dati ufficiali.

DXC-08 – Requisito giovane DAR persona giuridica non rispettato

Gli elementi del controllo sono specificati nel Manuale delle procedure istruttorie delle domande di accesso alla riserva di AGEA Coordinamento secondo gli indicatori di seguito specificati.

DG00 – Società intestataria di partita iva attiva in campo agricolo (cofice ATECO 01)

DG01 - IL RICHIEDENTE NON HA GIA' OTTENUTO TITOLI DA RISERVA NAZIONALE (FATTISPECIE A e B)

DG10 - INIZIO ATTIVITA' AGRICOLA

DG30 – INSEDIAMENTO PER LA PRIMA VOLTA IN UN'AZIENDA AGRICOLA IN QUALITA' DI CAPO AZIENDA NEI 5 ANNI PRECEDENTI LA RICHIESTA DAR (CONTROLLO EFFETTUATO SUL GIOVANE PERSONA FISICA)

DG40 - ETA' ANAGRAFICA NON SUPERIORE A 40 ANNI NELL'ANNO DI RICHIESTA DAR (CONTROLLO EFFETTUATO SUL GIOVANE PERSONA FISICA)

DG50 - MANCANZA REQUISITO ISTRUZIONE E COMPETENZA (CONTROLLO EFFETTUATO SUL GIOVANE PERSONA FISICA)

DG60 - DEROGA COMUNI EXTRA-DOGANALI (VALIDO SOLO PER I COMUNI DI LIVIGNO E CAMPIONE D'ITALIA

Determina esito negativo della domanda DAR.

E' ammessa la richiesta motivata di istanza di riesame ad Arpea se DAR è in istruttoria (esito DAR: in istruttoria), se non è già stata inviata la comunicazione dei motivi ostativi e previa verifica ed aggiornamento dei dati presenti nelle banche dati ufficiali.

B - Nuovo Agricoltore

DXC-09 – REQUISITO NUOVO DAR PERSONA FISICA NON RISPETTATO

Gli elementi del controllo sono specificati nel Manuale delle procedure istruttorie delle domande di accesso alla riserva di AGEA Coordinamento secondo gli indicatori di seguito specificati.

DN00 - IL RICHIEDENTE NON HA GIA' OTTENUTO TITOLI DA RISERVA NAZIONALE (FATTISPECIE A e B)

DN01 - IL RICHIEDENTE CHE HA INIZIATO AD ESERCITARE L'ATTIVITA' AGRICOLA DAL 2021 O ANNUALITA'



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

SUCCESSIVE

DN02 – RICHIESTA DAR ENTRO DUE ANNI DOPO L'ANNO CIVILE NEL QUALE HA INIZIATO AD ESERCITARE ATTIVITA' AGRICOLA

DN10 - INIZIO ATTIVITA' AGRICOLA

DN20 - LA PERSONA FISICA (DITTA INDIVIDUALE) NON DEVE AVERE ESERCITATO IL CONTROLLO SU UNA SOCIETA' DEDITA AD UN'ATTIVITA' AGRICOLA NEL CORSO DEI CINQUE ANNI PRECEDENTI L'INIZIO DELLA PROPRIA ATTIVITA AGRICOLA

DN40 - ETA' ANAGRAFICA COMPRESA TRA 41 E 60 ANNI NELL'ANNO DI RICHIESTA DAR

DN50 - REQUISITO ISTRUZIONE E COMPETENZA

DN60 - DEROGA COMUNI EXTRA-DOGANALI (VALIDO SOLO PER I COMUNI DI LIVIGNO E CAMPIONE D'ITALIA

Determina esito negativo della domanda DAR.

E' ammessa la richiesta motivata di istanza di riesame ad Arpea se DAR è in istruttoria (esito DAR: in istruttoria), se non è già stata inviata la comunicazione dei motivi ostativi e previa verifica ed aggiornamento dei dati presenti nelle banche dati ufficiali.

DXC-10 – REQUISITO NUOVO DAR PERSONA GIURIDICA NON RISPETTATO

Gli elementi del controllo sono specificati nel Manuale delle procedure istruttorie delle domande di accesso alla riserva di AGEA Coordinamento secondo gli indicatori di seguito specificati.

DN00 - IL RICHIEDENTE NON HA GIA' OTTENUTO TITOLI DA RISERVA NAZIONALE (FATTISPECIE A e B)

DN01 - IL RICHIEDENTE CHE HA INIZIATO AD ESERCITARE L'ATTIVITA' AGRICOLA DAL 2021 O ANNUALITA' SUCCESSIVE

DN02 – RICHIESTA DAR ENTRO DUE ANNI DOPO L'ANNO CIVILE NEL QUALE HA INIZIATO AD ESERCITARE ATTIVITA' AGRICOLA

DN10 - INIZIO ATTIVITA' AGRICOLA

DN20 - LA PERSONA FISICA (DITTA INDIVIDUALE) NON DEVE AVERE ESERCITATO IL CONTROLLO SU UNA SOCIETA' DEDITA AD UN'ATTIVITA' AGRICOLA NEL CORSO DEI CINQUE ANNI PRECEDENTI L'INIZIO DELLA PROPRIA ATTIVITA AGRICOLA

DN30 - INSEDIAMENTO IN QUALITA' DI CAPO D'AZIENDA NELLA PERSONA GIURIDICA RICHIEDENTE LA DAR. QUESTO CONTROLLO VIENE ESEGUITO AVENDO RIGUARDO ALLA PERSONA FISICA CHE APPORTA ALLA PERSONA GIURIDICA IL REQUISITO DI NUOVO.

DN31 - TUTTE LE PERSONE FISICHE CHE ESERCITANO IL CONTROLLO SULLA PERSONA GIURIDICA NON DEVONO AVER PRATICATO IN NOME E PER CONTO PROPRIO ALCUNA ATTIVITA' AGRICOLA NEI 5 ANNI PRECEDENTI L'INIZIO DELL'ATTIVITA' AGRICOLA DEL RICHIEDENTE.

DN40 - ETA' ANAGRAFICA COMPRESA TRA 41 E 60 ANNI NELL'ANNO DI RICHIESTA DAR. QUESTO CONTROLLO VIENE ESEGUITO AVENDO RIGUARDO ALLA PERSONA FISICA CHE APPORTA ALLA PERSONA GIURIDICA IL REQUISITO DI NUOVO.

DN50 - REQUISITO ISTRUZIONE E COMPETENZA

DN60 - DEROGA COMUNI EXTRA-DOGANALI (VALIDO SOLO PER I COMUNI DI LIVIGNO E CAMPIONE D'ITALIA

Determina esito negativo della domanda DAR

E' ammessa la richiesta motivata di istanza di riesame ad Arpea se DAR è in istruttoria (esito DAR: in



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

istruttoria), se non è già stata inviata la comunicazione dei motivi ostativi e previa verifica ed aggiornamento dei dati presenti nelle banche dati ufficiali.

Anomalie OPR correggibili dal beneficiario e/o dal CAA

RN043 (Superficie totale accertata inferiore a 1 ettaro)

Intervengono nelle fattispecie A/B/C1+C2/D/F.

Determina esito negativo domanda DAR.

Correggibile se DAR è in istruttoria (esito DAR: in istruttoria), correggendo le anomalie che incidono sulla superficie ammissibile in domanda unica e richiedendo ad Arpea l'aggiornamento dell'esito grafico DAR ed il ricalcolo dell'esito DAR.

Anomalie di superficie previste per il BISS - Sostegno di base al reddito per la sostenibilità – codice 206

Intervengono per tutte le fattispecie A/B/C1/C2/D/F.

Determina esito negativo in istruttoria delle superfici DAR.

Sono correggibili, ove possibile, con le modalità previste dalle IO di ARPEA n. 38 e s.m.i. e con l'applicazione della procedura per la gestione delle SFA di cui alla DD 243 del 21/10/21, le anomalie già attive dalla campagna 2022 e non modificate dal 2023 (ad esempio: APPE01 – IG01 – IG02 – IG04 – IG99 – N21 – NOATT – P1103 – P6366 – PARC_RIFE_NOTFOUND – PARC_RIFE_SQUADR – PAS02 – PAS03 – PAS04 – PU216PAG0815 – PU216RVINC – SUP02 – SUPERI_GRAF – SUPERI_ISOLA_CP3 – USI_SUOLO – SFA01 – SFA02 – SFA04 – SFA05 – SFA06 – SFA07 – etc..)

Sono correggibili, ove possibile, con le modalità previste dalle IO 77 del 9/1/2024 sull'ammissibilità delle superfici pascolive, le anomalie PAN05 – PAN06 – PAN07 – PAN15 – PAN16 – PAS02 – PAS03 – PAS04 – P6366 – IG04, etc..

Sono correggibili ove possibile, con le modalità previste dalla **Determinazione Arpea n. 272 del 13/11/2023** "Modalità di attuazione dei controlli AMS – acquisizione e gestione degli esiti, comunicazioni con le aziende e procedure di riesame", le anomalie AM00 – BIANCA – GIALLA – NERA – ROSSA – VIOLA – etc..

L'anomalia IGSUP_200MQ - superficie accertata minore della soglia minima di 200mq non è correggibile e segnala che la superficie corrispondente non è ammissibile perché inferiore alla soglia minima.

L'anomalia PLTKO - Controllo PLT esito negativo non è correggibile in quanto derivante da esito istruttorio puntuale.

Tali anomalie, laddove possibile, sono correggibili se DAR è in istruttoria (esito DAR: in istruttoria), intervenendo sulle anomalie che incidono sulla superficie ammissibile in domanda unica e richiedendo ad Arpea l'aggiornamento dell'esito grafico DAR ed il ricalcolo dell'esito DAR.

Segnalazioni di chiusura dell'istruttoria della DAR

RNNOVALI (per fattispecie) (Procedimento di non validazione massiva OPR)

Interviene nelle fattispecie A/B/C1/C2/D/F. Segnalazione per chiusura massiva DAR negative. La presenza di tale segnalazione evidenzia che l'istruttoria della DAR per quella fattispecie si è conclusa negativamente.

RNVALI (per fattispecie) (Procedimento di validazione massiva OPR)

Interviene nelle fattispecie A/B/C1/C2/D/F. La presenza di tale segnalazione evidenzia che l'istruttoria della DAR per quella fattispecie si è conclusa positivamente.

Modalità e tempistiche di istruttoria e richiesta istanze di riesame esito DAR

La domanda di accesso alla riserva, al termine della istruttoria amministrativa e di superficie dell'OP e

dell'OC, potrà assumere gli stati:

- Validata da OPR: esito positivo istruttoria.
- Validata da OPR parzialmente: esito istruttoria positivo per alcune fattispecie e negativo per altre o in istruttoria per alcune fattispecie (nel caso di domanda di accesso alla riserva presentata per più di una fattispecie).
- Non Validata da OPR: esito negativo istruttoria.

In Demetra – procedimento “Istruttoria richiesta accesso alla Riserva” esito DAR sono riportate le informazioni di riepilogo di istruttoria per Fattispecie:

- Esito = Istruttoria in corso, Validata da OPR, Non Validata da OPR
- Sup. Richiesta = Superficie richiesta
- Sup. determ. = Superficie determinata
- Sup. sincro agent = Superficie sincronizzata tramite agent DAR e inviata al Registro titoli
- Data sincro agent = data di sincronizzazione della superficie e dell'esito DAR tramite agent
- Esito sincro agent = esito sincronizzato tramite agent DAR e inviato al Registro titoli (0- Istruttoria non completata, 1- Istruttoria completata con esito positivo, 2 - Istruttoria completata con esito negativo)

Le modalità di calcolo ed attribuzione dei titoli da riserva sono indicate nell'Allegato 1 alla Circolare Agea Coord. Prot. n. 35478 del 12/05/2023.

Se si ha esito positivo dell'OP (Validata da OPR o Validata da OPR parzialmente, per la Fattispecie con esito positivo) e dell'OC, i titoli da riserva vengono assegnati solo in presenza di un portafoglio titoli del beneficiario senza titoli o con titoli con superficie abbinata minore della superficie ammissibile dell'anno campagna e/o con titoli che hanno valore minore di quello della riserva nazionale.

L'esito complessivo dell'istruttoria delle domande di accesso alla riserva, compresa l'indicazione della superficie ammissibile assegnataria dei titoli da riserva, è riportato nel Registro titoli consultabile all'interno del SIAN nella sezione Consultazione Pubblica Registro Titoli PAC 2023 – 2027, Esito calcolo Titoli.

L'istruttoria di tutte le domande di accesso alla riserva nazionale, per tutte le fattispecie e per tutti i requisiti, sia di carattere generale che specifici per la singola fattispecie, da eseguirsi anche mediante la documentazione che l'agricoltore ha l'onere di rendere disponibile al competente Organismo pagatore, **deve essere svolta entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda di accesso alla riserva nazionale, salvo proroghe che possono essere stabilite con Circolare di Agea Coordinamento.** Ciò in quanto l'attribuzione dei titoli dalla riserva nazionale è soggetta ad uno specifico plafond di spesa annuale non superabile che richiede la necessaria preventiva individuazione di tutti i soggetti aventi diritto all'assegnazione, anche ai fini del calcolo della riduzione percentuale lineare del massimale del regime di pagamento di base da eseguire per finanziare la riserva nazionale e soddisfare le richieste di accesso. Conseguentemente, eventuali istruttorie eseguite oltre il suddetto termine non producono effetto ai fini dell'attribuzione dei titoli dalla riserva nazionale per la campagna di riferimento e le relative domande, poiché mancanti di una condizione di ammissibilità, sono rigettate.

Al fine di individuare in modo certo e definitivo la superficie ammissibile per la quale si potrà procedere all'assegnazione dei titoli da riserva, i soggetti beneficiari sono tenuti a risolvere eventuali anomalie derivanti dai controlli di superficie o amministrativi presenti sulla propria domanda unica di pagamento e di accesso alla riserva entro e non oltre il termine stabilito dalle Circolari di Agea Coordinamento per la conclusione delle istruttorie come sopra riportato o entro il termine più restrittivo comunicato da ARPEA. Le anomalie OPR e di Coordinamento derivanti da controlli amministrativi volti alla verifica del possesso dei requisiti per ciascuna fattispecie possono essere risolte solo richiedendo una revisione dell'esito



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

istruttorio con l'invio di eventuale documentazione integrativa ad ARPEA tramite posta elettronica certificata all'attenzione dell'Ufficio FEAGA riportando nell'oggetto CUA – Richiesta revisione istruttoria DAR anno campagna XX, previo aggiornamento/correzione delle banche dati ufficiali.

Scaduto il termine per la risoluzione delle anomalie come sopra riportato, Arpea procederà alla chiusura dell'istruttoria delle domande di accesso alla riserva e la superficie ammissibile e l'esito istruttorio non potranno essere variati, fatti salvi i casi di risoluzione delle anomalie e problematiche non riferibili ad adempimenti a carico degli agricoltori, che devono essere perfezionati entro il termine per il completamento delle istruttorie delle domande di accesso alla riserva, e solo se da questi ultimi segnalate tramite PEC ad ARPEA anche per il tramite del CAA mandatario.

I beneficiari e/o i CAA mandatari ai quali sono comunicati (ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/90 e s.m.i.) i motivi ostativi all'accoglimento della DAR o la presenza di anomalie che riducono la superficie ammissibile, potranno presentare le proprie osservazioni e/o provvedere alla risoluzione delle anomalie entro il termine stabilito nella comunicazione. Trascorso tale termine, le conclusioni di Arpea e di Agea Coordinamento si considereranno accettate integralmente senza ulteriore necessità di comunicazione da parte dell'Amministrazione ed il procedimento si intenderà concluso definitivamente.

La chiusura delle domande di accesso alla riserva come VALIDATA DA OPR – NON VALIDATA DA OPR – VALIDATA PARZIALMENTE DA OPR sul sistema informativo "Demetra" di Arpea e l'esito complessivo dell'istruttoria delle domande di accesso alla riserva, riportato nel Registro titoli consultabile all'interno del SIAN nella sezione Consultazione Pubblica Registro Titoli Pac 2015/2020-Esito calcolo Titoli, costituiscono chiusura del procedimento amministrativo di istruttoria con le motivazioni riportate come nota alle anomalie evidenziate all'interno del sistema informativo Demetra e/o nel Registro titoli.

Controlli successivi all'assegnazione dei titoli dalla riserva nazionale

L'art. 13, comma 3, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 stabilisce che *i diritti all'aiuto ottenuti gratuitamente dalla riserva nazionale, compresi quelli incrementati di valore dalla riserva nazionale, non possono essere trasferiti prima di tre anni dall'anno di assegnazione salvo successione mortis causa e, laddove sia garantita la continuità aziendale, per trasformazioni societarie, sempreché il titolare dei diritti eserciti, fino al termine del vincolo, il controllo sulla società cessionaria con le modalità stabilite nell'allegato VII del DM 23 dicembre 2022 n. 660087.*

L'art. 13, comma 4, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 stabilisce che *i titoli o gli incrementi di valore dei titoli ottenuti gratuitamente dalla riserva nazionale sono riversati definitivamente alla riserva nazionale nell'anno in cui il giovane agricoltore che ha consentito l'accesso alla riserva ad una società ne perda il controllo effettivo e duraturo prima della scadenza del triennio.*

Ogni anno del triennio pertanto verrà effettuato un controllo a campione sulle società che nell'anno precedente hanno avuto l'assegnazione di titoli da riserva come giovane agricoltore per verificare il mantenimento del requisito relativo al potere di controllo.

Tale controllo verrà effettuato attraverso la verifica della visura storica scaricata dalla CCIAA.

L'esito negativo del controllo annuale sarà comunicato al beneficiario ed al Registro Nazionale Titoli che provvederà alla restituzione definitiva dei titoli ottenuti dalla riserva nazionale o dell'incremento di valore degli stessi alla riserva nazionale nell'anno di domanda in cui è stato violato il vincolo (anno in cui è stato perso il potere di controllo).

8.2 Gestione istruttoria domande trasferimenti titoli e controlli

La Circolare di Agea Coordinamento Prot. n. 26880 del 12/04/2023 e s.m.i. stabilisce i requisiti, per la presentazione ed il controllo delle domande di trasferimento titoli.

I titoli PAC possono subire una variazione del loro numero e/o del valore in applicazione della normativa UE e nazionale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si segnalano le riduzioni di valore per finanziare la riserva nazionale e le restituzioni alla riserva nazionale per il mancato utilizzo biennale. Pertanto, qualora si verifici una tale evenienza, l'AGEA e gli Organismi pagatori eseguiranno le attività amministrative di competenza sulla base dei titoli PAC esistenti al momento del trasferimento titoli, senza che nulla possa essere opposto ad AGEA e agli Organismi pagatori.

I titoli PAC possono essere oggetto di pignoramento o di pegno secondo quanto indicato nella Circolare AGEA prot. n. 26880 del 12/04/2023 e s.m.i..

La presentazione della domanda e la sua istruttoria avvengono utilizzando la procedura informatica denominata "mutamenti aziendali" messa a disposizione all'interno del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (www.sian.it). E' reso disponibile ai beneficiari ed ai CAA mandatari, all'interno del SIAN, il Manuale Utente Mutamenti Aziendali.

Requisiti e scadenze istruttorie

Presentazione Domande, fattispecie ed allegati

La domanda di trasferimento titoli è presentata dall'agricoltore cessionario all'Organismo pagatore competente anche per il tramite del CAA al quale ha conferito mandato.

La domanda di trasferimento deve essere sottoscritta dall'agricoltore cessionario.

Ai sensi dell'art. 13 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, la domanda di trasferimento titoli deve essere presentata, a pena di inopponibilità, agli Organismi pagatori competenti per territorio **entro il termine previsto per la presentazione della domanda unica, anche tardiva, per l'anno di campagna. Successivamente a tale scadenza NON è possibile presentare domande di trasferimento titoli.**

La documentazione giustificativa da allegare obbligatoriamente in ragione della fattispecie di trasferimento scelta, completa in ogni sua parte, registrazione dell'atto compresa, deve essere prodotta al momento della presentazione della domanda di trasferimento e, comunque, non oltre la scadenza per la presentazione della domanda di trasferimento titoli.

Il trasferimento dei titoli deve avvenire mediante atto scritto registrato (v. risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 114 del 17 ottobre 2006) firmato dalle parti, utilizzando una delle fattispecie di trasferimento previste nell'Allegato 1 alla Circolare di Agea Coordinamento Prot. n. 26880 del 12/04/2023 e s.m.i. e alle condizioni indicate per ciascuna fattispecie sia al paragrafo 3 che nell'Allegato 2 della Circolare di Agea Coordinamento Prot. n. 26880 del 12/04/2023 e s.m.i. nel quale è altresì indicata, per ciascuna fattispecie, la documentazione che deve essere prodotta. Nell'atto scritto registrato di trasferimento dei titoli, sia per le cessioni totali che parziali, devono essere sempre indicati i numeri identificativi dei titoli oggetto di trasferimento.

La registrazione degli atti deve avvenire entro e non oltre la data di scadenza per la presentazione della domanda di trasferimento titoli. Qualora questo non sia possibile per motivi legati alle tempistiche dell'Agenzia delle Entrate, è possibile procedere all'inserimento dell'atto non registrato ed al rilascio della domanda a condizione di avere un documento ufficiale dell'Agenzia delle Entrate che attesti la richiesta di registrazione entro i termini e che la registrazione venga successivamente effettuata non oltre i termini per il perfezionamento dei Trasferimenti titoli.

Cessionario Agricoltore in attività

L'art. 13 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 stabilisce che i titoli possono essere trasferiti unicamente a un agricoltore in attività a norma dell'art. 4 del medesimo decreto, tranne in caso di successione effettiva o anticipata. Il soggetto cessionario deve pertanto essere in possesso del requisito di agricoltore in attività,



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

conformemente a quanto stabilito dalla Circolare Agea Coordinamento Prot. n. 12874 del 22/02/2023 e s.m.i., alla data di presentazione della domanda di trasferimento titoli nel sistema informatico dell'Organismo pagatore competente.

Il soggetto cedente, viceversa, può anche non soddisfare il requisito di agricoltore in attività.

Le istruttorie sul requisito in questione devono essere eseguite, secondo le modalità e le procedure previste dalla circolare AGEA prot. n. 12874 del 22 febbraio 2023, **entro il 30 novembre dell'anno di presentazione della domanda di trasferimento titoli**, salvo proroghe stabilite con Circolare di Agea Coordinamento. Conseguentemente, eventuali istruttorie eseguite oltre il suddetto termine non producono effetto in relazione ai trasferimenti titoli della campagna di riferimento e le domande di trasferimento, poiché mancanti di una condizione di ammissibilità, sono rigettate

Assenza di debiti in capo al soggetto cedente

Ulteriore requisito di ammissibilità della domanda di trasferimento titoli è l'assenza di debiti in capo al soggetto cedente. In presenza di un debito, **entro il 30 novembre dell'anno di presentazione della domanda di trasferimento titoli**, è possibile eseguire una o entrambe le seguenti attività:

- il cedente estingue il debito;
- la domanda di trasferimento titoli presentata nei termini deve essere modificata limitando la stessa ad un numero di titoli che faccia permanere nel portafoglio dell'agricoltore titoli per un valore almeno pari all'importo del debito.

Successivamente alla scadenza del 30 novembre dell'anno di presentazione della domanda di trasferimento titoli senza che sia stata eseguita una qualsiasi delle attività sopra descritte, permanendo il debito, la domanda di trasferimento titoli è rigettata.

La presenza di debito iscritto presso Registro Nazionale Debitori sul cedente è informazione visionabile nel Registro Nazionale titoli.

La presenza di debito iscritto presso o Registra Debitori di Arpea sul cedente è informazione a disposizione del cedente e del CAA mandatario o rivolgendosi all'Ufficio debitori di Arpea.

Assenza di sospensione amministrativa

In presenza di una sospensione amministrativa o vincolo giuridico annotata nel Registro nazionale titoli, disposta dall'Organismo pagatore o da Agea coordinamento, riguardante il cedente o il cessionario o i titoli oggetto di trasferimento, la domanda di trasferimento dei titoli è rigettata qualora **entro il 30 novembre dell'anno di presentazione della domanda di trasferimento titoli non venga cancellata la sospensione**.

Per informazioni su sospensioni o vincoli giuridici è possibile rivolgersi agli Uffici FEAGA di ARPEA o direttamente ad AGEA Coordinamento.

Presenza assenso del cedente

Elemento indispensabile per il rilascio della domanda di trasferimento titoli è la presenza dell'assenso del cedente al trasferimento. Il suddetto assenso costituisce, infatti, uno strumento indispensabile di controllo della legittimità del trasferimento dei titoli posto a tutela degli agricoltori, poiché consente di non eseguire trasferimenti frutto di condotte illecite, anche penalmente rilevanti, che possono essere commesse a danno ed insaputa degli agricoltori. L'assenso del cedente con l'indicazione obbligatoria della data in cui viene prestato deve essere acquisito dal CAA al quale l'agricoltore ha conferito mandato, utilizzando una specifica funzione resa disponibile nell'ambito del SIAN.

Le fattispecie per le quali non è prevista l'acquisizione dell'assenso del cedente sono riportate al paragrafo 5 della Circolare di Agea Coordinamento Prot. n. 26880 del 12/04/2023 e s.m.i..

La domanda di trasferimento titoli è rigettata qualora il soggetto cedente non presti l'assenso al trasferimento, per le casistiche e con la procedura descritta al paragrafo 5 della Circolare di Agea

Coordinamento Prot. n. 26880 del 12/04/2023 e s.m.i., o manifesti il suo diniego, **entro il 30 novembre dell'anno di presentazione della domanda di trasferimento titoli.**

Si precisa che in caso di decesso del soggetto cedente, la conferma dell'assenso al trasferimento titoli deve essere eseguita dagli eredi, conformemente alla procedura per la gestione del fascicolo aziendale da utilizzare in caso di decesso del titolare. Ove ciò non fosse possibile, ad esempio per assenza di eredi o mancata accettazione dell'eredità, il procedimento di trasferimento è concluso d'ufficio, previa idonea istruttoria documentale dell'Organismo pagatore competente.

Nel caso di impossibilità ad inserire su SIAN l'assenso del cedente a causa della chiusura dell'azienda e del fascicolo aziendale del cedente ed all'impossibilità di riaprirlo e rivalidarlo, è possibile richiedere l'inserimento d'ufficio dell'assenso su SIAN inviando ad ARPEA la dichiarazione di assenso debitamente compilata e corredata di un documento di identità valido come precisato nelle Istruzioni operative per la presentazione delle domande uniche di pagamento dell'anno campagna.

Esito dei controlli e validazione del trasferimento

L'esito dei controlli sulle domande di trasferimento titoli è messo a disposizione del beneficiario cessionario all'interno del proprio fascicolo aziendale nel SIAN nella sezione "Mutamenti Aziendali" e nel Registro Nazionale titoli.

I trasferimenti tempestivamente presentati devono essere perfezionati **entro il 30 novembre dell'anno di presentazione della domanda di trasferimento**. Sempre entro il medesimo termine del 30 novembre, in presenza di anomalie visibili nella sezione specifica della domanda di trasferimento che non consentono il perfezionamento del trasferimento, l'agricoltore interessato, anche mediante il CAA al quale ha conferito mandato, ha l'onere di attivarsi e di superare, ove possibile, l'anomalia segnalata. **I trasferimenti non perfezionati entro il 30 novembre dell'anno di presentazione della domanda di trasferimento sono rigettati.**

Un trasferimento titoli si intende perfezionato e concluso positivamente quando i titoli oggetto del trasferimento si trovano nel portafoglio del cessionario con lo stato di validazione "VALIDATO".

L'annullamento delle validazioni dei trasferimenti già eseguiti può essere richiesto solo per la correzione di errori materiali, cioè quando vi sia la necessità di adeguare la registrazione della movimentazione alla realtà giuridica risultante dagli atti dai quali il trasferimento dei titoli discende. A tal fine, pertanto, l'annullamento deve essere supportato da adeguata documentazione probatoria, pena il rigetto della domanda.

La richiesta di annullamento deve obbligatoriamente indicare gli estremi del trasferimento che si intende annullare (numero domanda, dati anagrafici del cedente e del cessionario) e deve essere inviata tramite pec ad ARPEA che provvede, in caso di accoglimento dell'istanza, a comunicarla ad Agea Coordinamento mediante apposita funzionalità disponibile in ambito SIAN.

Per quanto qui non specificato si rimanda alla Circolare di Agea Coordinamento Prot. n. 26880 del 12/04/2023 e s.m.i..

Agli agricoltori cessionari di trasferimenti non perfezionati al 30 novembre dell'anno campagna di presentazione della domanda sono comunicati puntualmente i motivi ostativi all'accoglimento del trasferimento titoli (ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/90 e s.m.i.).

Divieto di trasferimento dei titoli attribuiti dalla riserva nazionale

L'art. 13, comma 3, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 stabilisce che i titoli ottenuti gratuitamente dalla riserva nazionale, compresi quelli incrementati di valore dalla riserva nazionale, non possono essere



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

trasferiti prima di tre anni dall'anno di assegnazione salvo successione mortis causa e, laddove sia garantita la continuità aziendale, per trasformazioni societarie, sempreché il titolare dei diritti eserciti, fino al termine del vincolo, il controllo sulla società cessionaria con le modalità stabilite nell'allegato VII del medesimo decreto. Si precisa in primo luogo che il periodo di tre anni di divieto di trasferimento comprende l'anno di assegnazione dalla riserva nazionale, pertanto, a titolo di esempio, i titoli assegnati o incrementati di valore dalla riserva nazionale nella campagna 2023 non possono essere ceduti nelle campagne 2023, 2024 e 2025. Il divieto di trasferimento si applica a tutte le fattispecie di trasferimento titoli ad eccezione delle seguenti:

- a) 3.2 Successione effettiva;
- b) 1.0 Vendita nei casi di:
 - scioglimento/estinzione/cessazione dell'attività da parte della società con trasferimento dei titoli della società ad un socio che esercitava il controllo sulla società;
 - conferimento in via definitiva dei titoli alla società da parte del socio della cui compagine sociale entra a far parte il cedente;
- c) 4.2 Trasformazione di forma societaria;
- d) 4.3 Conferimento temporaneo di titoli ad una società;
- e) 4.4 Restituzione titoli dalla società al soggetto conferente;
- f) 4.5 Conferimento di titoli ad una società dal soggetto affittuario di titoli;
- g) 5.0 Scissione della società;
- h) 6.0 Fusione della società;
- i) 10.1 Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione dell'affittuario per successione effettiva
- j) 10.5 Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione dell'affittuario per trasformazione di forma societaria;
- k) 10.6 subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione dell'affittuario per scissione della società;
- l) 10.7 subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione dell'affittuario per fusione della società;
- m) Fattispecie di subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione del proprietario (da 9.0 a 9.6): il divieto in questione non trova applicazione in quanto i titoli che sono incrementati di valore in ragione dell'accesso alla riserva nazionale restano comunque in capo all'affittuario fino alla scadenza dell'affitto e, successivamente, tornano in capo al proprietario senza la parte di valore del titolo incrementato dalla riserva nazionale;
- n) 2.5 Risoluzione/recesso del contratto e rientro dei titoli: il divieto in questione non trova applicazione in quanto i titoli che sono incrementati di valore in ragione dell'accesso alla riserva nazionale, al momento della scadenza naturale del contratto o del recesso anticipato tornano in capo al proprietario senza la parte di valore del titolo incrementato dalla riserva nazionale.

Per le fattispecie sopra elencate che concernono trasformazioni societarie, come previsto dal citato art. 13, comma 3, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, il trasferimento dei titoli può essere eseguito esclusivamente se il titolare dei diritti eserciti, fino al termine del vincolo, il controllo sulla società cessionaria con le modalità stabilite nell'allegato VII del citato DM, garantendo la continuità aziendale tra il soggetto cedente e il soggetto cessionario.

La continuità aziendale prevista dal citato DM come requisito di ammissibilità del trasferimento presuppone la "trasformazione" di un soggetto giuridico (cedente) che cessa totalmente di svolgere

l'attività agricola, in altro soggetto giuridico (cessionario) che subentra nell'esercizio dell'attività agricola. Conseguentemente, il trasferimento dei titoli può essere eseguito a favore di un solo soggetto cessionario e deve necessariamente riguardare la totalità dei titoli detenuti dal soggetto cedente.

In aggiunta, la continuità aziendale tra il soggetto cedente e il soggetto cessionario è garantita nei soli seguenti casi:

- in caso di attribuzione di titoli con le fattispecie "A" giovane agricoltore o "B" nuovo agricoltore, la persona fisica (detentore del controllo in caso di persona giuridica) che con i propri requisiti soggettivi ha consentito l'accesso alla riserva deve esercitare il controllo sul soggetto cessionario secondo le modalità stabilite nell'allegato VII del citato DM 23 dicembre 2022 n. 660087;
- in caso di attribuzione di titoli con le fattispecie "C" contrasto all'abbandono di terre e "D" compensazione di svantaggi specifici, la persona fisica (detentore del controllo in caso di persona giuridica) cedente deve esercitare il controllo sul soggetto cessionario secondo le modalità stabilite nell'allegato VII del citato DM 23 dicembre 2022 n. 660087; qualora il soggetto cedente sia una persona giuridica e vi siano più soci detentori del controllo, la continuità aziendale sul soggetto cessionario è garantita da uno qualsiasi dei predetti soci, purché in possesso del requisito anagrafico (età compresa tra 18 e 60 anni) nell'anno di attribuzione alla riserva nazionale.

Nei casi di trasformazioni societarie previste dall'elenco sopra riportato, il vincolo dei titoli dalla riserva viene trasferito in capo al soggetto cessionario per il restante periodo di vigenza dell'obbligo di divieto di trasferimento.

Nel caso di trasferimento per successione effettiva, invece, il vincolo dei titoli dalla riserva non si trasferisce all'erede.

Il controllo del rispetto del requisito della continuità aziendale nei casi in questione è eseguito in via informatizzata nella fase istruttoria della domanda di trasferimento e qualora il controllo dia esito negativo, viene segnalata specifica anomalia ostativa al trasferimento stesso. **La domanda di trasferimento dei titoli è rigettata qualora entro il 30 novembre dell'anno di presentazione della domanda di trasferimento titoli non venga risolta l'anomalia** mediante specifica istruttoria da eseguirsi da parte del soggetto interessato al trasferimento, anche attraverso il CAA al quale ha conferito mandato per la gestione del fascicolo.

Sulle domande di trasferimento collegate a trasformazioni societarie e previste dall'elenco sopra riportato che riguardano titoli ottenuti dalla riserva nazionale o incrementati al valore della riserva nazionale, ARPEA esegue ogni anno controlli a campione per la verifica del requisito della continuità aziendale: in applicazione di quanto previsto dall'art. 13, comma 6, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, ARPEA, se riscontra il mancato rispetto del requisito, lo comunica al Registro Nazionale Titoli che provvede alla restituzione definitiva alla riserva nazionale, nell'anno di domanda in cui è stato violato il vincolo, dei titoli ottenuti dalla riserva o dell'incremento di valore degli stessi.

L'estrazione del campione ogni anno riguarda tutte le domande di trasferimento di cui al capoverso precedente rilasciate nei tre anni precedenti a partire dalle domande di trasferimento 2024.

Nei casi in cui l'agricoltore, che ha ricevuto titoli in affitto o altra cessione temporanea, ottenga sugli stessi l'attribuzione dalla riserva nazionale per una qualsiasi delle fattispecie previste sotto forma di incremento di valore, ma il contratto scada prima che siano decorsi i tre anni del divieto di trasferimento di cui all'art. 13 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, alla scadenza della cessione, l'incremento del valore dei titoli è restituito alla riserva nazionale, facendo così tornare in capo al proprietario i titoli affittati privi dell'incremento dalla riserva nazionale. Lo stesso principio si applica anche nel caso di risoluzione/recesso

del contratto e rientro dei titoli anticipato rispetto alla naturale scadenza.

8.3 Utilizzo diritti all'aiuto

La Circolare Agea Coordinamento Prot. n. 49115 del 26/06/2023, in applicazione dell'art. 12 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 e s.m.i., stabilisce la procedura di calcolo dell'utilizzo dei titoli PAC.

L'art. 12 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 stabilisce gli importi che alimentano la riserva nazionale. Tra questi in particolare, la presente procedura riguarda gli importi corrispondenti a:

- a) Titoli che non danno luogo a pagamenti per due anni consecutivi, compresi quelli non attivati nel biennio 2022-2023, in seguito all'applicazione:
 - delle norme sull'agricoltore in attività;
 - dei requisiti minimi;
- b) Titoli non attivati dagli agricoltori per un periodo di due anni consecutivi, salvo nel caso in cui la loro attivazione sia impedita per causa di forza maggiore o circostanze eccezionali.

Titoli che non danno luogo a pagamenti per due anni consecutivi

La restituzione alla riserva nazionale dei titoli PAC detenuti dall'agricoltore si verifica allorché non sono erogati pagamenti inerenti ai titoli per due anni consecutivi, in quanto l'agricoltore non soddisfa:

- il requisito di agricoltore in attività di cui all'art. 4, paragrafo 5, del Reg. (UE) n. 2021/2115 e all'art. 4 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087;
- i requisiti minimi di cui all'art. 8 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 per il quale non sono erogati pagamenti se l'importo complessivo da corrispondere è inferiore a trecento euro, prima dell'applicazione di eventuali riduzioni e sanzioni.

Nel caso in cui si verifichi anche solo una delle predette casistiche, poiché non viene erogato alcun pagamento per l'intera domanda unica e, quindi, anche per i titoli, tutti i titoli detenuti dall'agricoltore non sono utilizzati ed il Registro Nazionale Titoli, ai soli fini del calcolo degli utilizzi, considera la superficie determinata valida per l'attivazione dei titoli pari a zero.

Titoli non attivati dagli agricoltori per un periodo di due anni consecutivi

Come previsto dalla circolare AGEA prot. n. 26882 del 12 aprile 2023, l'agricoltore deve chiedere nella domanda unica l'attivazione dei titoli PAC ed a tal fine deve dichiarare nella medesima domanda un numero equivalente di ettari ammissibili a sua disposizione nel territorio nazionale alla data del 15 maggio dell'anno di domanda, sulla base di uno dei titoli di conduzione specificati nell'allegato III al DM 23 dicembre 2022 n. 660087.

La restituzione alla riserva nazionale dei titoli PAC per la fattispecie in esame si verifica allorché non sono erogati, per due anni consecutivi, pagamenti inerenti a tutti i titoli del portafoglio del beneficiario in quanto la superficie determinata all'esito dell'istruttoria della domanda unica risulta inferiore alla superficie portafoglio titoli, come risultante nel Registro Nazionale Titoli. In tal caso, la riserva nazionale è alimentata dagli importi corrispondenti ad un numero di titoli equivalente al numero totale di titoli non attivati dall'agricoltore per due anni consecutivi.

Ai fini del calcolo degli utilizzi si prende quindi in considerazione la superficie determinata e qualora ciò comporti l'attivazione parziale di un titolo, questo si considera utilizzato per intero. **L'utilizzo dei titoli si calcola prendendo in considerazione il portafoglio titoli dell'agricoltore e non l'utilizzo del singolo titolo.**

Individuazione di quali titoli detenuti dall'agricoltore sono riversati nella riserva nazionale

Per determinare quali titoli detenuti dall'agricoltore sono riversati nella riserva nazionale si seguono le seguenti priorità:

- titoli di valore più basso (si considera il valore relativo del titolo, rapportato ad un ettaro di

- superficie);
- in caso di parità di valore tra tutti i titoli detenuti, sono restituiti con precedenza quelli con il numero identificativo progressivo più alto;
 - qualora l'agricoltore detenga sia titoli in proprietà che in affitto od altra fattispecie di cessione temporanea, sono restituiti con precedenza alla riserva nazionale i titoli detenuti in proprietà, anche se di valore più alto; qualora, tuttavia, i titoli detenuti in proprietà non siano in numero sufficiente rispetto al numero dei titoli che devono essere riversati alla riserva nazionale, si prendono in considerazione anche i titoli detenuti in affitto od altra fattispecie di cessione temporanea, a partire da quelli di valore più basso; in caso di parità di valore tra i titoli detenuti dei quali solo taluni sono da restituire alla riserva nazionale, sono restituiti con precedenza quelli con il numero identificativo progressivo più alto.

Procedura del calcolo utilizzi

Ai fini del calcolo in questione, ARPEA trasmette ogni anno al Registro Nazionale Titoli le seguenti informazioni minime, attraverso specifici servizi informatici:

- anno campagna;
- CUAAs;
- superficie determinata relativa al regime pagamento di base (codice 026) fino alla campagna 2022 e quella relativa sostegno al reddito di base per la sostenibilità (BISS codice 206) a partire dalla campagna 2023;
- motivazione (fattispecie di mancato utilizzo prevista dall'art. 12 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087).

Qualora ricorra una delle casistiche di cui all'art. 12, comma, 1, lett. a), del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, ai fini del calcolo dell'utilizzo dei titoli il Registro Nazionale Titoli considera automaticamente pari a zero la superficie determinata valida per l'attivazione dei titoli.

Nel caso in cui l'agricoltore che detenga titoli non presenti la domanda unica non deve essere trasmessa alcuna informazione in quanto il Registro Nazionale Titoli automaticamente registra l'assenza della domanda. Ovviamente in tal caso, per l'anno in questione, tutti i titoli detenuti dall'agricoltore non risultano attivati.

Il Registro Nazionale Titoli, dopo aver ricevuto i dati dagli Organismi pagatori, mette a disposizione degli stessi l'esito del calcolo che viene comunicato ai beneficiari per il tramite dei CAA mandatari i quali possono presentare eventuali osservazioni o richieste di revisione esclusivamente mandando una pec ad ARPEA (riportare nell'oggetto CUAAs – Restituzione titoli anno campagna). In questi casi ARPEA può stabilire di sospendere la restituzione titoli al fine di completare gli approfondimenti istruttori necessari.

L'attività di calcolo degli utilizzi dei titoli viene eseguita solamente dopo il termine ultimo per il pagamento della domanda unica (30 giugno dell'anno successivo a quello di presentazione), sulla base dei dati delle istruttorie complete e definitive. Pertanto, fino al completamento dell'attività di calcolo degli utilizzi, anche ai fini dei procedimenti di trasferimento titoli, occorre prestare attenzione al fatto che il detentore dei titoli potrebbe ancora risultare formalmente intestatario di titoli seppure tutti o parte di essi siano in realtà non utilizzati nei due anni precedenti. Qualora l'agricoltore debba restituire parte o tutti i propri titoli alla riserva nazionale, ma nelle more del calcolo degli utilizzi esegue un trasferimento a terzi, la restituzione ha ad oggetto i titoli presenti nel portafoglio dell'agricoltore al momento della restituzione se in numero sufficiente rispetto ai titoli da restituire. In caso contrario, si procederà alla restituzione alla riserva nazionale anche dei titoli ceduti a terzi.

Ogni beneficiario può consultare il calcolo degli utilizzi titoli del Suo portafoglio all'interno del proprio fascicolo aziendale SIAN nella sezione Registro Nazionale titoli - Utilizzo titoli oltre che la superficie determinata ed il pagamento della propria domanda in ogni campagna all'interno del sistema informatico di ARPEA.

Utilizzo titoli in presenza di una causa di forza maggiore o di circostanze eccezionali

L'art. 36 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 stabilisce che qualora non abbia potuto adempiere ai criteri di ammissibilità o ad altri obblighi per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, il beneficiario continua a godere del diritto all'aiuto per la superficie o gli animali che risultavano ammissibili nel momento in cui è sopravvenuta la forza maggiore o la circostanza eccezionale. Inoltre, l'art. 12, comma, 1, lett. b), del medesimo DM stabilisce che la riserva nazionale è alimentata dagli importi corrispondenti, tra l'altro, ad "numero di titoli equivalente al numero totale di titoli non attivati dagli agricoltori per un periodo di due anni consecutivi, salvo nel caso in cui la loro attivazione sia impedita per causa di forza maggiore o circostanze eccezionali".

In presenza di una causa di forza maggiore o circostanza eccezionale è necessario che il beneficiario faccia apposita richiesta ad ARPEA tramite pec.

Se in seguito ad istruttoria ARPEA ammette la causa di forza maggiore, anche qualora l'agricoltore non abbia soddisfatto tutte le condizioni di ammissibilità al pagamento dei titoli, ARPEA trasmetterà al Registro Nazionale Titoli la superficie determinata = alla superficie dichiarata e/o la specifica motivazione di ricorrenza della causa di forza maggiore o circostanza eccezionale al fine di non determinare alcuna restituzione titoli alla riserva nazionale.

Va precisato che le circostanze eccezionali sono per loro natura situazioni imprevedibili ed inevitabili mentre la causa di forza maggiore è caratterizzata dai requisiti della straordinarietà e imprevedibilità. Conseguentemente, i mancati utilizzi dei titoli causati da contenziosi giudiziari o controversie di carattere esclusivamente privatistico non rilevano ai fini della disciplina in esame.

9. CONTROLLI AMMINISTRATIVI RELATIVI A CRITERI SPECIFICI DI AMMISSIBILITÀ PER CRISS

Ai sensi del art. 14 del D.M. 23/12/2022 n. 660087 il sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità è erogato sotto forma di un pagamento disaccoppiato annuale per ettaro ammissibile.

Possono richiedere il sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità gli agricoltori in attività che hanno diritto alla erogazione del sostegno di base al reddito per la sostenibilità, la cui azienda ha dimensioni comprese tra 0,5 e 50 ettari ammissibili.

Il sostegno è erogato, entro il limite massimo di 14 ettari, su tutti gli ettari ammissibili a disposizione dell'agricoltore compresi gli ettari ammissibili eccedenti rispetto a quelli utilizzati per l'attivazione dei diritti all'aiuto.

Codice anomalia	Descrizione anomalia	Tipo impatto	Gravità	Controllo manuale	Correggibile
NOCRIS	NOCRIS	Aziendale	Bloccante	NO	NO

10. CONTROLLI AMMINISTRATIVI RELATIVI A CRITERI SPECIFICI DI AMMISSIBILITÀ PER YF

Per le aziende con la prima richiesta del sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori nel 2023 i requisiti da verificare sono quelli relativi alla Circolare AGEA 35149 del 12/05/2023 Circolare: 36267 del 18/05/2023e s.m.i. e Regolamento (UE) 2115/2021 art. 30 e art.5 del DM 0660087 del 23/12/2022 e smi

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2115, è considerato giovane agricoltore la persona fisica che:

- a) si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda; e
- b) non ha più di 40 anni nel primo anno di presentazione della domanda di aiuto di cui all'articolo 15 del presente decreto o nell'anno di presentazione della domanda di assegnazione dei diritti all'aiuto; e
- c) è in possesso di adeguati requisiti di istruzione e competenza attestati dal possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio-esperienza lavorativa:
 - 1) titolo universitario a indirizzo agricolo, forestale, veterinario, o titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo agricolo di cui all'allegato VI, facente parte integrante del presente decreto, ed equipollenti. Le eventuali modifiche dell'allegato VI sono apportate con decreto del Direttore generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea;
 - 2) titolo di scuola secondaria di secondo grado non agricolo, comprese le qualifiche professionali conseguite con percorsi formativi di durata almeno triennale, e attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di almeno 150 ore, con superamento dell'esame finale, su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale, tenuto da enti accreditati dalle Regioni o Province autonome, oppure partecipazione con esito favorevole all'intervento di sviluppo rurale cooperazione per il ricambio generazionale;
 - 3) titolo di scuola secondaria di primo grado, accompagnato da esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo, documentata dall'iscrizione al relativo regime previdenziale agricolo per almeno 104 giornate/anno, oppure partecipazione con esito favorevole all'intervento di sviluppo rurale cooperazione per il ricambio generazionale.

L'insediamento è riconosciuto se avvenuto entro i cinque anni precedenti la prima presentazione di una domanda di cui all'articolo 15 del presente decreto o la presentazione della domanda di assegnazione dei diritti all'aiuto.

Per le **ditte individuali** la verifica dell'insediamento:

- a) Data di iscrizione al registro delle imprese agricole controllo massivo banche dati SIAN provenienti dal Registro imprese delle camere di commercio controllato anche puntualmente per i soggetti estratti a controllo documentale tramite visura.
- b) Data apertura della partita IVA agricola (codice ATECO 01) intestata al giovane, anche se successivamente chiusa o, nel caso di partita IVA già presente ma attiva in ambito diverso da quello agricolo, data di estensione dell'attività al settore agricolo (codice ATECO 01). Il controllo viene eseguito su tutti i richiedenti con verifica tramite la banca dati del SIAN sia per i beneficiari estratti a controllo a campione documentale tramite visura storica delle Camere di Commercio.
- c) Data di iscrizione all'INPS come coltivatore diretto, imprenditore agricolo professionale, colono o mezzadro: verifica su tutti i richiedenti sul SIAN



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

- d) Anno di presentazione di una qualsiasi domanda di erogazione di contributi, indipendentemente dall'esito della stessa (inammissibilità, rigetto o accoglimento) o di presentazione di mere dichiarazioni inerenti allo svolgimento dell'attività imprenditoriale agricola. Verifica effettuata solamente per gli estratti a controllo a campione documentale per individuare la prima domanda o dichiarazione verificare in Anagrafe Piemonte Sezione "pratiche" e in SIAN- fascicolo aziendale Sezione "consultazione procedimenti" (prestare attenzione al fatto che le domande siano state volturate da altro soggetto).

Qualora siano presenti più parametri tra quelli sopra elencati l'anno di inizio dell'attività agricola coincide con l'anno dell'evento che si verifica per primo.

Dopo aver individuato la data del primo insediamento, come per la vecchia programmazione, è inoltre necessario verificare che:

- l'insediamento sia avvenuto prima della presentazione della prima richiesta premio giovani
- il primo insediamento in qualità di capo d'azienda con potere di controllo effettivo e duraturo sia avvenuto non oltre 5 anni precedenti la prima richiesta premio giovani
- il soggetto giovane abbia attribuito la qualifica di "giovane" ad una sola azienda nel corso del periodo di programmazione presente e passato.

Infine per le aziende iscritte alla CCIAA, è necessario verificare che l'impresa sia nello stato "attivo".

L'insediamento come capo azienda di una società intestataria di partita IVA attiva in campo agricolo (codice ATECO 01) si considera avvenuto nel momento in cui il giovane agricoltore assume il controllo effettivo e duraturo della stessa società, in relazione alle decisioni inerenti alla gestione, agli utili ed ai rischi finanziari.

Il controllo effettivo sulla società sussiste se il giovane agricoltore:

- a) detiene una quota rilevante del capitale;
- b) partecipa al processo decisionale sulla gestione, anche finanziaria, della società;
- c) provvede alla gestione corrente della società.

I principi del comma 6 sono applicati tenendo in considerazione quanto previsto dal Codice civile in materia di controllo e poteri di gestione, anche finanziaria, per le varie tipologie societarie secondo i criteri riportati nell'allegato VII, del decreto ministeriale 0660087 del 23/12/2022 e smi

Fatto salvo il requisito anagrafico di cui al comma 1, lettera b), i requisiti richiesti per il giovane agricoltore devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda per l'assegnazione dei diritti all'aiuto o della domanda per il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori e mantenuti almeno fino al termine dell'anno di domanda.

L'assenza anche di uno solo dei requisiti determina l'inammissibilità della domanda. Qualsiasi modifica successiva, anche se con valore retroattivo, che incide sui requisiti di ammissibilità, diretta a sanare mancanze presenti alla data di presentazione della domanda, non produce effetti ai fini dell'assegnazione dei diritti all'aiuto o del sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori.

Il giovane agricoltore è tale e attribuisce la qualifica di giovane agricoltore a un'impresa agricola (individuale o società) una sola volta e, nel caso in cui il giovane agricoltore rivesta una posizione di controllo in più imprese agricole (individuale o società), si fa riferimento all'impresa agricola nella quale il giovane agricoltore si è insediato per la prima volta come specificato nella Circolare AGEA Coordinamento Prot. 0099290 del 20/12/2018 e s.m.i. al paragrafo 2 (integrata dalla Circolare AGEA prot 8413 del 03/02/2020) e per la nuova programmazione nel DM 660087 del 23/12/2023 e a pagina 10 della Circolare



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

AGEA 35149 del 12/05/2023 pertanto l'esito del controllo sarà POSITIVO se il giovane non ha mai attribuito la qualifica di "giovane" ad altra azienda per ottenere il premio giovani o i titoli dalla riserva.

La verifica viene eseguita sia a livello massivo dal SIAN sia per i beneficiari estratti a controllo campione che per i beneficiari estratti a campione documentale

Il medesimo giovane agricoltore non può attribuire, anche in annualità diverse, la qualifica di giovane agricoltore ad un'impresa agricola (individuale o società) ai fini del sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori e una seconda volta ad un'altra impresa agricola (individuale o società) ai fini dell'attribuzione dei diritti all'aiuto dalla riserva nazionale in qualità di giovane agricoltore, o viceversa

Per i beneficiari che hanno **richiesto per la prima volta il premio giovani nel precedente programmazione e devono concludere il quinquennio i requisiti saranno quelli vecchi** articolo 30, paragrafo 2, secondo comma del Regolamento (UE) 2021/2115 e articolo 50 del regolamento (UE) n. 1307/2013 **indicati** nella Circolare AGEA Coordinamento Prot. 0099290 del 20/12/2018 e s.m.i. (integrata dalla Circolare AGEA prot 8413 del 03/02/2020:

- Insediamento in un'azienda che svolge attività agricola (P.IVA con ATECO 01)
- Insediamento in qualità di capo d'azienda con potere di controllo effettivo e duraturo (Quote e cariche sociali possedute)
- Insediamento prima della presentazione della prima richiesta premio giovani
- Primo insediamento in qualità di capo d'azienda con potere di controllo effettivo e duraturo non oltre 5 anni precedenti la prima richiesta premio giovani
- Il soggetto giovane deve attribuire la qualifica di "giovane" ad una sola azienda nel corso del periodo di programmazione
- Insediamento ditte individuali: data apertura p.iva agricola o estensione p. iva agricola data più vecchia di apertura della p.iva con codice ATECO agricolo (inizia con 01). Per gli estratti a campione il dato viene controllato dalla visura sezione "attività, albi, ruolo e licenze" ma per tutti è presente un controllo massivo del SIAN
La verifica della data di apertura della P.IVA agricola sul SIAN si effettua accedendo alla sezione Servizi – Gestione – Agea Centrale Produttori agricoli – Fascicolo Aziendale – Sezione Partita IVA – dettaglio.
- **RUOLO DA VISURA:** ruolo ricoperto dal giovane con potere di controllo come da Circolare AGEA Coordinamento Prot. 0099290 del 20/12/2018 paragrafo 2.
Per i beneficiari estratti a campione viene verificata la visura nella sezione "soci e titolari di cariche e qualifiche".
- **DETTAGLIO QUOTE:** verifica massiva presso il SIAN per tutti i richiedenti il premio società . *Per gli estratti a campione viene verificato solo per le società di capitale e per le s.a.s le quote del capitale sociale possedute dal giovane direttamente o indirettamente (tramite possesso di quote di ulteriore azienda che a suo volta detenga il possesso delle quote dell'azienda che ha presentato domanda: usare il campo note per descrivere il possesso indiretto di quote) .*
Potere di gestione ordinaria: viene verificato esclusivamente per gli estratti a campione in quanto solamente indicato in visura nella sezione "Poteri"

Mutamenti aziendali - premio giovane

In caso di mutamenti nella compagine sociale con sostituzione del soggetto che ha conferito la qualifica di "giovane" alla società con altro "giovane" non presente nel primo anno di richiesta del sostegno, la

società non ha più diritto al sostegno per il giovane agricoltore.

In caso di mutamenti nella compagine sociale con sostituzione del soggetto che ha conferito la qualifica di “giovane” alla società con altro soggetto con la medesima qualifica “giovane”, presente fin dal primo anno di richiesta del sostegno, la società conserva il diritto al sostegno per il giovane agricoltore.

In caso di mutamenti di forma giuridica da impresa individuale a società e viceversa o di trasformazione societaria, l’impresa subentrante, sulla quale il giovane conserva il controllo effettivo e duraturo, continua a beneficiare, per i restanti anni del quinquennio, del sostegno maturato dal soggetto cedente.

Pagamento premio giovane

Ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (UE) 2021/2115, il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori è concesso anche agli agricoltori che hanno ricevuto il sostegno a norma dell’articolo 50 del regolamento (UE) n. 1307/2013 per la restante parte del periodo di cui al paragrafo 5 di tale articolo, con il mantenimento delle condizioni di ammissibilità previste dal regolamento (UE) n. 1307/2013 e dal decreto 7 giugno 2018, e con l’importo unitario determinato per la nuova programmazione.

Il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori, il cui importo unitario medio, pianificato nella sezione 5.1.CIS-YF(30) del PSP, assume la forma di pagamento disaccoppiato annuale per ettaro ammissibile ed è concesso per un numero massimo di 90 ettari, compresi gli ettari ammissibili eccedenti rispetto a quelli utilizzati per l’attivazione dei diritti all’aiuto, e per la durata massima di cinque anni a decorrere dal primo anno di presentazione della domanda di aiuto per i giovani agricoltori, fatto salvo il quadro giuridico della politica agricola comune applicabile nel periodo successivo al 2027, senza che possano, pertanto, crearsi aspettative giuridiche per i beneficiari per il periodo successivo al 2027. L’importo unitario effettivo da erogare, per ciascun anno di domanda, è determinato dall’organismo di coordinamento dividendo il plafond di cui al comma 1 per il numero di ettari ammissibili al sostegno nell’anno considerato, nel rispetto dell’importo unitario massimo.

Si riportano qui di seguito I controlli informatici massivi e i controlli manuali che sono presenti sul premio supplementare ai giovani con la modalità di correttiva.

Codice anomalia	Descrizione anomalia	Tipo impatto	Gravità	Controllo manuale	Correggibile
ECDG	Estratta a campione documentale giovani	Aziendale	Segnalazione	NO	non correggibile
GIOMAX	Superato il limite 5 anni per il pagamento del premio giovane agricoltore	Aziendale	Bloccante	NO	correggibile nel caso sia sbagliato il contatore
GIOSANZ	Verifica mancato rispetto dei requisiti del giovane agricoltore	Aziendale	Bloccante	SI	non correggibile
GIO01	Controllo doppio finanziamento	Aziendale	Bloccante	NO	correggibile in caso di rinuncia
GIO02	Controllo primo insediamento	Aziendale	Segnalazione	NO	Segnalazione che aiuta l’operatore
GIO03	Controllo requisito anagrafico	Aziendale	Bloccante	NO	non correggibile



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

Codice anomalia	Descrizione anomalia	Tipo impatto	Gravità	Controllo manuale	Correggibile
GIO11	Controllo requisito giovane agricoltore in istruttoria	Aziendale	Bloccante	NO	correggibile con documentazione
GIO12	Controllo doppio finanziamento su TUTTE le campagne	Aziendale	Bloccante	NO	Correggibile dopo verifica
GIO13	Verifica coerenza primo anno di richiesta a premio	Aziendale	Bloccante	NO	Correggibile dopo verifica
GIO14	Verifica coerenza cuaa giovane della domanda rispetto a quello utilizzato nel primo anno di richiesta a premio	Aziendale	Bloccante	NO	correggibile in base ad istruttoria
GIO9	Non ammissione a finanziamento per istruttoria negativa	Aziendale	Bloccante	SI	correggibile dopo verifica
NOGIO	Abbattimento GIOVANI per mancato pagamento BISS	Aziendale	Bloccante	SI	non correggibile
NOGIOCP	Intervento giovane non presente	Aziendale	Bloccante	NO	non correggibile
FORM01	Verifica formazione del giovane agricoltore	Aziendale	Bloccante	SI	Correggibile con istruttoria

11. CONTROLLI AMMINISTRATIVI RELATIVI A CRITERI SPECIFICI DI AMMISSIBILITÀ PER ECOSCHEMI ZOOTECNICI

ECOSCHEMA 1 - Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale (art 17 del D.M. 23/12/2022 n. 660087)

Il pagamento spetta all'agricoltore in attività che aderisce ad un percorso di riduzione dell'uso di antimicrobici veterinari misurato tramite l'applicativo ClassyFarm o, alternativamente, che aderisce al Sistema di qualità nazionale per il benessere animale (SQNBA). Per la campagna 2023 e la campagna 2024 (aggiornamento al Decreto Ministeriale n.0690602 del 15/12/2023) in deroga all'adesione al Sistema di qualità per il benessere animale (SQNBA) e agli impegni del rispettivo disciplinare è ammissibile il ricorso al pascolo.

Il pagamento si articola su due livelli ai quali, alternativamente, l'agricoltore può aderire:

- A) Livello 1: riduzione dell'antimicrobico resistenza;
- B) Livello 2: adesione al Sistema di qualità nazionale per il benessere animale (SQNBA) con pascolamento;

LIVELLO 1

L'allevatore si impegna alla riduzione dell'uso degli antimicrobici veterinari, quantificata attraverso lo strumento ClassyFarm. Il periodo di osservazione è dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno di domanda e sono ammissibili: allevamenti di bovini con orientamento produttivo da latte, da carne, a



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

duplice attitudine, vitelli a carne bianca (di età inferiore a sei mesi in allevamenti individuati in BDN con tipologia produttiva vitelli a carne bianca), allevamenti di ovini con orientamento produttivo da latte e da carne, allevamenti di caprini, allevamenti di bufalini con orientamento produttivo da latte e da carne e allevamenti di suini per ciascuna categoria prevista in ambito ClassyFarm;

L'ammissibilità è comunicata dal servizio ClassyFarm a seguito dell'esecuzione delle seguenti operazioni e controlli:

- 1) L'allevamento è iscritto al sistema ClassyFarm entro i termini della domanda di modifica della domanda unica, attraverso il sistema di ricezione di richiesta iscrizione trasmesso ad ARPEA, iter "registrazione Classyfarm" sull'applicativo Demetra, o in autonomia facendo richiesta direttamente al servizio tramite il portale dedicato sul sito istituzionale di Classyfarm.
- 2) Il parametro della Dose definita giornaliera (DDD) per ciascun ID_allev (codice univoco per codice stalla, proprietario dell'allevamento, operatore dell'allevamento, specie e orientamento produttivo dell'allevamento) soddisfa almeno uno dei seguenti requisiti determina l'ammissibilità al premio:
 - 2.a) L'allevamento ha un valore di DDD nell'anno di Campagna della domanda inferiore al valore soglia indicato nell'allegato XI per specie e orientamento produttivo (Decreto ministeriale MASAF n. 0353015 del 02/08/2024).

Allegato XI

(articolo 17, comma 2)

Valore soglia o baseline della dose definita giornaliera (DDD)

Specie:	Orientamento produttivo:	Soglia:
Bovina	Latte	3
Bovina	Linea Vacca Vitello	0,9
Bovina	Carne Rossa	5
Bovina	Misto	3
Bovina	Carne (Altro)	2
Bovina	Carne Bianca	44
Suina	Ingrasso	9
Suina	Ciclo Aperto	20
Suina	Ciclo Chiuso	12
Ovina	Latte	0,7
Ovina	Misto	0,4
Ovina	Carne	0,1
Bufalina	Latte	0,7
Bufalina	Misto	0,7
Bufalina	Carne	0,1
Caprina	Misto	0,1
Caprina	Latte	1
Caprina	Carne	0,1

- 2.b) Se i valori delle DDD risultano superiori al valore indicato nell'allegato XI l'allevamento ha ridotto il valore di DDD del 10% rispetto alla campagna 2022.

- 3) L'azienda rispetta il periodo di osservazione di 365 giorni dal primo gennaio al 31 dicembre con una tolleranza di 30 giorni, pertanto devono rispettare un periodo di osservazione di almeno 335 giorni nell'arco dell'anno, il periodo di inizio e fine osservazione è definito dalle date di apertura e chiusura dell'allevamento sul portale della Anagrafe allevamenti sul sistema della Banca Dati Nazionale (gli allevamenti con date di apertura precedenti e/o date di chiusura successivi all'anno di osservazione, manterranno come date di riferimento le date cardinali dell'anno 01/01 e 31/12).

Se nel corso del periodo di osservazione interviene una cessione di azienda, con cessazione definitiva dell'attività zootecnica da parte del soggetto cedente, l'agricoltore subentrante che ha fatto richiesta di aiuto può beneficiare del pagamento sommando i valori DDD degli allevamenti di cui l'agricoltore cedente era titolare ai propri valori DDD maturati a partire da quando ha acquisito l'azienda. Al riguardo, si possono verificare i seguenti casi:

- a) la richiesta di aiuto per l'eco-schema 1 (livello 1) in domanda unica è presentata solo dall'agricoltore subentrante: quest'ultimo, per rispettare il periodo di osservazione, deve sommare i valori DDD maturati dal soggetto cedente nell'anno di domanda ai propri e, rispettando le condizioni di ammissibilità, può percepire l'aiuto;
- b) la richiesta di aiuto per l'eco-schema 1 (livello 1) in domanda unica è presentata solo dall'agricoltore cedente: il pagamento non può essere erogato né all'agricoltore cedente, che non rispetta il periodo di osservazione 1° gennaio – 31 dicembre né all'agricoltore cessionario che non ha presentato la richiesta di aiuto;
- c) la richiesta di aiuto per l'eco-schema 1 (livello 1) in domanda unica è presentata sia dall'agricoltore cedente che dall'agricoltore cessionario: il pagamento è erogabile al cessionario, salvo diverso accordo delle parti.

Nelle casistiche ricadenti nella fattispecie a) e c) viene verificata dal sistema ClassyFarm la continuità dell'impegno con una tolleranza di 30 giorni, la continuità dell'orientamento produttivo della specie e il rispetto dei valori di DDD nelle soglie definite nell'Allegato XI, definendo i motivi di ineleggibilità per cui non è riconosciuto il cambio aziendale o l'eleggibilità dell'allevamento.

LIVELLO 2

L'allevatore aderisce al SQNBA nel rispetto degli impegni previsti dal relativo disciplinare con ricorso al pascolo, controllati e attestati dai rispettivi Organismi di Controllo. Sono ammissibili al premio: allevamenti bovini con orientamento produttivo da latte, da carne o a duplice attitudine e allevamenti di suini per ciascuna categoria prevista in ambito ClassyFarm. Con riferimento all'annualità 2023 e 2024 (dato aggiornato al Decreto Ministeriale n.0690602 del 15/12/2023), l'impegno si considera soddisfatto con il controllo dell'attività di pascolamento.

Il pascolamento si ritiene soddisfatto se rispetta i requisiti di attività definita dall'articolo 3, lettera h) del DM 23 dicembre 2022, integrato dall'articolo 1 comma 4 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 27 settembre 2023, n. 525680. Pertanto i capi che hanno pascolato su una superficie sono ammissibili se l'allevamento di base rispetta gli impegni del livello 1 e se la gestione della superficie pascolata rispetta:

- i requisiti riportati sul capitolo "PASCOLI" (carico minimo e stagione di pascolamento)

- Il carico del pascolo non supera il carico massimo imposto con il DM n 525680, ovvero il coefficiente di 4 UBA/ha/anno sulle superfici esterne da vincoli su zone vulnerabili ai nitrati (ZVN) e il coefficiente di 2 UBA/ha/anno sulle superfici ricadenti nelle ZVN

Siccome il calcolo del carico è definito a livello della superficie dichiarata su uno stesso comune, viene definito il comune sulla schermata pascoli ricadente in ZVN se più del 50 % degli appezzamenti dichiarati sulla domanda grafica su quel comune ricadono sulle superfici censite in ZVN, censimento confrontato con la cartografia tecnica del GEOPORTALE PIEMONTE BDTRE.

Controlli:

- si richiama il capitolo “PASCOLI” (PAN 06; PAN 07; PAN 16)
- **verifica della presenza della PAN 15 ” CARICO UBA OLTRE IL MASSIMO CONSENTITO”:**
L’anomalia determina il mancato rispetto del carico massimo per le superfici rientranti nel comune interessato.

Codice anomalia	Descrizione anomalia	Tipo impatto	Gravità	Controllo manuale	Tipologia dell'intervento correggibile
PAN15	Carico UBA oltre il massimo consentito	Comune su cui è stata riscontrata l’anomalia	bloccante	No	no

Deroghe:

Agli impegni del livello 2 sono derogati gli allevamenti che rientrano nelle seguenti casistiche:

- Allevamenti Biologici, certificati e inseriti nel registro degli operatori biologici del portale ABIO.
- Allevamenti di piccole dimensioni, ovvero che la consistenza media dell’anno precedente non supera le 10 UBA nella campagna 2024 (nella campagna 2023 era 20), che effettua pascolamento

Controlli per i casi in deroga:

- L’allevamento risulta in attività e presente sul registro degli operatori del biologico con la presenza di almeno una notifica di inizio attività entro i termini della domanda di modifica della campagna di riferimento. L’allevamento è registrato su Classyfarm entro i termini, ma non è necessario il rispetto del valore di DDD e il pascolamento dell’allevamento. Se tutti i requisiti citati sono soddisfatti si ammette al pagamento l’intera consistenza.
- L’allevamento risulta avere una consistenza media inferiore alle 10 UBA nell’anno precedente, è necessario che sia presente un valore superiore a 0. L’allevamento è registrato su Classyfarm, non è necessario il rispetto del valore di DDD, ma viene riscontrato il pascolamento. Al pagamento del livello 2 sono ammessi i capi pascolati.

Si riporta in via esemplificativa nella tabella sottostante le condizioni di verifica per cui gli allevamenti in deroga possono percepire il pagamento per il livello 2:

Livello	Iscrizione a Classyfarm	Rispetto valori DDD	Verifica pascolamento	Ulteriori requisiti
Livello 1 – no deroghe	sempre prevista	sempre prevista	non applicabile	



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

Livello	Iscrizione a Classyfarm	Rispetto valori DDD	Verifica pascolamento	Ulteriori requisiti
Livello 2 – allevamenti biologici	non necessaria	non necessaria	non necessaria	Se l'allevamento non risultasse biologico, si applica la disciplina ordinaria prevista per il pagamento del livello 2.
Livello 2 – allevamenti di piccole dimensioni	non necessaria	non necessaria	Necessaria ai sensi della D.G.R n. 24 – 6754 del 17/04/2023 e della D.G.R. 8766 del 10/06/2024	Se l'allevamento non risultasse di piccole dimensioni, si applica la disciplina ordinaria prevista per il pagamento del livello 2

Demarcazione pagamento ECO 1 livello 1 ed ECO 1 livello 2

L'art. 17 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, come modificato e integrato dall'art. 4 del DM 30.03.2023 n. 185145, stabilisce che l'agricoltore può aderire alternativamente al Livello 1 e al Livello 2 dell'ecoschema 1 per ciascun allevamento, specie animale, orientamento produttivo o gruppi di animali del medesimo orientamento produttivo. Al riguardo occorre precisare che l'adesione al disciplinare allegato al DM 23 dicembre 2022 n. 660087 che costituisce condizione necessaria per l'accesso al Livello 2, comporta che l'allevatore si impegni anche alla riduzione degli antibiotici nella stessa misura prevista per l'adesione al Livello 1. Pertanto, al fine di evitare un doppio finanziamento per il medesimo impegno, vietato dalla Regolamentazione UE, ciascun capo animale e ciascun UBA può dare luogo esclusivamente ad un pagamento.

Al fine di consentire la corretta demarcazione tra i due livelli di aiuto nel caso in cui l'agricoltore intenda aderire, oltre che al Livello 1, anche al Livello 2 con gruppi di animali del medesimo orientamento produttivo del livello 1, gli Organismi pagatori acquisiscono, secondo le modalità dagli stessi definite, apposita dichiarazione integrativa.

Per procedere all'individuazione del gruppo di animali ammissibili al livello 2, considerando le differenze nella gestione delle due specie sia normative che tecniche, ARPEA ha istituito due tipi diversi di istruttoria, uno per le categorie bovine e uno per le categorie suine.

Bovini con orientamento produttivo da latte, da carne o a duplice attitudine.

Le aziende comunicano gli animali ammissibili al premio attraverso la registrazione modelli 4 e 7 (movimentazione, monticazione e demonticazione) su codici pascolo per cui loro sono operatori oppure attraverso la comunicazione integrativa di pascolamento.

La comunicazione integrativa di pascolamento è uno strumento necessario per l'amministrazione per recepire con precisione le informazioni che non sono presenti nelle registrazioni sulla BDN zootecnica o che non sono sufficienti a determinare l'esito e il rispetto dell'impegno. Il documento digitale è richiesto per le aziende che rientrano nelle seguenti casistiche:

- Pascoli privi di codice pascolo: si riprende il capitolo "PASCOLI", che definisce le superfici che possono essere riconosciute come "pascolo intraziendale/intracomunale" e superfici in gestione con la pratica del "pascolo vagante". La compilazione dei capi che pascolano su Demetra è

necessaria in quanto sulla BDN non sono fornite le informazioni relative all'identificazione degli animali pascolati e del periodo di pascolo.

- Allevatori che conferiscono in “guardiana” i capi propri di cui si ha la responsabilità: le informazioni relative al periodo e ai capi al pascolo sono caricate sulla Banca dati nazionale zootecnica, le informazioni necessarie sono richieste per identificare il responsabile dei capi in alpeggio (CUAA guardiano) al fine di determinare l'ammissibilità dei capi in base all'eleggibilità delle superfici su cui hanno pascolato (rispetto dei requisiti definiti dall'articolo 3, lettera h) del DM 23 dicembre 2022 e integrato dall'articolo 1 comma 4 del DM n. 525680 del 27 settembre 2023). Pertanto, al fine di una corretta istruttoria che possa valutare il rispetto dei requisiti minimi e la quota di animali terzi prevista dalla D.G.R. 24-6754 del 17 aprile 2023 si considerano ammissibili i capi che rispettano le seguenti caratteristiche:
 - I capi sono presenti in un codice pascolo e in nel rispettivo registro, in quanto la pratica della “guardiana” è prevista solo in alpeggio, quindi non su pascoli intraziendali di pianura;
 - Il “guardiano” che detiene i capi in alpeggio deve aver presentato domanda unica presso qualsiasi Organismo Pagatore italiano e le superfici oggetto di pascolo devono essere rientrate valutate nel SIGC al fine di poter determinare la superfici ammissibile e l'eleggibilità ai requisiti minimi. Per questo motivo, le stesse, devono essere richieste a premio sul BISS dal beneficiario titolare delle superfici.

Per motivi legati alla normativa (Circolare AGEA n.2664 del 12/01/2024) e alle logiche di controllo di controllo in campo il sistema è diviso in tre tipi di domande:

- Domanda integrazione pascolamento (COMIP): documento sul quale vengono inserite le informazioni dettagliate delle stagioni pascolive avvenute e in corso (dettaglio dei capi pascolati, individuati per codice elettronico, e delle date di inizio e di fine pascolamento) o devono essere inserite le informazioni minime di previsione(date indicative di inizio e fine previsione e UBA bovine previste) di stagioni pascolive programmate oltre le data termine. La data di scadenza per la trasmissione di tale documento è il 30 agosto 2024 (IO ARPEA n. 106 ,campagna 2024, da definirsi per le campagne successive).
- Rettifica alla Domanda di integrazione di pascolamento: procedimento precursore alla domanda di modifica in funzione fino alla pubblicazione di quest'ultime, permette l'inserimento di un nuovo periodo di riferimento in sostituzione del precedente. La data di scadenza per la trasmissione di tale documento è il 30 agosto 2024 (IO ARPEA n. 106 ,campagna 2024, da definirsi per le campagne successive).
- Domanda di modifica alla domanda integrazione di pascolamento (COMIM), strumento che permette la variazione dei dati trasmessi o l'integrazione di tali (nel caso fossero stati inseriti periodi di previsione). La data di scadenza per la trasmissione di tale documento è il 31/12/2024.

Al fine di garantire la corretta gestione dei controlli in campo, sono presenti ulteriori limitazioni sulla presentazione delle domande, ovvero, nel caso di inserimento di un nuovo periodo non notificato in precedenza (periodo previsionale) entro il 30 agosto, entro 10 giorni da tale evento dovrà avvenire la trasmissione.

ANOMALIE DOMANDA INTEGRAZIONE PASCOLAMENTO



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

Codice anomalia	Descrizione anomalia	Tipo impatto	Gravità	Controllo manuale	Tipologia dell'intervento correggibile
PAS28	ECO 1 COMIP, ECO 1COMIM - Verifica che sia inserito elenco dei capi per un periodo di pascolamento dichiarato	Intervento	bloccante	No	Dettagliare i capi interessati dell'intervento
PAS29	ECO 1 COMIP, ECO 1COMIM - Verifica che sia inserito elenco dei capi per un periodo di pascolamento	Intervento	bloccante	No	Confrontare la data di ingresso al pascolo dichiarato con la data di trasmissione (<10 gg)
PAS30	ECO 1 COMIP, ECO 1COMIM - Verifica aggiornamento data fine periodo pascolamento	Intervento	bloccante	No	Confrontare la data di uscita dal pascolo dichiarato a seguito di modifica con la data di trasmissione (<10 gg)

I capi dichiarati subiscono un procedimento istruttorio che ne definisce o meno l'ammissibilità al fine del calcolo del carico uba/ha/anno (sia ai fini del calcolo per l'ammissibilità del pascolo al BISS che all'ECO1).

- Se un capo inserito nell'integrazione è presente anche su un registro pascolo proprio o di un altro allevatore, viene escluso dal conteggio per il periodo di sovrapposizione.
- Se un capo inserito nell'integrazione è in supero con un altro capo inserito su un altro Comune richiesto a premio dallo stesso beneficiario viene escluso dal conteggio per entrambi i comuni e per il periodo di supero non potendo attribuirlo correttamente.
- Se un capo inserito nell'integrazione è in supero con un altro capo inserito su un'altra integrazione di un altro beneficiario viene considerato ammissibile in base alla legittima attribuzione definita dal registro di stalla.
- Se un capo o una intera mandria pascolano su un comune non limitrofo alla stalla e senza un codice pascolo o senza una autorizzazione al pascolo vagante, non è escluso dal conteggio.
- Un capo che è privo di data di demonticazione in presenza di una data di monticazione è escluso dal conteggio.
- Più in generale, un capo che, secondo il registro di stalla, non è attribuito a un beneficiario nel periodo del pascolamento non viene conteggiato.

Per dichiarare i capi appartenenti al beneficiario che hanno pascolato su superfici non intestate al richiedente, nella domanda integrativa devono essere indicati la pratica di guardiania, il detentore in alpe e i comuni sui quali sono presenti le superfici pascolate.

Suini per ciascuna categoria prevista in ambito ClassyFarm.

Al premio sono ammissibili solo gli allevamenti di tipologia semibrado riconosciuti sull'anagrafe zootecnica.



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

Siccome nella normativa per tale specie non è possibile distinguere i due gruppi di animali la distinzione dei gruppi di animali non è perseguibile, si considera la consistenza dell'intero allevamento come consistenza determinata per il pagamento e lo stesso dato viene utilizzato come base del calcolo del carico effettivo del pascolo. Pertanto nel documento sarà necessario indicare le superfici dichiarate a pascolo dichiarate nella domanda grafica dedicate alla pratica del pascolamento suino indicando i periodi di inizio e di fine stagione.

Ammissibilità della consistenza al livello 2

Il calcolo della consistenza ammissibile al livello 2 di una domanda è determinato della somma delle consistenze medie eleggibili di ogni allevamento assegnato al beneficiario.

In base alle caratteristiche della tipologia di allevamento e di richiesta definite nei paragrafi precedenti, il calcolo della consistenza ammissibile segue le seguenti linee guida:

TIPOLOGIA ALLEVAMENTO	REQUISITI	CONSISTENZA - LIVELLO 2	CONSISTENZA – LIVELLO 1
Biologico	Certificazione Biologica	Tutta la consistenza definite su Classyfarm	Nessuna
Allevamenti di piccole dimensioni	- Anno precedente consistenza <10 UBA. -Pascolo su superfici che rispettano I requisiti (carico min, carico max e stagione di pascolamento)	Consistenza media della permanenza annuale in stalla dei capi presenti al pascolo (registro pascolo, domanda integrative al pascolo.	Differenza tra la consistenza media calcolata dal sistema Classyfarm meno la consistenza calcolata sul livello 2.
Allevamenti bovini non in deroga.	-eleggibile dal sistema Classyfarm (soglia di DDD per orientamento rispettata o riduzione del 10% delle DDD dal valore del 2022). -Pascolo su superfici che rispettano I requisiti (carico min, carico max e stagione di pascolamento). -L'orientamento produttivo è ammissibile al premio	Consistenza media della permanenza annuale in stalla dei capi presenti al pascolo (registro pascolo, domanda integrative al pascolo.	Differenza tra la consistenza media calcolata dal sistema Classyfarm meno la consistenza calcolata sul livello 2.
Allevamenti suini di tipo semibrado	-eleggibile dal sistema Classyfarm (soglia di DDD per orientamento rispettata o riduzione del 10% delle DDD dal valore del 2022). -Pascolo su superfici che rispettano I requisiti (carico min, carico max e stagione di pascolamento) (carico = consistenza medio stalla calcolato da Classyfarm * gg dichiarati/365) -L'orientamento produttivo è previsto dal sistema Classyfarm.	Se vengono rispettati I prerequisiti del pascolo: Consistenza media annuale calcolata da Classyfarm	Se non vengono rispettati I prerequisiti del pascolo: Consistenza media annuale calcolata da Classyfarm

Il calcolo della consistenza UBA media calcolato sul livello 2 per la tipologia “Allevamenti bovini non in deroga” nello specifico si calcola sommando la consistenza media IN STALLA singola di ogni capo pascolato



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

RIFERITA ESCLUSIVAMENTE ALLA STALLA INSERITA NELL'INTEGRAZIONE PASCOLI, utilizzando i seguenti dati ottenuti dal registro stalla su BDN:

Data di nascita; Data di ingresso in stalla; Data di uscita dalla stalla/morte.

Si individua i giorni che il capo ha trascorso per ogni fascia nella stalla nell'anno:

- 0-6 mesi;
- 6-24 mesi;
- >24 mesi.

La formula è la seguente:

Consistenza media UBA capo (giorni in cui il capo durante l'anno ha un età compresa tra 0 e i 6 mesi * 0.4 UBA + giorni in cui il capo durante l'anno ha un età compresa tra 6 e 24 mesi * 0.6 UBA + giorni in cui il capo ha un età maggiore ai 24 mesi * 1 UBA) / 365 giorni.

$$\text{Consistenza media UBA singolo capo} = \frac{gg\ 0 - 6\ \text{mesi} * 0.4\ \text{UBA} + gg\ 6 - 24\ \text{mesi} * 0.6\ \text{UBA} + gg\ > 24\ \text{mesi} * 1\ \text{UBA}}{365\ \text{giorni}}$$

La differenza tra la consistenza totale calcolata da Classyfarm e la consistenza conteggiata sul livello 2 determina la consistenza pagabile sul livello 1.

Per gli allevamenti Biologici in deroga viene calcolata l'intera consistenza sul livello 2.

Allevamenti in supero

Sia per il Livello 1 che per il Livello 2, il pagamento è concesso con priorità al detentore dell'allevamento. In presenza di soccida, il pagamento è eseguito con priorità al soccidario, salvo diverso accordo tra le parti.

Pertanto Arpea raccoglie le rinunce dei detentori (soccidari) in favore dei proprietari (soccidanti). La rinuncia viene gestita informaticamente (Vedi IO 73 "Domanda di rinuncia al premio Ecoschema 1 livello 1 e 2 e premi zootecnici ai sensi dell'art. 11 comma 12 del D.M. DM 23.12.2022 n. 660087" e sm.i.). Nel caso non venisse comunicata alcuna rinuncia, si procede con il pagamento all'azienda che ha la detenzione degli animali, invece, se le aziende abbiano presentato domande presso due Organismi pagatori differenti il pagamento potrà essere concesso solo se è presente una dichiarazione da entrambi i soggetti, nelle quali c'è corrispondenza.

I seguenti controlli sono stati utilizzati per l'ecoschema 1

Codice anomalia	Descrizione anomalia	Tipo impatto	Gravità	Controllo manuale	Tipologia dell'intervento correggibile
EC101	Verifica presenza superfici a pascolo in caso di richiesta a premio su ECO1 - livello 2	Aziendale	Bloccante	NO	
EC102	Ecoschema1: verifica presenza richiesta premi per livello 1 e livello 2	Intervento	Bloccante	NO	Non correggibile
NOECO12	Blocco temporaneo pagamento ECO1 LIVELLO 1 e LIVELLO 2	Aziendale	Bloccante	SI	Correggibile dall'OP

12. CONTROLLI AMMINISTRATIVI RELATIVI A CRITERI SPECIFICI DI AMMISSIBILITÀ PER GLI ECOSCHEMI A SUPERFICIE

12.1 ECOSHEMA 2 - Pagamento per inerbimento delle colture arboree (art 18 del d.m. 23/12/2022 n. 660087)

Il pagamento spetta agli agricoltori in attività per il mantenimento dell'inerbimento spontaneo o seminato - nell'interfilare delle colture arboree o, per le superfici non coltivate a filare, sulla superficie esterna alla proiezione verticale della chioma della pianta - all'interno della superficie oggetto di impegno, rappresentata dalla SAU (Superficie agricola utilizzata) investita con colture permanenti, come individuata e misurata nel SIPA.

L'agricoltore è tenuto a rispettare i seguenti impegni aggiuntivi, sull'interfilare o, per le superfici non coltivate a filare, sulla superficie esterna alla proiezione verticale della chioma della pianta, rispetto a quelli previsti dalla condizionalità sulle superfici con colture permanenti:

- a) mantenimento su almeno il 70 per cento della superficie oggetto di impegno, che non può essere variata, **tra il 15 settembre dell'anno di domanda e il 15 maggio** dell'anno successivo, della copertura vegetale erbacea, spontanea o seminata; il 70% della superficie oggetto di impegno si calcola come "rapporto tra la SAU ammissibile inerbita della coltura permanente e la SAU totale ammissibile della coltura permanente, come misurata nel SIPA (Sistema Identificazione delle Parcelle Agricole)".
- b) non esecuzione di trattamenti di diserbo chimico;
- c) non esecuzione di lavorazioni del terreno durante tutto l'anno; è consentita la semina che non implichi la lavorazione del suolo;
- d) durante tutto l'anno, gestione della copertura vegetale erbacea esclusivamente mediante operazioni meccaniche di sfalcio, trinciatura-sfibratura della vegetazione erbacea.
- e) Sono fatte salve le diverse disposizioni previste dai Servizi fitosanitari finalizzate al contenimento o eradicazione di fitopatie o di parassiti (ad esempio Xylella fastidiosa).

Questo sostegno è cumulabile con il pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico (ECO 3) e non è cumulabile con il pagamento per misure specifiche per gli impollinatori (ECO 5 – Colture Arboree).

I controlli eseguiti nell'ambito del SIGC, di cui al titolo IV, capo II del regolamento (UE) 2021/2116, sono i seguenti:

- Controlli amministrativi: interessano il 100% delle domande di aiuto;
- Controlli in loco relativi alle superfici: nella misura minima del 3% per superficie di territorio interessato nel quale ricadono almeno il 3% delle domande di aiuto;
- Controlli tramite monitoraggio satellitare per gli elementi di controllo monitorabili.

Per l'esecuzione dei controlli in loco vengono estratti annualmente dei campioni, assicurandosi che i controlli coprano l'intero anno di domanda e i tempi previsti dagli impegni per ciascun intervento.

Nell'ambito dei controlli in loco è ammesso, come controllo equivalente, l'utilizzo dei dati desunti dalle banche dati ufficiali ed è possibile avvalersi, oltre che del sistema integrato di gestione e controllo, dei



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

seguenti strumenti:

- a) utilizzo di appositi registri delle pratiche agronomiche, zootecniche, sanitarie e ambientali, ove applicabili;
- b) utilizzo di nuove tecnologie, quali le fotografie geolocalizzate, o di altre prove pertinenti, incluse prove documentali fornite dal beneficiario su richiesta di ARPEA, che possano consentire di trarre conclusioni definitive, considerate soddisfacenti.

ANOMALIE ECOSHEMA 2

Codice anomalia	Descrizione anomalia	Tipo impatto	Gravità	Controllo manuale	Tipologia dell'intervento correggibile
EC2ELI	[EC2ELI] - mancata eleggibilità eco2 da OTS	Appezzamento	Bloccante	NO	attendere esito controlli OTS
EC2SN	ECO2 - ISTRUTTORIA IN CORSO	Intervento	Bloccante	SI	non correggibile
EC2IM01	[EC2IM01] - Mantenimento su malmeno il 70% della superficie non rispettato	Appezzamento	Segnalazione	NO	correggibile con documentazione idonea comprovante il rispetto dell'impegno dopo istruttoria OP
EC2IM02	[EC2IM02] - esecuzione di trattamenti di diserbo chimico	Appezzamento	Segnalazione	NO	correggibile con documentazione idonea comprovante il rispetto dell'impegno dopo istruttoria OP
EC2IM03	[EC2IM03] - presenza lavorazioni del terreno durante l'anno	Appezzamento	Segnalazione	NO	correggibile con documentazione idonea comprovante il rispetto dell'impegno dopo istruttoria OP
EC2IM04	[EC2IM04] - operazioni di sfalcio, trinciatura e/o sfibratura effettuati	Appezzamento	Segnalazione	NO	correggibile con documentazione idonea comprovante il rispetto dell'impegno dopo istruttoria OP

ESEMPI DI RISPETTO

Ammissibile ad ECO 2



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura





Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

Ammissibile ad ECO 2



Ammissibile ad ECO 2





Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

NON ammissibile ad ECO2



ULTERIORI CHIARIMENTI

- L'eco-schema 2 prevede un impegno annuale, quindi si può aderire anche per un solo anno;
- Le aziende che hanno richiesto il premio dell'eco-schema 2, anche se che cessano la propria attività prima del termine dell'impegno, hanno l'obbligo di rispettare quanto dichiarato in domanda, fino alla data del 15 maggio dell'anno successivo;
- L'eco-schema 2 si applica alle colture arboree e altre specie arboree permanenti a rotazione rapida. Non si applica ai vivai, ai boschi, alle asparagie e alle carciofaie;
- Il pagamento dell'eco-schema 2 viene effettuato sull'intera superficie della coltura arborea richiesta a premio, di cui almeno il 70% deve essere inerbita;
- L'impegno relativo al divieto di lavorazioni riguarda l'intera superficie inerbita presente nell'interfila o, per le colture non in filare, all'esterno della proiezione verticale della chioma;
- L'eco-schema 2 prevede l'obbligo di assicurare la copertura vegetale erbacea (spontanea o seminata) tra il 15 settembre dell'anno di domanda e il 15 maggio dell'anno successivo e quindi, in caso di adesione nel 2023, tra il 15 settembre 2023 e il 15 maggio 2024. Ma l'eco-schema contempla anche altri impegni - come il divieto di effettuare lavorazioni nell'interfila o, per le colture non in filare, all'esterno della proiezione verticale della chioma - che vigono per "tutto l'anno", ovvero durante il periodo compreso tra il 16 maggio dell'anno di domanda e il 15 maggio dell'anno successivo;
- Il divieto di diserbo chimico si applica durante tutto l'anno, in coerenza con l'impegno a gestire la copertura vegetale erbacea solo mediante operazioni meccaniche di sfalcio, vigente anch'esso durante tutto l'anno;



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

- L'impegno relativo al divieto di diserbo chimico sull'interfila consente di distribuire diserbanti chimici sulla fila;
- Non è possibile effettuare il pascolamento in quanto l'eco-schema 2 prevede che la gestione della copertura vegetale erbacea sia effettuata esclusivamente mediante operazioni meccaniche di sfalcio, trinciatura-sfibratura. Si fa presente inoltre che il sostegno per questo eco-schema è stato determinato in termini di compensazione dei costi supplementari sostenuti e di mancato guadagno (art. 31 par. 7 lett. b del Reg. (UE) 2021/2116), includendo nella fattispecie il costo dello sfalcio e delle operazioni di trinciatura;
- Per raggiungere il minimo del 70% di superficie inerbita, si può considerare anche la superficie inerbita nel sottochioma;
- La semina delle colture per l'inerbimento in ogni caso smuove leggermente il terreno, quindi, come previsto all'art. 18, comma 1, lettera c) del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, è consentita solo la semina che non implichi lavorazioni del suolo;
- Il sovescio, anche se è una pratica colturale benefica per le coltivazioni arboree, è una lavorazione che compromette la copertura vegetale erbacea e quindi non è ammesso;
- Per accedere al pagamento di ECO-2 non è condizione necessaria avere diritto al Sostegno di Base al Reddito per la Sostenibilità (BISS), ma deve presentare una superficie ammissibile all'eco-schema, che soddisfi i requisiti di ettaro ammissibile stabiliti nel Piano strategico della PAC. Il numero di diritti all'aiuto disponibili non è rilevante per la dichiarazione dell'ammissibilità delle superfici ai regimi ecologici.

12.2 ECOSHEMA 3 – Pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico (art 19 del D.M. 23/12/2022 n. 660087)

Il pagamento spetta agli agricoltori in attività per il mantenimento e il recupero degli oliveti a valenza ambientale e paesaggistica, anche in consociazione con altre colture arboree, come individuati e misurati nel SIPA (Sistema Identificazione delle Parcelle Agricole), in base agli elementi oggettivi riportati nel piano di coltivazione, quali il sesto di impianto, le tecniche di allevamento e altre pratiche tradizionali previste dai Registri nazionali/regionali dei paesaggi, con una densità minima di 60 piante ad ettaro e massima di 300 piante per ettaro o, per quelli individuati dalla Regione o Provincia autonoma competente per territorio, di minimo 30 e/o massimo 400 piante per ettaro, con la densità di impianto calcolata a livello di appezzamento/parcella, con i seguenti impegni aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dalla condizionalità sulle superfici con colture permanenti, fatte salve diverse disposizioni impartite dai Servizi fitosanitari per il contenimento o l'eradicazione di fitopatie o di parassiti:

- a) potatura biennale delle chiome, dove per potatura si intende un insieme di operazioni di taglio finalizzate a conservare le forme di allevamento a valenza ambientale che privilegiano la prevalenza dello sviluppo della vegetazione verso l'esterno della chioma, articolata in 3 o 4 branche, riducendo significativamente (con percentuali superiori al 30% dell'intera chioma) la vegetazione all'interno della chioma. Il periodo di esecuzione della potatura è compreso tra il 1° novembre ed il 30 aprile. La potatura ha cadenza biennale per ciascuna pianta: il beneficiario è tenuto a potare, entro il biennio, il 100 % delle piante; al fine di garantire all'Amministrazione l'esecuzione dei controlli finalizzati alla verifica dell'impegno biennale, il beneficiario dovrà compilare e sottoscrivere il proprio piano di potatura entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di adesione, in quanto il produttore è tenuto a presentare domanda anche nel secondo anno di impegno.



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

Per il pagamento degli anticipi, invece, la data ultima per la comunicazione del piano di potatura è il 15 ottobre. Eventuali piani di potatura inseriti successivamente a tale data, e comunque non oltre la data del 31 dicembre, non saranno presi in considerazione per l'anticipo)

Tutti i piani di potatura trasmessi oltre il 31 dicembre non potranno essere considerati validi.

Il beneficiario dovrà compilare, sottoscrivere il piano di potatura, caricare lo stesso in anagrafe ed inviare il medesimo piano di potatura contemporaneamente via PEC alla casella protocollo@cert.arpea.piemonte.it. I piani di potatura non trasmessi anche via PEC (oltre che caricati su anagrafe) non potranno essere considerati validi e definitivi.

I piani di potatura dovranno essere trasmessi nei seguenti casi:

- chi ha aderito per la prima volta all'ecoschema 3;
- chi presenta per la campagna precedente l'anomalia EC301 accesa, ovvero, nell'anno precedente ha aderito all'ecoschema 3 ma non ha inserito il piano di potatura (la campagna corrente sarà considerata come primo anno di impegno);
- chi ha aderito nell'anno precedente ma nella campagna attuale ha aumentato il numero delle particelle e/o della superficie con impegno ad ECO3, limitatamente alla porzione di territorio oggetto di nuova adesione;
- chi ha inserito nell'anno precedente il piano di potatura ma non ha dettagliato correttamente per singola particella il periodo della lavorazione (non raggiungendo il 100% di potatura) e presenta di conseguenza l'anomalia accesa EC304;
- chi ha inserito nell'anno precedente il piano di potatura, conferma le medesime particelle nella campagna attuale, ma, per circostanze eccezionali, quali per esempio frane, piante estirpate per giustificate motivazioni, malattie, ecc., ha variato lo status quo della densità delle piante e/o superfici. Il produttore è tenuto, oltre che ad aggiornare il piano di potatura, anche ad allegare una relazione tecnica dettagliata, a dimostrazione dell'accaduto, con relative foto georeferenziate. **I piani di potatura aggiornati per le medesime particelle e/o superfici, rispetto all'anno precedente, senza un giustificato motivo e/o senza la documentazione integrativa succitata, non potranno essere presi in considerazione.**

I piani di potatura non dovranno essere, invece, trasmessi dai produttori che nell'anno precedente hanno aderito all'ecoschema 3 e nella campagna attuale confermano l'adesione sulle medesime particelle e medesima superfici.



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

Esempi di potatura con percentuali e periodi

Esempio 1:													
Mag 2023	Giù 2023	Lug 2023	Ago 2023	Set 2023	Ott 2023	Nov 2023	Dic 2023	Gen 2024	Feb 2024	Mar 2024	Apr 2024	Mag 2024	
Domanda 2023						Potatura del 60% delle piante						Domanda 2024	
Pagamento 2023						Potatura del 40% delle piante rimanenti						Pagamento 2024	
Esempio 2:													
Mag 2023	Giù 2023	Lug 2023	Ago 2023	Set 2023	Ott 2023	Nov 2023	Dic 2023	Gen 2024	Feb 2024	Mar 2024	Apr 2024	Mag 2024	
Domanda 2023						Potatura del 100% delle piante						Domanda 2024	
Pagamento 2023						Nessuna potatura necessaria in quanto già eseguita per tutte le piante nell'anno di domanda precedente						Pagamento 2024	
Esempio 3:													
Mag 2023	Giù 2023	Lug 2023	Ago 2023	Set 2023	Ott 2023	Nov 2023	Dic 2023	Gen 2024	Feb 2024	Mar 2024	Apr 2024	Mag 2024	
Domanda 2023						Nessuna potatura eseguita						Domanda 2024	
Pagamento 2023						Potatura del 100% delle piante						Pagamento 2024	

- b) divieto di bruciatura in loco (ovvero su tutta la superficie aziendale del beneficiario) dei residui di potatura, salvo diversa indicazione delle autorità competenti; al riguardo, le Regioni/Province autonome trasmettono i provvedimenti delle competenti Autorità fitosanitarie, che prevedono la bruciatura in loco dei residui di potatura, ad AGEA Coordinamento nelle modalità e nei tempi definiti dalla stessa AGEA, al fine di consentire l'applicazione delle relative deroghe nel corso dei controlli.
- c) mantenimento, per almeno un anno successivo a quello di adesione all'eco-schema, dell'oliveto nello statu quo, quale valore paesaggistico, e divieto di conversione, anche attraverso infittimenti, in sistemi più intensivi.

Il pagamento è erogato, come pagamento annuale compensativo e l'importo unitario previsionale è indicato nella sezione 5.1. Eco-schema (31) del PSP con maggiorazioni nelle ZVN e nelle zone Natura 2000. L'importo definitivo è stabilito annualmente da AGEA coordinamento con propria circolare, sulla base del plafond stabilito e delle domande presentate per la campagna in corso.

Gli oliveti di particolare valore paesaggistico con densità comprese tra 300 e 400 e tra 30 e 60 piante per ettaro sono individuati dalle Regioni/Province autonome con apposito provvedimento e a seguito di una specifica attività istruttoria, comprensiva di verifiche in loco. Tali oliveti sono riportati dall'Organismo



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

pagatore, nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA), su indicazione della Regione o Provincia autonoma competente.

Il pagamento è cumulabile con il pagamento per l'inerbimento delle colture arboree (ECO 2) o, in alternativa, con il pagamento per le misure specifiche per gli impollinatori (ECO 5).

I controlli eseguiti nell'ambito del SIGC, di cui al titolo IV, capo II del regolamento (UE) 2021/2116, sono i seguenti:

- **Controlli amministrativi:** interessano il 100% delle domande di aiuto;
- **Sistema di monitoraggio delle superfici - AMS:** l'intervento ai sensi dell'art. 9 del DM 4 agosto 2023 n. 410739 è sottoposto alla procedura AMS e monitorabile secondo le procedure messe a disposizione da AGEA e con riferimento ai singoli impegni monitorabili;
- **Controlli in loco relativi alle superfici:** nella misura minima del 3% per superficie di territorio interessato nel quale ricadono almeno il 3% delle domande di aiuto.

L'ecoschema 3 comporta **impegni biennali**: in caso una superficie richiesta a premio nel primo anno di adesione non sia richiesta nel secondo anno, sul primo anno sarà applicata una anomalia bloccante che rende non ammissibile al premio la superficie su cui è accesa, ma non comporta l'applicazione di penalità. Allo stesso modo se si accerta la violazione di un obbligo di carattere pluriennale (potatura del 100% delle piante nei due anni o mantenimento dello status quo), saranno applicate penalità per entrambi gli anni di domanda)

In caso di pagamento già avvenuto si procederà al recupero del contributo calcolato per la relativa superficie.

ANOMALIE ECOSHEMA 3

Codice anomalia	Descrizione anomalia	Tipo impatto	Gravità	Controllo manuale	Tipologia dell'intervento correggibile
EC3SN	ECO3 - ISTRUTTORIA IN CORSO	Intervento	Bloccante	SI	non correggibile
EC301	Verifica presenza allegato per il Piano di potatura olivicolo.	Appezzamento	Bloccante	NO	correggibile inserendo in anagrafe ed inviando mediante PEC il piano di potatura completo entro il 31/12 dell'anno di domanda
EC302	Piano di potatura non conforme	Appezzamento	Bloccante	SI	correggibile aggiornando in anagrafe ed inviando mediante PEC il piano di potatura completo entro il 31/12 dell'anno di domanda
EC303	Mancato rispetto requisiti ECO3	Appezzamento	Bloccante	SI	non correggibile
EC304	Potatura <100% nel biennio (primo anno di impegno)	Appezzamento	Segnalazione	SI	
EC305	Potatura <100% nel biennio (secondo anno di impegno)	Appezzamento	Bloccante	SI	correggibile aggiornando la percentuale di potatura in anagrafe ed inviando mediante PEC il piano completo entro il 31/12 dell'anno di domanda



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

Codice anomalia	Descrizione anomalia	Tipo impatto	Gravità	Controllo manuale	Tipologia dell'intervento correggibile
EC3ELI	Mancata eleggibilità eco3 da OTS	Appezzamento	Bloccante	NO	attendere esito controlli OTS
NOECO3	impegno ECO3 biennale non rispettato	Appezzamento	Bloccante	NO	non correggibile
EC3IM01	impegno potatura non rispettato	Appezzamento	Segnalazione	NO	correggibile con documentazione idonea comprovante il rispetto dell'impegno dopo istruttoria OP
EC3IM02	divieto di bruciatura non rispettato	Appezzamento	Segnalazione	NO	correggibile con documentazione idonea comprovante il rispetto dell'impegno dopo istruttoria OP
EC3IM03	impegno status quo non rispettato	Appezzamento	Segnalazione	NO	correggibile con documentazione idonea comprovante il rispetto dell'impegno dopo istruttoria OP

12.3 ECOSHEMA 4 - Pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento (art 20 del D.M. 23/12/2022 n. 660087)

Il pagamento, riferibile alle superfici oggetto di domanda investite a seminativo, così come individuate e misurate nel SIPA (Sistema Identificazione delle Parcelle Agricole), spetta agli agricoltori in attività per l'avvicendamento, almeno biennale, riportato nel Piano di coltivazione, applicato alle colture principali e secondarie, compresi i terreni a riposo per un massimo di quattro anni consecutivi, escluse le colture di copertura.

La richiesta del premio avverrà tramite il meccanismo di precompilazione della domanda solo se durante l'aggiornamento del fascicolo aziendale sono state indicate le specifiche pratiche di mantenimento previste (Pratica ordinaria – avvicendamento).

Questo sostegno concesso come pagamento annuale compensativo per tutta la superficie oggetto d'impegno e l'importo unitario previsionale è indicato nella sezione 5.1. Eco-schema (31) del PSP con maggiorazioni nelle ZVN e nelle zone Natura 2000.

Oltre ai seguenti impegni aggiuntivi, l'agricoltore è tenuto al rispetto di quanto previsto dalla BCAA 7 e dal CGO 2 e in generale a quanto previsto dalla condizionalità:

- a) avvicendamento almeno biennale sulla medesima superficie con la presenza di colture leguminose e foraggere, o di colture da rinnovo di cui all'allegato VIII (come modificato dal DM n. 185145 del 30/03/2023 e dal DM n. 289235 del 28/06/2024) inserendo nel ciclo di rotazione, per la medesima superficie, almeno una coltura miglioratrice proteica o oleaginosa, o almeno una coltura da rinnovo.

L'avvicendamento è assicurato anche dalle colture secondarie e deve essere attuato comunque su almeno due anni. Nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni a riposo, l'impegno è assolto ipso facto. La rotazione che preveda erba medica per 4 anni, al quinto anno può essere seguita da depauperante o anche coltura da rinnovo o miglioratrice. Ai fini del controllo del rispetto dell'avvicendamento si considerano le colture presenti in campo a partire dal 15 maggio al 30 novembre dell'anno di domanda;

- b) sulle colture leguminose e foraggere non è consentito l'uso di diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari, sulle colture da rinnovo è consentito esclusivamente l'uso della tecnica della difesa integrata (volontaria) o della produzione biologica, intesa quest'ultima solo con riferimento alle tecniche di difesa fitosanitaria;
- c) l'interramento dei residui di tutte le colture in avvicendamento, fatta eccezione per le aziende zootecniche. I residui colturali sono materiali che permangono in campo dopo la raccolta (ad esempio le stoppie) e non è residuo la parte asportata insieme alle cariossidi (ad esempio paglia del grano, tutoli del mais). Sono aziende zootecniche quelle con capi iscritti alla Banca Dati Nazionale di Teramo, nelle anagrafi delle seguenti specie: bovini e bufalini, ovi-caprini, suini, equidi e/o avicoli. Le aziende che adottano tecniche di agricoltura conservativa raggiungono ipso facto i medesimi obiettivi dell'impegno di interrare i residui. Le tecniche di agricoltura conservativa comprendono la Semina su sodo/ No tillage (NT), la Minima Lavorazione / Minimum tillage (MT) o la lavorazione a bande/ strip tillage.

Come chiarito dal MASAF, con nota prot. n. 591343 dell'8 novembre 2024 e Circolare AGEA n. 84514 del 09/11/2024, **la rotazione almeno biennale costituisce "Impegno principale"**, adempiuto o non adempiuto, pertanto non graduabile, per cui per tale specifico impegno non trova applicazione la disciplina prevista dall'art. 10 del D.lgs. n. 42/2023, come modificato e integrato dal D.lgs. n. 188/2023 e dal DM 26 febbraio 2024 n. 93348 relativa ai criteri comuni di controllo e agli indici di verifica degli impegni, bensì l'articolo 6 del suddetto Decreto Legislativo 42/2023.

Ai fini del rispetto dell'impegno "almeno biennale" all'avvicendamento previsto dall'art. 20, comma 1, lettera a), del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, si precisa che l'agricoltore può rispettare l'avvicendamento nel corso di un biennio, terminato il quale può iniziare o meno un nuovo biennio.

Oververo ciascun biennio, sia ai fini della verifica del rispetto dell'avvicendamento che dell'applicazione di eventuali sanzioni (art. 10, comma 1, del D.lgs. 17 marzo 2023, n. 42) deve essere trattato autonomamente rispetto ad un precedente o successivo biennio. Terminato un biennio, l'agricoltore può non iniziare un nuovo biennio.

Se durante il periodo di esecuzione della rotazione biennale il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, se quest'ultimo subentra nell'impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo, percepisce il pagamento. Nel caso di mancato subentro, rinuncia e/o mancato rispetto dell'impegno da parte del subentrante, si procede al recupero dei pagamenti eventualmente già erogati in favore del cedente.

Qualora l'impegno assunto con l'eco-schema 4 sia interrotto a causa della perdita delle superfici avvicendate e in assenza di subentro agli impegni da parte di altro soggetto, si procede al recupero del premio già erogato per il primo anno, salvo che la perdita delle superfici non sia dovuta a circostanza eccezionale/causa di forza maggiore, intendendosi come tale una circostanza anormale, imprevedibile, indipendente dall'operatore poiché totalmente fuori dal suo controllo (a titolo esemplificativo e non esaustivo, non rientra nella nozione di forza maggiore il mancato rinnovo del contratto di affitto o di comodato delle superfici).

Si precisa che la superficie oggetto d'impegno è quella accertata per ogni singolo intervento nell'anno di inizio impegno, al lordo di riduzioni e sanzioni. Tale superficie è quindi quella che dovrà essere oggetto di impegno nel successivo anno.

Il Masaf, con nota prot. n. 453635 del 16 settembre 2024, ha chiesto ad AGEA di dare istruzioni agli Organismi pagatori per consentire la presentazione delle manifestazioni di volontà degli agricoltori di non proseguire l'impegno nel 2024.

Gli agricoltori che nella campagna 2023 hanno richiesto il sostegno dell'ecoschema 4 possono manifestare la volontà di non proseguire nel 2024 e, conseguentemente, di non adempiere alla rotazione almeno biennale, alle seguenti condizioni:

- le parcelle/appezzamenti in cui non è stata applicata la rotazione sono escluse dall'aiuto per la campagna 2024 e deve essere eseguita la restituzione di quanto già ricevuto per l'anno di domanda 2023;
- gli agricoltori che manifestano la volontà di non proseguire nell'eco-schema 4 non potranno presentare una nuova domanda di adesione all'eco-schema 4 nel 2024, come primo anno del biennio 2024-2025 sulle stesse superfici oggetto di non prosecuzione dell'avvicendamento iniziato nel 2023.

Pertanto, qualora l'agricoltore non intendesse confermare in tutto o in parte la richiesta di aiuto nel secondo anno sulla superficie accertata il primo anno, ARPEA procederà al recupero di quanto erogato nel primo anno del biennio, limitatamente alla parte di superficie sulla quale non è stata confermata la volontà di proseguire nell'avvicendamento nel secondo anno.

Rimane ferma l'applicazione della disciplina dell'articolo 6 del Decreto Legislativo n. 42 del 17 marzo 2023, qualora sulla superficie richiesta a premio dopo la rinuncia parziale, non sia rispettato l'impegno principale (rotazione colturale).

Alla luce di quanto sopra, la disciplina prevista dalla circolare AGEA prot. n. 28624 del 09.04.24 ed in particolare dal paragrafo 6 relativo all'eco-schema 4 continua a trovare applicazione per i soli altri impegni previsti per l'intervento in esame sulle superfici mantenute ad impegno.

ARPEA definirà successivamente con apposite istruzioni operative la procedura per garantire l'attuazione di quanto sopra, raccogliendo le manifestazioni in questione e provvedendo, secondo le ordinarie procedure, al recupero degli importi erogati nel 2023 per gli agricoltori che presentano rinuncia.



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

ANOMALIE ECOSHEMA 4

Codice anomalia	Descrizione anomalia	Tipo impatto	Gravità	Controllo manuale	Tipologia dell'intervento correggibile
EC4ELI	Mancata eleggibilità eco4 da OTS	Appezamento	Bloccante	NO	Correggibile tramite procedura VECO
EC4_OT5	Avvicendamento biennale non rispettato da OTS	Appezamento	Bloccante	NO	Correggibile tramite procedura VECO
EC45N	ECO4 - ISTRUTTORIA IN CORSO	Intervento	Bloccante	SI	Non correggibile
NOEC04	Superficie non richiesta a premio nel secondo anno	Appezamento	Bloccante	NO	Non correggibile
EC401	Avvicendamento tra prima e seconda coltura nello stesso anno non rispettato	Appezamento	Bloccante	SI	Non correggibile
EC4_AVV	Avvicendamento biennale non rispettato	Appezamento	Bloccante	NO	Non correggibile
EC4IM02	Utilizzo diserbanti chimici e/o altri prodotti fitosanitari su colture leguminose e foraggere	Appezamento	Sanzione GED	SI	Correggibile con documentazione idonea comprovante il rispetto dell'impegno dopo istruttoria OP
EC4IM03	Impegno interrimento residui non rispettato	Appezamento	Sanzione GED	SI	Correggibile con documentazione idonea comprovante il rispetto dell'impegno dopo istruttoria OP

ESEMPI DI ROTAZIONE

L'avvicendamento almeno biennale deve essere riportato nel Piano di coltivazione e riguardare le colture principali e secondarie, compresi i terreni a riposo per un massimo di quattro anni consecutivi. Con coltura secondaria si intende una coltura che copre una parte significativa del periodo tra due coltivazioni principali e il cui ciclo produttivo, che deve essere portato a completamento (non è consentito quindi il sovescio), assicuri la permanenza in campo per almeno 90 giorni (**escluse le cover crops**).

Classificazione		Colture		Possibilità
Colture leguminose o colture da rinnovo	Leguminose	Leguminose da granella	<i>favino, lenticchia, pisello, ecc.</i>	POSSONO succedere a sé stesse
		Leguminose foraggere	<i>erba medica, trifoglio, vecia ecc.</i>	
	Colture da rinnovo		<i>Mais, Soia, Girasole, Pomodoro, Patata, Sorgo da granella, Carciofo, Barbabietola da zucchero, Melone, Colza, Tabacco, Cipolla, Cocomero, Aglio, Canapa, Lino, Arachide, Ravizzone, Carota, Peperone, Melanzana, Pisello, Cece, Fagiolo</i>	
Colture pluriennali, foraggere e terreni a riposo	Terreni a riposo			Possono succedere a sé stessi
	Foraggere		<i>loietto, festuca, erba mazzolina ecc.</i>	Possono succedere a sé stesse
	Colture pluriennali		<i>Asparago, ecc.</i>	Possono succedere a sé stesse
Altre colture	Cereali a paglia		<i>grano tenero, grano duro, orzo, avena, miglio, segale, farro ecc..</i>	NON POSSONO succedere a sé stesse
	Ortive		<i>Finocchio, Lattuga, Spinacio, Zucca, Zucchini, ecc.</i>	
	Altre colture..			



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

L'art. 3 del DM 28 giugno 2024 n. 289235 ha integrato l'elenco delle colture da rinnovo di cui all'allegato VIII del DM 23 dicembre 2022, n. 660087 ai fini dell'impegno dell'avvicendamento dell'eco-schema 4. Tali nuove colture si prendono in considerazione per la verifica dell'avvicendamento del biennio 2023/2024. Pertanto, a titolo esemplificativo, se l'agricoltore ha coltivato nel 2023 la superficie con la coltura coriandolo richiedendo l'eco-schema 4 (I anno) e nel 2024 ha coltivato, sulla stessa superficie, il grano duro, richiedendo nuovamente l'eco-schema 4 (II anno), avrà diritto a percepire l'aiuto in questione sia nel 2023 che nel 2024.

Ai fini del conteggio del glifosato per il rispetto degli impegni previsti per l'eco-schema 4, in presenza di una pluralità di colture che insistono sulle superfici coltivate, si specifica che il DM 23 dicembre 2022, n. 660087 prevede il divieto di uso di diserbanti chimici e altri prodotti fitosanitari su colture leguminose e foraggere, mentre sulle colture da rinnovo consente esclusivamente l'uso della tecnica della difesa integrata o produzione biologica. Ciò premesso, il conteggio del glifosato previsto dall'eventuale disciplinare di lotta integrata si applica esclusivamente sulle colture da rinnovo per le quali si sceglie di adottare la tecnica della difesa integrata. Per le colture depauperanti (come il frumento duro), visto che il citato DM non vieta l'utilizzo dei diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari, se non sono gestite in regime di disciplinare integrato, l'impiego del glifosato avviene nel rispetto delle quantità massime distribuibili indicate in etichetta. Non rientrano invece nel calcolo né le colture foraggere né le leguminose (erba medica) sulle quali non è consentito l'uso di diserbanti chimici e altri prodotti fitosanitari.

Di seguito, per meglio chiarire, qualche esempio di rotazione:

AVVICENDAMENTO ANNO 1	AVVICENDAMENTO ANNO 2	RISPETTO
ERBA MEDICA	GRANO	✓
TERRENO A RIPOSO	GRANO	✗
TERRENO A RIPOSO	GRANO (1) - PISELLO (2)	✓
ERBAIO DI LEGUMINOSE	GRANO	✓
ERBAIO MISTO O GRAMINACEE	GRANO	✗
ERBAIO MISTO O GRAMINACEE	ERBAIO MISTO O GRAMINACEE	✓
ERBAIO DI LEGUMINOSE	ERBAIO MISTO O GRAMINACEE	✓
SOIA	ORZO	✓
SOIA	MAIS	✓
FRUMENTO (1) PANICO (2)	FRUMENTO	✗
FRUMENTO (1) PANICO (2)	MAIS	✗
FRUMENTO (1) PISELLO (2)	MAIS	✓
FRUMENTO (1) FAVINO (2)	GRANO	✓
FRUMENTO (1) FAVINO (2 - COVER CROP)	GRANO	✗
FRUMENTO (1) MAIS (2)	FRUMENTO	✓
FRUMENTO (1) MAIS (2)	MAIS	✗
FRUMENTO (1) RUCOLA (2)	FRUMENTO	✓
ERBA MEDICA	ERBA MEDICA	✓
TERRENO A RIPOSO	TERRENO A RIPOSO	✓
ERBAIO MISTO	PEPERONE	✓
LOIETTO	PANICO (1) TERRENO A RIPOSO* (2)	✗
FINOCCHIO	FAVINO	✓
GRANO DURO (1) PISELLI (2)	ORZO	✓
GRANO TENERO	AVENA	✗
ASPARAGO	PANICO	✗



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

AVVICENDAMENTO ANNO 1	AVVICENDAMENTO ANNO 2	RISPETTO
LOIETTO	<i>FARRO</i>	✗
LOIETTO	<i>GRANO (1) LENTICCHIA (2)</i>	✗
LOIETTO	LENTICCHIA (1) GRANO (2)	✓
SPINACIO (1) TRIFOGLIO (2)	SPINACIO (1) TROFOGLIO (2)	✓
SPINACIO (1) TRIFOGLIO (2)	SPINACIO	✓
SPINACIO (1) TRIFOGLIO (2)	PANICO (1) <i>LOIETTO (2)</i>	✗
ERBAIO MISTO	ERBAIO MISTO (1) <i>ORZO (2)</i>	✗
FAVINO (1) PISELLO (2)	ERBA MEDICA	✓
MELLIFERE DI SOLE LEGUMINOSE	DEPAUPERANTE/LEGUMINOSA/RINNOVO	✓
MELLIFERE MISTE/GRAMINACEE	<i>DEPAUPERANTE</i>	✗
MELLIFERE	MELLIFERE	✓
MELLIFERE MISTE/GRAMINACEE	LEGUMINOSE/RINNOVO	✓

COMBINAZIONI GENERALI DA FISSARE:

LEGUMINOSE/RINNOVO	LEGUMINOSE/RINNOVO	✓
PLURIENNALI/FORAGGERE	LEGUMINOSE/RINNOVO	✓
LEGUMINOSE/RINNOVO	ALTRE COLTURE	✓
PLURIENNALI	PLURIENNALI	✓
FORAGGERE	FORAGGERE	✓
FORAGGERE	PLURIENNALI	✗
PLURIENNALI/FORAGGERE	ALTRE COLTURE	✗
ALTRE COLTURE	ALTRE COLTURE	✗

ULTERIORI CHIARIMENTI

- L'agricoltore può decidere con quali superfici aziendali accedere ad ECO-4 e quindi non è soggetto a mettere sotto impegno l'intera superficie aziendale;
- Se nel 2023 si semina frumento tenero su un terreno che nel 2024 viene ceduto ad un altro agricoltore, il quale effettua il ristoppio con grano duro nel 2024, si procede al recupero dei pagamenti eventualmente già erogati in favore del cedente poiché il subentrante non rispetta le regole dell'avvicendamento. Per lo stesso motivo, il subentrante non può percepire il pagamento per l'eco-schema nel 2024 mentre può, previa adesione, percepirlo a partire dal 2025;
- La soia deve essere trattata come coltura da rinnovo, pertanto, su di essa sono ammessi i trattamenti fitosanitari previsti dall'eco-schema per le colture da rinnovo;
- Nel caso dell'erba medica, superato il periodo minimo di permanenza di due anni sulla medesima superficie, l'impegno all'avvicendamento può essere assolto ipso facto anche oltre il quarto anno;
- L'ECO-4 disciplina l'impegno a un avvicendamento almeno biennale. Dopo il secondo anno il beneficiario può pertanto scegliere se continuare ad aderire all'eco-schema o uscire dall'ecoschema;
- I prati permanenti non sono superfici ammissibili al pagamento di ECO-4, in quanto l'eco-schema si applica su superfici a seminativo in avvicendamento;



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

- Il Piano strategico della PAC nell'ambito della BCAA 7 (paragrafo 3.10.3.3.1) definisce come segue i requisiti che devono rispettare le colture secondarie: *“Ai fini del rispetto della presente norma, sono ammesse (...) le colture secondarie, purché adeguatamente gestite, cioè portate a completamento del ciclo produttivo e che coprono una parte significativa del periodo tra due coltivazioni principali. Questo si concretizza nella scelta di colture secondarie caratterizzate da un ciclo produttivo di durata adeguata, anche breve, che in ogni caso assicuri la permanenza in campo della coltura secondaria per almeno 90 giorni”*. La coltura principale rappresenta la coltura più importante rispetto all'ordinamento produttivo aziendale (Circolare AGEA n. 65915 del 04/09/2024);
- Non è possibile accedere ad ECO-4 con una monosuccessione. L'eco-schema richiede comunque che le piante che si avvicendano appartengano a due generi botanici diversi. Si possono coltivare in successione due colture da rinnovo (o due colture leguminose), purché si cambi genere botanico;
- Le superfici destinate a colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio o terreni a riposo assolvono ipso facto l'impegno all'avvicendamento previsto dall'ecoschema solo se mantenute per un periodo minimo pari alla durata dell'impegno all'avvicendamento, ovvero per 2 anni;
- La superficie con successione biennale di cereali e ortive può accedere ad ECO-4 solo se le ortive che si avvicendano con il cereale sono incluse nell'elenco delle colture da rinnovo;
- Ai fini del controllo del rispetto dell'avvicendamento si considerano le colture presenti in campo nell'intervallo temporale dal 15 maggio al 30 novembre. Posto ciò, in caso di adesione ad ECO-4 nel 2023, una coltura raccolta prima dell'inizio dell'intervallo temporale suddetto non verrà tenuta in conto ai fini del rispetto dell'impegno all'avvicendamento;
- Sulle colture da rinnovo occorre rispettare quanto previsto nei disciplinari regionali/provinciali di produzione integrata con riferimento alla sezione difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti, fatta eccezione per la disposizione relativa alla regolazione (o taratura) strumentale delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari (relativamente alla quale deve essere comunque rispettato quanto previsto dal PAN);
- Il divieto di uso di diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari vale per le colture leguminose, incluse le leguminose foraggere, e per le colture foraggere in generale;
- Nel caso in cui le schede colturali, sezione difesa contro le avversità e controllo delle infestanti, non siano previste nel disciplinare della Regione/PA di appartenenza, l'agricoltore utilizzerà le tecniche di difesa fitosanitaria della produzione biologica. Si rammenta che le Regioni/PPAA possono provvedere ad integrare con le schede colturali mancanti i disciplinari di produzione;
- Non è ammesso l'uso di fitofarmaci sulle colture leguminose in presemina;
- Per le aziende agricole che sono socie di cooperative zootecniche o che hanno in essere contratti con un'azienda zootecnica, a fronte dell'obbligo di interrimento dei residui, qualora conferiscono il proprio prodotto per fini mangimistici, si specifica che, i residui colturali sono materiali che permangono in campo dopo la raccolta (ad esempio le stoppie) e che non è residuo la parte asportata insieme alle cariossidi (ad esempio paglia del grano, tutoli del mais). Pertanto, paglia e stocchi restano nella disponibilità dell'azienda agricola e di conseguenza possono essere conferiti;

- L'interramento dei residui previsto da ECO-4 è requisito per soddisfare l'impegno alla gestione degli stessi residui in un'ottica di carbon sink, pertanto, l'aratura è una delle lavorazioni che consentono l'interramento, che deve essere totale;
- Un agricoltore con un'azienda inferiore a 10 ettari, e che pertanto è esonerato dalla BCAA 7, se aderisce a ECO-4 non può mai praticare la monosuccessione per es. di mais o di soia;
- Le superfici a seminativo mantenute a riposo con una copertura dedicata con piante di interesse apistico ai fini di ECO-5 possono accedere anche ad ECO-4. Si sottolinea che la possibilità di cumulare i pagamenti di ECO-4 con quelli di ECO-5 (livello 2) vale solo per le superfici a riposo, mentre L'Ecoschema 5 (livello 1) non è cumulabile con l'Ecoschema 4.

12.4 ECOSHEMA 5 – Pagamento per misure specifiche per gli impollinatori (art 19 del D.M. 23/12/2022 n. 660087)

Eco-schema 5, livello 1

Per l'anno di domanda 2024 possono accedere al pagamento del livello 1 i beneficiari con superficie a seminativo maggiore di 10 ettari che destinano il 4% dei seminativi aziendali a terreni a riposo come definiti all'art. 3, comma 1, lettera g), del DM 23 dicembre 2022, n. 660087. Qualora la percentuale di superficie destinata fosse superiore a 4, in ogni caso la superficie pagabile non eccede il limite massimo del 4%.

Per accedere al pagamento di ECO-5 è condizione necessaria avere il diritto al Sostegno di Base al Reddito per la Sostenibilità (BISS). Qualora non si riceva il pagamento per il sostegno di base al reddito (titoli), risulterà conseguentemente non ammissibile il pagamento complementare per l'eco-schema 5.

Ai fini dell'ammissibilità all'aiuto delle superfici al nuovo eco-schema 5.1 è necessario che gli appezzamenti richiesti a premio rispettino obbligatoriamente i limiti dimensionali già previsti dall'art. 21 del DM 23.12.2022 n. 660087, ovvero, una superficie minima di almeno 0,25 ettari contigui, con una larghezza minima di 20 metri.

Ecoschema 5 livello 2

Il pagamento spetta agli agricoltori in attività per il mantenimento di una copertura dedicata con piante di interesse apistico (nettarifere e pollinifere) a perdere, spontanee o seminate, nelle superfici con colture arboree o a seminativo. Le colture di interesse apistico, di cui all'allegato IX, del DM 23.12.2022 n. 660087 devono essere presenti in miscugli. Questo sostegno è concesso, come pagamento annuale aggiuntivo al sostegno di base al reddito per la sostenibilità per tutta la superficie oggetto d'impegno e l'importo unitario previsionale è indicato nella sezione 5.1. Ecoschema (31) del PSP con maggiorazioni nelle ZVN e nelle zone Natura 2000.

Ai fini del presente eco-schema, per le piante di interesse apistico, il periodo tra la germinazione e il completamento della fioritura è da considerarsi coincidente con tutto l'arco temporale compreso tra il **1° marzo e il 30 settembre**.

L'ecoschema è suddiviso in 2 categorie:

- 1) Nelle superfici con **colture arboree**, sull'interfilare o, per le superfici non coltivate a filare, sulla superficie esterna alla proiezione verticale della chioma della pianta, si applicano i seguenti impegni aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla condizionalità sulle superfici con colture permanenti:
 - a) mantenimento su almeno il 70 per cento della superficie oggetto di impegno, nell'anno di domanda, della copertura dedicata con piante di interesse apistico (nettarifere e pollinifere),

spontanea o seminata su una superficie minima di almeno 0,25 ettari contigui, con una larghezza minima di 20 metri (compresa la fila o, per le colture non in filare, la proiezione verticale della chioma). Il 70% della superficie oggetto di impegno si calcola come “rapporto tra la SAU ammissibile inerbita della coltura permanente e la SAU totale ammissibile della coltura permanente, come misurata nel SIPA (Sistema Identificazione delle Parcelle Agricole);


- b) non esecuzione operazioni di sfalcio, trinciatura o sfibratura delle piante di interesse apistico su tutta la superficie delle coltivazioni arboree, per tutto il periodo dalla germinazione al completamento della fioritura;
- c) non utilizzare diserbanti chimici ed eseguire il controllo esclusivamente meccanico o manuale di infestanti non di interesse apistico su tutta la superficie delle coltivazioni arboree oggetto di impegno;
- d) non utilizzare gli altri prodotti fitosanitari durante la fioritura sia della coltura arborea sia della coltura di interesse apistico su tutta la superficie della coltivazione arborea oggetto di impegno e durante il resto dell’anno applicare le tecniche della difesa integrata.

Sono fatte salve le diverse disposizioni previste dai Servizi fitosanitari finalizzate al contenimento o eradicazione di fitopatie o di parassiti (ad esempio Xylella fastidiosa).

2) Nelle superfici a seminativo, si applicano i seguenti impegni aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla condizionalità sulle superfici a seminativi:

- a) mantenimento, nell’anno di domanda, della copertura dedicata con piante di interesse apistico (nettariifere e pollinifere), spontanea o seminata, su una superficie minima di almeno 0,25 ettari contigui, con una larghezza minima di 20 metri e una fascia di rispetto costituita da una distanza da 3 a 5 metri da colture limitrofe non soggette a limitazione dell’uso di prodotti fitosanitari, dove i 3 metri sono da intendersi come distanza minima ed i 5 metri come distanza massima pagabile. Su questa fascia di rispetto si applicano gli impegni di cui alla successiva lettera f);
- b) non esecuzione operazioni di sfalcio, trinciatura o sfibratura delle piante di interesse apistico su tutta la superficie oggetto di impegno, per tutto il periodo dalla germinazione al completamento della fioritura;
- c) fino al completamento della fioritura non utilizzo di diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari sulla superficie oggetto di impegno ed esecuzione di controllo esclusivamente meccanico o manuale di piante infestanti non di interesse apistico sulla superficie oggetto di impegno. Dopo il completamento della fioritura sulla superficie oggetto di impegno è possibile effettuare la semina di una coltura successiva.

Esempio di Ammissibilità su seminativi



Ai sensi del DM 289235 del 28/06/2024, a partire dall'anno di domanda 2025 per ottemperare agli impegni del livello 2 la copertura con piante di interesse apistico a perdere deve essere realizzata tramite semina di semente certificata.

Il pagamento non è cumulabile con quello per l'inerbimento delle colture arboree (ECO 2).

Una superficie è ammissibile all'eco-schema 5 se soddisfa i requisiti di ettaro ammissibile stabiliti nel Piano strategico della PAC. Il numero di diritti all'aiuto disponibili non è rilevante per la dichiarazione dell'ammissibilità delle superfici ai regimi ecologici. Tuttavia, è necessario ricevere il sostegno di base al reddito nel caso di pagamenti sulla base dell'articolo 31, paragrafo 7, lettera a) del Reg. (UE) 2021/2115. Infatti, i beneficiari **devono necessariamente percepire il sostegno di base al reddito sulla superficie ammissibile**. In tal caso, i pagamenti dei regimi ecologici sono collegati al sostegno di base al reddito per garantire la compatibilità con la Green Box. Tuttavia, **l'agricoltore non deve necessariamente ricevere i pagamenti di sostegno di base al reddito su tutti gli ettari sui quali riceve i pagamenti del regime ecologico**.

ANOMALIE ECOSHEMA 5

Codice anomalia	Descrizione anomalia	Tipo impatto	Gravità	Controllo manuale	Tipologia dell'intervento correggibile
EC5ELI	mancata eleggibilità eco5 da OTS	Appezzamento	Bloccante	NO	attendere esito controlli OTS
EC503	Verifica che la superficie dichiarata delle parcelle Eco5 sia minore di 0.25 HA.	Appezzamento	Bloccante	NO	non correggibile
EC5SN	ECO5 - ISTRUTTORIA IN CORSO	Intervento	Bloccante	SI	non correggibile
EC504	Istruttoria puntuale sulle geometrie di ECO5 con esito negativo	Appezzamento	Bloccante	SI	non correggibile
EC505	Mancato rispetto impegni specifici ECO5	Appezzamento	Bloccante	SI	correggibile con documentazione idonea comprovante il rispetto dell'impegno dopo istruttoria OP
EC5IM101	mantenimento su malmeno il 70% della superficie non rispettato	Appezzamento	Segnalazione	NO	correggibile con documentazione idonea comprovante il rispetto dell'impegno dopo istruttoria OP
EC5IM102	operazioni di sfalcio, trinciatura e/o sfibratura effettuati	Appezzamento	Segnalazione	NO	correggibile con documentazione idonea comprovante il rispetto dell'impegno dopo istruttoria OP
EC5IM202	operazioni di sfalcio, trinciatura e/o sfibratura effettuati	Appezzamento	Segnalazione	NO	correggibile con documentazione idonea comprovante il rispetto dell'impegno dopo istruttoria OP
NOEC5	Abbattimento ECO5 per mancato pagamento BISS	Aziendale	Segnalazione	NO	non correggibile
EC5IM103	utilizzo di diserbanti chimici ed esecuzione controllo infestanti non rispettato	Appezzamento	Segnalazione	SI	correggibile con documentazione idonea comprovante il rispetto dell'impegno dopo istruttoria OP



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

Codice anomalia	Descrizione anomalia	Tipo impatto	Gravità	Controllo manuale	Tipologia dell'intervento correggibile
EC5IM104	utilizzo prodotti fitosanitari	Appezamento	Segnalazione	SI	correggibile con documentazione idonea comprovante il rispetto dell'impegno dopo istruttoria OP
EC5IM201	utilizzo prodotti fitosanitari	Appezamento	Segnalazione	SI	correggibile con documentazione idonea comprovante il rispetto dell'impegno dopo istruttoria OP
EC5IM203	utilizzo di diserbanti chimici ed esecuzione controllo infestanti non rispettato	Appezamento	Segnalazione	SI	correggibile con documentazione idonea comprovante il rispetto dell'impegno dopo istruttoria OP

NUMERO DI SPECIE PER LA COMPOSIZIONE DEL MISCUGLIO

La varietà botanica presente nel miscuglio è un requisito fondamentale per dare sostentamento al maggior numero possibile di impollinatori. Un miscuglio formato da un numero elevato di specie, con caratteristiche fiorali differenti, è garanzia di pascolo per una maggiore diversità di impollinatori. D'altra parte, la presenza di numerose specie botaniche, con portamenti e requisiti di crescita diversi all'interno dello stesso miscuglio, potrebbe comportare un'eccessiva competizione tra le stesse, soprattutto in presenza di specie a rapido accrescimento e con biomassa vegetale abbondante, impedendo eventualmente lo sviluppo e la fioritura delle specie botaniche con un accrescimento moderato.

Alla luce di tali premesse, sebbene il Decreto Ministeriale non disciplini né il numero minimo delle essenze con il quale deve essere composto il miscuglio, pertanto anche la sola presenza di almeno due specie può assolvere al requisito, né tantomeno il numero massimo lasciando la sua determinazione alle libere decisioni dell'agricoltore, si suggerisce di utilizzare un miscuglio composto da almeno tre essenze o multipli di tre in modo da assicurare una fioritura scalare e spalmata sul periodo primaverile estivo. A tale proposito un "miscuglio ideale" da utilizzare potrebbe essere quello composto da almeno sei specie vegetali in modo tale da avere almeno due essenze che fioriscano tra marzo e maggio, due che fioriscano tra giugno e luglio e due che fioriscano ad agosto-settembre.

Il miscuglio ideale è composto da specie vegetali:

- attrattori per insetti impollinatori;
- attrattori per antagonisti di insetti dannosi, per esempio parassitoidi e predatori;
- con fioritura scalare nell'arco temporale tra marzo e settembre;
- tolleranti al traffico di macchine, per esempio nel caso di semina tra filari di colture arboree;
- con ciclo di vita preferibilmente annuale, nel caso di adesione all'eco-schema per un solo anno, o si preveda nel corso di più di 1 annualità consecutiva, su parcelle di terreno diverse;
- con ciclo di vita biennale o perenne, nel caso di presumibile adesione all'eco-schema sulla stessa parcella per più anni;
- tolleranti alle condizioni locali del suolo;
- competitive rispetto a graminacee o simili, che crescono spontaneamente;
- tolleranti a condizioni di luce ombreggiata, nel caso di semina tra filari di colture arboree.

CICLO VITALE DELLE SPECIE

Se si prevede di aderire all'eco-schema solo per un anno, o per più annualità consecutive su parcelle di terreno diverse, è raccomandato di seminare specie categorizzate come annuali. Se si intende aderire all'eco-schema in modo continuativo, oltre il primo anno sulla stessa parcella, sono consigliate specie



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

biennali o perenni, ma con la raccomandazione che il miscuglio sia composto anche da **specie annuali** che consentano di **rispettare gli impegni** e il raggiungimento degli scopi dell'intervento già al primo anno di semina. Le specie biennali o perenni infatti, in alcuni casi, non fioriscono nell'anno di semina ma dal secondo anno in poi - per esempio carota, lupinella e inula.

Nella **tabella** le specie classificate come annuali, biennali o perenni con periodo di fioritura.

Nome comune	Nome scientifico	Famiglia	Ciclo vita	Periodo di fioritura												Ciclo vita		
				Maturazione (M) (Maturazione) (M)														
				Gen	Feb	Mar	Apr	Mai	Giun	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic			
Altea	<i>Althea officinalis</i>	Malvaceae	N / P															Biennale
Anethum graveolens	<i>Anethum graveolens</i>	Apiaceae	N / P															annuale
Achillea	<i>Achillea millefolium</i>	Asteraceae	N / P															perenne
Ambretta comune	<i>Althaea arvensis</i>	Dipsacaceae	N / P															perenne
Adelfo	<i>Asplenium adnigrum</i>	Asplondiaceae	N															perenne
Basilico	<i>Origanum basilicum</i>	Lamiaceae	N															annuale
Barba di becco orientale	<i>Thymopogon orientalis</i>	Asteraceae	P															biennale
Brughi	<i>Calluna vulgaris</i>	Ericaceae	N / P															perenne
Buglossa	<i>Lichysia atrata / Anchusa italica</i>	Borragiaceae	N															perenne
Bugola	<i>Alga reptans</i>	Lamiaceae	N															perenne
Calendula officinale	<i>Calendula officinalis</i>	Asteraceae	N / P															annuale
Camelina	<i>Camelina arvensis</i>	Asteraceae	P															biennale
Camelina	<i>Camelina sativa</i>	Brassicaceae	N / P															annuale
Camomilla bastarda	<i>Anthemis arvensis</i>	Asteraceae	P															perenne
Camomilla dei tetti	<i>Cota tritectoria</i>	Asteraceae	P															perenne
Campanula agglomerata	<i>Campanula glomerata</i>	Campanulaceae	N															perenne
Campanula rapunculosa	<i>Campanula rapunculosa</i>	Campanulaceae	N / P															biennale
Carota "Open Pollinated"	<i>Daucus carota "Open Pollinated"</i>	Apiaceae	N / P															biennale
Carota	<i>Cynara cardunculus</i>	Asteraceae	N / P															biennale
Carota da lattaioli	<i>Dipsacus fullonum</i>	Dipsacaceae	N															biennale
Carota da lattaioli	<i>Cynara cardunculus var. scolymus</i>	Dipsacaceae	N															biennale
Carciofo	<i>Opuntia scalytus / Cynara scolymus</i>	Asteraceae	N / P															biennale
Carota mariano	<i>Silybum marianum</i>	Asteraceae	N / P															biennale
Calabritto	<i>Eragrostis canadensis</i>	Apiaceae	N															biennale
Cellidonia	<i>Chelidonium majus</i>	Papaveraceae	N / P															biennale
Cicoria "Open Pollinated"	<i>Cichorium intybus "Open Pollinated"</i>	Asteraceae	N / P															perenne
Citza "Open Pollinated"	<i>Brassica napus "Open Pollinated"</i>	Brassicaceae	N / P															annuale
Damigella	<i>Nigella damascena</i>	Ranunculaceae	N / P															annuale
Dente di leone	<i>Lactuca tatarica</i>	Asteraceae	N / P															perenne
Erba medica	<i>Medicago sativa</i>	Fabaceae	N / P															perenne
Enula cappifera	<i>Inula officinalis</i>	Asteraceae	P															perenne
Erica	<i>Erica spp.</i>	Ericaceae	N / P															perenne
Falva ortica purpurea	<i>Laminium purpureum</i>	Lamiaceae	N															annuale
Fieno	<i>Trisetum flavescens</i>	Fabaceae	N / P															annuale
Fieno greco	<i>Trigonotis foetens-graecum</i>	Fabaceae	N / P															annuale
Fior di cuscuto	<i>Lichneis flos-cuscusi</i>	Caryophyllaceae	P															perenne
Fioriballo	<i>Centaurea cyathus</i>	Asteraceae	N / P															annuale
Fioriballo nerastro	<i>Centaurea nigrescens</i>	Asteraceae	N / P															perenne
Fioriballo vedovino	<i>Centaurea scabiosa</i>	Asteraceae	N / P															perenne
Galega	<i>Galega officinalis</i>	Fabaceae	N / P															annuale
Genestra minore	<i>Genista tinctoria</i>	Fabaceae	N															perenne
Genestra	<i>Lotus corniculatus</i>	Fabaceae	N / P															perenne
Grassio Elena	<i>Helianthus annuus var. Elena</i>	Asteraceae	N / P															annuale
Grassio Peredovick	<i>Helianthus annuus var. Peredovick</i>	Asteraceae	N / P															annuale
Grassio "Open Pollinated"	<i>Helianthus annuus var. Peredovick</i>	Asteraceae	N / P															annuale
Gittatore	<i>Agrostemma githago</i>	Caryophyllaceae	P															annuale
Grano saraceno	<i>Paspalum macranthum</i>	Poaceae	N / P															annuale
Lavanda officinale	<i>Lavandula angustifolia</i>	Lamiaceae	N															perenne
Lavanda selvatica	<i>Lavandula stoechas</i>	Lamiaceae	N															perenne
Lupinella	<i>Oxytrichis vicifolia</i>	Fabaceae	N / P															perenne
Lupino	<i>Lupinus albus</i>	Fabaceae	N / P															annuale
Mahia	<i>Mahia sylvestris</i>	Malvaceae	N															perenne
Mahia alcaia	<i>Mahia alcaia</i>	Malvaceae	P															biennale
Mahia carapigna	<i>Althea carnabata</i>	Malvaceae	P															biennale
Margarita di campo	<i>Limnolobos vulgaris</i>	Asteraceae	N															perenne
Medica lupulina	<i>Medicago lupulina</i>	Fabaceae	N / P															annuale
Melilotto bianco	<i>Melilotus albus</i>	Fabaceae	N / P															annuale
Melilotto comune	<i>Melilotus officinalis</i>	Fabaceae	N / P															annuale
Melissa	<i>Melissa officinalis</i>	Lamiaceae	N															perenne
Merca selvatica	<i>Mentha longifolia</i>	Lamiaceae	N															perenne
Mentastro verde	<i>Mentha spicata</i>	Lamiaceae	N															perenne
Mentuccia comune	<i>Calamintha Nepeta (Syn. Salvia calamintha)</i>	Lamiaceae	N															perenne
Milafoglie	<i>Achillea millefolium</i>	Asteraceae	P															perenne
Organico	<i>Organum vulgare</i>	Lamiaceae	N															perenne
Papavero	<i>Papaver rhoeas</i>	Papaveraceae	P															annuale
Piomaggione europea	<i>Plumbago europaea</i>	Plumbaginaceae	N															perenne
Potentilla erecta	<i>Potentilla erecta</i>	Ranunculaceae	N / P															perenne
Pratolina	<i>Bellis perennis</i>	Asteraceae	P															perenne
Pratolina autunnale	<i>Bellis sylvestris</i>	Asteraceae	P															perenne
Radice di Terra Santa	<i>Cypripedium</i>	Asteraceae	N / P															annuale
Radicella dei prati	<i>Cypripedium</i>	Asteraceae	N / P															annuale
Rafano	<i>Armoracia rusticana</i>	Brassicaceae	N / P															annuale
Ranuncolo acris	<i>Ranunculus acris</i>	Ranunculaceae	P															perenne
Ranuncolo bulboso	<i>Ranunculus bulbosus</i>	Ranunculaceae	P															annuale
Ravanello selvatico	<i>Raphanus sativum</i>	Brassicaceae	P															annuale
Ravizzone	<i>Brassica rapa</i>	Brassicaceae	N / P															annuale
Reseda bianca	<i>Reseda alba</i>	Resedaceae	P															biennale
Rosmarino	<i>Rosmarinus officinalis</i>	Lamiaceae	N															perenne
Rucola selvatica	<i>Rucola frondosa</i>	Brassicaceae	N / P															annuale
Santoreggia	<i>Saturjia montana</i>	Lamiaceae	N															perenne
Salvia dei prati	<i>Salvia pratensis</i>	Lamiaceae	N															annuale
Scarfina	<i>Galactites tomentosa</i>	Asteraceae	N															annuale
Sedano selvatico	<i>Ailium graveolens</i>	Apiaceae	N															biennale
Senape bianca	<i>Sinapis alba</i>	Brassicaceae	P															annuale
Senape bruna	<i>Brassica juncea</i>	Brassicaceae	P															annuale
Silene	<i>Silene (Sec. - Salsifolia o alba)</i>	Caryophyllaceae	N															biennale
Specchio di Venere	<i>Lepidosaphale speculum-venere</i>	Campanulaceae	P															annuale
Stregonia siciliana	<i>Stachys italica (Syn. Sideritis dalmata)</i>	Lamiaceae	N															perenne
Sula	<i>Hyssopus officinalis</i>	Fabaceae	N / P															perenne
Tarassaco	<i>Taraxacum officinale</i>	Asteraceae	N / P															perenne
Time	<i>Thymus vulgaris</i>	Lamiaceae	N															perenne
Time a fascetti	<i>Thymus fragrantissimus</i>	Lamiaceae	N															perenne
Time selvatico	<i>Thymus serpyllorum</i>	Lamiaceae	N / P															perenne
Trifoglio incarnato	<i>Trifolium incarnatum</i>	Fabaceae	N / P															perenne
Trifoglio ladino/bianco	<i>Trifolium repens</i>	Fabaceae	N / P															perenne
Trifoglio resinatato/peperico	<i>Trifolium resupinatum</i>	Fabaceae	N / P															perenne
Trifoglio rosso	<i>Trifolium pratense</i>	Fabaceae	N / P															perenne
Trifoglio sottomarino	<i>Trifolium subterraneum</i>	Fabaceae	N / P															perenne
Veccia comune	<i>Ilex aquifolium</i>	Fabaceae	N / P															annuale
Veccia vellutata	<i>Ilex verticillata</i>	Fabaceae	N / P															annuale
Vedovino	<i>Scabiosa caudata</i>	Caryophyllaceae	N / P															perenne
Vedovino maggiore	<i>Cephalanthus thymosifolius</i>	Dipsacaceae	N / P															annuale
Verbena	<i>Verbena officinalis</i>	Verbenaceae	N															perenne
Veronica comune	<i>Veronica persica</i>	Scrophulariaceae	P															annuale
Vinoga comune	<i>Ailium vinegia</i>	Apiaceae	N															annuale



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

ULTERIORI CHIARIMENTI

- L'eco-schema prevede che non vengano effettuate operazioni di sfalcio, trinciatura, sfibratura delle piante di interesse apistico per tutto il periodo dalla germinazione al completamento della fioritura. Il DM 660087 del 23/12/22, fissa il periodo tra la germinazione e il completamento della fioritura coincidente con tutto l'arco temporale compreso tra il 1° marzo e il 30 settembre. Questo lasso di tempo vale a prescindere dall'effettivo ciclo di germinazione-completamento fioritura del miscuglio in campo;
- Anche se il DM 660087 del 23/12/22 fissa il periodo tra la germinazione e il completamento della fioritura coincidente con tutto l'arco temporale compreso tra il 1° marzo e il 30 settembre, le piante di interesse apistico non devono necessariamente essere presenti in campo già dal primo marzo, purché la semina sia effettuata in un momento tale da garantire che la germinazione e il completamento della fioritura avvengano entro il lasso di tempo 1° marzo – 30 settembre (vedi tabella 1);
- L'eco-schema non disciplina la tecnica di semina delle specie botaniche, pertanto, è possibile seminare con semina su sodo;
- La tecnica della bulatura non è contemplata poiché l'eco-schema 5 remunera superfici dedicate con specie a perdere, quindi con scopi non produttivi, che pertanto si configurano come terreni a riposo in cui sono presenti esclusivamente miscugli di interesse apistico di cui all'allegato IX del DM 660087 del 23/12/22;
- La *Facelia* non è presente nell'elenco dell'allegato IX del DM 660087 del 23/12/22 a seguito di richieste pervenute da diversi soggetti, anche istituzionali e territoriali, i quali hanno evidenziato, come confermato da istituzioni scientifiche, che la specie è potenzialmente dannosa per gli ecosistemi e la biodiversità se utilizzata su larga scala;
- L'ECO-5 prevede un pagamento per il mantenimento di una copertura dedicata con piante di interesse apistico a perdere, pertanto, le stesse non possono essere né raccolte né pascolate. Dopo il 30 settembre le piante di interesse apistico possono essere interrate;
- Nel caso di copertura spontanea, dove siano presenti anche specie NON di interesse apistico, è possibile accedere all'eco-schema 5 intervenendo con il controllo esclusivamente meccanico o manuale delle specie non di interesse apistico, così come previsto dagli impegni dell'eco-schema;
- L'eco-schema ammette il pagamento per il mantenimento di una copertura dedicata con piante di interesse apistico spontanee o seminate (DM 660087 del 23/12/22, art. 21 comma 1), pertanto non obbliga alla semina annuale. In caso di miscuglio di colture pluriennali, si può pertanto aderire all'eco-schema facendo domanda annualmente senza bisogno di risemina, purché si rispettino gli impegni previsti dall'eco-schema;
- Le specie contenute nel miscuglio da seminare per aderire all'eco-schema 5 devono essere specie indicate nell'allegato IX del DM 660087 del 23/12/22 per la totalità, non possono essere presenti specie diverse da quelle elencate;
- I beneficiari devono necessariamente percepire il sostegno di base al reddito sulla superficie ammissibile per poter ricevere l'ECO 5, tuttavia, l'agricoltore non deve necessariamente ricevere i pagamenti di sostegno di base al reddito su tutti gli ettari sui quali riceve i pagamenti del regime ecologico.

13. CONTROLLI AMMINISTRATIVI RELATIVI A CRITERI SPECIFICI DI AMMISSIBILITÀ PER IL SOSTEGNO ACCOPPIATO AL REDDITO PER SUPERFICIE

I controlli amministrativi relativi al Sostegno Accoppiato al Reddito per Superficie si articolano a seconda

dei requisiti di ammissibilità inerenti ad ogni intervento.

Essi possono comprendere, ad esempio, la localizzazione delle superfici in determinate aree, l'obbligo dell'utilizzo di una quantità minima di sementi certificate di specifiche categorie o di materiale di propagazione proveniente da esse, il rispetto di disciplinari DOP/IGP, l'impegno in contratti di fornitura con l'industria, il registro delle movimentazioni o della produzioni. Possono, anche, essere richiesti documenti probanti i requisiti dichiarati, oppure la validazione di alcuni dati da parte da terzi su SIAN.

Durante la fase istruttoria, sono valutati dati e documenti provenienti da diverse fonti: dichiarati nella domanda unica presentata, presenti nel fascicolo aziendale, forniti direttamente da Agea, ricavati da estrazioni su SIAN, oppure integrati dai richiedenti.

Inoltre, i controlli possono essere effettuati puntualmente dall'istruttore oppure dall'applicativo Demetra attraverso specifici algoritmi.

L'esito dei controlli istruttori è visibile nell'applicativo Demetra, nella domanda unica del beneficiario, nella quale si evidenzia attraverso lo stato delle anomalie e le risultanti superfici ammissibili a premio.

Le specifiche relative agli algoritmi presenti nell'applicativo sono documentate dal CSI.

A continuazione si presenta uno schema dei diversi interventi e i requisiti richiesti:

Intervento		Localizzazione superfici	Obbligo utilizzo sementi certificate (dalla campagna 2024) con obbligo di rispetto quantità minima KG/ha o n. piantine/ha	categorie di sementi certificate ammesse	categorie di sementi certificate NON ammesse	Obbligo superfici impegnate in contratto di fornitura con industria/conferimento della produzione	Altri obblighi (Registro movimentazioni / produzione, documentazione DOP/IGP)
411 - FRUMENTO	(frumento duro)	Regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna	SI	pre-base base certificata di prima riproduzione certificata di seconda riproduzione	standard	-	-
412 - OLEAGINOSE	COLZA	Italia	SI	pre-base base certificata di prima riproduzione certificata di seconda riproduzione	standard	contratti diretti contratti attraverso intermediario - obbligatoriamente allegati alla domanda unica (contratto diretto, impegno con intermediario + dati del contratto tra intermediario ed industria)	Validazione dei dati su SIAN
	GIRASOLE	Italia	SI	pre-base base certificata di prima riproduzione certificata di seconda riproduzione	standard	contratti diretti contratti attraverso intermediario - obbligatoriamente allegati alla domanda unica (contratto diretto, impegno con intermediario + dati del contratto tra intermediario ed industria)	Validazione dei dati su SIAN
413 - SOIA		Italia	SI	pre-base base certificata di prima riproduzione certificata di seconda riproduzione	standard	-	-

Intervento		Localizzazione superfici	Obbligo utilizzo sementi certificate (dalla campagna 2024) con obbligo di rispetto quantità minima KG/ha o n. piantine/ha	categorie di sementi certificate ammesse	categorie di sementi certificate NON ammesse	Obbligo superfici impegnate in contratto di fornitura con industria/conferimento della produzione	Altri obblighi (Registro movimentazioni / produzione, documentazione DOP/IGP)
414- LEGUMINOSE	(proteiche diverse dalla soia)	Italia	NO	-	-	-	-prevalenza delle leguminose in caso di miscuglio
415 - RISO		Italia	SI	pre-base base certificata di prima riproduzione certificata di seconda riproduzione	standard	-	-
416 - BARBABIETOLA	(barbabietola da zucchero)	Italia	SI	base certificata di prima riproduzione certificata seconda riproduzione	pre-base standard	contratti diretti - obbligatoriamente allegati alla domanda unica in fase di presentazione	-
417 - POMODORO	(pomodoro da trasformazione)	Italia	MATERIALE DI PROPAGAZIONE derivante da sementi certificate delle categorie ammesse	pre-base base certificata di prima riproduzione certificata di seconda riproduzione per il solo anno 2024: standard o APV al secondo anno	standard (nota: è ammessa soltanto per l'anno 2024)	contratti attraverso Organizzazioni di Produttori riconosciute (impegno di coltivazione) - obbligo di allegare alla domanda unica, in fase di presentazione, l'impegno sottoscritto	1) Caricamento dati impegni di coltivazioni e contratti con l'industria su SIAN da parte delle Organizzazioni di Produttori riconosciute
421 - OLIVO	(olio di oliva)	areali DOP - IGP in Italia	NO	-	-	-	1) Registro delle movimentazioni in registro telematico (dell'agricoltore/frantoio/ commerciante), o produzione olio d'oliva documentata 2) Trasmissione superfici DOP/IGP su SIAN da parte degli Organismi di controllo delle produzioni DOP/IGP

Intervento		Localizzazione superfici	Obbligo utilizzo sementi certificate (dalla campagna 2024) con obbligo di rispetto quantità minima KG/ha o n. piantine/ha	categorie di sementi certificate ammesse	categorie di sementi certificate NON ammesse	Obbligo superfici impegnate in contratto di fornitura con industria/conferimento della produzione	Altri obblighi (Registro movimentazioni / produzione, documentazione DOP/IGP)
431 - AGRUMI	AGRUMETI specializzati DOP-IGP	areali DOP - IGP in Italia	NO	-	-	-	1) Trasmissione superfici DOP/IGP su SIAN da parte degli Organismi di controllo delle produzioni DOP/IGP
	AGRUMETI specializzati con obbligo conferimento ad OP riconosciuta	Italia	NO	-	-	Impegno conferimento della produzione stipulato con Organizzazione di Produttori riconosciuta - obbligo di allegare alla domanda unica, in fase di presentazione, l'impegno sottoscritto	1) Trasmissione superficie ammissibile coltivata ad agrumeto soggetta all'obbligo di conferimento della produzione su SIAN da parte delle Organizzazioni di Produttori riconosciute.

13.1 Sementi certificate

13.1.1 Premessa

Gli articoli 26-33 del DM 23 dicembre 2022, n. 660087 stabiliscono che dalla campagna 2024 per i premi frumento duro, girasole e colza, riso, pomodoro e soia il beneficiario che richiede il premio accoppiato è tenuto ad utilizzare sementi certificate delle categorie pre-base, base o della categoria certificata di prima e seconda riproduzione e, per la coltivazione di barbabietola da zucchero, sementi della categoria base o della categoria certificata di prima e seconda riproduzione nonché, per la coltivazione di pomodoro da trasformazione, di materiale di propagazione certificato, appartenenti a varietà iscritte nei registri delle varietà o nel catalogo Comune europeo.

La quantità minima di seme è stata stabilita dal D.D. MASAF n. 214002 del 14 maggio 2024, che modifica il Decreto ministeriale 27 settembre 2023 avente oggetto: "Modifica del Decreto ministeriale 27 settembre 2023 per quanto concerne i quantitativi minimi per ettaro di sementi certificate per taluni interventi di sostegno accoppiato al reddito del Piano strategico PAC 2023-2027".

Quantitativi di cui all'articolo 1 del D.D. MASAF n. 214002 del 14 maggio 2024:

	kg seme/ettaro di superficie
Frumento duro	180
Girasole	3 (corrispondente a 55.000 semi per ettaro)
Colza	2 (corrispondente a 450.000 semi per ettaro)
Riso ibridi	30
Riso varietà HP	40
Riso varietà Provisia®	100
Riso varietà Yume	120
Riso tutte le varietà di riso diverse dalle precedenti	160
Barbabietola da zucchero seme nudo	1,6 (corrispondente a 100.000 semi per ettaro)
Barbabietola da zucchero seme confettato	4 (corrispondente a 100.000 semi per ettaro)
Soia primo raccolto	70 (corrispondente a 450.000 semi per ettaro)
Soia secondo raccolto	85 (corrispondente a 500.000 semi per ettaro)

13.1.2 Interventi oggetto di verifica

- 411 - FRUMENTO
- 412 - OLEAGINOSE
- 413 - SOIA
- 415 - RISO
- 416 - BARBABIETOLA
- 417 - POMODORO

13.1.3 Verifiche

Per definire l'ammissibilità delle superfici richieste a premio, è necessario l'esito relativo all'utilizzo di semente certificata delle categorie ammesse per ogni intervento. Si procede, pertanto, al controllo di:

- dati dichiarati in domanda in relazione alle sementi certificate nella sezione "Materiali certificati" dell'applicativo Demetra;
- documentazione probante l'effettivo utilizzo di semente certificata, a supporto di quanto dichiarato;
- rispetto dei quantitativi minimi kg di semente per ettaro oppure, nel caso del pomodoro, numero minimo di piantine per ettaro;

13.1.4 Controllo sementi certificate dichiarate

In fase di presentazione della domanda, attraverso il quadro "Materiali certificati", i richiedenti hanno inserito le informazioni minime richieste riguardante l'utilizzo di semente certificata.

In fase di istruttoria questi dati sono verificati attraverso il controllo della documentazione probante allegata alla domanda unica sottoscritta (già digitalizzata e caricata su Demetra, oppure digitalizzata e caricata in seguito all'estrazione a campione ma, ad ogni modo, tassativamente presente e conservata assieme alla domanda unica sottoscritta).

Le informazioni minime caricate durante la compilazione del quadro "Materiali certificati" dovranno risultare coerenti con quanto presente nella documentazione probante allegata alla domanda unica e supportate da essa, pena inammissibilità al premio in caso di non raggiungimento della quantità minima di kg/ha o piantine/ha per mancata documentazione probante.

Le informazioni minime richieste, inserite nella domanda unica e riscontrabili dalla documentazione probante, sono:

- specie;
- varietà;
- n° di partita (comprensivo del lotto);
- categoria; (standard,
- quantità, avendo cura di evidenziare in chiaro l'unità di misura con cui viene indicata la quantità (in kg, o riconducibile a kg)



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

13.1.5 Controllo a campione

Il controllo della documentazione probante l'effettivo utilizzo di semente certificata viene effettuato a partire di un campione, estratto per ogni intervento, considerando tutti i richiedenti alla data di estrazione. Il campione è casuale e contempla anche l'attribuzione di punteggi di rischio. Le percentuali di estrazione, di almeno 5%, vanno definite per ogni campagna. Arpea può decidere, se considerato opportuno, di effettuare il controllo sulla totalità dei richiedenti premio per uno o più interventi. Inoltre, possono essere effettuati ulteriori controlli su richiedenti premio non presenti nel campione estratto.

Le aziende sulle quali sono in corso le verifiche sulla documentazione probante l'utilizzo di semente certificata (estratte a campione), presentano visibile e attiva l'anomalia corrispondente che, a seconda dell'intervento sarà:

Intervento	Codice Anomalia	Descrizione anomalia	Impatto	Tipo impatto	Gravità	Controllo manuale
411 FRUMENTO	- ECFRU	estratto a campione frumento	Blocca l'intervento Frumento	Intervento	Bloccante	SI
412 OLEAGINOSE	- ECOIL	estratto a campione oleaginose	Blocca l'intervento Oleaginose	Intervento	Bloccante	SI
413 - SOIA	ECSOY	estratto a campione soia	Blocca l'intervento Soia	Intervento	Bloccante	SI
415 - RISO	ECRIS	estratto a campione riso	Blocca l'intervento Riso	Intervento	Bloccante	SI
416 BARBABIETOLA	- ECBAR	estratto a campione barbabetola	Blocca l'intervento Barbabetola	Intervento	Bloccante	SI
417 POMODORO	- ECPOM	estratto a campione pomodoro	Blocca l'intervento Pomodoro	Intervento	Bloccante	SI

L'anomalia risulterà in stato "Risolta" una volta concluse le verifiche.

Le informazioni minime richieste di cui al punto 13.1.4 devono essere presenti e ricavabili nella documentazione allegata, come di seguito:

- Per frumento duro, girasole, colza, barbabetola e soia le informazioni riportate devono essere presenti nei documenti fiscali (fatture/DDT) allegati alla domanda e solamente in assenza di una delle predette informazioni (su fattura di acquisto o ddt di trasporto, o documento fiscale integrativo di analoga validità probatoria) vi è l'obbligo di allegare i cartellini varietali che riportino i dati mancanti. In caso di più cartellini appartenenti alla stessa varietà-categoria-quantità di kg è necessario allegare almeno un cartellino per ogni numero di partita comprensivo di lotto.



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

- Per il riso, come da Circolare Agea n. 52656 del 01/07/2024 e ss.mm.ii. è possibile, in alternativa alla documentazione fiscale sopracitata, presentare fattura riportante le informazioni relative alla specie, alla varietà, alla categoria e alla quantità di semente certificata unitamente al Certificato di Trasferimento Risone (CTR da seme) rilasciato dall'Ente Nazionale Risi che fornisce la prova dell'effettiva consegna del prodotto e che consente l'incrocio con i dati della relativa fattura.

Si precisa che la documentazione fiscale non deve essere antecedente al mese di settembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di aiuto e qualora i predetti documenti fiscali siano intestati ad un soggetto diverso dal richiedente all'aiuto, è necessario che quest'ultimo, secondo le modalità definite dall'Organismo Pagatore, indichi chiaramente il CUAA (codice fiscale) del soggetto che ha acquistato il prodotto, nonché la motivazione per la quale la documentazione non risulti intestata al beneficiario. A titolo esemplificativo tale casistica si verifica in presenza di successione mortis causa o cambio di denominazioni/trasformazioni societarie.

La documentazione deve risultare chiaramente leggibile.

13.1.6 Esito

All'esito delle verifiche l'istruttoria può avere:

- **Esito negativo: Comporta l'inammissibilità a premio dell'intera superficie.**

Questo si verifica:

- In caso di varietà/categorie di semente certificata non ammesse o quantità non atte a soddisfare il requisito di quantità minima per ettaro per ogni varietà dichiarata per tutte le varietà nell'intervento;
 - In caso di documentazione non atta a dimostrare l'utilizzo di semente certificata per la quantità minima per ettaro richiesta relativamente ad ogni varietà dichiarata per tutte le varietà presenti;
- **Esito positivo:** Si avrà in caso di documentazione probante che supporta la quantità di semente certificata minima per ettaro necessaria per ognuna delle varietà dichiarate per tutte le varietà presenti per l'intervento. Anche nel caso di quantità inferiori a quelle dichiarate nel quadro "Materiali certificati", se la quantità risultante dalla documentazione probante è tale da rispettare il requisito di quantità minima per ettaro per ognuna delle varietà presenti nell'intervento, l'esito è positivo ed il requisito si considera soddisfatto.

In caso di quantità minima per ettaro non raggiunta l'anomalia QSEM risulterà "Attiva", rendendo non ammissibili le superfici dell'intero intervento.



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

Intervento	Codice Anomalia	Descrizione anomalia	Impatto	Tipo impatto	Gravità	Controllo manuale
411 - FRUMENTO	QSEM03	Verifica quantità minima sementi FRUMENTO DURO	Blocca l'intervento Frumento	Intervento	Bloccante	NO
412 - OLEAGINOSE	QSEM01	Verifica quantità minima sementi COLZA	Blocca l'intervento Oleaginose	Intervento	Bloccante	NO
412 - OLEAGINOSE	QSEM02	Verifica quantità minima sementi GIRASOLE	Blocca l'intervento Oleaginose	Intervento	Bloccante	NO
413 - SOIA	QSEM05	Verifica quantità minima sementi SOIA - primo raccolto	Blocca l'intervento Soia	Intervento	Bloccante	NO
413 - SOIA	QSEM06	Verifica quantità minima sementi SOIA - secondo raccolto	Blocca l'intervento Soia	Intervento	Bloccante	NO
415 - RISO	QSEM07	Verifica quantità minima sementi RISO IBRIDI	Blocca l'intervento Riso	Intervento	Bloccante	NO
415 - RISO	QSEM08	Verifica quantità minima sementi RISO HP	Blocca l'intervento Riso	Intervento	Bloccante	NO
415 - RISO	QSEM09	Verifica quantità minima sementi RISO PROVISA	Blocca l'intervento Riso	Intervento	Bloccante	NO
415 - RISO	QSEM10	Verifica quantità minima sementi RISO YUME	Blocca l'intervento Riso	Intervento	Bloccante	NO
415 - RISO	QSEM11	Verifica quantità minima sementi RISO (tutte le varietà diverse dalle precedenti)	Blocca l'intervento Riso	Intervento	Bloccante	NO

Intervento	Codice Anomalia	Descrizione anomalia	Impatto	Tipo impatto	Gravità	Controllo manuale
416 - BARBABIETOLA	QSEM12	Verifica quantita' minima sementi BARBABIETOLA da zucchero	Blocca l'intervento Barbabetola	Intervento	Bloccante	NO
417 - POMODORO	QSEM13	Verifica quantita' minima sementi POMODORO	Blocca l'intervento Pomodoro	Intervento	Bloccante	NO

13.2 Sostegno alla coltivazione di frumento duro

La verifica di ammissibilità dell'intervento PD 06 - 01 sostegno alla coltivazione di frumento duro (intervento 411) prevede i seguenti controlli:

- 1) che le superfici dichiarate siano seminate e coltivate nelle Regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna;
- 2) che le superfici dichiarate coltivate siano risultate ammissibili alle verifiche effettuate dal SIGC e siano destinate agli usi del suolo specificamente indicati;
- 3) a partire dall'anno di domanda 2024 siano utilizzate sementi delle categorie pre-base, base o della categoria certificata (di I o II riproduzione), appartenenti a varietà iscritte nei Registri delle Varietà o nel Catalogo Comune europeo. (si veda il punto 13.1)

I controlli di cui ai punti 1) e 2) sono controlli informatici e vengono effettuati a sistema. Per i controlli di cui al punto 3) si veda la sezione 13.1 Sementi certificate

13.3 Sostegno alla coltivazione di oleaginose (girasole e colza)

La verifica di ammissibilità dell'intervento PD 06 - 05 sostegno alla coltivazione di oleaginose (girasole e colza intervento 412) prevede i seguenti controlli:

- 1) che le superfici dichiarate coltivate siano risultate ammissibili alle verifiche effettuate dal SIGC e siano destinate agli usi del suolo specificamente indicati;
- 2) che le superfici dichiarate ammissibili siano seminate e coltivate a girasole e colza, con esclusione delle coltivazioni destinate alla produzione di semi di girasole da tavola;
- 3) che le superfici dichiarate siano impegnate nei contratti di fornitura con un'industria di trasformazione, sementiera o mangimistica, comprese le imprese di prima trasformazione;
- 4) che qualora il contratto di fornitura sia stipulato dall'agricoltore per il tramite di un'organizzazione di produttori riconosciuta o cooperativa o consorzio di cui il produttore agricolo è socio, ovvero con un centro di stoccaggio, sia sottoscritto altresì l'impegno di coltivazione tra l'agricoltore e l'organizzazione/cooperativa/consorzio cui aderisce;
- 5) che le superfici riportate nei contratti di fornitura e/o negli impegni di coltivazione non siano superiori alle superfici dichiarate in domanda unica dagli stessi agricoltori. In caso contrario, previa verifica puntuale, ai fini del pagamento si prende in considerazione la minore superficie;



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

- 6) a partire dall'anno di domanda 2024 siano utilizzate sementi delle categorie pre-base, base o della categoria certificata (di I o II riproduzione), appartenenti a varietà iscritte nei Registri delle Varietà o nel Catalogo Comune europeo.

I controlli di cui ai punti 1), 2) e 5) vengono effettuati a sistema, attraverso algoritmi.

I controlli di cui ai punti 3) e 4) sono effettuati puntualmente sulla totalità dei richiedenti premio.

Le informazioni relative alla validazione su SIAN dei dati dei contratti sono reperibili attraverso apposita funzionalità SIAN e consultabili dall'Organismo Pagatore.

Per i controlli di cui al punto 6) si veda la sezione 13.1 Sementi certificate

Si riportano qui di seguito i controlli informatici che danno evidenza dell'esito istruttorio, risultanti anche da verifiche effettuate da parte dell'istruttore Arpea.

OLE01, COL01, GIRO1: Le anomalie diventano attive a seguito dell'esito negativo di verifica istruttorie della validità dei contratti di fornitura stipulati con l'industria direttamente dal beneficiario o per il tramite di un intermediario. Nella verifica si procede, altresì, al controllo della validazione dei dati su SIAN da parte dell'intermediario o dell'industria (a seconda della tipologia) e alla conferma delle superfici definitive.

In mancanza di: dati minimi, validazione su SIAN, documentazione allegata, documentazione valida, l'istruttore chiede l'accensione come "attiva" di una delle seguenti anomalie, a seconda della coltura, le quali rendono non ammissibili le superfici a premio per l'appezzamento coltivato (a colza o a girasole)

Codice anomalia	Descrizione anomalia	Tipo impatto	Gravità	Controllo manuale
COL01	contratto non valido o assente per la coltura COLZA	Appezzamento	Bloccante	SI
GIRO1	contratto non valido o assente per la coltura girasole.	Appezzamento	Bloccante	SI
OLE01	Contratto inesistente o non valido	Premio	Bloccante	NO

Altre anomalie, invece, danno evidenza di:

Codice anomalia	Descrizione anomalia	Tipo impatto	Gravità	Controllo manuale
OLE02	Superficie del contratto/impegno inferiore a quella richiesta a premio	Premio	Segnalazione	NO
OLE03	OLEAGINOSE: richiesta a premio sia su Colza che Girasole	Appezzamento	Segnalazione	SI

13.4 Sostegno alla coltivazione del riso

La verifica di ammissibilità dell'intervento PD 06 - 02 sostegno alla coltivazione del riso (intervento 415) prevede i seguenti controlli:

- 1) che le superfici dichiarate coltivate siano risultate ammissibili alle verifiche effettuate dal SIGC e siano destinate agli usi del suolo specificamente indicati;
- 2) a partire dall'anno di domanda 2024 siano utilizzate sementi delle categorie pre-base, base o

della categoria certificata (di I o II riproduzione), appartenenti a varietà iscritte nei Registri delle Varietà o nel Catalogo Comune europeo.

I controlli di cui al punto 1) vengono effettuati a sistema, attraverso algoritmi.

Per i controlli di cui al punto 2) si veda la sezione 13.1 Sementi certificate

13.5 Sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero

La verifica di ammissibilità dell'intervento PD 06 - 03 sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero (intervento 416) prevede i seguenti controlli:

- 1) che le superfici dichiarate coltivate siano risultate ammissibili alle verifiche effettuate dal SIGC e siano destinate agli usi del suolo specificamente indicati;
- 2) che le superfici dichiarate siano impegnate nei contratti di fornitura stipulati con un'industria saccarifera.
 - Qualora in fase di istruttoria si accertasse una discordanza tra la superficie contrattata e quella risultante all'esito dei controlli della domanda, il pagamento è eseguito utilizzando la minore superficie;
- 3) a partire dall'anno di domanda 2024 siano utilizzate sementi della categoria di base o della categoria certificata (di I o II riproduzione), appartenenti a varietà iscritte nei Registri delle Varietà o nel Catalogo Comune europeo.

I controlli di cui al punto 1) e 2.1) vengono effettuati a sistema, anche attraverso algoritmi.

I controlli di cui al punto 2) sono effettuati puntualmente sulla totalità dei richiedenti premio.

Per i controlli di cui al punto 6) si veda la sezione 13.1 Sementi certificate.

In mancanza di: dati minimi, documentazione allegata, documentazione valida, l'istruttore chiede l'accensione come "attiva" dell'anomalia SBA01, la quale rende non ammissibili le superfici a premio per l'intero intervento.

Si riportano qui di seguito i controlli informatici relativi al premio:

Codice anomalia	Descrizione anomalia	Tipo impatto	Gravità	Controllo manuale
SBA01	BARBABIETOLA: contratto inesistente o non valido	Premio	Bloccante	NO
SBA02	BARBABIETOLA: superficie del contratto inferiore a quella richiesta a premio	Premio	Segnalazione	NO

13.6 Sostegno alla coltivazione del pomodoro da trasformazione

La verifica di ammissibilità dell'intervento PD 06 - 04 sostegno alla coltivazione del pomodoro da trasformazione (intervento 417) prevede i seguenti controlli:

- 1) che le superfici dichiarate coltivate siano risultate ammissibili alle verifiche effettuate dal SIGC e siano destinate agli usi del suolo specificamente indicati;
- 2) che le superfici dichiarate siano impegnate in contratti di fornitura stipulati con un'industria di

- trasformazione del pomodoro per il solo tramite di un'organizzazione dei produttori riconosciuta ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013;
- 3) che l'agricoltore sia socio di una sola organizzazione di produttori su tutto il territorio nazionale e, conseguentemente, che non vi siano conferimenti eseguiti dallo stesso agricoltore a più organizzazioni;
 - 4) che le superfici riportate nei contratti di fornitura e/o negli impegni di coltivazione non siano superiori alle superfici dichiarate in domanda unica dagli stessi agricoltori. In caso contrario, previa verifica puntuale, ai fini del pagamento si prende in considerazione la minore superficie;
 - 5) a partire dall'anno di domanda 2024 sia utilizzato materiale di propagazione certificato, appartenente a varietà iscritte nei Registri delle Varietà o nel Catalogo Comune europeo.

I controlli di cui al punto 1) e 4) vengono effettuati a sistema, anche attraverso algoritmi.

I controlli di cui al punto 3) vengono effettuati da Agea e comunicati attraverso file inviato all'Organismo Pagatore.

I controlli di cui al punto 2) sono effettuati puntualmente sulla totalità dei richiedenti premio.

Per i controlli di cui al punto 6) si veda la sezione 13.1 Sementi certificate

In mancanza di: dati minimi, caricamento dei dati degli impegni e contratti da parte delle Organizzazioni di Produttori riconosciuti, documentazione allegata, documentazione valida, nonché in caso di esito negativo dei controlli di cui al punto 3), l'istruttore chiede l'accensione come "attiva" dell'anomalia SPO01, la quale rende non ammissibili le superfici a premio per l'intero intervento.

Si riportano qui di seguito i controlli informatici relativi al premio:

Codice anomalia	Descrizione anomalia	Tipo impatto	Gravità	Controllo manuale
SPO01	Contratto inesistente o non valido	Premio	Bloccante	NO
SPO02	Superficie del contratto/impegno inferiore a quella richiesta a premio	Premio	Segnalazione	NO

13.7 Sostegno per olivo

La verifica di ammissibilità dell'intervento PD 06 - 07 sostegno per olivo (intervento421) prevede i seguenti controlli:

- 1) che le superfici dichiarate coltivate siano risultate ammissibili alle verifiche effettuate dal SIGC e siano destinate agli usi del suolo specificamente indicati;
- 2) che le superfici siano inserite nel sistema dei controlli per la produzione degli oli di oliva, certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012. Qualora si verifichi una discordanza tra la superficie inserita nel sistema dei controlli e quella risultante all'esito dei controlli della domanda, il pagamento è eseguito utilizzando la minore superficie;
- 3) che l'agricoltore sia in regola con la tenuta dei registri di cui all'art. 5, comma 1, del DM 23 dicembre 2013, considerando a tal fine anche la registrazione nel carico del registro telematico tenuto dal frantoio di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), del DM 23 dicembre 2013 o dal

commerciante di olive di cui all'art. 2, comma 1, lett. i), del DM 10 novembre 2009, come modificato dall'art. 1, comma 1, del DM 8 luglio 2015; Inoltre, l'agricoltore può documentare la produzione di olio di oliva ottenuta dalle superfici sottoposte al piano di controllo stesso, qualora tale informazione non sia desumibile dai suddetti registri.

- 4) che l'agricoltore sia in possesso di un'attestazione rilasciata dall'Ente competente alla certificazione dei prodotti agricoli e alimentari conformemente al Reg. (UE) n. 1151/2012 che certifichi il corretto adempimento degli obblighi previsti dal sistema di qualità DOP/IGP cui aderisce.

I controlli di cui al punto 1) vengono effettuati a sistema, anche attraverso algoritmi.

I controlli di cui al punto 2) sono effettuati puntualmente dall'istruttore Arpea e, in caso di fornitura di relativi dati da parte di Agea, incrociati con questi.

I controlli di cui al punto 3) vengono effettuati da Agea e comunicati attraverso file inviato all'Organismo Pagatore.

Sono altresì forniti da Agea i dati caricati su SIAN dagli Organismi di controllo delle produzioni DOP/IGP la conferma delle superfici inserite nel sistema dei controlli per la produzione degli oli di oliva, certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta.

I controlli di cui al punto 4) sono effettuati puntualmente dall'istruttore Arpea, sulla documentazione fornita dal richiedente premio.

In caso di esito negativo di anche uno dei controlli di cui ai punti 2), 3) o 4), l'istruttore richiede l'accensione dell'anomalia **SOLO2** come attiva, la quale rende non ammissibili le superfici per l'intero intervento. L'istruttore fornisce note, visibili con l'anomalia accesa come attiva, onde dare evidenza della motivazione dell'esito.

Si riportano qui di seguito i controlli informatici relativi al premio:

Codice anomalia	Descrizione anomalia	Tipo impatto	Gravità	Controllo manuale
SOLO2	Assenza di registrazione movimentazioni	P	Bloccante	SI

13.8 Sostegno per agrumeti specializzati

La verifica di ammissibilità dell'intervento PD 06 - 06 sostegno per agrumeti specializzati (intervento 431) prevede i seguenti controlli:

- 1) che le superfici dichiarate coltivate siano risultate ammissibili alle verifiche effettuate dal SIGC e siano destinate agli usi del suolo specificamente indicati;
- 2) che le superfici siano inserite nel sistema dei controlli per la relativa produzione a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012 oppure che le superfici siano soggette all'obbligo di conferimento della produzione ad una organizzazione dei produttori riconosciuta ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013, cui aderisce il produttore. Qualora si verifichi una discordanza tra la superficie inserita nel sistema dei controlli o soggetta all'obbligo di conferimento della produzione e quella risultante all'esito

dei controlli della domanda, il pagamento è eseguito utilizzando la minore superficie;

3) che l'agricoltore sia in possesso di un'attestazione rilasciata dall'Ente competente alla certificazione dei prodotti agricoli e alimentari conformemente al Reg. (UE) n. 1151/2012 che certifichi il corretto adempimento degli obblighi previsti dal sistema di qualità DOP/IGP cui aderisce.

4) In caso di superfici DOP/IGP: che gli Organismi di controllo delle produzioni DOP/IGP, attraverso specifiche funzionalità disponibili in ambito SIAN, abbiano trasmesso il dato della superficie ammissibile coltivata ad agrumeto, inserita nell'anno di domanda nel sistema dei controlli per la produzione degli oli di oliva DOP/IGP entro il termine ultimo fissato per l'anno campagna;

5) In caso di superfici soggette all'obbligo di conferimento: che le organizzazioni dei produttori riconosciute, attraverso specifiche funzionalità disponibili in ambito SIAN, abbiano trasmesso per ciascun agricoltore aderente all'organizzazione e richiedente l'aiuto in questione, il dato della superficie ammissibile coltivata ad agrumeto soggetta all'obbligo di conferimento della produzione, entro il termine ultimo fissato per l'anno campagna;

I controlli di cui al punto 1) vengono effettuati a sistema, anche attraverso algoritmi.

I controlli di cui al punto 2) sono effettuati puntualmente dall'istruttore Arpea e, in caso di fornitura di relativi dati da parte di Agea, incrociati con questi.

I controlli di cui al punto 3) sono effettuati puntualmente dall'istruttore Arpea, sulla documentazione fornita dal richiedente premio.

I controlli di cui al punto 4) e 5) sono basati su dati raccolti e forniti da Agea agli organismi pagatori.

In caso di esito negativo di anche uno dei controlli di cui ai punti 2), 3) e, a seconda del caso 4) o 5), l'istruttore richiede l'accensione dell'anomalia AGR01 come attiva, la quale rende non ammissibili le superfici per l'intero intervento. L'istruttore fornisce note, visibili con l'anomalia accesa come attiva, onde dare evidenza della motivazione dell'esito.

Si riportano qui di seguito i controlli informatici relativi al premio:

Codice anomalia	Descrizione anomalia	Tipo impatto	Gravità	Controllo manuale
AGR01	Contratto inesistente o non valido	Premio	Bloccante	SI

13.9 Sostegno alla coltivazione di soia

La verifica di ammissibilità dell'intervento PD 06 - 08 sostegno alla coltivazione di soia (intervento 413) prevede i seguenti controlli:

- 1) che le superfici dichiarate coltivate siano risultate ammissibili alle verifiche effettuate dal SIGC e siano destinate agli usi del suolo specificamente indicati;
- 2) a partire dall'anno di domanda 2024 siano utilizzate sementi delle categorie pre-base, base o della categoria certificata (di I o II riproduzione), appartenenti a varietà iscritte nei Registri delle

Varietà o nel Catalogo Comune europeo.
I controlli di cui al punto 1) vengono effettuati a sistema, anche attraverso algoritmi.
Per i controlli di cui al punto 2) si veda la sezione 13.1 Sementi certificate.

13.10 Sostegno alla coltivazione delle colture proteiche diverse dalla soia

La verifica di ammissibilità dell'intervento PD 06 - 09 sostegno alla coltivazione delle colture proteiche diverse dalla soia (intervento 414) prevede i seguenti controlli:

1) che le superfici dichiarate coltivate siano risultate ammissibili alle verifiche effettuate dal SIGC e siano destinate agli usi del suolo specificamente indicati.

I controlli di cui al punto 1) vengono effettuati a sistema, anche attraverso algoritmi.

14. CONTROLLI AMMINISTRATIVI RELATIVI A CRITERI SPECIFICI DI AMMISSIBILITÀ PER I PREMI ACCOPPIATI ZOOTECNICI

La circolare 76310 del 16/10/2023 con il relativo allegato tecnico, disciplina gli interventi previsti nell'ambito del sostegno accoppiato al reddito che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023 e le procedure di controllo per la verifica delle condizioni di ammissibilità e consolida in un unico testo la disciplina già prevista dalle circolari AGEA prot. n. 31370 del 28 aprile 2023 e prot. n. 40336 del 26 maggio 2023, integrandola con le procedure di controllo.

L'agricoltore può chiedere il sostegno accoppiato al reddito nella domanda unica per le seguenti misure previste dagli artt. 23 e ss. del DM 23 dicembre 2022 n. 660087:

Settore zootecnia: bovini da latte

- Premio vacche da latte – livello 1 (art. 23, comma 1, lett. a);
- Premio vacche da latte associate ad allevamenti in zone montane – livello 2 (art. 23, comma 1, lett. b);
- Premio bufale (art. 23, comma 5).

Settore zootecnia: bovini da carne

- Premio vacche nutrici iscritte nei Libri genealogici o nel registro anagrafico delle razze individuate da carne o a duplice attitudine – livello 1 (art. 24, comma 1, lett. a);
- Premio vacche nutrici non iscritte nei Libri genealogici e appartenente ad allevamenti non iscritti come allevamenti da latte nella BDN – livello 2 (art. 24, comma 1, lett. b);

Settore zootecnia: bovini macellati

- Premio capi bovini macellati allevati per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione – livello 1 (art. 24, comma 2, lett. a);
- Premio capi bovini macellati allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

mesi prima della macellazione e certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta di cui al Reg. (UE) n. 1151/2012 – livello 2 (art. 24, comma 2, lett. b);

- Premio capi bovini macellati allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione e appartenenti a codici di allevamento aderenti a sistemi di qualità nazionale o a sistemi di etichettatura volontaria riconosciuti – livello 2 (art. 24, comma 2, lett. b);

- Premio capi bovini macellati allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione e allevati in aziende aderenti, nell'anno di domanda, a organizzazioni dei produttori del settore bovini da carne riconosciute ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013 – livello 2 (art. 24, comma 2, lett. b);

- Premio capi bovini macellati allevati dal richiedente per un periodo non inferiore ai dodici mesi prima della macellazione – livello 2 (art. 24, comma 2, lett. b);

Settore zootecnia: capi ovi-caprini

- Premio agnelle da rimonta (art. 25, comma 1);

- Premio capi ovi-caprini macellati e certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012 (art. 25, comma 5).

Elenco Interventi

Si riporta in tabella l'elenco degli interventi con la descrizione e la il requisito relativamente all'iscrizione a Classyfarm.

codice intervento	descrizione	classyfarm
331	CIS(32) - PD 07 - CIS(01) - Sostegno accoppiato al reddito per animale - Latte bovino con requisiti qualitativi	la vacca appartenga ad un allevamento che aderisce a ClassyFarm.
332	CIS(32) - PD 07 - CIS(01) - Sostegno accoppiato al reddito per animale - Latte bovino zone montane	la vacca appartenga ad un allevamento che aderisce a ClassyFarm.
340	CIS(32) - PD 07 - CIS(02) - Sostegno accoppiato al reddito per animale - Latte di bufale	la vacca appartenga ad un allevamento che aderisce a ClassyFarm.
351	CIS(32) - PD 07 – CIS(03) - Sostegno accoppiato al reddito per animale - Vacche nutrici iscritte nei LLGG o nel Registro anagrafico e non da latte (Carne o duplice attitudine)	no
352	CIS(32) - PD 07 – CIS(03) - Sostegno accoppiato al reddito per animale - Vacche nutrici non iscritte nei LLGG e non da latte (Carne o duplice attitudine)	no
361	CIS(32) - PD 07 – CIS(04) - Sostegno accoppiato al reddito per animale - Bovini macellati, età 12 - 24 mesi allevati per almeno 6 mesi (Livello 1)	che il bovino appartenga ad un allevamento che aderisce a Classyfarm, fatta eccezione per gli allevamenti situati in zone montane ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/1999 o dell'art. 32 del Reg.



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

codice intervento	descrizione	classyfarm
		(UE) n. 1305/2013.
364	CIS(32) - PD 07 – CIS(04) - Sostegno accoppiato al reddito per animale - Bovini macellati, età 12 - 24 mesi allevati per almeno 6 mesi e certificati IGP o DOP	che il bovino appartenga ad un allevamento che aderisce a Classyfarm, fatta eccezione per gli allevamenti situati in zone montane ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/1999 o dell'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013.
365	CIS(32) - PD 07 – CIS(04) - Sostegno accoppiato al reddito per animale - Bovini macellati, età 12 - 24 mesi allevati per almeno 6 mesi e aderenti a Sistemi di qualità nazionale o regionale (livello 2)	che il bovino appartenga ad un allevamento che aderisce a Classyfarm, fatta eccezione per gli allevamenti situati in zone montane ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/1999 o dell'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013.
366	CIS(32) - PD 07 – CIS(04) - Sostegno accoppiato al reddito per animale - Bovini macellati, età 12 - 24 mesi allevati per almeno 6 mesi e aderenti a Sistemi di etichettatura facoltativi riconosciuti	che il bovino appartenga ad un allevamento che aderisce a Classyfarm, fatta eccezione per gli allevamenti situati in zone montane ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/1999 o dell'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013.
367	CIS(32) - PD 07 – CIS(04) - Sostegno accoppiato al reddito per animale - Bovini macellati, età 12 - 24 mesi allevati per almeno 6 mesi e aderenti, nell'anno di domanda, a OP settore carne riconosciute ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013 (livello 2)	che il bovino appartenga ad un allevamento che aderisce a Classyfarm, fatta eccezione per gli allevamenti situati in zone montane ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/1999 o dell'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013.
368	CIS(32) - PD 07 – CIS(04) - Sostegno accoppiato al reddito per animale - Bovini macellati, età 12 - 24 mesi allevati per almeno 12 mesi	che il bovino appartenga ad un allevamento che aderisce a Classyfarm, fatta eccezione per gli allevamenti situati in zone montane ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/1999 o dell'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013.
371	CIS(32) - PD 07 – CIS(05) - Sostegno accoppiato al reddito per animale - Agnelle da rimonta	no
372	CIS(32) - PD 07 – CIS(06) - Sostegno accoppiato per animale - Ovini e caprini macellati	no

L'art. 11 comma 12 del Decreto Ministeriale n. 660087 del 23 dicembre 2022, recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2

dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti specifica che le domande possono essere modificate o ritirate in tutto o in parte dal richiedente alle seguenti condizioni fissate ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2022/1173:

"a) ...omissis;

b) per gli interventi per gli animali concernenti bovini o ovini e caprini, entro il 31 dicembre dell'anno di domanda, in qualsiasi momento precedente la data fissata ai sensi dell'articolo 22, comma 4 del presente decreto mediante il ritiro dell'intera domanda per gli interventi richiesti per tutti gli animali della stessa specie registrati in BDN;

c)omissis".

A tal riguardo Arpea, con Istruzioni Operative 73 e sm.i. ha comunicato ai beneficiari in proprio e/o ai Centri Assistenza Agricola (CAA) la procedura informatizzata per procedere alla ritiro del premio dalla Domanda Unica anno 2023 per l'ECOSHEMA 1 livello 1 e 2 e per i premi accoppiati zootecnica richiesti .

Norme generali

L'art. 22, comma 3, del DM 23.12.2022 n. 660087 stabilisce quale condizione di ammissibilità per tutti gli interventi relativi ai bovini da latte, da carne e macellati, il rispetto degli obblighi di identificazione e registrazione degli animali secondo le modalità e i termini previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134.

L'Allegato 1 della circolare n. 76310 del 16/10/2023 descrive tutti i controlli informatici relativi agli obblighi di registrazione e di identificazione riportati nella BDN.

Nell'ALLEGATO 1 "ACCOPIATI ZOOTECCIA: CONTROLLI, IDENTIFICAZIONE, REGISTRAZIONE E CALCOLO DELL'ESITO" al questo manuale viene riportato uno schema dei controlli sul sistema di registrazione in BDN, effettuati da Arpea.

Ai fini del corretto calcolo delle tempistiche di identificazione e registrazione si prende in considerazione la data di registrazione dell'evento in BDN.

Inoltre, si applicano i suddetti limiti temporali ai dati dei capi desunti dalla BDN:

- Limite di 20 mesi di vita della vacca al di sotto del quale non possono essere considerate nascite di vitelli;
- Limite di 18 anni d'età della vacca oltre al quale non è possibile considerare nascite di vitelli;
- Periodo minimo di 270 giorni dell'intervallo di interparto.

È opportuno che il controllo dei limiti sopra indicati sia eseguito anche dagli Organismi pagatori. I capi non conformi ai limiti sopra indicati sono esclusi dal pagamento.

Per ciascun capo richiesto a premio, fatte salve le penalizzazioni previste dalla normativa vigente per il mancato rispetto dei requisiti di identificazione e registrazione nella banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN), le condizioni di ammissibilità si considerano soddisfatte se gli obblighi di identificazione e registrazione sono adempiuti entro i termini di seguito indicati:



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

- a) il primo giorno del periodo di detenzione nell'azienda del richiedente, nel caso in cui è applicato un periodo di detenzione;
- b) entro il giorno in cui si verifica l'evento che dà diritto al sostegno, nel caso in cui non è applicato alcun periodo di detenzione.

Per tutti gli interventi zootecnici si rammenta, inoltre, che il DM 23 dicembre 2022 n. 660087 stabilisce che le condizioni di ammissibilità devono maturare nel corso dell'anno di campagna (1° gennaio – 31 dicembre), pertanto, eventuali regolarizzazioni eseguite nell'anno successivo rispetto a quello di domanda, fatti salvi gli adempimenti eseguiti oltre il predetto termine in ragione della naturale scadenza dei termini di legge, non producono effetti ai fini del pagamento del sostegno accoppiato ed i capi che presentano irregolarità non sono ammissibili all'aiuto.

In altri termini, eventuali aggiornamenti/modifiche/integrazioni dei dati e delle informazioni presenti in BDN e rilevanti ai fini delle istruttorie e dei pagamenti dei capi devono essere eseguite entro il 31 dicembre dell'anno di domanda.

Si precisa, inoltre, che per tutti gli interventi zootecnici per i quali viene richiesta l'adesione a ClassyFarm è necessario che l'agricoltore provveda alla registrazione/iscrizione nel sistema Classyfarm entro il 31 dicembre dell'anno di domanda.

Inoltre ciascun capo pagato su un intervento non può essere pagato su un altro intervento o misura del psr. Arpea e Agea Coordinamento e Arpea e Regione Piemonte (per quanto riguarda le misure del PSR) effettuano controlli affinché il capo venga pagato solo una volta

14.1 Bovini da latte

Premio vacche da latte

Ai sensi dell'art. 23, comma 1, del DM 23.12.2022 n. 660087, il premio è riconosciuto alle vacche da latte di età superiore ai venti mesi che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134.

L'aiuto spetta al detentore della vacca al momento del parto.

L'intervento si articola su **due livelli**:

➤ **Livello 1:** in aggiunta alle condizioni di ammissibilità generali riportate nella definizione dell'intervento, il premio è riconosciuto se la vacca:

1. è correttamente identificata e registrata nella banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN) secondo le modalità e i termini previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134

E

2. appartiene ad un allevamento che aderisce a ClassyFarm

E

3. appartiene ad allevamenti che rispettano requisiti qualitativi ed igienico sanitari.

In particolare, con riferimento a questi ultimi, l'allevamento deve rispettare almeno 2 dei seguenti requisiti qualitativi ed igienico sanitari nell'anno di presentazione della domanda:

- tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 300.000;
- tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 40.000;

- contenuto di proteina superiore a 3,35 gr per 100 ml.

Nel caso in cui l'allevamento sia in regola con due parametri di cui sopra, il terzo dovrà comunque rispettare i seguenti limiti:

- tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 400.000;
- tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 100.000;
- contenuto di proteina superiore a 3,20 gr per 100 ml.

In deroga a quanto sopra indicato, i capi appartenenti ad allevamenti inseriti in circuiti produttivi di formaggi a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012 o dei regimi di qualità certificati, fatti salvi i parametri di legge e cioè:

- tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 400.000;
- tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 100.000;
- contenuto di proteina superiore a 3,20 gr per 100 ml.

Devono rispettare uno dei seguenti parametri:

- tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 300.000;
- tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 40.000;
- contenuto di proteina superiore a 3,35 gr per 100 ml.

Ai fini della verifica dei requisiti qualitativi ed igienico-sanitari devono essere eseguite le analisi richieste presso i laboratori che già operano ai sensi della normativa di settore. Le procedure per le determinazioni analitiche sono quelle già effettuate nell'ambito di applicazione del Reg. (CE) n. 853/2004 - sezione IX: latte crudo e prodotti lattiero-caseari trasformati/capitolo I: latte crudo – produzione primaria/III, criteri per il latte crudo al punto 3. a) i) - che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

Il rispetto di ogni parametro qualitativo è comprovato dalla verifica della media geometrica annuale ottenuta da almeno due certificazioni analitiche effettuate per ogni mese sui campioni di latte prodotto o consegnato. Per le proteine invece si utilizza la media aritmetica.

Con riferimento alle analisi del latte, la normativa vigente stabilisce che in caso di aziende ubicate in territorio montano la media annuale può essere effettuata sulla base di una certificazione analitica per mese, ad eccezione delle aziende che conducono animali per l'alpeggio. Queste ultime aziende, per la durata del periodo di alpeggio non superiore comunque a quattro mesi (cioè per i mesi nei quali i capisono in alpeggio indipendentemente dalla data di partenza o di ritorno in allevamento), sono esentate dall'effettuazione delle relative certificazioni analitiche.

Per i mesi in cui non viene dichiarata la produzione di latte non sono richieste analisi.

Le campionature o le certificazioni analitiche devono essere effettuate da laboratori autorizzati ovvero nell'ambito di consegne ai primi acquirenti come stabilito dal DM 7 aprile 2015 n. 2337.

L'azienda è definita da latte sulla base della verifica della presenza delle analisi e della produzione secondo parametri di qualità, senza la necessità di verificare una produzione minima.

I dati delle analisi sono acquisiti direttamente dagli Organismi pagatori mentre i dati delle consegne

mensili sono resi disponibili in apposita area del SIAN. Nel caso di vendita diretta, il produttore deve comunicare le produzioni mensili all'Organismo pagatore.

Comunicazione latte

I beneficiari richiedenti il premio in questione provvedono a compilare annualmente i dati necessari ad effettuare l'istruttoria amministrativa del latte riguardante il numero delle analisi e i dati delle analisi, utilizzando l'applicativo denominato "Comunicazione latte" messo a disposizione da ARPEA sul sistema Demetra. Arpea carica massivamente i dati che provengono dall'ARAP e dall'IZLER. Inoltre riceve dal SIAN riceve annualmente i mesi di consegna del latte al caseificio.

Qualora non vengano acquisiti i dati dai laboratori accreditati relativi alle analisi del latte, i dati inerenti i parametri igienico sanitari del latte, dei mesi di consegna, delle eventuali vendite dirette e di tutti i dati necessari richiesti dal sistema nella comunicazione latte, vengono caricati dai beneficiari in proprio o dai CAA mandatarie sul sistema informatico "Comunicazione latte".

Qualora i dati analisi del latte siano già stati acquisiti dai laboratori certificati, i beneficiari o i CAA mandatarie, devono verificare la veridicità e la completezza degli stessi a sistema DEMETRA sulla "comunicazione latte", sotto la propria esclusiva responsabilità ed, eventualmente, rettificarli.

Le analisi del latte possono non essere allegate sull'applicativo Demetra ma la copia cartacea deve essere obbligatoriamente archiviata nel fascicolo aziendale del beneficiario e resa disponibile all'OP secondo quanto disciplinato nella convenzione attiva tra Arpea e CAA.

Il CAA mandatario o il beneficiario, affinché possa essere effettuata l'istruttoria secondo quanto stabilito nelle normative di riferimento, è tenuto obbligatoriamente a caricare tutte le analisi effettuate nell'anno senza ometterne alcuna.

Le analisi relative alle proteine devono essere espresse in grammi per 100 ml. Di seguito si riporta l'equivalenza:

- dato in peso/volume = dato in peso/peso / 0,971

Al fine dell'ammissibilità del premio devono essere caricati solo le analisi effettuate dai laboratori autorizzati dal Ministero della Salute, che già operano ai sensi della normativa di settore e che siano accreditati per l'analisi da effettuare.

Le date di apertura e chiusura della comunicazione latte e tutti i requisiti vengono inseriti in apposite Istruzioni Operative Arpea.

Demarcazione

Il premio erogabile sul livello 1 non è cumulabile con il livello 2. I premi erogati sia sul livello 1 che sul livello 2 non sono cumulabili con alcuno dei premi previsti per il settore dei bovini da carne (art.24 del DM 23.12.2022 n. 660087). La demarcazione riguarda anche che un capo pagato sulla domanda unica non venga pagato su una misura del PSR (che ha la priorità di pagamento)

Controlli informatici effettuati

14.2 Premio bufale

Ai sensi ai sensi dell'art. 23, comma 5, del DM 23.12.2022 n. 660087, come modificato dall'art. 8 del DM 30 marzo 2023 n. 185145 sono ammissibili le bufale che abbiano partorito nell'anno civile ed abbiano un'età superiore a trenta mesi, i cui bufalini siano identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134.

Ai sensi ai sensi dell'art. 23, comma 6, del DM 23.12.2022 n. 660087, come integrato dall'art. 7 del DM 30 marzo 2023 n. 185145, il premio spetta al detentore della bufala al momento del parto correttamente identificata e registrata nella banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN), associata ad un codice di allevamento che, nell'anno di presentazione della domanda, aderisce a ClassyFarm.

14.3 Premio bovini da carne

Ai sensi dell'art. 24, comma 1, del DM 23.12.2022 n. 660087, come modificato dall'art. 8 del DM 30 marzo 2023 n. 185145, il premio è riconosciuto alle vacche nutrici di età superiore ai venti mesi che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134.

L'aiuto spetta al detentore della vacca al momento del parto. La misura si articola su **due livelli**:

➤ **Livello 1:** in aggiunta alle condizioni di ammissibilità generali riportate nella definizione dell'intervento, il premio è riconosciuto se la vacca:

1. è correttamente identificata e registrata nella banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN) secondo le modalità e i termini previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134

E

2. è iscritta nei Libri genealogici delle razze individuate da carne o a duplice attitudine nell'allegato X al DM 23.12.2022 n. 660087. Ai fini dell'ammissibilità al premio sono incluse, dalla data della loro iscrizione, le vacche iscritte nei Libri genealogici nell'anno di riferimento.

➤ **Livello 2:** in aggiunta alle condizioni di ammissibilità generali riportate nella definizione dell'intervento, il premio è riconosciuto se la vacca:

1. è correttamente identificata e registrata nella banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN) secondo le modalità e i termini previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134

E

2. non è iscritta nei Libri genealogici e appartiene ad allevamenti non iscritti come allevamenti da latte nella BDN.

Demarcazione vacche nutrici

Il premio erogabile sul livello 1 non è cumulabile con il livello 2. I premi erogati sia sul livello 1 che sul livello 2 non sono cumulabili con alcuno dei premi previsti per il settore dei bovini da latte (art. 23 del DM 23.12.2022 n. 660087) né con alcuno dei premi previsti per il settore bovini da carne macellati (art. 24, comma 2, del DM 23.12.2022 n. 660087).

Controlli vacche nutrici:

Di seguito si riportano i controlli informatici amministrativi

Intervento/premio	Controllo	Organismo che effettua il controllo
tutti	che il richiedente sia detentore di un allevamento attivo	BDN



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

Intervento/premio	Controllo	Organismo che effettua il controllo
tutti	che il capo per cui si richiede il premio abbia partorito nell'anno;	BDN
tutti	che il vitello sia stato registrato e identificato in BDN	ARPEA
tutti	Età della vacca non conforme all'età minima prevista; periodo interparto non rispettato	ARPEA
tutti	controllo sovrapposizione dei capi con PSR	ARPEA
tutti	controllo capi doppi (il capo deve essere pagato solo una volta e su un solo premio)	ARPEA
Vacche da latte	le campionature o le certificazioni analitiche DEL LATTE dovranno essere effettuate da laboratori autorizzati ovvero nell'ambito di consegne ai primi acquirenti, conformemente a quanto stabilito dal DM 7 aprile 2015 n. 2337	ARPEA
Vacche da latte	che i produttori che commercializzano latte vaccino attraverso vendite dirette abbiano trasmesso all'Organismo pagatore le informazioni relative al quantitativo prodotto al netto dell'autoconsumo, mensilmente nell'anno della domanda	ARPEA
Vacche da latte	Fornitura dati di consegna al caseificio delle analisi da parte del beneficiario	AGEA COORDINAMENTO
Vacche da latte	per i produttori ubicati in zone di montagna, che sia presente almeno un'analisi al mese; le aziende che conducono animali per l'alpeggio sono, per la durata del periodo di alpeggio non superiore comunque a quattro mesi, esentate dalla effettuazione delle relative certificazioni analitiche	ARPEA
Vacche da latte	per i mesi in cui non viene dichiarata la produzione di latte, non sono richieste analisi;) per i produttori non ubicati in zone montane che siano presenti almeno 2 analisi per ogni mese di produzione (sono ammessi 2 mesi con una sola analisi)	ARPEA
Vacche da latte	che per ciascun mese esaminato siano contemporaneamente presenti i dati di produzione e i risultati delle analisi	ARPEA
Vacche da latte	che la media geometrica semplice sui dati delle analisi relativi al tenore di cellule somatiche (per ml) sia inferiore a 300.000; che la media geometrica semplice sui dati delle analisi relativi tenore di germi a 30° (per ml) sia inferiore a 40.000; che la media aritmetica semplice sui dati delle analisi relative al tenore di materia proteica sia superiore a 3,35 gr per 100 ml.; che, in caso di verifica con risultato negativo di uno dei precedenti punti , il parametro risultato non conforme sia comunque ricompreso nei limiti sotto riportati: a. tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 400.000; b. tenore di germi a 30° (per ml) inferiore a 100.000; c. tenore di materia proteica superiore a 3,20 gr per 100 ml	ARPEA



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

Intervento/premio	Controllo	Organismo che effettua il controllo
Vacche da latte	I capi appartenenti ad allevamenti inseriti in circuiti produttivi di formaggi a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012 o dei regimi di qualità certificati ai sensi dell'art. 16, lettera b), del Reg. (UE) n. 1305/2013, e gli allevamenti in montagna al fine dell'erogazione del premio 311 devono rispettare, fatti salvi i parametri di legge, solo uno dei seguenti parametri: a. tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 300.000; b. tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 40.000; c. contenuto di proteina superiore a 3,35 gr per 100 ml.	ARPEA
Vacche da latte -livello 2 (montagna)	il capo di vacca da latte, che partorisce nell'anno, deve essere associato per almeno sei mesi ad un codice allevamento situato in zone montane ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/1999	ARPEA
Vacche da latte -livello 2 (montagna)	controllo della detenzione minima dei 6 mesi in stalla in montagna e il rispetto delle tempistiche di registrazione.	ARPEA
Vacche da latte -livello 2 (montagna)	detentore della vacca al momento del parto che deve avvenire obbligatoriamente in allevamento situato in zone montane	ARPEA
Vacche da latte -livello 2 (montagna)	la vacca deve permanere in un allevamento situato in zone montane per almeno sei mesi continuativi nell'anno di domanda (1° gennaio – 31 dicembre), potendo conteggiarsi a tal fine sia il periodo precedente che quello successivo al parto (ai fini del rispetto del periodo di permanenza di sei mesi in un allevamento situato in zone montane è possibile sommare i periodi maturati in allevamenti di montagna appartenenti a più soggetti)	ARPEA
Bufale	che la bufala per cui si richiede il premio abbia un'età superiore a 30 mesi	BDN
Bovini da carne -livello 2	che le vacche presenti nell'allevamento siano iscritte nei Libri genealogici o registri anagrafici delle razze individuate da carne o a duplice attitudine nell'allegato X al DM 23.12.2022 n. 66008	BDN
Bovini da carne -livello 1	che le vacche presenti nell'allevamento non siano iscritte nei Libri Genealogici o nei Registri anagrafici e appartengano ad allevamenti non iscritti nella BDN come allevamenti da latte	BDN

14.4 Bovini macellati

Ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del DM 23.12.2022 n. 660087, il premio è riconosciuto ai bovini macellati in età compresa tra dodici e ventiquattro mesi, allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione e associati a codici di allevamento che aderiscono a ClassyFarm. L'adesione a ClassyFarm non è richiesta per gli allevamenti situati in zone montane, ai sensi

del Reg. (CE) n. 1257/1999 o dell'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

La misura si articola su **due livelli**:

➤ **Livello 1:** in aggiunta alle condizioni di ammissibilità generali riportate nella definizione dell'intervento, il premio è riconosciuto se il bovino macellato:

1. è correttamente identificato e registrato nella banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN) secondo le modalità e i termini previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 alla data di inizio del periodo di detenzione utile per accedere al premio

E

2. è allevato dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione

➤ **Livello 2:** in aggiunta alle condizioni di ammissibilità generali dell'intervento bovini macellati in aggiunta alle condizioni di ammissibilità generali riportate nella definizione dell'intervento, il premio è riconosciuto se il bovino macellato:

1. è correttamente identificato e registrato nella banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN) secondo le modalità e i termini previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134

E

2. è certificato a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta di cui al Reg. (UE) n. 1151/2012

Q

3. appartiene a codici di allevamento aderenti a sistemi di qualità nazionale o a sistemi di etichettatura volontaria riconosciuti;

Q

4. è allevato in aziende aderenti, nell'anno di domanda, a organizzazioni dei produttori del settore bovino da carne riconosciute ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013;

Q

5. è allevato dal richiedente per un periodo non inferiore ai dodici mesi prima della macellazione.

La verifica di ammissibilità dell'intervento **PD 07 - 04.1 capi bovini macellati tra 12 e 24 mesi, allevati per almeno sei mesi (livello 1)** prevede i seguenti controlli:

➤ Dalla BDN, per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre di ciascun anno:

1) che il richiedente sia detentore/proprietario di un allevamento attivo;

2) che il bovino oggetto della richiesta di premio:

a. sia macellato in età compresa tra 12 e 24 mesi;

b. sia allevato dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione;

c. sia macellato entro 30 giorni dalla data di uscita dall'azienda del richiedente.

➤ Da Classyfarm:

3) che il bovino appartenga ad un allevamento che aderisce a Classyfarm, fatta eccezione per



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

gli allevamenti situati in zone montane ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/1999 o dell'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

La verifica di ammissibilità dell'intervento **PD 07 - 04.2 capi bovini macellati tra 12 e 24 mesi, certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta di cui al Reg. (UE) n. 1151/2012 (livello 2)** prevede i seguenti controlli:

- Dalla BDN, per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre di ciascun anno:
 - 1) che il richiedente sia detentore/proprietario di un allevamento attivo;
 - 2) che il bovino oggetto della richiesta di premio:
 - a. sia macellato in età compresa tra 12 e 24 mesi;
 - b. sia allevato dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima dellamacellazione;
 - c. sia macellato entro 30 giorni dalla data di uscita dall'azienda del richiedente.
- Da Classyfarm:
 - 3) che il bovino appartenga ad un allevamento che aderisce a Classyfarm, fatta eccezione per gli allevamenti situati in zone montane ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/1999 o dell'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013.
- Dalla documentazione e dalle informazioni messe a disposizione da Organismi di controllo, Associazioni di produttori e Consorzi:
 - 4) che il bovino sia certificato a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta di cui al Reg. (UE) n. 1151/2012.

La verifica di ammissibilità dell'intervento **PD 07 - 04.2 capi bovini macellati tra 12 e 24 mesi, aderenti a sistemi di qualità nazionale o regionale (livello 2)** prevede i seguenti controlli:

- Dalla BDN, per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre di ciascun anno:
 - 1) che il richiedente sia detentore/proprietario di un allevamento attivo;
 - 2) che il bovino oggetto della richiesta di premio:
 - a. sia macellato in età compresa tra 12 e 24 mesi;
 - b. sia allevato dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima dellamacellazione;
 - c. sia macellato entro 30 giorni dalla data di uscita dall'azienda del richiedente.
- Da Classyfarm:
 - 3) che il bovino appartenga ad un allevamento che aderisce a Classyfarm, fatta eccezione per gli allevamenti situati in zone montane ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/1999 o dell'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013.
- Dalla documentazione e dalle informazioni messe a disposizione da Organismi di controllo, Associazioni di produttori e Consorzi:
 - 4) che il bovino macellato appartenga a codici di allevamento aderenti a sistemi di qualità nazionale o regionale (l'intestatario della domanda coincide con il soggetto aderente ai sistemi



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

di qualità).

La verifica di ammissibilità dell'intervento **PD 07 - 04.2 capi bovini macellati tra 12 e 24 mesi, aderenti a sistemi di etichettatura facoltativa riconosciuti (livello 2)** prevede i seguenti controlli:

- Dalla BDN, per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre di ciascun anno:
 - 5) che il richiedente sia detentore/proprietario di un allevamento attivo;
 - 6) che il bovino oggetto della richiesta di premio:
 - a. sia macellato in età compresa tra 12 e 24 mesi;
 - b. sia allevato dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima dellamacellazione;
 - c. sia macellato entro 30 giorni dalla data di uscita dall'azienda del richiedente.
- Da Classyfarm:
 - 7) che il bovino appartenga ad un allevamento che aderisce a Classyfarm, fatta eccezione per gli allevamenti situati in zone montane ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/1999 o dell'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013.
- Dalla documentazione e dalle informazioni messe a disposizione da Organismi di controllo, Associazioni di produttori e Consorzi:
 - 8) che il bovino macellato appartenga a codici di allevamento aderenti a sistemi di etichettatura volontaria riconosciuti (l'intestatario della domanda coincide con il soggetto aderente ai sistemi di etichettatura).

La verifica di ammissibilità dell'intervento **PD 07 - 04.2 capi bovini macellati tra 12 e 24 mesi, allevati da richiedenti aderenti, nell'anno di domanda, a organizzazioni dei produttori del settore bovini da carne riconosciute ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013 (livello 2)** prevede i seguenti controlli:

- Dalla BDN, per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre di ciascun anno:
 - 1) che il richiedente sia detentore/proprietario di un allevamento attivo;
 - 2) che il bovino oggetto della richiesta di premio:
 - a. sia macellato in età compresa tra 12 e 24 mesi;
 - b. sia allevato dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima dellamacellazione;
 - c. sia macellato entro 30 giorni dalla data di uscita dall'azienda del richiedente.
- Da Classyfarm:
 - 3) che il bovino appartenga ad un allevamento che aderisce a Classyfarm, fatta eccezione per gli allevamenti situati in zone montane ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/1999 o dell'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013.
- Dalla documentazione e dalle informazioni messe a disposizione da Organismi di controllo, Associazioni di produttori e Consorzi:
 - 4) che il bovino macellato sia allevato da richiedenti aderenti, nell'anno di domanda, a organizzazioni dei produttori del settore bovini da carne riconosciute ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013. Ai fini dell'accertamento del requisito in questione non è richiesto un periodo minimo di adesione nell'anno di domanda.



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

La verifica di ammissibilità dell'intervento **PD 07 - 04.2 capi bovini macellati tra 12 e 24 mesi, allevati per un periodo non inferiore ai dodici mesi (livello 2)** prevede i seguenti controlli:

- Dalla BDN, per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre di ciascun anno:
 - 1) che il richiedente sia detentore/proprietario di un allevamento attivo;
 - 2) che il bovino oggetto della richiesta di premio:
 - a. sia macellato in età compresa tra 12 e 24 mesi;
 - b. sia allevato dal richiedente per un periodo non inferiore ai dodici mesi prima della macellazione;
 - c. sia macellato entro 30 giorni dalla data di uscita dall'azienda del richiedente.
- Da Classyfarm:
 - 3) che il bovino appartenga ad un allevamento che aderisce a Classyfarm, fatta eccezione per gli allevamenti situati in zone montane ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/1999 o dell'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Qualora lo stesso capo sia richiesto in pagamento da due soggetti, il capo non può essere pagato, salvo rinuncia da parte di uno dei richiedenti. Il premio alla macellazione viene riconosciuto ai proprietari/detentori dei capi macellati ed in caso di richiesta di aiuto da parte di entrambi, i capi ammissibili sono pagati al detentore.

Arpea mette a disposizione su Demetra un sistema informatico in cui il detentore può rinunciare in favore del proprietario dei capi. Apposite istruzioni operative vengono messe a disposizione dei beneficiari e dei CAA quando il sistema viene aperto.

Demarcazione

Il premio erogabile sul livello 1 non è cumulabile con il livello 2. I premi erogati sia sul livello 1 che sul livello 2 non sono cumulabili con alcuno dei premi previsti per il settore dei bovini da latte (art. 23 del DM 23.12.2022 n. 660087) né con alcuno dei premi previsti per il settore bovini da carne (art.24, comma 1, del DM 23.12.2022 n. 660087).

Controlli informatici sui macellati:

Di seguito si riportano i controlli informatici amministrativi:

Intervento/premio	Controllo	Organismo che effettua il controllo
tutti	che il richiedente l'aiuto sia il detentore/proprietario dell'allevamento	BDN
tutti	che il bovino oggetto della richiesta: venga macellato in età compresa tra 12 e 24 mesi e che sia stato macellato entro 30 giorni dalla data di uscita dall'azienda del richiedente	BDN
tutti	sia stato allevato per un periodo continuativo di almeno 6 mesi in stalle del beneficiario	BDN
CIS(32) - PD 07 – CIS(04) - Sostegno accoppiato al	sia stato allevato per un periodo continuativo di almeno 12 mesi in stalle del beneficiario	BDN



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

Intervento/premio	Controllo	Organismo che effettua il controllo
reddito per animale - Bovini macellati, età 12 - 24 mesi allevati per almeno 12 mesi		
CIS(32) - PD 07 – CIS(04) - Sostegno accoppiato al reddito per animale - Bovini macellati, età 12 - 24 mesi allevati per almeno 6 mesi e aderenti a Sistemi di qualità nazionale o regionale (livello 2)	sia stato allevato in conformità a sistemi di qualità nazionale o regionale	ARPEA
CIS(32) - PD 07 – CIS(04) - Sostegno accoppiato al reddito per animale - Bovini macellati, età 12 - 24 mesi allevati per almeno 6 mesi e aderenti a Sistemi di etichettatura facoltativi riconosciuti	sia stato allevato in conformità a sistemi di etichettatura facoltativa	ARPEA
CIS(32) - PD 07 – CIS(04) - Sostegno accoppiato al reddito per animale - Bovini macellati, età 12 - 24 mesi allevati per almeno 6 mesi e certificati IGP o DOP	sia certificato a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta di cui al Reg. (UE) n. 1151/2012	ARPEA
tutti	Qualora lo stesso capo sia richiesto in pagamento da due soggetti, il capo non può essere pagato, salvo rinuncia da parte di uno dei richiedenti. Il premio alla macellazione viene riconosciuto ai proprietari/detentori dei capi macellati ed in caso di richiesta di aiuti da parte di entrambi, i capi ammissibili sono pagati esclusivamente al detentore.	ARPEA
tutti	controllo che il capo macellato in cui è stata registrata tardivamente l'uscita dalla stalla prima di andare al macello oltre il 31/12 dell'anno campagna sia escluso del dichiarato	ARPEA
tutti	controllo che la registrazione dell'ingresso in stalla del capo rispetti la normativa Agea e che rispetti il periodo minimo di detenzione secondo la formula: Data uscita - data inserimento ingresso	ARPEA

Settore ovicaprino

Ovicaprini	PD 07 - 05 agnelle da rimonta	Intervento 371
	PD 07 – 06 capi ovini e caprini macellati	Intervento 372

14.5 Interventi ovi-caprini



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

L'art. 22, comma 3, del DM 23.12.2022 n. 660087 stabilisce quale condizione di ammissibilità per tutti gli interventi relativi ai capi ovi-caprini, il rispetto degli obblighi di identificazione e registrazione degli animali secondo le modalità e i termini previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134.

La procedura diretta a verificare il rispetto della tempistica dei termini di registrazione e identificazione dei capi in BDN, compresa l'applicazione di riduzioni e sanzioni, è contenuta nell'Allegato tecnico 1 alla presente circolare nonché ai paragrafi 8.3 e successivi della presente circolare.

Ai fini del corretto calcolo di tutte le tempistiche di identificazione e registrazione si prende in considerazione la data di registrazione dell'evento in BDN.

Anche per gli interventi in questione il DM 23.12.2022 n. 660087 stabilisce che le condizioni di ammissibilità devono maturare nel corso dell'anno di campagna (1° gennaio – 31 dicembre), pertanto, eventuali regolarizzazioni eseguite nell'anno successivo rispetto a quello di domanda, fatti salvi gli adempimenti eseguiti oltre il predetto termine in ragione della naturale scadenza dei termini di legge, non producono effetti ai fini del pagamento del sostegno accoppiato ed i capi che presentano irregolarità non sono ammissibili all'aiuto.

In altri termini, eventuali aggiornamenti/modifiche/integrazioni dei dati e delle informazioni presenti in BDN e rilevanti ai fini delle istruttorie e dei pagamenti dei capi devono essere eseguite entro il 31 dicembre dell'anno di domanda.

Agnelle da rimonta

Ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del DM 23.12.2022 n. 660087, sono ammissibili al premio le agnelle da rimonta identificate e registrate entro il 31 dicembre dell'anno di domanda secondo le modalità e i termini previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, facenti parte di greggi che aderiscono ai piani regionali di selezione per la resistenza alla scrapie e nei quali sono esclusi dalla riproduzione gli arieti omozigoti sensibili a detta malattia.

La quota di agnelle da rimonta ammissibile per ciascun gregge è così determinata:

- il 75% delle agnelle destinate alla riproduzione, considerato un valore massimo della quota di rimonta del 20% sul totale dei soggetti adulti in riproduzione, per gli allevamenti ove l'obiettivo del piano risulta non raggiunto;
- il 35% delle agnelle destinate alla riproduzione, sempre considerato un valore massimo della quota di rimonta del 20% sul totale dei soggetti adulti in riproduzione, per gli allevamenti ove l'obiettivo del piano di risanamento risulta raggiunto (allevamenti dichiarati indenni). L'obiettivo di risanamento risulta raggiunto nel caso di greggi composte unicamente da capi con genotipo ARR/ARR o nelle quali per la monta siano stati impiegati, da almeno 10 anni, esclusivamente arieti di genotipo ARR/ARR. Inoltre, ai fini della verifica del livello di qualifica sanitaria dell'allevamento presente in BDN, in ogni caso si considera raggiunto l'obiettivo del risanamento se è presente il livello massimo (L1); per gli altri livelli l'obiettivo si considera non raggiunto, compreso il caso in cui non figurino in anagrafe i dati di cui all'art.3 del DM 12 maggio 2015.
- Sono esclusi dal premio gli allevamenti che avendo raggiunto l'obiettivo di risanamento nell'anno precedente a quello di domanda scendono di livello per il quale lo status di resistenza alla scrapie non può essere riconosciuto ai sensi dell'allegato 1, parte B, paragrafo IV, del decreto del Ministro della Salute 25 novembre 2015.



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

Demarcazione

Ciascun capo ovicaprino può essere oggetto di una sola domanda di aiuto ai sensi dell'articolo 25 del DM 23.12.2022 n. 660087.

Premio capi ovi-caprini macellati

All'intervento è assegnata la quota pari all'1,20% dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato al reddito, come previsto dall'articolo 22, comma 2, lettera a), del DM 23.12.2022 n. 660087.

Ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del DM 23.12.2022 n. 660087, il premio è destinato ai capi ovi- caprini che nascono nella stalla del richiedente l'aiuto e sono:

1. identificati individualmente e registrati ai sensi del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, prima di essere inviati al macello

E

2. le cui carni sono certificate a denominazione di origine protetta o indicazione geograficaprotetta ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012.

Demarcazione

Ciascun capo ovicaprino può essere oggetto di una sola domanda di aiuto ai sensi dell'articolo 25 del DM 23.12.2022 n. 660087.

Intervento/premio	Controllo	Organismo che effettua il controllo
tutti	controllo sovrapposizione dei capi con PSR	ARPEA
tutti	controllo capi doppi (il capo deve essere pagato solo una volta e su un solo premio)	ARPEA
tutti	che il richiedente l'aiuto sia il proprietario o il detentore dell'allevamento; qualora il premio sia richiesto da entrambi, lo stesso viene erogato con precedenza al detentore;	ARPEA
tutti	Controllo tempistiche di registrazione	ARPEA
CIS(32) - PD 07 – CIS(05) - Sostegno accoppiato al reddito per animale - Agnelle da rimonta	che le agnelle da rimonta facciano parte di greggi che aderiscono ai piani regionali di selezione per la resistenza alla scrapie e nei quali sono esclusi dalla riproduzione gli arieti omozigoti sensibili a detta malattia	ARPEA



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

Intervento/premio	Controllo	Organismo che effettua il controllo
CIS(32) - PD 07 – CIS(05) - Sostegno accoppiato al reddito per animale - Agnelle da rimonta	che gli allevamenti abbiano raggiunto l'obiettivo del piano secondo l'art. 3 del DM 12 maggio 2015, n. 1566 (l'obiettivo risulta raggiunto nel caso di greggi composte unicamente da capi con genotipo ARR/ARR o dal almeno 10 anni si siano impiegati per la monta esclusivamente arieti di genotipo ARR/ARR). In ogni caso si considera raggiunto l'obiettivo del risanamento se è presente il livello massimo (L1); per gli altri livelli invece l'obiettivo si considera non raggiunto compreso il caso in cui non figurino in anagrafe i dati di cui al citato art. 3 del DM 12 maggio 2015	ARPEA
CIS(32) - PD 07 – CIS(06) - Sostegno accoppiato per animale - Ovini e caprini macellati	che il richiedente l'aiuto abbia detenuto il capo fino alla macellazione	BDN
CIS(32) - PD 07 – CIS(06) - Sostegno accoppiato per animale - Ovini e caprini macellati	che il capo ovicaprino oggetto del sostegno specifico sia certificato ai sensi del Reg.(CE) n. 1151/2012	ARPEA
CIS(32) - PD 07 – CIS(05) - Sostegno accoppiato al reddito per animale - Agnelle da rimonta	controllo tempistica di registrazione degli ovicaprini.	ARPEA

14.6 Visualizzazione delle informazioni e pubblicità dei dati

Le informazioni generiche relative al:

- calcolo dell'esito secondo quanto definito nei paragrafi precedenti :
 - capi dichiarati
 - capi anomali
 - Esito
 - Capi accertati
 - uba riscontrate totali dichiarate
 - informazioni dei singoli capi e le elaborazione delle anomalie:
 - capi scaricati dalla BDN
 - tutte le informazioni che portano alla ammissibilità o esclusione del capo (data di entrata in stalla del capo, date di registrazione, etc)
 - motivazione dei capi scartati e anomali sono disponibili sull'applicativo di domanda unica Demetra / Sezione Istruttoria
- zootecnia: <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/demetra-domanda-unica-pagamento-20-procedimenti>

La sezione "istruttoria zootecnia" attiva su Demetra per ogni beneficiario che abbia capi zootecnici, riporta le principali informazioni istruttoria della zootecnia:

- RIEPILOGO PER PREMIO: riporta il riepilogo dei pagamenti per misura. E' possibile



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

scaricare il file excell dei capi che sono stati estratti dalla BDN e per ciascun capo capire se è stato escluso dal dichiarato, se è anomalo, se è doppio rispetto ad un altro intervento, se è anomalo e il motivo dell'anomalia.

- INFORMAZIONI STALLE: riporta per ogni stalla attiva su anagrafe alcune informazioni quali (stalla in montagna S/N; azienda che ha praticato l'Alpeggio e periodo di monticazione ai fini del premio sul latte, azienda che aderisce al circuito IGP dei formaggi e le date di adesione, azienda che aderisce ad un consorzio di etichettatura, anomalie relative all'assenza del registro di stalla, se sono stati riscontrati capi anomali durante i controlli dei veterinari, elenco premi richiesti.
- INFORMAZIONI LATTE: si riportano i principali dati sul latte (analisi/consegne etc.)
- ALTRI ELENCHI CAPI: si riportano alcune informazioni come i capi doppi rinunciati da altri beneficiari, se i capi sono stati assegnati ad altri OP, i capi esclusi per esito controlli oggettivi negativo, Capi pagati sul PSR, etc.)
- LEGENDA CONTROLLI E SEGNALAZIONI: si trova l'elenco dei controlli effettuati da Arpea.

15. ESITO PER GRUPPO CULTURA

15.1 Calcolo delle sanzioni per difformità di superficie (Art. 6 D.LGS 42/2023 commi 3 e 4 e 5)

15.1.1 Ambito di applicazione con eventuale riduzione della sanzione (yellow card):

- a) sostegno di base al reddito per la sostenibilità;
- b) sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità;
- c) sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori;
- d) regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali;

Quando in relazione a un gruppo di colture, la superficie **dichiarata eccede la superficie determinata** ai sensi dell'art. 6 del D.lgs 42/2023, l'importo dell'aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata, ridotta di due volte l'eccedenza constatata, se questa è superiore al 3% o a due ettari, ma non è superiore al 20% della superficie determinata.

Se l'eccedenza constatata supera il 20%, non è concesso alcun aiuto per il gruppo di colture interessato, ai sensi dell'art.6, del D.Lgs 42/2023.

Se la differenza constatata è superiore al 50%, non è concesso alcun aiuto o sostegno per superficie per il gruppo di colture di cui trattasi. Inoltre, al beneficiario è applicata una sanzione supplementare, pari all'importo dell'aiuto o del sostegno corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata per il gruppo cultura in questione; se tale importo non può essere recuperato integralmente nel corso dei due anni successivi l'anno dell'accertamento, il saldo restante è azzerato.

Al beneficiario che nell'anno precedente non ha subito alcuna riduzione per sovra-dichiarazione delle superfici per il regime di aiuto o la misura di sostegno in questione, per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c) e d) e gli interventi di cui agli articoli 71 e 72 del regolamento (UE) n.



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

2021/2115, qualora la differenza accertata, di cui al comma 3 del presente articolo, non superi il 10 per cento della superficie determinata, l'aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata, alla quale è sottratta una sola volta la differenza accertata.

Tale beneficiario è sottoposto a controllo l'anno successivo e, in caso di esito negativo del controllo, decade dall'applicazione del beneficio di "sanzione ridotta – Yellow Card" con relativo ricalcolo della sanzione piena per l'anno precedente.

A titolo esemplificativo si riportano, nella tabella sottostante, i possibili esiti del controllo:

ESITO PER GRUPPO COLTURA		
ESITO	% SCOSTAMENTO	EFFETTO SUL PAGAMENTO DELL'AIUTO
In tolleranza	[0 - 3] e al massimo 2 ha	Importo relativo alla superficie determinata.
In tolleranza	[0 - 3] e > 2 ha o (3 - 10]	Importo relativo alla superficie determinata meno 2 volte la differenza riscontrata. Se l'anno precedente non è stata calcolata alcuna penalità la sanzione è ridotta della metà. Se nell'anno successivo è ancora calcolata una penalità si applica la sanzione per intero e si recupera l'ammontare ridotto l'anno prima
	Oltre 10-20 compreso	Importo relativo alla superficie determinata meno 2 volte la differenza riscontrata. <i>Se l'importo dei pagamenti non dovuti e delle sanzioni amministrative non può essere dedotto integralmente nel corso dei due anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, il saldo restante è azzerato.</i>
Fuori tolleranza	Oltre 20	Esclusione dal pagamento.
	Oltre 50	L'agricoltore è escluso dal beneficio dell'aiuto per il gruppo coltura in esame. Inoltre, al beneficiario è applicata una sanzione supplementare , pari all'importo dell'aiuto o del sostegno corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata <i>Se l'importo dei pagamenti non dovuti e delle sanzioni amministrative non può essere dedotto integralmente nel corso dei due anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento il saldo restante è azzerato.</i>



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

15.1.2 Ambito di applicazione senza riduzione della sanzione (NO yellow card): Misure di sostegno accoppiato al reddito

Quando in relazione a un gruppo di colture, la superficie **dichiarata eccede la superficie determinata** ai sensi dell'art. 6 del D.lgs 42/2023, l'importo dell'aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata, ridotta di due volte l'eccedenza constatata, se questa è superiore al 3% o a due ettari, ma non è superiore al 20% della superficie determinata.

Se l'eccedenza constatata supera il 20%, non è concesso alcun aiuto per il gruppo di colture interessato, ai sensi dell'art.6, del D.Lgs 42/2023.

Se la differenza constatata è superiore al 50%, non è concesso alcun aiuto o sostegno per superficie per il gruppo di colture di cui trattasi. Inoltre, al beneficiario è applicata una sanzione supplementare, pari all'importo dell'aiuto o del sostegno corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata per il gruppo coltura in questione; se tale importo non può essere recuperato integralmente nel corso dei due anni successivi l'anno dell'accertamento, il saldo restante è azzerato.

ESITO PER GRUPPO CULTURA		
ESITO	% SCOSTAMENTO	EFFETTO SUL PAGAMENTO DELL'AIUTO
In tolleranza	[0 - 3] e al massimo 2 ha	Importo relativo alla superficie determinata.
In tolleranza	[0 - 3] e > 2 ha (3– 20)	Importo relativo alla superficie determinata meno due volte la differenza riscontrata.
Fuori tolleranza	Oltre 20	Esclusione dal pagamento.
	Oltre 50	L'agricoltore è escluso dal beneficio dell'aiuto per il gruppo coltura in esame. Inoltre, al beneficiario è applicata una sanzione supplementare , pari all'importo dell'aiuto o del sostegno corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata <i>Se l'importo dei pagamenti non dovuti e delle sanzioni amministrative non può essere dedotto integralmente nel corso dei due anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento il saldo restante è azzerato.</i>

15.2 Ecoschemi: Regime sanzionatorio, valutazione delle non conformità – regole generali

Al fine di evitare riduzioni o esclusioni dei pagamenti dovute a non conformità riscontrate nell'ambito dei regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (eco-schemi), gli agricoltori sono tenuti a rispettare gli impegni come individuati nella normativa unionale e nazionale di riferimento.



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

In presenza di un inadempimento al rispetto degli impegni, la riduzione dei pagamenti è graduata in funzione dei seguenti parametri definiti dall'art. 1 del D.lgs. n. 42/2023 e dall'art. 2 del DM 26 febbraio 2024 n. 93348 di seguito riportati:

- «portata o entità» di un'inosservanza: parametro determinato tenendo conto in particolare dell'impatto dell'inosservanza stessa, che può essere limitato all'azienda oppure più ampio;
- «gravità» di un'inosservanza: parametro dipendente in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'inosservanza medesima alla luce degli obiettivi del requisito o della norma in questione;
- «persistenza» o «durata» di un'inosservanza: parametro dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto o dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

I parametri sopra indicati, determinano l'entità delle sanzioni applicabili, nel rispetto di quanto previsto dall'allegato 3 del DM 26 febbraio 2024 n. 93348: ove nel corso del controllo venga riscontrata la violazione di un impegno di un dato eco-schema, occorre quantificarne il livello (basso = 1, medio = 3, alto = 5) in termini di gravità, entità e durata.

Una volta quantificati i tre indici, si procede al calcolo del valore medio di portata, gravità e durata per ogni impegno di cui si sia riscontrata una violazione.

Il valore ottenuto per un impegno violato (GED = Gravità, Entità e Durata) si somma al valore ottenuto per un eventuale altro impegno violato (altro GED), per ottenere un unico punteggio, arrotondato al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso (> 0,05).

Il punteggio, così ottenuto per uno o più impegni violati, viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:

Punteggio Percentuale di riduzione	
1,00 <= x <= 3,00	30%
3,00 < x <= 5,00	50%
x > 5,00	100%

È bene precisare che prima di applicare il regime sanzionatorio in esame si procede al calcolo dell'ammissibilità della superficie, individuando la superficie determinata sulla base dei consueti controlli SIGC. Eseguita tale operazione, sulla predetta superficie si verifica il rispetto degli impegni e si applica la procedura disciplinata dalla presente circolare applicando le sanzioni del caso.

Si precisa che, una superficie richiesta a premio nel primo anno e non in quello successivo, verrà considerata come violazione di impegno, pertanto si procederà con il recupero del pagamento già erogato nell'anno prima.

Per il solo anno 2023, l'art. 10 del D.lgs. n. 42/2023 e successive modificazioni e integrazioni dispone la sospensione dell'applicazione delle sanzioni a condizione che l'infrazione sia di grado basso (30%) e che il beneficiario inadempiente presenti domanda per il medesimo regime nel 2024.

Se i beneficiari per i quali la sanzione è stata sospesa nel 2023 compiono ulteriori violazioni nel 2024, la sanzione sospesa per il 2023 verrà applicata unitamente a quella comminata per il 2024. Quindi, si applica la sanzione 2024 e si recupera la sanzione del 2023 con l'ordinaria procedura.

Se il beneficiario inadempiente non presenta domanda per il medesimo regime nel 2024, si applica la sanzione sospesa nel 2023.

Qualora nel 2024 il beneficiario ripresenti la domanda per il medesimo regime ma sia applicata una sanzione nel 2024 che non consenta in tutto o in parte di recuperare la sanzione del 2023, si procede al recupero con l'ordinaria procedura, con compensazione con i successivi pagamenti dovuti al beneficiario

15.3 Interventi per animale: calcolo dell'esito, riduzioni e sanzioni

Banca Dati Nazionale Anagrafe Zootecnica certificata (BDN)

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "Giuseppe Caporale" è un Ente Sanitario di diritto pubblico, dotato di autonomia gestionale e amministrativa, che opera come strumento tecnico-scientifico dello Stato e delle Regioni Abruzzo e Molise, garantendo ai Servizi veterinari pubblici le prestazioni analitiche e la collaborazione tecnico-scientifica necessarie all'espletamento delle funzioni in materia di Sanità Pubblica Veterinaria.

L'Istituto offre servizi ad alto valore aggiunto ed elevato contenuto di conoscenza e innovazione nei settori della Sanità animale, della Sanità Pubblica Veterinaria e della tutela dell'ambiente, per la salvaguardia della salute degli animali e dell'uomo.

Sulla scorta dell'esperienza acquisita, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), la Food and Agriculture Organization delle Nazioni Unite (FAO) e l'Organizzazione Mondiale della Sanità Animale (OIE) hanno affidato all'Istituto il ruolo di Centro di Collaborazione e Laboratorio di Riferenza in specifici ambiti di attività.

La gestione della Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica ha un riflesso non solo sul territorio italiano ma anche in campo internazionale, in relazione ai diversi ruoli che l'Istituto ricopre all'interno dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Animale (OIE): Laboratorio di Riferenza OIE per la Pleuropolmonite Contagiosa Bovina (PPCB), per le Brucellosi, per la Bluetongue, per la West Nile Disease e Centro di Collaborazione OIE per la Formazione Veterinaria, l'Epidemiologia, la Sicurezza degli Alimenti e il Benessere Animale.

Con Decisione (2006/132/CE) del 13 febbraio 2006, la Commissione europea ha riconosciuto il carattere pienamente operativo della base dati italiana per i bovini, conformemente alle disposizioni del Reg. (CE) n. 1760/2000, a decorrere dal 1° aprile 2006.

Ai fini dei pagamenti degli interventi zootecnici previsti nell'ambito del sostegno accoppiato al reddito, gli Organismi pagatori utilizzano le informazioni controllate e certificate fornite dalla Banca dati Nazionale (BDN). Al riguardo, l'art. 11, comma 6, del DM 23.12.2022 n. 660087 stabilisce che *“Relativamente agli interventi richiesti dall'allevatore in domanda unica basati sugli animali, le informazioni relative ai capi sono desunte dalla banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN). Tutti gli animali del beneficiario rilevanti per un intervento sono così considerati come inclusi in domandae potenzialmente ammissibili”*.

Gli agricoltori, quindi, richiedono il pagamento del sostegno specifico apponendo un flag sui vari interventi zootecnici attivabili nella domanda unica senza dichiarare puntualmente i capi richiesti a premio. Questi, sono messi direttamente a disposizione dalla BDN agli Organismi pagatori ai fini delle relative istruttorie, dell'esecuzione dei controlli amministrativi e in loco.

Si precisa che ogni animale potenzialmente ammissibile che non risulti correttamente identificato o registrato nel sistema di identificazione e di registrazione degli animali a norma del Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, sarà considerato alla stregua di un animale per il quale sono state riscontrate inadempienze, con la conseguente applicazione di riduzioni e sanzioni.

15.3.1 Calcolo dell'esito nell'ambito del sostegno accoppiato per i bovini da latte, da carne e macellati

Il calcolo dell'esito, per ciascuna richiesta di aiuto, è eseguito a valle dei controlli amministrativi ed oggettivi a livello di ciascun intervento del sostegno accoppiato e la percentuale di riduzione che ne deriva è applicata esclusivamente con riferimento al singolo intervento per il quale sono stati riscontrati capi anomali, senza estendere tali riduzioni ad altri interventi riguardanti i premi bovini.

I capi richiedibili a premio sono ricavati direttamente dalla BDN al 31 dicembre di ogni anno, utilizzando gli specifici servizi di interscambio dati messi a disposizione dalla BDN stessa e l'importo dell'aiuto è calcolato in base al numero di animali accertati.

Controlli amministrativi

I capi potenzialmente ammissibili all'aiuto riscontrati in anomalia nell'Anagrafe Bovina a seguito di controlli eseguiti dai SS.VV. rispetto ai requisiti previsti dal sistema di identificazione e registrazione (I&R) vengono rapportati al numero totale dei capi ammissibili al premio; sulla base della percentuale che ne deriva vengono applicate, per il solo intervento per il quale sono stati riscontrati capi anomali, le sanzioni previste dal D.lgs. 17 marzo 2023 n. 42.

Per le aziende sottoposte ai soli controlli amministrativi, la segnalazione dell'Anagrafe relativa all'assenza del registro aziendale o a gravi carenze nella sua tenuta comporta l'esclusione totale dell'allevamento dal pagamento dei premi zootecnici.

Le segnalazioni dell'Anagrafe bovina rispetto all'uso di sostanze illecite negli allevamenti comporta la sospensione dell'azienda dal pagamento del sostegno specifico fino a definizione del procedimento.

Controlli in loco

Il controllo in loco viene eseguito nell'anno solare cui la campagna si riferisce.

I capi potenzialmente ammissibili all'aiuto che nel corso del controllo aziendale siano rilevati in anomalia rispetto al sistema di identificazione e registrazione (I&R) vengono rapportati al numero totale dei capi ammissibili al premio; sulla base della percentuale che ne deriva vengono applicate, per il solo intervento per il quale sono stati riscontrati capi anomali, le sanzioni previste dal D.lgs. 17 marzo 2023 n. 42.

Nel caso in cui, nel corso del controllo aziendale, venga constatata l'assenza del registro aziendale o si rilevino gravi carenze nella sua tenuta è prevista l'esclusione totale dell'allevamento dal pagamento dei premi zootecnici.

Qualora vengano riscontrati casi di inadempienze in relazione al sistema di identificazione e registrazione dei bovini, si applicano le disposizioni seguenti:

- a) un bovino presente nell'azienda che ha perso uno dei due marchi auricolari è considerato accertato purché sia chiaramente e individualmente identificato dagli altri elementi del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini, a norma dell'art. 3, primo comma, lettere b), c) e d), del Reg. (CE) n. 1760/2000;
- b) se un solo bovino presente nell'azienda ha perso entrambi i marchi auricolari, l'animale si considera accertato purché sia comunque possibile identificarlo per mezzo del registro, del passaporto per gli animali, della banca dati o con altri mezzi previsti dal Reg. (CE) n. 1760/2000 e purché il detentore sia in grado di comprovare di aver già preso provvedimenti per porre rimedio alla situazione prima dell'annuncio del controllo in loco;

c) se le inadempienze constatate riguardano dati inesatti iscritti nel registro, nei passaporti per gli animali o nella banca dati informatizzata degli animali, ma non sono pertinenti per la verifica del rispetto delle condizioni di ammissibilità diverse da quelle di cui all'articolo 53, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 nell'ambito del regime di aiuto o della misura di sostegno di cui trattasi, l'animale in questione è considerato non accertato se tali inesattezze sono rinvenute in occasione di almeno due controlli effettuati nell'arco di 24 mesi. In tutti gli altri casi, gli animali in questione sono considerati non accertati dopo la prima constatazione di irregolarità

I dati inseriti nel sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e le notifiche effettuate nell'ambito di tale sistema possono essere corretti in qualsiasi momento in caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente.

Nel caso in cui vengano riscontrate gravi carenze nell'adempimento degli obblighi sanitari, quali ad esempio:

- assenza del registro aziendale,
- utilizzo di sostanze vietate nell'allevamento,
- assenza totale di marchiatura dei capi,

è disposta l'esclusione totale dell'allevamento dal pagamento del premio.

Controlli per evitare duplicazioni di pagamento

Per tutti gli interventi zootecnici ciascun capo può essere oggetto di pagamento di un solo intervento. Pertanto, qualora un capo dovesse risultare ammissibile al pagamento per una pluralità di interventi, il sostegno è erogato con riferimento all'intervento per il quale è previsto l'importo unitario più elevato secondo le previsioni contenute del Piano Strategico Nazionale.

Inoltre, uno stesso capo può essere pagato per una sola volta nel corso della campagna in favore di un solo beneficiario. Pertanto, al fine di evitare duplicazioni di pagamenti, Agea Coordinamento esegue uno specifico controllo sulla base dei dati comunicati da tutti gli Organismi pagatori, segnalando agli stessi i casi in cui lo stesso capo risulti potenzialmente pagabile in favore di più agricoltori di competenza di Organismi pagatori diversi. In tal caso, gli Organismi pagatori coinvolti garantiscono che l'erogazione del premio sia eseguita in favore di un solo beneficiario.

Metodo di calcolo dell'esito

Qualsiasi irregolarità riscontrata sotto il profilo degli adempimenti relativi al sistema di identificazione e di registrazione dei bovini è ripartita proporzionalmente tra il numero dei capi che danno luogo al pagamento del premio.

Il sistema di riduzioni e sanzioni da applicare è previsto dall'art. 6 del D.lgs. 17.03.2023 n. 42.

Il calcolo dell'esito viene effettuato a valle dei controlli amministrativi ed oggettivi, applicando la seguente formula:

esito = capi anomali / capi accertati
Al riguardo,



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

- **per animale potenzialmente ammissibile**, si intende un animale in grado a priori di soddisfare potenzialmente i criteri di ammissibilità per ricevere l'aiuto nell'ambito del regime di aiuto per animali o un sostegno nell'ambito delle misure di sostegno connesse agli animali nell'anno di domanda in questione;
- **per capi anomali** si intendono i capi riscontrati irregolari a seguito dei controlli amministrativi e/o in loco. Si considerano controlli amministrativi sia i controlli dei servizi veterinari che i controlli di ammissibilità;
- **per capi esclusi dal dichiarato** si intendono i capi che non possono essere considerati potenzialmente ammissibili perché, a priori, non sono in grado di soddisfare potenzialmente i criteri di ammissibilità. Ad esempio una vacca nutrice che non rispetta i parametri igienico sanitari viene esclusa dal dichiarato sul premio latte. Un vitello che non rispetta le tempistiche di registrazione e identificazione (premi vacche nutrici) determina che la vacca venga esclusa dal dichiarato. \
- **per capi accertati** si intendono i capi per i quali sono soddisfatte tutte le condizioni previste per la concessione degli aiuti.

Qualora un'azienda sia soggetta tanto ai controlli amministrativi quanto ai controlli in loco, si determina un unico esito sommando i capi riscontrati anomali in entrambi i controlli qualora sia possibile individuare esattamente i singoli capi anomali, evitando di conteggiare due volte il medesimo capo risultato anomalo in entrambi i controlli. Qualora non fosse possibile individuare esattamente i singoli capi anomali in entrambi i controlli, devono essere calcolati due esiti distinti e si applica l'esito più penalizzante per l'azienda.

La percentuale di riduzione determinata si applica per lo specifico intervento per il quale sono riscontrati capi anomali.

In particolare, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 17.03.2023 n. 42, l'importo totale dell'aiuto cui il beneficiario ha diritto nell'ambito di un intervento zootecnico è versato in base al numero dei capi accertati, a condizione che in seguito ai controlli amministrativi o in loco:

- a) non si riscontrino più di tre capi non accertati;
- b) i capi animali non accertati possano essere identificati individualmente con qualsiasi mezzo previsto dal sistema di identificazione e di registrazione degli animali.

In mancanza delle condizioni di cui alle precedenti lett. a) e b), l'importo totale dell'aiuto cui il beneficiario ha diritto nell'ambito del regime di aiuto è ridotto di una percentuale calcolata secondo la formula sopra riportata, considerando altresì che gli animali potenzialmente ammissibili che non risultino correttamente identificati o registrati nel sistema di identificazione e di registrazione degli animali sono considerati animali per i quali sono state riscontrate inadempienze, a prescindere dal loro status per quanto riguarda il rispetto dei criteri di ammissibilità. Il citato art. 6 del D.lgs. 17.03.2023 n. 42 stabilisce quindi, che:

- a) se la percentuale del rapporto tra capi non accertati e capi accertati è inferiore o uguale al 20 per cento, la riduzione è effettuata in tale misura;
- b) se la percentuale del rapporto tra capi non accertati e capi accertati è superiore al 20 per cento ma inferiore o uguale al 30 per cento, la riduzione è effettuata nella misura di due volte tale percentuale;
- c) se la percentuale del rapporto tra capi non accertati e capi accertati è superiore al 30 per cento, non è concesso alcun aiuto o sostegno;
- d) se la percentuale del rapporto tra capi non accertati e capi accertati è superiore al 50 per cento, non è concesso alcun aiuto o sostegno e il beneficiario è tenuto, altresì, a restituire una



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

somma supplementare pari all'importo corrispondente alla differenza tra il numero di capi dichiarati e il numero di capi accertati. Se tale importo non può essere recuperato integralmente nel corso dei due anni successivi all'anno dell'accertamento, il saldo restante è azzerato.

Si precisa che gli animali per i quali è riscontrata, all'esito dei controlli amministrativi e in loco, una qualsiasi inadempienza agli obblighi di identificazione e registrazione previsti dal Reg. (UE) n. 2021/520, recante le modalità di applicazione del Reg. (UE) 2016/429, e dal D.lgs. 5 agosto 2022, n.134, concorrono alla determinazione dell'esito e all'applicazione della sanzione supplementare in questione.

Di seguito il riepilogo delle riduzioni e sanzioni sopra descritte:

Irregolarità riscontrata	Percentuale determinata	di riduzione	Effetto
Fino a 3 capi	Nessuna percentuale.	riduzione	Sono pagati i capi accertati senza l'applicazione di riduzione percentuale e sanzione
Oltre 3 capi	Fino al 20%		Applicazione della percentuale di riduzione determinata

Irregolarità riscontrata	Percentuale determinata	di riduzione	Effetto
	Oltre il 20% e fino al 30%		Applicazione del doppio della percentuale di riduzione determinata
	Oltre il 30% e fino al 50%		Esclusione dal pagamento
	Oltre il 50%		Oltre ad essere escluso dal pagamento, l'agricoltore è tenuto, altresì, a restituire una somma supplementare pari all'importo corrispondente alla differenza tra il numero di capi dichiarati e il numero di capi accertati. Tale importo viene dedotto dai futuri pagamenti a favore del medesimo beneficiario effettuati dall'Organismo pagatore incaricato di recuperare il debito. Se l'importo non può essere dedotto integralmente nel corso dei due anni civili successivi all'anno dell'accertamento, il saldo restante è azzerato

Sulla base dei chiarimenti forniti dai Servizi della Commissione con nota Ares(2021)5844044 del 24 settembre 2021, che trovano applicazione anche nel corrente periodo di programmazione 2023 – 2027, atteso che la condizione di ammissibilità consistente nel rispetto degli obblighi di identificazione e registrazione degli animali è la stessa, si precisa quanto segue.

Un capo animale può essere qualificato come determinato o non determinato, essendo venuta meno già dalla campagna 2022 la nozione di animale determinato con non conformità.

Pertanto, un animale è considerato "determinato" nonostante la notifica tardiva di un evento (es. nascita, morte, spostamento), a condizione che la notifica sia avvenuta prima dell'inizio del periodo di detenzione o della data di riferimento stabilita dallo Stato membro. In tal caso, non si applicano riduzioni/sanzioni.

Come meglio dettagliatamente indicato nell'Allegato tecnico 1 alla presente circolare, si applicano le



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

seguenti procedure di calcolo dell'esito:

- a) qualora il capo potenzialmente ammissibile presenti una mancata/tardiva identificazione o registrazione dell'evento in BDN e non siano soddisfatte tutte le altre condizioni di ammissibilità all'aiuto, lo stesso è considerato non determinato, pertanto è escluso dal pagamento e si applicano le riduzioni e sanzioni di cui all'art. 6 del D.lgs. 17.03.2023 n. 42, secondo la seguente formula di calcolo:

esito = capi anomali / capi determinati

- b) qualora il capo potenzialmente ammissibile presenti una mancata/tardiva identificazione o registrazione dell'evento in BDN la cui notifica sia intervenuta prima dell'inizio del periodo di detenzione o della data di riferimento stabilita dallo Stato membro e risultano soddisfatte tutte le altre condizioni di ammissibilità all'aiuto, lo stesso è considerato determinato, pertanto è ammissibile al pagamento e non si applicano le riduzioni e sanzioni di cui di cui all'art. 6 del D.lgs. 17.03.2023 n. 42.

Inoltre, ai fini del calcolo delle riduzioni e sanzioni relative ai pagamenti del sostegno accoppiato, gli Organismi pagatori devono altresì considerare le inadempienze agli obblighi di identificazione e registrazione riscontrate durante i controlli in loco di condizionalità.

Con riferimento alle anomalie rilevate dai Servizi Sanitari nei controlli in loco, si riporta di seguito una tabella di raccordo esplicativa degli impatti sul calcolo del premio del sostegno accoppiato:

Codice anomalia	Descrizione anomalia	Impatto premio sostegno accoppiato	Note
001	Mancata identificazione degli animali	Si	L'assenza di identificazione dei capi comporta l'esclusione del capo dal pagamento del premio, salvo che in presenza di un solo capo anomalo sia comunque possibile l'identificazione
002	Irregolare identificazione dei capi	No	Se il capo è comunque identificabile l'anomalia non produce effetti sul pagamento del premio
003	Assenza del registro di stalla	Si	L'assenza del registro di stalla comporta l'esclusione totale dal pagamento del premio
004	Incongruenze del registro d'azienda	No	Se il capo è comunque identificabile l'anomalia non produce effetti sul pagamento del premio



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

005	Mancata notifica delle movimentazioni/nascite, decessi (sebovini)	No	L'anomalia è già verificata in via amministrativa sul 100% dei capi con relativa applicazione di riduzioni e sanzioni
006	Anomalie dei passaporti	No	Se il capo è comunque identificabile l'anomalia non produce effetti sul pagamento del premio
007	Ritardata notifica delle movimentazioni/nascite, decessi (sebovini)	No	L'anomalia è già verificata in via amministrativa sul 100% dei capi con relativa applicazione di riduzioni e sanzioni

In presenza dell'anomalia della mancata identificazione del capo (ovvero capo privo di qualsiasi elemento di identificazione - codice 001), la percentuale di scostamento è calcolata ripartendo proporzionalmente il numero di capi con tale anomalia sul numero dei capi ammissibili per i vari interventi.

Infine, con specifico riferimento agli interventi PD 07 - 01.1 vacche da latte (livello 1) e PD 07 - 01.2 vacche da latte associate ad allevamenti situati in zone montane (livello 2), si precisa che il mancato rispetto dei parametri qualitativi igienico-sanitari del latte determina l'inammissibilità dei capi al pagamento dell'aiuto, senza l'applicazione delle riduzioni e sanzioni previste dall'art. 6 del D.lgs. 17.03.2023 n. 42.

15.3.2 Calcolo dell'esito nell'ambito del sostegno accoppiato per il settore ovi-caprino

Il calcolo dell'esito, per ciascuna richiesta di aiuto, è eseguito a valle dei controlli amministrativi ed oggettivi a livello di ciascun intervento del sostegno accoppiato e la percentuale di riduzione che ne deriva è applicata esclusivamente con riferimento al singolo intervento per il quale sono stati riscontrati capi anomali, senza estendere tale riduzione ad altri interventi riguardanti i premi ovicaprini.

I capi richiedibili a premio sono ricavati direttamente dalla BDN al 31 dicembre di ogni anno, utilizzando gli specifici servizi di interscambio dati messi a disposizione dalla BDN stessa e l'importo dell'aiuto è calcolato in base al numero di animali accertati.

Controlli amministrativi

I capi potenzialmente ammissibili all'aiuto segnalati in anomalia nell'Anagrafe ovicaprina a seguito di controlli eseguiti dai SS.VV. rispetto ai requisiti previsti dal sistema di identificazione e registrazione (I&R) vengono rapportati al numero dei capi accertati e sulla base della percentuale che ne deriva vengono applicate, per il solo intervento per il quale sono stati riscontrati capi anomali, le sanzioni previste dal D.lgs. 17.03.2023 n. 42.

La segnalazione dell'Anagrafe relativa all'assenza del registro aziendale o a gravi carenze nella sua tenuta comporta l'esclusione totale dell'allevamento dal pagamento dei premi zootecnici.

Le segnalazioni dell'Anagrafe ovicaprina rispetto all'uso di sostanze illecite negli allevamenti comporta la sospensione dell'azienda dal pagamento del sostegno specifico fino a definizione del procedimento.

Controlli in loco

Il controllo in loco viene eseguito nell'anno solare cui la campagna si riferisce.

I capi potenzialmente ammissibili all'aiuto che nel corso del controllo aziendale siano rilevati in anomalia rispetto al sistema di identificazione e registrazione (I&R) vengono rapportati al numero totale dei capi ammissibili al premio desunto dalla BDN; sulla base della percentuale che ne deriva vengono applicate, per il solo intervento per il quale sono stati riscontrati capi anomali, le sanzioni previste dal D.lgs. 17.03.2023 n. 42.

Nel caso in cui, nel corso del controllo aziendale venga constatata l'assenza del registro aziendale o si rilevino gravi carenze nella sua tenuta è prevista l'esclusione totale dell'allevamento dal pagamento dei premi zootecnici.

Nel caso in cui vengano riscontrate gravi carenze nell'adempimento degli obblighi sanitari è disposta l'esclusione totale dell'allevamento dal pagamento del premio.

Controlli per evitare duplicazioni di pagamento

Uno stesso capo può essere pagato per una sola volta nel corso della campagna in favore di un solo beneficiario. Pertanto, al fine di evitare duplicazioni di pagamenti, Agea Coordinamento esegue uno specifico controllo sulla base dei dati comunicati da tutti gli Organismi pagatori, segnalando agli stessi casi in cui lo stesso capo risulti potenzialmente pagabile in favore di più agricoltori di competenza di Organismi pagatori diversi. In tal caso, gli Organismi pagatori coinvolti assicurano che l'erogazione del premio sia eseguita in favore di un solo beneficiario.

Metodo di calcolo dell'esito

Il metodo di calcolo dell'esito è lo stesso descritto per il settore bovino in quanto compatibile e si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 del D.lgs. 17.03.2023 n. 42.

Un capo ovino o caprino presente nell'azienda che abbia perso un marchio auricolare è considerato accertato purché sia comunque possibile identificarlo mediante un primo mezzo di identificazione e purché siano soddisfatte tutte le altre condizioni previste per il sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina.

Si ribadisce che ogni animale potenzialmente ammissibile che non risulti correttamente identificato o registrato nel sistema di identificazione e di registrazione degli animali è considerato alla stregua di un animale per il quale sono state riscontrate inadempienze, concorrendo alla determinazione dell'esito e all'applicazione delle riduzioni e sanzioni, compresa la sanzione supplementare.

Con specifico riferimento all'applicazione di riduzioni e sanzioni in caso di mancato rispetto degli obblighi di identificazione e registrazione degli animali, si rimanda alle procedure di calcolo dettagliatamente indicate nell'Allegato tecnico 1 alla presente circolare.

Controlli in loco

Gli Organismi pagatori sono competenti a definire i manuali e le procedure di controllo in loco ed eseguire i controlli stessi.

I controlli in loco verificano, inoltre, l'esattezza e la coerenza dei dati contenuti nel registro e delle comunicazioni alla banca dati informatizzata degli animali, mediante confronto con un campione di documenti giustificativi quali fatture di acquisto e di vendita, attestati di macellazione, certificati veterinari e, se del caso, passaporti per gli animali o documenti di trasporto, in relazione agli animalipotenzialmente

ammissibili per i quali sono state presentate domande di aiuto o domande di pagamento nei sei mesi precedenti il controllo in loco; tuttavia, se sono riscontrate anomalie, il controllo è esteso ai 12 mesi precedenti il controllo in loco.

16. COMUNICAZIONE DI CAMBIO BENEFICIARIO

La comunicazione di cambio beneficiario trasferisce l' intestazione della Domanda Unica da un beneficiario originario (cedente) ad un altro (cessionario). Di conseguenza può essere trasmessa ad Arpea a valle di una domanda unica iniziale/di modifica o di revoca già presentate entro le date previste dalla normativa vigente.

La presentazione delle comunicazione di cambio beneficiario ai sensi dell':

- art. 3 del reg. (UE) n. 2116/2021 e dell'art. 36 del D.M. 23/12/2022 n. 660087 (causa di forza maggiore)
- art. 3 del regolamento (UE) n. 2022/1173 e dell'articolo 11 comma 11 del D.M. del 23/12/2023 n. 660087 (Trasferimento di aziende)

è possibile attraverso l'utilizzo della procedura disponibile sull'applicativo DEMETRA.

Il soggetto compilatore dell'istanza dovrà inserire dati e informazioni negli appositi quadri laddove le stesse non siano già state recuperate dal sistema. Tale istanza prevede la presentazione della documentazione istruttoria attraverso l'utilizzo apposita funzione di caricamento.

Tutte le DU collegate a dette comunicazioni non vengono "liquidate" fino alla valutazione sull'accoglimento (validazione) o meno (rifiuto) dell'istanza. **Dunque è stata attivata l'anomalia CBINC - Presenza di comunicazione di cambio beneficiario non ancora validata da opr che blocca l' inserimento in lista della pratica fino a fine istruttoria.**

16.1 Comunicazione cambio beneficiario per mortis causa (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali) art. 3 del reg. (UE) n. 2116/2021 e dell'art. 36 del D.M. 23/12/2022 n. 660087

L'istanza per mortis causa è una richiesta con la quale gli eredi del De cuius richiedono di beneficiare del pagamento dei premi maturati relativi alla domanda del cedente.

La comunicazione su Demetra da compilare è "Comunicazione Cambio Beneficiario - Decesso del titolare - Art. 4 del Reg. UE 2014/640". Il nome dell'istanza fa ancora riferimento alla normativa precedente la nuova programmazione.

Al fine di accogliere l'istanza occorre accertare sulla base della documentazione trasmessa e delle informazioni compilate che il soggetto (cessionario) subentrante possa vantare una posizione sull'asse ereditario del De Cuius e che altri soggetti eventualmente presenti riconoscano al richiedente la possibilità di diventare titolare della domanda.

Il cessionario deve essere l'erede/eredi e non può essere soggetto estraneo all'asse ereditario.

Tali informazioni possono essere accertate attraverso la verifica dei documenti presenti in allegato.

Documenti da allegare alla comunicazione

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	<i>Dichiarazione sostitutiva di certificazione di morte del titolare, unitamente alla Copia del documento d'identità in corso di validità dell'erede dichiarante</i>
1. NEL CASO DI	1.1 scrittura notarile indicante la <i>linea ereditaria</i> o, in alternativa una dichiarazione sostitutiva con



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

SUCCESSIONE LEGITTIMA	l'indicazione della linea ereditaria, unitamente al documento di identità in corso di validità dell'erede richiedente
	1.2 NEL CASO DI COEREDI: delega/consenso di tutti i coeredi al richiedente, unitamente al documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti
	1.3 IN CASO DI COSTITUZIONE DELLA COMUNIONE EREDITARIA: Dichiarazione sottoscritta da almeno uno dei coeredi che la successione è eseguita in favore della comunione ereditaria costituita, unitamente al documento di identità in corso di validità dell'erede dichiarante
	1.4 NEL CASO DI IRREPERIBILITÀ DI UNO O PIÙ COEREDI: dichiarazione sostitutiva del richiedente attestante l'irreperibilità dei coeredi unitamente al documento di identità in corso di validità del dichiarante
2. NEL CASO DI SUCCESSIONE TESTAMENTARIA	2.1 dichiarazione sostitutiva di atto notorio per uso successione, unitamente alla copia del documento d'identità in corso di validità dell'erede dichiarante
	2.2 Copia del testamento olografo ovvero del testamento pubblico

- La dichiarazione sostitutiva o il certificato di morte permettono di confermare identità e data del decesso del beneficiario originario (cedente).
- La dichiarazione sostitutiva o la scrittura notarile descrivente la linea ereditaria permette di sapere quali soggetti sono chiamati a vantare titolo sull'asse ereditario. Dall'analisi di tali documenti si può incappare in particolari disposizioni del De Cuius relativamente all'azienda agricola.
- Il consenso dei coeredi permette di aver certezza che gli altri eredi rinuncino a vantare richieste nei confronti di ARPEA in quanto il pagamento del premio relativo alla domanda sarà erogato a favore del subentrante (cessionario).

Nel caso di una comunione ereditaria è sufficiente il consenso di anche uno solo degli eredi a che la Comunione ereditaria ex artt. 1100 e ss. del C.C. intestataria della domanda.

16.2 Comunicazione cambio beneficiario per trasferimento d'azienda (art. 3 del regolamento (UE) n. 2022/1173 e dell'articolo 11 comma 11 del D.M. del 23/12/2023 n. 660087)

L'istanza per trasferimento d'azienda permette il trasferimento della titolarità del pagamento della domanda unica di un beneficiario (cedente) ad altro soggetto (cessionario).

La comunicazione su Demetra da compilare è "Comunicazione Cambio Beneficiario - Cessione dell'azienda Art. 8 del Reg. UE 2014/809". Il nome della comunicazione fa riferimento alla normativa non ancora aggiornata con i nuovi regolamenti inerenti la nuova programmazione.

Il trasferimento deve riguardare la totalità dell'azienda per quanto riguarda le superfici. E' ammessa la cessione del ramo d'azienda nel caso di azienda zootecnica nel caso in cui l'intero ramo d'azienda relativo al codice stalla venga intestato ad un nuovo beneficiario.

DOCUMENTI ISTRUTTORI

L'atto di cessione permette di verificare i soggetti intervenuti nell'atto e il rispetto delle previsioni della norma comunitaria: in particolare la cessione dell'azienda nella sua totalità.



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Copia dell'atto di vendita, di donazione, di affitto e qualsiasi altro atto attestante la cessione dell'azienda intervenuta a qualsiasi titolo del cedente al cessionario, debitamente registrato.
------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le fatture di vendita non possono sostituire un atto di cessione aziendale e comunque non possono essere esaustive per quanto riguarda l'effettiva cessione dell'intera unità di produzione.

16.3 Istruttoria specifica Premi Zootecnici - Sostegno accoppiato al reddito riguardante il subentro nella gestione della stalla

Il presente paragrafo si applica se il passaggio aziendale riguarda i seguenti interventi:

Codice intervento	Descrizione
331	CIS(32) - PD 07 - CIS(01) - Sostegno accoppiato al reddito per animale - Latte bovino con requisiti qualitativi
332	CIS(32) - PD 07 - CIS(01) - Sostegno accoppiato al reddito per animale - Latte bovino zone montane
340	CIS(32) - PD 07 - CIS(02) - Sostegno accoppiato al reddito per animale - Latte di bufale
351	CIS(32) - PD 07 - CIS(03) - Sostegno accoppiato al reddito per animale - Vacche nutrici iscritte nei LLGG o nel Registro anagrafico e non da latte (Carne o duplice attitudine)
352	CIS(32) - PD 07 - CIS(03) - Sostegno accoppiato al reddito per animale - Vacche nutrici non iscritte nei LLGG e non da latte (Carne o duplice attitudine)
361	CIS(32) - PD 07 - CIS(04) - Sostegno accoppiato al reddito per animale - Bovini macellati, età 12 - 24 mesi allevati per almeno 6 mesi (Livello 1)
364	CIS(32) - PD 07 - CIS(04) - Sostegno accoppiato al reddito per animale - Bovini macellati, età 12 - 24 mesi allevati per almeno 6 mesi e certificati IGP o DOP
365	CIS(32) - PD 07 - CIS(04) - Sostegno accoppiato al reddito per animale - Bovini macellati, età 12 - 24 mesi allevati per almeno 6 mesi e aderenti a Sistemi di qualità nazionale o regionale (livello 2)
366	CIS(32) - PD 07 - CIS(04) - Sostegno accoppiato al reddito per animale - Bovini macellati, età 12 - 24 mesi allevati per almeno 6 mesi e aderenti a Sistemi di etichettatura facoltativi riconosciuti
367	CIS(32) - PD 07 - CIS(04) - Sostegno accoppiato al reddito per animale - Bovini macellati, età 12 - 24 mesi allevati per almeno 6 mesi e aderenti, nell'anno di domanda, a OP settore carne riconosciute ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013 (livello 2)
368	CIS(32) - PD 07 - CIS(04) - Sostegno accoppiato al reddito per animale - Bovini macellati, età 12 - 24 mesi allevati per almeno 12 mesi
371	CIS(32) - PD 07 - CIS(05) - Sostegno accoppiato al reddito per animale - Agnelle da rimonta
372	CIS(32) - PD 07 - CIS(06) - Sostegno accoppiato per animale - Ovini e caprini macellati

Al fine di poter ricongiungere i capi del cedente e del cessionario degli interventi concernenti il "Sostegno accoppiato al reddito", occorre dimostrare la continuità aziendale.

La continuità aziendale è riconosciuta se vi è continuità temporale, accertata tramite i dati inseriti nella Banca Dati Nazionale tra la chiusura della stalla in capo al cedente e l'apertura della stessa in capo al cessionario. Le date di chiusura e apertura devono essere coerenti tra di loro.

Gestione dei premi zootecnici in caso di passaggi aziendali

I dettagli illustrati di seguito definiscono i modi di corresponsione dei premi zootecnici nei casi di passaggio aziendale (successione, conferimento d'azienda, successione anticipata, fusione, cessione di ramo aziendale).

Esistono tre casistiche che di seguito si illustrano.

CASO 1

Nell'ipotesi in cui il soggetto cedente abbia cessato l'attività nel corso della campagna, ma prima della presentazione della DU e che, pertanto, la domanda sia presentata esclusivamente dal cessionario, ARPEA procede a riconoscere a quest'ultimo tutti i capi che rispettano i requisiti di ammissibilità nel periodo 01 gen.– 31 dic dell'anno campagna.

Esempio caso 1

Sig. Rossi termina l'attività e chiude la stalla il 04/03/2023 e NON presenta domanda unica 2023. (soggetto cedente)

Sig. Verdi apre la stalla e inizia l'attività il 04/03/2023 e presenta domanda unica 2023. (soggetto cessionario)

Al Sig. Verdi sono riconosciuti i capi del Sig. Rossi, oltre che ai propri dal 01/01/22 al 31/12/22.

CASO 2 – Indipendentemente sia o NON sia stata effettuata la comunicazione cambio beneficiario nell'anno precedente all'anno di presentazione della domanda.

Se un beneficiario ha effettuato un cambio beneficiario per cessione totale dell'azienda, o per successione mortis causa, l'anno precedente alla campagna della domanda unica oggetto del pagamento zootecnico, presentando l'istanza su Demetra, permette all'OP Arpea di definire uno scarico dalla BDN che sia completo ed esaustivo. Soprattutto per quanto riguarda i premi legati alla macellazione il ricongiungimento è necessario per assicurare che i capi che sono stati detenuti meno di sei mesi nella stalla del beneficiario possano usufruire anche del periodo precedente, quando erano detenuti dal vecchio proprietario.

Dato che BDN riconosce i capi macellati al beneficiario della DU a condizione che gli stessi siano stati in stalla almeno nei 6 mesi precedenti alla data di uscita dalla stalla, se il cessionario desidera vedersi riconosciuti i capi dal 01/01 dell'anno campagna successivo alla cessione, deve fare la ricongiunzione (caso 2) nell'anno successivo alla cessione altrimenti rischierebbe il mancato percepimento del premio per i capi che non risultassero in stalla almeno nei 6 mesi precedenti all'uscita dalla stalla. Con il caso 2 il cessionario, nell'anno campagna successivo alla cessione, si vedrà riconosciuti tutti i capi dal 01/01.

Esempio

Il Sig. Rossi termina l'attività e chiude la stalla il 01/09/2022.

Il Sig. Verdi apre la stalla e inizia l'attività il 01/09/2022.

Al Sig. Verdi presenta domanda unica 2023 richiedendo il premio macellazione.



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

Affinché al Sig. Verdi (cessionario) che presenta regolarmente la DU 2023 vengano riconosciuti tutti i capi dal 01/01/2023 al 31/12/2023 deve fare istanza di ricongiunzione (caso 2) altrimenti si vedrebbe riconosciuto il premio per i soli capi macellati a partire dai sei mesi dall'apertura della stalla e cioè a partire dal 01/03/2023 e no dal 01/01/2023.

Il caso 1 e il caso 2 vengono gestiti sull'applicativo Demetra tramite la presentazione della domanda: "Riconoscimento capi caso 2 (di cui all.1 istruzioni operative 38)"

Il nome dell'istanza fa riferimento alla vecchia nomenclatura utilizzata nella pregressa programmazione.

CASO 3 - caso in cui è stata effettuata comunicazione di cambio beneficiario (successione mortis causa o trasferimento totale dell'azienda di cui al paragrafo 1. COMUNICAZIONE CAMBIO BENEFICIARIO)

Esempio

Signor Rossi termina attività e chiude la stalla il 01/09/2023 e ha presentato domanda unica 2023 e, in seguito, la comunicazione di cambio beneficiario in favore del Sig. Verdi.

L'istanza viene presentata dal beneficiario che prende il premio:

nel caso 1 : è il beneficiario che ha presentato domanda unica, cessionario dei capi.

nel caso 3 : è il nuovo beneficiario subentrante.

Il Sig. Verdi apre la stalla e inizia l'attività il 01/09/2023.

Al Sig. Verdi vengono riconosciuti i capi acquisiti, dal 01/01/2023 al 31/12/2023.

Nel caso in cui non sia stata presentata la comunicazione di cambio beneficiario, Arpea non effettuerà il ricongiungimento dei capi.

La documentazione da allegare nel caso 1, nel caso 2 o nel caso 3 vari a seconda dell'intervento richiesto in domanda è inserita nella tabella:

codice intervento	descrizione	documentazione
331	CIS(32) - PD 07 - CIS(01) - Sostegno accoppiato al reddito per animale - Latte bovino con requisiti qualitativi	cedolini del latte
332	CIS(32) - PD 07 - CIS(01) - Sostegno accoppiato al reddito per animale - Latte bovino zone montane	cedolini del latte
340	CIS(32) - PD 07 - CIS(02) - Sostegno accoppiato al reddito per animale - Latte di bufale	nessuna
351	CIS(32) - PD 07 - CIS(03) - Sostegno accoppiato al reddito per animale - Vacche nutrici iscritte nei LLGG o nel Registro anagrafico e non da latte (Carne o duplice attitudine)	nessuna
352	CIS(32) - PD 07 - CIS(03) - Sostegno accoppiato al reddito per animale - Vacche nutrici non iscritte nei LLGG e non da latte (Carne o duplice attitudine)	nessuna
361	CIS(32) - PD 07 - CIS(04) - Sostegno accoppiato al reddito per animale - Bovini macellati, età 12 - 24 mesi allevati per almeno 6 mesi (Livello 1)	nessuna

codice intervento	descrizione	documentazione
364	CIS(32) - PD 07 – CIS(04) - Sostegno accoppiato al reddito per animale - Bovini macellati, età 12 - 24 mesi allevati per almeno 6 mesi e certificati IGP o DOP	nessuna
365	CIS(32) - PD 07 – CIS(04) - Sostegno accoppiato al reddito per animale - Bovini macellati, età 12 - 24 mesi allevati per almeno 6 mesi e aderenti a Sistemi di qualità nazionale o regionale (livello 2)	nessuna
366	CIS(32) - PD 07 – CIS(04) - Sostegno accoppiato al reddito per animale - Bovini macellati, età 12 - 24 mesi allevati per almeno 6 mesi e aderenti a Sistemi di etichettatura facoltativi riconosciuti	adesione al Consorzio di etichettatura
367	CIS(32) - PD 07 – CIS(04) - Sostegno accoppiato al reddito per animale - Bovini macellati, età 12 - 24 mesi allevati per almeno 6 mesi e aderenti, nell'anno di domanda, a OP settore carne riconosciute ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013 (livello 2)	
368	CIS(32) - PD 07 – CIS(04) - Sostegno accoppiato al reddito per animale - Bovini macellati, età 12 - 24 mesi allevati per almeno 12 mesi	nessuna
371	CIS(32) - PD 07 – CIS(05) - Sostegno accoppiato al reddito per animale - Agnelle da rimonta	nessuna
372	CIS(32) - PD 07 – CIS(06) - Sostegno accoppiato per animale - Ovini e caprini macellati	nessuna

GESTIONE ECOSHEMA 1 NEI SUBENTRI

Le ISTRUZIONI OPERATIVE N. 81 aventi oggetto “Gestione dei subentri ECO-SCHEMA 1 livello 2 – campagna 2023 -Domanda di Pagamento Unica –Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e D.M. 0660087 del 23/12/2022” norma il subentro aziendale nel caso di trasferimento aziendale. Non è previsto il premio nel caso di cessione totale dell’azienda dopo la presentazione della domanda da parte del beneficiario (caso 3 del paragrafo precedente).

ESITO DELL’ISTRUTTORIA

	Comunicazione Cambio Beneficiario - Decesso del titolare - Art. 4 del Reg. UE 2014/640	20800548461-BD-01		Trasmesso	Trasmesso
-------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	--	-----------	-----------



A conclusione dell’analisi della documentazione trasmessa e delle informazioni compilate l’istruttore potrà procedere alla validazione, al respingimento, o alla richiesta di documentazione integrativa/ sostituzione documentazione.



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

VALIDA COMUNICAZIONE

Seleziona stato

Validata da OPR

Respinta da OPR

Richiesta documentazione integrativa

Note

Inserire le note (al massimo 4000 caratteri)

Chiudi Conferma

Esito	Stato
Trasmesso	Trasmesso
Trasmesso	Trasmesso

DOMANDA UNICA DI PAGAMENTO - ISTRUTTORIA CONCLUSA DAL 15/10/2020 11:44:06

Nel caso in cui sia necessario richiedere al CAA della documentazione integrativa/sostitutiva occorrerà prendere contatti con esso tramite email. L'istanza rimane sospesa fintanto che il CAA non abbia provveduto alla correzione/integrazioni richieste.

CONTROLLI DEL SISTEMA

La compilazione dei campi obbligatori e il caricamento degli allegati obbligatori sono verificati dal sistema tramite controlli che in caso di esito negativo restituiscono le anomalie elencate qui di seguito:

DECESSO DEL BENEFICIARIO:

Anomalia COM 1 (Data del decesso successiva alla data di presentazione della domanda unica iniziale)

Anomalia COM 2 (Presenza documenti obbligatori)

Anomalia COM 4 (Presenza stalla destinazione cambio beneficiario)

Anomalia COM 5 (Presenza cedolini latte cambio beneficiario)

Anomalia COM 6 (Presenza indicazione dei dati del consorzio per premio macellazione etichettatura su cambio beneficiario per cessionario)

Anomalia COM 7 (Presenza indicazione del conto corrente del cessionario)

TRASFERIMENTO D'AZIENDA:

Anomalia COM 2 (Presenza documenti obbligatori)

Anomalia COM 4 (Presenza stalla destinazione cambio beneficiario)

Anomalia COM 5 (Presenza cedolini latte cambio beneficiario)

Anomalia COM 6 (Presenza indicazione dei dati del consorzio per premio macellazione etichettatura su cambio beneficiario per cessionario)

Anomalia COM 7 (Presenza indicazione del conto corrente del cessionario)

Anomalia COM 8 (Data del decesso successiva alla data di presentazione della domanda unica iniziale)

Anomalia COM 9 (Verifica che il cessionario sia agricoltore attivo)